

1^a SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 28

GAZZETTA  **UFFICIALE**
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 18 luglio 2007

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 267. Sentenza 4 - 13 luglio 2007.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Demanio e patrimonio - Dismissioni degli immobili degli enti previdenziali - Immobili siti a Roma, in Via Nicola Salvi, n. 68 e in Via Monte Oppio, n. 12 - Esclusione dalla procedura di vendita - Questione incidentale di legittimità costituzionale - Motivazione non implausibile della rilevanza (basata su interpretazione coerente con il contenuto e la finalità della disposizione censurata) - Rigetto dell'eccezione di inammissibilità basata su assunto contrario.

- D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 11-*quinquies*, comma 7, inserito dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.
- Costituzione, artt. 3, 24, 81, 97, 103 e 113.

Legge ed atti equiparati - Leggi provvedimento - Insussistenza di un divieto generale - Necessario rispetto della funzione giurisdizionale in ordine alle cause in corso, nonché del principio della ragionevolezza e non arbitrarietà - Assoggettamento ad uno scrutinio stretto di costituzionalità sotto tali profili.

- D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 11-*quinquies*, comma 7, inserito dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.

Demanio e patrimonio - Dismissioni degli immobili degli enti previdenziali - Immobili siti a Roma, in Via Nicola Salvi, n. 68 e in Via Monte Oppio, n. 12, in relazione ai quali il Consiglio di Stato ha affermato l'obbligo di applicare il prezzo di vendita stabilito per gli edifici non di pregio - Esclusione dalla procedura di vendita - Norma-provvedimento finalizzata ad eludere l'esecuzione di sentenze impugnabili solo per motivi di giurisdizione - Discriminazione in danno dei conduttori dei due immobili esclusi dalla vendita, lesione del loro legittimo affidamento, irragionevolezza ed arbitrarietà della norma-provvedimento - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle censure riferite ad ulteriori parametri.

- D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 11-*quinquies*, comma 7, inserito dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.
- Costituzione, artt. 3, (24, 81) 97, 103 (e 113) Pag. 15

N. 268. Sentenza 4 - 13 luglio 2007.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Lavoro e occupazione - Legge della Regione Puglia - Disposizioni concernenti la conservazione dello stato di disoccupazione e dei relativi diritti - Previsto mantenimento dello stato di disoccupazione in caso di accettazione di un lavoro temporaneo o a tempo determinato fino a dodici mesi o a sei mesi se si tratta di giovani, indipendentemente dal reddito che ne sia derivato - Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri - Pretesa violazione della potestà legislativa esclusiva statale nella materia della previdenza sociale - Esclusione, in virtù della prevista inefficacia della disciplina regionale impugnata ai fini dell'accesso alle prestazioni previdenziali - Non fondatezza della questione.

- Legge della Regione Puglia 9 febbraio 2006, n. 4.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lettera o); d.lgs. 21 aprile 2000, n. 181, art. 4, comma 1, lettere a), c) e d), come sostituito dall'art. 5 del d.lgs. 19 dicembre 2002, n. 297 (Costituzione, artt. 3 e 97).

Lavoro e occupazione - Legge della Regione Puglia - Disposizioni concernenti la conservazione dello stato di disoccupazione e dei relativi diritti - Previsto mantenimento dello stato di disoccupazione in caso di accettazione di un lavoro temporaneo o a tempo determinato fino a dodici mesi o a sei mesi se si tratta di giovani, indipendentemente dal reddito che ne sia derivato - Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri - Lesione della competenza statale a determinare i principi fondamentali in materia di competenza legislativa concorrente relativa alla tutela e sicurezza del lavoro - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ogni altro profilo di censura.

- Legge della Regione Puglia 9 febbraio 2006, n. 4.
- Costituzione, art. 117, comma terzo; d.lgs. 21 aprile 2000, n. 181, art. 4, comma 1, lettere a), c) e d), come sostituito dall'art. 5 del d.lgs. 19 dicembre 2002, n. 297 (Costituzione, artt. 3 e 97).....

Pag. 21

N. 269. Sentenza 4 - 13 luglio 2007.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Ricorso dello Stato - Norma impugnata - Individuazione erronea dell'Avvocatura dello Stato (e prima ancora dal Dipartimento degli affari regionali nella relazione allegata alle delibere del Consiglio dei ministri) - Desumibilità della disposizione censurata dal contenuto del ricorso.

Edilizia e urbanistica - Norme della Provincia di Trento in materia di compensazione urbanistica - Realizzazione diretta, da parte dei proprietari delle aree gravate da vincolo preordinato all'espropriazione, di attrezzature e servizi pubblici previsti dal «Piano regolatore generale» previa convenzione con il Comune - Mancata previsione di una procedura di gara - Ricorso del Governo della Repubblica - Sopravvenuta modifica della norma impugnata, successivamente alla proposizione del ricorso, con legge della Provincia di Trento 29 dicembre 2006, n. 11, art. 52, comma 1 - Vigenza della norma impugnata, con possibilità applicative, nel periodo di tempo intercorrente tra i due atti legislativi - Sindacabilità da parte della Corte costituzionale del testo originario limitatamente a tale periodo.

- Legge della Provincia di Trento 5 settembre 1991, n. 22, art. 18-*quater*, comma 5, inserito dall'art. 3, comma 1, della legge provinciale 11 novembre 2005, n. 16.
- Costituzione, art. 117, primo comma; statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, art. 4.

Edilizia e urbanistica - Norme della Provincia di Trento in materia di compensazione urbanistica - Realizzazione diretta, da parte dei proprietari delle aree gravate da vincolo preordinato all'espropriazione, di attrezzature e servizi pubblici previsti dal «Piano regolatore generale» previa convenzione con il Comune - Ricorso del Governo della Repubblica - Mancata previsione dell'obbligo di procedure ad evidenza pubblica per tutti i lavori, da chiunque effettuati, di importo pari o superiore alla soglia comunitaria - Contrasto con la normativa comunitaria - Illegittimità costituzionale in parte qua.

- Legge della Provincia di Trento 5 settembre 1991, n. 22, art. 18-*quater*, comma 5, inserito dall'art. 3, comma 1, della legge provinciale 11 novembre 2005, n. 16, nel testo in vigore fino alle modifiche apportate dall'art. 52, comma 1, della legge della Provincia di Trento 29 dicembre 2006, n. 11.
- Costituzione, artt. 117, primo comma e 11 (statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, art. 4)

» 25

N. 270. Sentenza 4 - 13 luglio 2007.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte e tasse - Definizione automatica dei debiti di imposta relativi ad anni pregressi (cd. condono fiscale) - Estensione dell'agevolazione al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002 - Impossibilità di accedere alla definizione automatica per i contribuenti aventi un esercizio sociale non coincidente con l'anno solare - Denunciata lesione dei principi di uguaglianza, di ragionevolezza, di solidarietà sociale e di capacità contributiva - Eccepita inammissibilità della questione per difetto di rilevanza - Reiezione.

- Legge 23 dicembre 2003, n. 350, art. 2, comma 44.
- Costituzione, artt. 3 e 53.

Imposte e tasse - Definizione automatica dei debiti di imposta relativi ad anni pregressi (cd. condono fiscale) - Estensione dell'agevolazione al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002 - Impossibilità di accedere alla definizione automatica per i contribuenti aventi un esercizio sociale non coincidente con l'anno solare - Ingiustificata disparità di trattamento in danno dei contribuenti per i quali l'esercizio sociale, non coincidente con l'anno solare, è stato chiuso anteriormente al 31 dicembre 2002 - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento di ulteriori profili.

- Legge 23 dicembre 2003, n. 350, art. 2, comma 44.
- Costituzione, artt. 3 (e 53).

Imposte e tasse - Omessa estensione delle agevolazioni di cui agli artt. 7 e 8 della legge n. 289 del 2002 ai contribuenti aventi un esercizio sociale non coincidente con l'anno solare - Illegittimità costituzionale consequenziale in parte qua.

- Legge 23 dicembre 2003, n. 350, art. 2, comma 44.
- Costituzione, art. 3; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 27.....

Pag. 31

N. 271. Sentenza 4 - 13 luglio 2007.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento civile promosso nei confronti di un parlamentare per dichiarazioni ritenute diffamatorie - Deliberazione di insindacabilità della Camera dei deputati - Ricorso proposto dal Tribunale di Monza, sezione distaccata di Desio - Eccezione di inammissibilità per omessa integrale riproduzione delle dichiarazioni del parlamentare - Reiezione.

- Deliberazione della Camera dei deputati, 4 febbraio 2004 (doc. IV-*quater*, n. 85).
- Costituzione, art. 68, primo comma.

Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento civile promosso nei confronti di un parlamentare per dichiarazioni ritenute diffamatorie - Deliberazione di insindacabilità della Camera dei deputati - Ricorso proposto dal Tribunale di Monza, sezione distaccata di Desio - Insussistenza di atti parlamentari tipici anteriori o contestuali alle dichiarazioni per le quali pende procedimento civile - Non spettanza alla Camera dei deputati della potestà esercitata - Conseguente annullamento della deliberazione di insindacabilità.

- Deliberazione della Camera dei deputati, 4 febbraio 2004 (doc. IV-*quater*, n. 85).
- Costituzione, art. 68, primo comma

» 36

N. 272. Sentenza 4 - 13 luglio 2007.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Responsabilità amministrativa e contabile - Giudizio di responsabilità per danno erariale innanzi alla Corte dei conti - Sospensione, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, costituente «diritto vivente», in caso di sentenza penale di primo grado che abbia pronunciato anche sulla domanda risarcitoria proposta dall'amministrazione costituitasi parte civile - Denunciata lesione della giurisdizione della Corte dei conti - Eccezione di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta irrilevanza, atteso il passaggio in giudicato della sentenza penale relativa al medesimo fatto, statuente pure sugli effetti civili - Reiezione.

- Cod. proc. pen., art. 75, comma 3.
- Costituzione, art. 103, comma secondo.

Responsabilità amministrativa e contabile - Giudizio di responsabilità per danno erariale innanzi alla Corte dei conti - Sospensione, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, costituente «diritto vivente», in caso di sentenza penale di primo grado che abbia pronunciato anche sulla domanda risarcitoria proposta dall'amministrazione costituitasi parte civile - Denunciata lesione della giurisdizione della Corte dei conti - Eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di rilevanza sull'assunto dell'avvenuta prescrizione dell'azione di responsabilità erariale - Reiezione.

- Cod. proc. pen., art. 75, comma 3.
- Costituzione, art. 103, comma secondo.

Responsabilità amministrativa e contabile - Giudizio di responsabilità per danno erariale innanzi alla Corte dei conti - Sospensione, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, costituente «diritto vivente», in caso di sentenza penale di primo grado che abbia pronunciato anche sulla domanda risarcitoria proposta dall'amministrazione costituitasi parte civile - Denunciata lesione della giurisdizione della Corte dei conti - Questione meramente interpretativa, fondata su erronea lettura della disposizione censurata - Inammissibilità.

- Cod. proc. pen., art. 75, comma 3.
- Costituzione, art. 103, comma secondo

Pag. 41

N. 273. Sentenza 4 - 13 luglio 2007.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Enti.

Impiego pubblico - Assunzione di personale a tempo indeterminato da parte delle Camere di commercio - Decreto del Ministro per le attività produttive di attuazione della legge n. 311 del 2004 contenente indicatori di equilibrio economico-finanziario, criteri, limiti e modalità attuative per il triennio 2005-2007 - Prevista applicabilità dello stesso alle Regioni ad autonomia speciale ed alle Province autonome - Conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Trentino-Alto Adige - Atto statale lesivo della potestà legislativa esclusiva della Regione in materia di ordinamento delle Camere di commercio - Annullamento del provvedimento impugnato *in parte qua* - Assorbimento degli ulteriori profili di censura.

- Decreto del Ministro per le attività produttive 8 febbraio 2006, artt. 1, comma 2, 4 e 5.
- Statuto Regione Trentino-Alto Adige, artt. 4, n. 8, e 16; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, artt. 2, 3 e 4.

» 51

N. 274. Sentenza 4 - 13 luglio 2007.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale nei confronti di un parlamentare per il reato di diffamazione aggravata - Deliberazione di insindacabilità della Camera dei deputati - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Bologna - Intervento della persona offesa dal reato, costituita parte civile nel procedimento penale - Ammissibilità - Fondamento.

- Deliberazione della Camera dei deputati, 27 maggio 2003 (doc. IV-*quater*, n. 73).
- Costituzione, art. 68, primo comma.

Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale nei confronti di un parlamentare per il reato di diffamazione aggravata - Deliberazione di insindacabilità della Camera dei deputati - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Bologna - Lamentata non riconducibilità di alcune delle dichiarazioni ad atti tipici della funzione parlamentare - Sussistenza del nesso funzionale per tutte le dichiarazioni comprese nel capo di imputazione - Spettanza alla Camera dei deputati della potestà esercitata.

- Deliberazione della Camera dei deputati, 27 maggio 2003 (doc. IV-*quater*, n. 73).
- Costituzione, art. 68, primo comma

» 55

N. 275. Sentenza 4 - 13 luglio 2007.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Legge finanziaria della Regione Sardegna per il 2006 - Ricorso del Governo - Questioni sollevate in riferimento a parametri non evocati nella delibera di autorizzazione del Consiglio dei ministri - Inammissibilità.

- Legge della Regione Sardegna 24 febbraio 2006, n. 1, art. 1, commi 4 e 9.
- Costituzione, artt. 117, comma secondo, lettere a) ed e), e 119, comma sesto.

Finanza regionale - Legge finanziaria della Regione Sardegna per il 2006 - Copertura del «disavanzo di amministrazione a tutto il 31 dicembre 2005» con indebitamento (in quota parte) - Ricorso del Governo - Mancata attuazione della disposizione censurata avente efficacia per il solo esercizio finanziario 2006 - Carezza di interesse al ricorso - Cessazione della materia del contendere.

- Legge della Regione Sardegna 24 febbraio 2006, n. 1, art. 1, comma 4.
- Costituzione, art. 119, comma sesto; statuto speciale per la Regione Sardegna, art. 11.

Finanza regionale - Legge finanziaria della Regione Sardegna per il 2006 - Spese in conto capitale, soggette al limite di crescita per il 2006, degli enti locali - Computo differenziato rispetto a quanto stabilito dalla legislazione statale - Ricorso del Governo - Ritenuta violazione dei principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica nonché delle disposizioni statutarie in materia - Esclusione - Legittimazione a porre limiti ulteriori alla spesa in conto capitale degli enti locali - Non fondatezza della questione.

- Legge della Regione Sardegna 24 febbraio 2006, n. 1, art. 1, comma 9.
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, ultimo periodo, e 119, comma secondo; statuto speciale per la Regione Sardegna, art. 7.....

Pag. 60

N. 276. Sentenza 4 - 13 luglio 2007.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Enti.

Imposte e tasse - Regione Siciliana - Richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'acquisizione al bilancio regionale di tributi di pertinenza regionale - Mancata risposta da parte degli organi interpellati - Conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Siciliana - Denunciata lesione delle attribuzioni regionali in materia finanziaria e del principio di leale collaborazione - Inidoneità dell'inerzia delle Amministrazioni statali a ledere le attribuzioni costituzionali della ricorrente - Inammissibilità del conflitto.

- Silenzio del Ministero dell'economia e delle finanze e della Presidenza del Consiglio dei ministri a fronte delle note prot. nn. 4792, 4793, 4794 e 4796 del 6 aprile 2006 e delle note prot. nn. 8377, 8370, 8361 e 8367 del 15 giugno successivo, dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - Dipartimento finanze e credito della Regione siciliana.
- Statuto Regione Siciliana, artt. 36 e 37; d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074..... » 64

N. 277. Sentenza 4 - 13 luglio 2007.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Circolazione stradale - Violazioni del limite di velocità - Rilevamento mediante apparecchiature elettroniche - Omessa previsione di verifiche periodiche di funzionalità - Denunciata irragionevole disuguaglianza rispetto agli strumenti di misura nelle transazioni commerciali, nonché violazione del diritto di difesa e del principio di parità delle parti processuali - Erronea individuazione della norma indicata come *tertium comparationis* - Non fondatezza della questione.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 45.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111..... » 70

N. 278. Ordinanza 4 - 13 luglio 2007.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Istruzione pubblica - Abilitazione all'insegnamento - Accesso agevolato nelle graduatorie permanenti - Limitazione ai soli concorrenti inseriti con riserva nella graduatoria relativa al concorso di cui all'ordinanza ministeriale 2 gennaio 2001, n. 1, del beneficio dello slittamento al 29 ottobre 2000 del termine finale per il computo del requisito di servizio - Mancata estensione, a parità di condizioni, ai partecipanti al concorso bandito con ordinanza ministeriale 7 febbraio 2000, n. 33 - Lamentata violazione dei principi di uguaglianza e del buon andamento della P.A. nonché indebita incidenza sul diritto al lavoro - Carente descrizione della fattispecie concreta con conseguente difetto di motivazione sulla rilevanza - Generica richiesta di pronuncia additiva, peraltro in assenza di soluzioni costituzionalmente obbligate - Manifesta inammissibilità della questione.

- D.L. 7 aprile 2004, n. 97, art. 2, comma 7-*bis*, come modificato dalla legge di conversione 4 giugno 2004, n. 143.
- Costituzione, artt. 3, 4 e 97

Pag. 73

N. 279. Ordinanza 4 - 13 luglio 2007.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Straniero e apolide - Espulsione amministrativa - Delitto di trattenimento nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento impartito dal questore - Arresto e contestuale giudizio direttissimo - Previsione dell'obbligo per il giudice di rilasciare il nulla osta all'espulsione all'atto di convalida dell'arresto anziché all'esito del giudizio - In subordine: mancata previsione della possibilità per il giudice di negare il nulla osta per assicurare all'imputato l'effettivo esercizio del suo diritto di difesa - Lamentata violazione del diritto di difesa e del principio del giusto processo - Insufficiente descrizione della fattispecie - Manifesta inammissibilità della questione.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 3-*bis*, come inserito dall'art. 12, comma 1, lettera *b*), della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 24, comma secondo, e 111, comma terzo.

Straniero e apolide - Espulsione amministrativa - Delitto di trattenimento nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento impartito dal questore - Arresto e contestuale giudizio direttissimo - Previsione dell'obbligo per il giudice di rilasciare il nulla osta all'espulsione - Lamentata violazione del diritto di difesa e del principio del giusto processo - Omessa formulazione di un *petitum* specifico - Manifesta inammissibilità delle questioni.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 3-*bis*, come inserito dall'art. 12, comma 1, lettera *b*), della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 24 e 111

» 76

N. 280. Ordinanza 4 - 13 luglio 2007.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Procedimento dinanzi al giudice di pace - Prevista facoltà dell'imputato di presentare domanda di oblazione sino alla dichiarazione di apertura del dibattimento - Denunciata compressione del diritto di difesa e violazione dei principi del giusto processo e dell'obbligatorietà dell'azione penale, nonché eccesso di delega - Questione sollevata da giudice che aveva esaurito la propria cognizione in relazione alla disposizione censurata e priva di motivazione in ordine alla rilevanza - Manifesta inammissibilità.

- D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 29, comma 6.
- Costituzione, artt. 24, comma secondo, 76, 111, primo e quinto comma, e 112.....

» 80

N. 281. Ordinanza 4 - 13 luglio 2007.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Imputato minorenne - Custodia cautelare - Applicabilità per il reato di tentato furto aggravato da violenza sulle cose e non per il reato di tentato furto in abitazione, aggravato dalla medesima circostanza - Denunciata irragionevolezza e violazione del principio di eguaglianza - Omessa verifica, da parte del rimettente, della possibilità di altre opzioni interpretative - Manifesta inammissibilità della questione.

- D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 23; cod. proc. pen., art. 380, comma 2, lettera e).
- Costituzione, art. 3.....

Pag. 83

N. 282. Ordinanza 4 - 13 luglio 2007.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Infortunati sul lavoro e malattie professionali - Infortuni causati da fatti costituenti reato commessi dal datore di lavoro - Azione di regresso da parte dell'INAIL - Sottoposizione al termine di decadenza triennale in ipotesi di procedimento penale concluso con sentenza di patteggiamento - Mancata previsione - Dedotta ingiustificata disparità di trattamento, in danno del responsabile civile, rispetto alle ipotesi di procedimento penale concluso con sentenza di non doversi procedere e lamentata lesione del diritto di difesa - Eccepita inammissibilità per il carattere interpretativo della questione proposta - Reiezione.

- D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 112, quinto comma.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

Infortunati sul lavoro e malattie professionali - Infortuni causati da fatti costituenti reato commessi dal datore di lavoro - Azione di regresso da parte dell'INAIL - Sottoposizione al termine di decadenza triennale in ipotesi di procedimento penale concluso con sentenza di patteggiamento - Mancata previsione - Dedotta ingiustificata disparità di trattamento, in danno del responsabile civile, rispetto alle ipotesi di procedimento penale concluso con sentenza di non doversi procedere, e lamentata lesione del diritto di difesa - Diversità delle situazioni poste a raffronto - Non incidenza sul diritto di difesa della prevista soggezione di una parte alla protrazione nel tempo del diritto di azione del creditore - Manifesta infondatezza della questione.

- D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 112, quinto comma.
- Costituzione, artt. 3 e 24

» 86

N. 283. Ordinanza 4 - 13 luglio 2007.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Circolazione stradale - Patente a punti - Decurtazione del punteggio per violazione del codice della strada - Imputazione al proprietario del veicolo, salva comunicazione dei dati del trasgressore non identificato al momento dell'infrazione - Denunciata disparità di trattamento nonché violazione del principio della personalità della responsabilità penale, estensibile alle sanzioni amministrative, e lesione del diritto di difesa - Sopravvenuta modifica legislativa a seguito della dichiarazione di incostituzionalità della norma impugnata - Necessità di una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-bis, comma 2, introdotto dall'art. 7, comma 1, del d.lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, così come modificato dall'art. 7, comma 3, lettera b), del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 27.....

» 90

N. 284. Sentenza 4 - 13 luglio 2007.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Gioco e scommesse - Reato di esercizio abusivo in assenza di licenza rilasciata dallo Stato italiano - Denunciato contrasto con le norme comunitarie in materia di libertà di stabilimento e prestazione di servizi - Questione priva di motivazione in ordine ad uno dei parametri evocati - Inammissibilità.

- Legge 13 dicembre 1989, n. 401, art. 4, in relazione all'art. 88 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773.
- Costituzione, art. 10, primo e secondo comma.

Gioco e scommesse - Reato di esercizio abusivo in assenza di licenza rilasciata dallo Stato italiano - Denunciata disparità di trattamento ai danni degli operatori economici stranieri, violazione del principio di libertà di iniziativa economica privata nonché contrasto con le norme comunitarie in materia di libertà di stabilimento e prestazione di servizi - Questione concernente norme interne ritenute dal giudice *a quo*, in dissenso dall'interpretazione data dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione alle pronunce della Corte comunitaria, incompatibili con le norme del Trattato dotate di efficacia diretta - Competenza del giudice rimettente e non della Corte costituzionale ad accertare l'eventuale incompatibilità comunitaria - Inammissibilità della questione.

- Legge 13 dicembre 1989, n. 401, art. 4, in relazione all'art. 88 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773.
- Costituzione artt. 3, 11 e 41; trattato CE, artt. 43 e 49.....

Pag. 93

N. 285. Ordinanza 4 - 13 luglio 2007.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Corte dei conti - Controllo contabile giurisdizionale sugli enti locali - Limitazione del controllo al solo conto della gestione di cassa del Tesoriere e non anche all'intera gestione dell'ente - Conseguente abrogazione della norma che demandava al giudice contabile la pronuncia sul conto sia dell'Ente che del tesoriere ed in particolare del merito giuridico e contabile delle poste in bilancio - Lamentato contrasto con il principio di ragionevolezza e dedotta violazione degli obblighi internazionali derivanti dalla normativa comunitaria - Pretesa violazione delle attribuzioni della Corte dei conti in materia di giudizio contabile nonché dei principi del raccordo della finanza statale con quella degli enti locali - Eccezione di inammissibilità per difetto di rilevanza - Reiezione.

- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, artt. 93, comma 2, 226 e 274.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 11, 103, comma secondo, e 119.

Corte dei conti - Controllo contabile giurisdizionale sugli enti locali - Limitazione del controllo al solo conto della gestione di cassa del Tesoriere e non anche all'intera gestione dell'ente - Conseguente abrogazione della norma che demandava al giudice contabile la pronuncia sul conto sia dell'Ente che del tesoriere ed in particolare del merito giuridico e contabile delle poste in bilancio - Lamentato contrasto con il principio di ragionevolezza e dedotta violazione degli obblighi internazionali derivanti dalla normativa comunitaria - Pretesa violazione delle attribuzioni della Corte dei conti in materia di giudizio contabile nonché dei principi del raccordo della finanza statale con quella degli enti locali - Esclusione - Manifesta infondatezza delle questioni.

- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, artt. 93, comma 2, 226 e 274.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 11, 103, comma secondo, e 119.....

» 97

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 519. Ordinanza del Tribunale di Novara del 28 febbraio 2007.

Imposte e tasse - Riscossione delle imposte - Fermo amministrativo dei veicoli - Opposizione di terzo all'iscrizione di fermo amministrativo su veicoli non appartenenti al debitore contribuente sottoposto ad esecuzione - Giurisdizione sulle relative controversie - Attribuzione alle commissioni tributarie, anziché al giudice ordinario, delle opposizioni promosse da terzi che assumono di essere proprietari dei beni assoggettati a fermo e che non hanno alcun contenzioso pendente innanzi alle commissioni tributarie - Contrasto con l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza - Asserita lesione del diritto di difesa del terzo opponente.

- Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 1, lett. *e-ter*), aggiunta dall'art. 35, comma 26-*quinquies*, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248.
- Costituzione, artt. 24 [e artt. 3, 25, primo comma, e 102, comma secondo]

Pag. 103

N. 520. Ordinanza del Giudice di pace di Foggia del 26 settembre 2006.

Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per violazioni del codice della strada - Confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 cod. strada - Denunciata violazione del principio di uguaglianza.

- Legge 17 agosto 2005, n. 168, art. 213, comma 2-*sexies* [*recte*: codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285), art. 213, comma 2-*sexies*, introdotto dall'art. 5-*bis*, lett. *c*), n. 2 del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168].
- Costituzione, art. 3.....

» 107

N. 521. Ordinanza del Tribunale di Udine del 26 febbraio 2007.

Fallimento e procedure concorsuali - Riabilitazione civile - Non menzione nei certificati del casellario giudiziale dei provvedimenti concernenti il fallimento (in particolare, della sentenza dichiarativa di fallimento) nei casi in cui il fallito sia stato riabilitato con sentenza definitiva - Istanza di soggetto dichiarato fallito presentata in data successiva all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 5 del 2006 che ha abrogato il procedimento di riabilitazione - Omessa previsione della possibilità, per i soggetti dichiarati falliti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 5 del 2006, che alla stessa data non avessero già ottenuto la sentenza di riabilitazione civile, nonché per i soggetti dichiarati falliti successivamente all'entrata in vigore del predetto decreto, di conseguire la non menzione della sentenza dichiarativa di fallimento nei certificati del casellario giudiziale - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza - Asserita lesione del diritto di agire in giudizio.

- Decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, artt. 17, 47, 128, 129 e 150; regio decreto [*recte*: d.P.R.] 14 novembre 2002, n. 313, artt. 24, 25 e 26.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, e 24, primo comma

» 108

- N. 522. Ordinanza del Tribunale di Trieste del 14 febbraio 2007.
- Straniero e apolide - Procedura per il riconoscimento dello *status* di rifugiato politico - Ricorso al Tribunale in composizione monocratica territorialmente competente avverso la decisione della Commissione territoriale di diniego dello *status* di rifugiato politico - Efficacia sospensiva sul provvedimento di allontanamento del territorio nazionale - Esclusione - Incidenza sul diritto di difesa.**
- Decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, art. 1-ter, comma 6, convertito nella legge 28 febbraio 1990, n. 39.
 - Costituzione, art. 24 Pag. 111
- N. 523. Ordinanza del Tribunale di Biella del 7 febbraio 2007.
- Reati e pene - Casi di non punibilità - Reato di favoreggiamento personale - False o reticenti informazioni assunte dalla polizia giudiziaria, fornite da chi non avrebbe potuto essere obbligato a renderle o comunque a rispondere, in quanto persona indagata di reato probatoriamente collegato, a norma dell'art. 371, comma 2, lett. b) cod. proc. pen., a quello (commesso da altri) cui le dichiarazioni stesse si riferiscono - Esclusione della punibilità - Mancata previsione - Disparità di trattamento rispetto ad ipotesi analoga - Irragionevolezza - Richiamo alla sentenza n. 416 del 1996 della Corte costituzionale.**
- Codice penale, art. 384, comma secondo.
 - Costituzione, art. 3..... » 114
- N. 524. Ordinanza della Corte dei conti - Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione Siciliana, del 18 gennaio 2007.
- Corte dei conti - Giudizio di responsabilità - Soggetti condannati per fatti commessi prima dell'entrata in vigore della legge censurata - Fase di appello - Possibilità di chiedere la definizione del giudizio mediante il pagamento di una somma non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado - Irrazionalità - Violazione del diritto di difesa - Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Interferenza sulla funzione giurisdizionale contabile, con specifico riguardo al principio di libero convincimento del giudice - Violazione del principio di separazione del potere legislativo dal potere giudiziario - Violazione dei principi del giusto processo.**
- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 231.
 - Costituzione, artt. 3, 24, 97, 101, 103 e 111.
- Corte dei conti - Giudizio di responsabilità - Soggetti condannati per fatti commessi prima dell'entrata in vigore della legge censurata - Fase di appello - Possibilità della sezione di appello della Corte dei conti, in caso di accoglimento della richiesta di definizione del giudizio, di determinare la riduzione della somma dovuta in misura non superiore al 30 per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado - Irrazionalità - Violazione del diritto di difesa - Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Interferenza sulla funzione giurisdizionale contabile, con specifico riguardo al principio di libero convincimento del giudice - Violazione dei principi del giusto processo.**
- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 232.
 - Costituzione, artt. 3, 24, 97, 101, 103 e 111.
- Corte dei conti - Giudizio di responsabilità - Soggetti condannati per fatti commessi prima dell'entrata in vigore della legge censurata - Fase di appello - Previsione che il giudizio si intende definito a decorrere dalla data di deposito della ricevuta di versamento presso la segreteria della sezione di appello della somma dovuta dal condannato - Irrazionalità - Violazione del diritto di difesa - Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Interferenza sulla funzione giurisdizionale contabile, con specifico riguardo al principio di libero convincimento del giudice - Violazione dei principi del giusto processo.**
- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 233.
 - Costituzione, artt. 3, 24, 97, 101, 103 e 111 » 119

- N. 525. Ordinanza della Corte dei conti - Sezione giurisdizionale d'appello per la regione Siciliana, del 17 gennaio 2007.

Corte dei conti - Giudizio di responsabilità - Soggetti condannati per fatti commessi prima dell'entrata in vigore della legge censurata - Fase di appello - Possibilità di chiedere la definizione del giudizio mediante il pagamento di una somma non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado - Irrazionalità - Violazione del diritto di difesa - Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Interferenza sulla funzione giurisdizionale contabile, con specifico riguardo al principio di libero convincimento del giudice - Violazione del principio di separazione del potere legislativo dal potere giudiziario - Violazione dei principi del giusto processo.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 231.
- Costituzione, artt. 3, 24, 97, 101, 103 e 111.

Corte dei conti - Giudizio di responsabilità - Soggetti condannati per fatti commessi prima dell'entrata in vigore della legge censurata - Fase di appello - Possibilità della sezione di appello della Corte dei conti, in caso di accoglimento della richiesta di definizione del giudizio, di determinare la riduzione della somma dovuta in misura non superiore al 30 per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado - Irrazionalità - Violazione del diritto di difesa - Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Interferenza sulla funzione giurisdizionale contabile, con specifico riguardo al principio di libero convincimento del giudice - Violazione dei principi del giusto processo.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 232.
- Costituzione, artt. 3, 24, 97, 101, 103 e 111.

Corte dei conti - Giudizio di responsabilità - Soggetti condannati per fatti commessi prima dell'entrata in vigore della legge censurata - Fase di appello - Previsione che il giudizio si intende definito a decorrere dalla data di deposito della ricevuta di versamento presso la segreteria della sezione di appello della somma dovuta dal condannato - Irrazionalità - Violazione del diritto di difesa - Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Interferenza sulla funzione giurisdizionale contabile, con specifico riguardo al principio di libero convincimento del giudice - Violazione dei principi del giusto processo.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 233.
- Costituzione, artt. 3, 24, 97, 101, 103 e 111

Pag. 124

- N. 526. Ordinanza del Tribunale dei minorenni di Sassari del 26 febbraio 2007.

Processo penale - Processo penale a carico di imputati minorenni - Applicazione, specialmente applicazione provvisoria, di una misura di sicurezza, anche nei confronti dei minori infraquattordicenni, senza previsione di alcun limite minimo di età - Violazione del principio di tutela dell'infanzia e della gioventù - Lesione dei diritti inviolabili dell'uomo - Violazione dell'obbligo di rimuovere gli ostacoli al pieno sviluppo della persona umana - Contrasto con il principio di conformità alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute - Disparità di trattamento rispetto ai maggiorenni sotto il profilo processuale - Lesione del diritto di difesa - Violazione del principio della tempestiva informazione sull'accusa - Contrasto con il principio del contraddittorio tra le parti.

- Codice penale, artt. 206 e 224; d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, artt. 37 e 38.
- Costituzione, artt. 2, 3, 10, 24, 31 e 111

» 128

N. 527. Ordinanza della Corte d'appello di Cagliari del 9 maggio 2006.

Reati e pene - Ritrasmissione o diffusione, con qualsiasi mezzo, in assenza di accordo con il legittimo distributore, di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato - Configurazione quale reato - Irragionevole disparità di trattamento rispetto ad ipotesi di maggiore disvalore punite, secondo la normativa vigente all'epoca dei fatti, come illecito amministrativo.

- Legge 22 aprile 1941, n. 633, art. 171-ter, comma 1, lett. e), come sostituito dall'art. 14 della legge 18 agosto 2000, n. 248.
- Costituzione, art. 3.....

Pag. 135

N. 528. Ordinanza della Corte d'appello di Torino del 6 dicembre 2006.

Assistenza e solidarietà sociale - Assegno sociale - Reddito rilevante ai fini della concessione - Cumulo dei redditi coniugali - Computo della rendita INAIL percepita dal coniuge inabile - Denunciata disparità di trattamento rispetto a quanti non debbano includere nel reddito coniugale rilevante ai fini della concessione dell'assegno sociale una rendita INAIL del coniuge, nonché violazione del diritto alla prestazione assistenziale del coniuge inabile.

- Legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 6.
- Costituzione, artt. 3 e 38

» 136

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 267

Sentenza 4 - 13 luglio 2007

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Demanio e patrimonio - Dismissioni degli immobili degli enti previdenziali - Immobili siti a Roma, in Via Nicola Salvi, n. 68 e in Via Monte Oppio, n. 12 - Esclusione dalla procedura di vendita - Questione incidentale di legittimità costituzionale - Motivazione non implausibile della rilevanza (basata su interpretazione coerente con il contenuto e la finalità della disposizione censurata) - Rigetto dell'eccezione di inammissibilità basata su assunto contrario.

- D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 11-*quinquies*, comma 7, inserito dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.
- Costituzione, artt. 3, 24, 81, 97, 103 e 113.

Legge ed atti equiparati - Leggi provvedimento - Insussistenza di un divieto generale - Necessario rispetto della funzione giurisdizionale in ordine alle cause in corso, nonché del principio della ragionevolezza e non arbitrarietà - Assoggettamento ad uno scrutinio stretto di costituzionalità sotto tali profili.

- D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 11-*quinquies*, comma 7, inserito dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.

Demanio e patrimonio - Dismissioni degli immobili degli enti previdenziali - Immobili siti a Roma, in Via Nicola Salvi, n. 68 e in Via Monte Oppio, n. 12, in relazione ai quali il Consiglio di Stato ha affermato l'obbligo di applicare il prezzo di vendita stabilito per gli edifici non di pregio - Esclusione dalla procedura di vendita - Norma-provvedimento finalizzata ad eludere l'esecuzione di sentenze impugnabili solo per motivi di giurisdizione - Discriminazione in danno dei conduttori dei due immobili esclusi dalla vendita, lesione del loro legittimo affidamento, irragionevolezza ed arbitrarietà della norma-provvedimento - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle censure riferite ad ulteriori parametri.

- D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 11-*quinquies*, comma 7, inserito dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.
- Costituzione, artt. 3, (24, 81) 97, 103 (e 113).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 11-*quinquies*, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), inserito dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e

finanziaria), promossi con n. 2 ordinanze del 2 agosto 2006 dal Consiglio di Stato sui ricorsi proposti da Angelucci Paola ed altri e da Badiali Antonietta ed altri contro l'INPS ed altra, rispettivamente iscritte ai nn. 691 e 692 del registro ordinanze 2006 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 6, 1^a serie speciale, dell'anno 2007;

Visti gli atti di costituzione di Angelucci Paola ed altri e di Badiali Antonietta ed altri, dell'INPS e della SCIP Società per la cartolarizzazione degli immobili pubblici nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 5 giugno 2007 il giudice relatore Giuseppe Tesauero;

Uditi gli avvocati Gennaro Terracciano per Angelucci Paola ed altri e per Badiali Antonietta ed altri, Pietro Collina per l'INPS e per la SCIP Società per la cartolarizzazione degli immobili pubblici e l'avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Il Consiglio di Stato, con due ordinanze del 2 agosto 2006, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 81, 97, 103 e 113 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 11-*quinquies*, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), inserito dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), disposizione che così recita: «Gli immobili siti in Roma, via Nicola Salvi n. 68 e via Monte Oppio n. 12, già inseriti nelle procedure di vendita di cui al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono esclusi da dette procedure di vendita».

2. — Il Consiglio di Stato è stato adito, in sede di giudizio di ottemperanza, in relazione a due sentenze pronunciate dallo stesso giudice (Sez. VI, 26 ottobre 2005, n. 5960 e n. 5961), che hanno deciso altrettante controversie concernenti la dismissione di immobili di proprietà dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), ubicati in Roma, via Nicola Salvi n. 68, e via Monte Oppio n. 12.

Le pronunce hanno confermato le sentenze di primo grado che, in accoglimento dei ricorsi proposti da alcuni conduttori di appartamenti siti in detti edifici, hanno annullato il decreto del 1° aprile 2003 (Identificazione degli immobili di pregio), emesso dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nella parte in cui aveva inserito detti immobili fra quelli di pregio, affermando, conseguentemente, l'obbligo dell'INPS «di applicare le modalità di vendita degli immobili pubblici, previste per gli edifici non di pregio». L'Istituto non ha dato esecuzione alle sentenze, invocando la sopravvenienza della norma impugnata, che ha sottratto entrambi gli immobili alla procedura di dismissione.

Secondo il Consiglio di Stato, nella specie non è applicabile il principio di intangibilità del giudicato, in quanto, alla data di entrata in vigore del citato art. 11-*quinquies*, comma 7, non era ancora decorso il termine per proporre ricorso in Cassazione per motivi di giurisdizione e, tuttavia, le pronunce erano suscettibili di essere portate ad esecuzione mediante il giudizio di ottemperanza.

Ad avviso dei rimettenti, la norma censurata è applicabile in entrambi i giudizi ed impedisce l'esecuzione delle sentenze; l'INPS non può, infatti, procedere alla vendita degli immobili in base al prezzo stabilito nelle pronunce, poiché la disposizione in esame li ha esclusi dalla procedura di dismissione. È precisamente, pertanto, detta norma che impedisce l'accoglimento delle domande.

2.1. — Secondo i giudici *a quibus*, benché la legge caratterizzata da un contenuto concreto e particolare (cosiddetta legge-provvedimento) non sia, di per sé, illegittima, il legislatore ordinario, nell'emanare leggi di siffatta natura, deve osservare sia il limite specifico costituito dal rispetto della funzione giurisdizionale in ordine alla decisione delle cause in corso, sia il limite generale costituito dal principio di ragionevolezza.

Nella specie, la successione degli eventi dimostrerebbe che unica finalità della norma censurata sarebbe stata quella di impedire che potesse essere data esecuzione alle citate sentenze del Consiglio di Stato. Il legislatore, a fronte dell'obbligo, stabilito in dette pronunce, di alienare gli immobili al prezzo previsto per gli immobili non di pregio, avrebbe scelto di ritirare l'immobile dalle procedure di vendita, operando una valutazione discrezionale riservata, di regola, alla sede amministrativa. Scopo della norma sarebbe stato di incidere sulla funzione giurisdizionale in riferimento a controversie che neppure potevano, sostanzialmente, ritenersi in corso, in quanto erano

state pronunciate le sentenze di ultimo grado ed era sì formalmente pendente il termine per il ricorso per Cassazione per motivi di giurisdizione, ma sussisteva pur sempre l'obbligo per l'amministrazione di darvi esecuzione ed era ammissibile il giudizio di ottemperanza.

Pertanto, la norma censurata si porrebbe in contrasto con gli artt. 3, 24, 103 e 113 della Costituzione, vulnerando il diritto di difesa ed il principio di effettività della tutela giurisdizionale. La disposizione avrebbe, infatti, vanificato il diritto di difesa dei ricorrenti, esercitato con la proposizione dell'azione e soddisfatto con le pronunce di accoglimento delle domande, alterando la regolamentazione degli interessi stabilita da sentenze esecutive, pronunciate nel secondo grado.

2.2. — Sotto un ulteriore profilo, l'art. 3 della Costituzione sarebbe violato in quanto le leggi-provvedimento sono soggette ad uno scrutinio stretto di legittimità costituzionale e, nella specie, la scelta operata dal legislatore sarebbe irragionevole ed arbitraria, dato che mai una legge-provvedimento ha inciso su un numero determinato e così limitato di persone.

L'art. 3 della Costituzione sarebbe violato anche in relazione al principio di eguaglianza, poiché la norma censurata realizza una irragionevole discriminazione in danno dei locatari degli immobili dalla stessa considerati, rispetto ai locatari di altri immobili pubblici inseriti nelle procedure di dismissione in base alla stessa fonte normativa. I secondi hanno potuto, infatti, acquistare gli immobili, a seguito dell'inserimento dei medesimi nei decreti ministeriali del 31 luglio 2002 (Individuazione degli immobili di pregio) e del 1° aprile 2003. I ricorrenti, benché gli immobili siano stati inclusi nel decreto ministeriale del 1° aprile 2003 ed essi versassero nelle medesime condizioni degli altri inquilini, sono stati esclusi dalla procedura di vendita, nonostante la pronuncia di una sentenza favorevole, di ultimo grado. Questa discriminazione non sarebbe sorretta da una plausibile giustificazione, non sussistendo una ragione giuridicamente rilevante per escludere gli immobili da quelli da alienare, dopo che erano stati compresi tra essi.

2.3. — Ad avviso dei rimettenti, la norma in esame, mirando ad evitare che sia data esecuzione ad una sentenza definitiva ed esecutiva, violerebbe inoltre il canone di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione ed il principio del legittimo affidamento del cittadino (artt. 3 e 97 della Costituzione).

Il citato art. 11-*quinquies*, comma 7, si porrebbe, infine, in contrasto con l'art. 81 della Costituzione. La procedura di dismissione degli immobili pubblici è preordinata a reperire risorse economiche per lo Stato, con una modalità inidonea ad elidere la riferibilità al medesimo dei suoi effetti economici. Pertanto, la sottrazione di due immobili alla procedura di vendita comporterebbe una minore entrata per lo Stato, in relazione alla quale la legge avrebbe dovuto indicare la relativa copertura, come invece non è accaduto.

3. — Nei due giudizi si sono costituiti, con separati atti, i ricorrenti nei giudizi a quibus, chiedendo l'accoglimento della questione e svolgendo, anche nelle memorie depositate in prossimità dell'udienza pubblica, argomenti sostanzialmente coincidenti con quelli contenuti nelle ordinanze di rimessione.

3.1. — In entrambi i giudizi si è costituito l'INPS, parte convenuta nei processi principali, che, anche quale mandatario della Società di cartolarizzazione immobili pubblici s.r.l. (SCIP s.r.l.), con distinti atti, di contenuto sostanzialmente identico, ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile o comunque infondata.

L'Istituto, dopo avere sintetizzato la disciplina del procedimento di dismissione degli immobili, osserva che quelli rientranti nel patrimonio disponibile degli enti previdenziali — tra questi anche i due stabili oggetto dei giudizi *a quibus* — sono stati individuati con decreti dirigenziali dell'Agenzia del demanio e, quindi, trasferiti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla SCIP s.r.l. Una disciplina specifica è stata stabilita per gli immobili cosiddetti di pregio, concernente la modalità di individuazione degli stessi e la loro esclusione dalle agevolazioni previste per i conduttori delle restanti abitazioni.

Nell'ambito di detto procedimento di dismissione sono state avviate due operazioni di cartolarizzazione, sulla base di programmi di vendita predisposti da vari enti previdenziali con i Ministeri interessati, previa stima dei fabbricati affidata all'Agenzia del territorio.

Secondo l'INPS, la norma censurata va valutata nel contesto di siffatta operazione, alla luce della necessità di garantire che i ricavi delle vendite non siano inferiori al valore di stima. Il mantenimento degli immobili oggetto dei giudizi principali nel portafoglio cartolarizzato al valore stabilito dal Consiglio di Stato avrebbe comportato un aggravio della spesa pubblica, a causa dell'obbligo di pagare la differenza rispetto al minore introito derivante dalla vendita del bene ad un prezzo ridotto, evitato appunto grazie alla norma censurata. Pertanto, detta disposizione sarebbe strumentale alla tutela di un rilevante interesse pubblico e non mirerebbe ad eludere un giudicato, non ancora formatosi al momento della sua emanazione.

Inoltre, il citato art. 11-*quinquies*, comma 7, non avrebbe determinato una discriminazione in danno dei conduttori degli immobili dallo stesso contemplati, i quali verserebbero in una situazione differenziata rispetto ai conduttori degli altri stabili oggetto di dismissione. La considerazione che la norma censurata sarebbe stata ispirata dalla necessità di razionalizzare la alienazione degli immobili, evitando i danni derivanti da una riduzione degli introiti, condurrebbe, infine, ad escludere la denunciata violazione dell'art. 97 della Costituzione.

3.2. — In entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o, comunque, infondata.

Secondo la difesa erariale, le sentenze del Consiglio di Stato avrebbero avuto ad oggetto soltanto la qualificazione degli immobili come non di pregio, mentre la determinazione dell'*an* e del *quomodo* della vendita non potrebbe costituire oggetto del giudizio di ottemperanza, con conseguente irrilevanza della questione.

Nel merito, la norma in esame sarebbe giustificata dallo scopo di eliminare una difficoltà procedimentale della pubblica amministrazione e, in relazione alla conclusione della vendita, non sussisterebbe un giudicato, con conseguente inesistenza della lesione del principio di effettività della tutela giurisdizionale (artt. 24, 103, 113 della Costituzione).

La *ratio* del citato art. 11-*quinquies*, comma 7, di tutelare l'interesse dell'amministrazione pubblica a non essere obbligata a corrispondere alla SCIP s.r.l. la differenza tra il prezzo pieno a cui l'immobile è stato dalla medesima acquistato, in quanto classificato all'inizio come di pregio, ed «il prezzo scontato a cui esso rischiava di essere rivenduto all'occupante, in forza di una diversa classificazione fatta dal giudice amministrativo», conforterebbe la ragionevolezza della norma.

Secondo l'interveniente, sarebbero, infine, infondate le censure riferite agli artt. 3 e 97 della Costituzione. La peculiare situazione e le specifiche caratteristiche degli stabili in esame giustificerebbero, infatti, un trattamento differenziato dei conduttori degli appartamenti negli stessi ubicati e la disposizione sarebbe strumentale rispetto alla tutela dell'interesse pubblico alla razionale ed economica gestione del patrimonio immobiliare della collettività.

4. — All'udienza pubblica le parti e l'interveniente hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni rese nelle difese scritte.

Considerato in diritto

1. — Il Consiglio di Stato, con due ordinanze del 2 agosto 2006, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 81, 97, 103 e 113 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 11-*quinquies*, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), inserito dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria).

1.1. — Secondo i rimettenti, la norma impugnata, disponendo che gli immobili nella stessa indicati sono esclusi dalle procedure di vendita di cui al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo che in due sentenze definitive del Consiglio di Stato era stato affermato l'obbligo dell'ente proprietario di alienarli al prezzo previsto per quelli non di pregio, si porrebbe in contrasto con gli artt. 3, 24, 103 e 113 della Costituzione. Scopo della norma sarebbe, infatti, soltanto quello di eludere l'obbligo di dare esecuzione ad una decisione giurisdizionale, in violazione del diritto di difesa e del principio di effettività della tutela giurisdizionale.

La disposizione violerebbe, inoltre, l'art. 3 della Costituzione, sotto un primo profilo, in quanto sottrae alla procedura di dismissione due soli immobili, dopo che l'INPS ed i locatari degli appartamenti avevano, rispettivamente, manifestato la volontà di venderli e di acquistarli, alterando la regolamentazione degli interessi stabilita da una sentenza definitiva ed esecutiva, sebbene non ancora passata in giudicato. Sotto un secondo profilo, la norma realizzerebbe una irragionevole discriminazione in danno dei locatari degli immobili dalla stessa considerati, i quali, in mancanza di ogni plausibile giustificazione, non possono acquistare gli appartamenti, nonostante la pronuncia di una sentenza favorevole, di ultimo grado.

Il citato art. 11-*quinquies*, comma 7, si porrebbe in contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione anche in quanto, mirando ad evitare che sia data esecuzione ad una sentenza definitiva ed esecutiva, lederebbe il canone di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione, con pregiudizio del principio del legittimo affidamento del cittadino.

Infine, secondo i giudici *a quibus*, sarebbe violato l'art. 81 della Costituzione, poiché la disposizione in questione mancherebbe di copertura finanziaria, dato che comporta una minore entrata per lo Stato, in difetto di indicazione della relativa copertura.

2. — L'identità delle argomentazioni svolte nelle ordinanze di rimessione, aventi ad oggetto la stessa norma, impone la riunione dei giudizi.

3. — L'eccezione di inammissibilità della questione per difetto di rilevanza, sollevata dalla difesa erariale, è infondata.

Entrambe le ordinanze di rimessione sottolineano che le controversie definite con le sentenze delle quali è stata chiesta l'esecuzione hanno «avuto per oggetto solo l'esatta qualificazione dell'immobile, come di pregio o non di pregio, al fine di determinare la conseguente misura del prezzo», e, quindi, hanno «affermato l'obbligo dell'amministrazione di applicare le modalità di vendita» previste per gli edifici riconducibili alla seconda categoria.

Dalla premessa dell'obbligo dell'amministrazione di vendere gli immobili al prezzo stabilito per quelli non di pregio, il Consiglio di Stato ha desunto che soltanto la norma censurata «impedisce di dare esecuzione» alle sentenze, non sussistendo altri «ostacoli di sorta» al perfezionamento del procedimento di alienazione. Questa interpretazione della disciplina della dismissal è, peraltro, l'unica coerente con il contenuto e la finalità della norma impugnata, posto che la stessa è giustificabile soltanto in considerazione del citato obbligo e cioè dell'insussistenza del potere di revocare la proposta di alienazione, una volta che il consenso delle parti si sia perfezionato ed il prezzo di vendita sia stato determinato all'esito dei giudizi amministrativi. I rimettenti hanno, pertanto, plausibilmente motivato in ordine alla rilevanza della questione e tanto, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, è sufficiente a renderla ammissibile (per tutte, sentenze n. 176 del 2000 e n. 521 del 1995).

4. — La questione, nel merito, è fondata.

La norma impugnata stabilisce che «gli immobili siti in Roma, via Nicola Salvi n. 68, e via Monte Oppio n. 12, già inseriti nelle procedure di vendita di cui al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono esclusi da dette procedure di vendita».

La questione ha, quindi, ad oggetto la valutazione, alla stregua dei parametri sopra indicati, della conformità alla Costituzione di una disposizione che può essere qualificata come «norma-provvedimento», in quanto incide su un numero determinato e molto limitato di destinatari ed ha contenuto particolare e concreto.

Al riguardo, va ricordato che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, non è preclusa alla legge ordinaria la possibilità di attrarre nella propria sfera di disciplina oggetti o materie normalmente affidati all'autorità amministrativa, non sussistendo un divieto di adozione di leggi a contenuto particolare e concreto, ossia di leggi-provvedimento (sentenza n. 347 del 1995).

Tuttavia, queste leggi sono ammissibili entro limiti sia specifici, qual è quello del rispetto della funzione giurisdizionale in ordine alla decisione delle cause in corso, sia generali, e cioè del principio della ragionevolezza e non arbitrarietà (sentenze n. 492 del 1995, n. 346 del 1991, n. 143 del 1989). La legittimità di questo tipo di leggi deve, quindi, essere valutata in relazione al loro specifico contenuto.

In considerazione del pericolo di disparità di trattamento insito in previsioni di tipo particolare o derogatorio (sentenze n. 185 del 1998, n. 153 del 1997), la legge-provvedimento è, conseguentemente, soggetta ad uno scrutinio stretto di costituzionalità (sentenze n. 429 del 2002, n. 364 del 1999, nn. 153 e 2 del 1997), essenzialmente sotto i profili della non arbitrarietà e della non irragionevolezza della scelta del legislatore. Ed un tale sindacato deve essere tanto più rigoroso quanto più marcata sia, come nella specie, la natura provvedimentale dell'atto legislativo sottoposto a controllo (sentenza n. 153 del 1997).

4.1. — Nel caso in esame peculiare valenza sintomatica assume la considerazione del tempo, delle modalità e del contesto in cui è stata emanata la disposizione censurata. Infatti, detta norma non era contenuta nel testo del decreto-legge del 25 settembre 2005, n. 203, che recava disposizioni dirette ad introdurre misure di contrasto all'evasione fiscale, nonché disposizioni in tema di riscossione delle imposte, perequazione delle basi imponibili, previdenza e sanità. Il citato art. 11-*quinquies*, comma 7, è stato introdotto dalla legge di conversione del 2 dicembre 2005, n. 248 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 dicembre 2005, n. 281), dunque la norma è stata emanata ed è divenuta efficace soltanto dopo che le sentenze del Consiglio di Stato erano state pubblicate (in data 26 ottobre 2005) — ed anche notificate all'amministrazione (in data 21 novembre 2005) — definendo controversie in corso da anni, che avevano visto l'amministrazione soccombente.

Questa successione cronologica e la considerazione che il decreto-legge nel quale la norma è stata inserita concerneva materia diversa dalla dismissione degli immobili degli enti previdenziali rivelano che, sebbene alla data di emanazione della norma censurata non sussistesse un giudicato formale, finalità della medesima è stata quella di eludere l'esecuzione di due sentenze, impugnabili solo per motivi di giurisdizione.

La norma ha, infatti, sottratto alla procedura di dismissione esclusivamente i due immobili dalla stessa considerati, nonostante che l'INPS ed i conduttori degli appartamenti avessero manifestato, rispettivamente, la volontà di venderli e di acquistarli, per la ragione che due sentenze avevano accertato l'erroneità della qualificazione datane dall'amministrazione e soltanto dopo che la fase di merito si era completamente esaurita con la pubblicazione delle pronunce, le quali, sia pure con diversa motivazione, avevano confermato quelle di primo grado.

La *ratio* invocata dalla parte e dalla difesa erariale — di evitare l'aggravio della spesa pubblica per l'obbligo della rifusione dell'introito derivante dalla vendita dei beni ad un prezzo ridotto — nel contesto sopra sintetizzato non costituisce idonea giustificazione della discriminazione in danno dei conduttori degli immobili in esame rispetto a quelli degli altri immobili oggetto della stessa procedura di dismissione.

Inoltre, siffatta finalità neppure permette di escludere la lesione del legittimo affidamento dei predetti, consolidatosi a seguito delle sentenze sopra richiamate e da ritenersi vulnerato da una norma che ha stabilito un irrazionale regolamento di una situazione sostanziale, in quanto non ha avuto ad oggetto una generalità di casi ed è stata giustificata dall'intento di eludere quello definito da pronunce giurisdizionali, le quali avevano accertato l'erroneità della valutazione espressa dall'amministrazione.

Pertanto, il citato art. 11-*quinquies*, comma 7, non è immune dalle censure di irragionevolezza ed arbitrarietà e, ponendosi in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, va dichiarato costituzionalmente illegittimo.

Restano, in tal modo, assorbite le censure incentrate sugli ulteriori parametri costituzionali invocati dai rimettenti.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi;

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 11-quinquies, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), inserito dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2007.

Il Presidente: BILE

Il redattore: TESAURO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 luglio 2007.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 268

Sentenza 4 - 13 luglio 2007

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Lavoro e occupazione - Legge della Regione Puglia - Disposizioni concernenti la conservazione dello stato di disoccupazione e dei relativi diritti - Previsto mantenimento dello stato di disoccupazione in caso di accettazione di un lavoro temporaneo o a tempo determinato fino a dodici mesi o a sei mesi se si tratta di giovani, indipendentemente dal reddito che ne sia derivato - Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri - Pretesa violazione della potestà legislativa esclusiva statale nella materia della previdenza sociale - Esclusione, in virtù della prevista inefficacia della disciplina regionale impugnata ai fini dell'accesso alle prestazioni previdenziali - Non fondatezza della questione.

- Legge della Regione Puglia 9 febbraio 2006, n. 4.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lettera *o*); d.lgs. 21 aprile 2000, n. 181, art. 4, comma 1, lettere *a*), *c*) e *d*), come sostituito dall'art. 5 del d.lgs. 19 dicembre 2002, n. 297 (Costituzione, artt. 3 e 97).

Lavoro e occupazione - Legge della Regione Puglia - Disposizioni concernenti la conservazione dello stato di disoccupazione e dei relativi diritti - Previsto mantenimento dello stato di disoccupazione in caso di accettazione di un lavoro temporaneo o a tempo determinato fino a dodici mesi o a sei mesi se si tratta di giovani, indipendentemente dal reddito che ne sia derivato - Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri - Lesione della competenza statale a determinare i principi fondamentali in materia di competenza legislativa concorrente relativa alla tutela e sicurezza del lavoro - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ogni altro profilo di censura.

- Legge della Regione Puglia 9 febbraio 2006, n. 4.
- Costituzione, art. 117, comma terzo; d.lgs. 21 aprile 2000, n. 181, art. 4, comma 1, lettere *a*), *c*) e *d*), come sostituito dall'art. 5 del d.lgs. 19 dicembre 2002, n. 297 (Costituzione, artt. 3 e 97).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2 e 3 della legge della Regione Puglia 9 febbraio 2006, n. 4 (Conservazione dello stato di disoccupazione e dei relativi diritti), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 10 aprile 2006, depositato in cancelleria il 19 aprile 2006 ed iscritto al n. 55 del registro ricorsi 2006;

Udito nell'udienza pubblica del 19 giugno 2007 il giudice relatore Francesco Amirante;

Udito l'avvocato dello Stato Massimo Salvatorelli per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso notificato il 10 aprile 2006 e depositato il successivo 19 aprile, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato l'art. 1, commi 1, 2 e 3 della legge della Regione Puglia 9 febbraio 2006, n. 4 (Conservazione dello stato di disoccupazione e dei relativi diritti), per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera *o*), e terzo comma, della Costituzione, dell'art. 4, comma 1, lettere *a*), *c*), *d*), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, evocato come norma interposta, nonché degli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Premesso che la Regione Puglia ha inteso regolamentare le ipotesi nelle quali il lavoratore, pur temporaneamente occupato, può mantenere i benefici dallo *status* di disoccupato, il ricorrente espone che l'articolo unico della legge impugnata così recita: «1. I lavoratori che accettino un'offerta di lavoro a tempo determinato o di lavoro temporaneo di durata fino a dodici mesi, conservano lo *status* di disoccupati, indipendentemente dal reddito che ne sia derivato, il quale non concorre, ai fini della presente legge, alla soglia di cui all'art. 4, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 (Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera *a*), della legge 17 maggio 1999, n. 144), e successive modificazioni e integrazioni. È escluso ogni effetto delle norme di cui alla presente legge sull'accesso alle prestazioni previdenziali. Gli uffici competenti operano nei confronti dei suddetti lavoratori solo la sospensione di cui all'art. 5, lettera *d*), del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 (Disposizioni modificative e correttive del d.lgs. n. 181 del 2000). 2. Qualora si tratti di giovani, come individuati dall'articolo 1, comma 2, lettera *b*), del d.lgs. n. 181 del 2000, così sostituito dal d.lgs. n. 297 del 2002, il periodo di lavoro che determina la sospensione non deve superare la durata di sei mesi. 3. Le norme di cui alla presente legge si applicano a far data dal 1° gennaio 2003».

A parere del ricorrente, la materia regolamentata dalla legge regionale rientra nel campo della previdenza sociale — atteso che lo stato di disoccupazione costituisce il presupposto per una serie di benefici compresi in tale settore — e della tutela e sicurezza del lavoro. Sotto il primo profilo sussiste la competenza esclusiva della legislazione statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera *o*), Cost., mentre sotto il secondo vi è competenza concorrente tra la legislazione statale e quella regionale, di tal che è riservata allo Stato la determinazione dei principi fondamentali (ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost.).

Il legislatore statale, infatti, ha posto la normativa di principio con l'art. 4 del d.lgs. n. 181 del 2000 (come sostituito dall'art. 5 del d.lgs. n. 297 del 2002), disposizione che, nel regolamentare la perdita dello stato di disoccupazione, demanda alle Regioni la determinazione di procedure uniformi in materia di accertamento di detto stato sulla base dei seguenti principi:

«*a*) conservazione dello stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione. Tale soglia di reddito non si applica ai soggetti di cui all'articolo 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468; *b*) perdita dello stato di disoccupazione in caso di mancata presentazione senza giustificato motivo alla convocazione del servizio competente nell'ambito delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3; *c*) perdita dello stato di disoccupazione in caso di rifiuto senza giustificato motivo di una congrua offerta di lavoro a tempo pieno ed indeterminato o determinato o di lavoro temporaneo ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196, con durata del contratto a termine o, rispettivamente, della missione, in entrambi i casi superiore almeno a otto mesi, ovvero a quattro mesi se si tratta di giovani, nell'ambito dei bacini, distanza dal domicilio e tempi di trasporto con mezzi pubblici, stabiliti dalle Regioni; *d*) sospensione dello stato di disoccupazione in caso di accettazione di un'offerta di lavoro a tempo determinato o di lavoro temporaneo di durata inferiore a otto mesi, ovvero di quattro mesi se si tratta di giovani».

Osserva il ricorrente che i citati commi 1 e 2 della impugnata norma regionale prevedono la conservazione (sospensione) dello *status* di disoccupato in caso di accettazione di un lavoro temporaneo o a tempo determinato per un periodo diverso (e più lungo) rispetto a quello indicato dalla legge statale (lettera *a*), indipendentemente dal reddito che ne possa derivare, mentre il d.lgs. n. 181 del 2000 ha previsto un preciso tetto (lettera *d* sopra riportata). Così facendo, il legislatore regionale avrebbe ecceduto dalle proprie competenze, consentendo la conservazione dello *status* in argomento al di fuori delle ipotesi previste dalla norma interposta, contenente una disciplina di principio, vincolante per le Regioni.

Sarebbe parimenti illegittimo il comma 3 dell'art. 1 della legge regionale in esame, laddove afferma la retroattività dei criteri posti nei due commi precedenti. Una tale previsione violerebbe gli artt. 3 e 97 Cost., stabilendo una irragionevole e immotivata disparità di trattamento rispetto alla analoga situazione nella quale versino i soggetti di altre Regioni, e contrasterebbe con il principio del buon andamento dell'amministrazione, in quanto onerebbe la stessa di complesse indagini e accertamenti e farebbe gravare sulla medesima prestazioni per le quali si sono già consolidate situazioni difformi.

2. — La Regione Puglia non si è costituita.

Considerato in diritto

1. — Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera o), e terzo comma, nonché agli artt. 3 e 97 della Costituzione, la legge della Regione Puglia 9 febbraio 2006, n. 4 (Conservazione dello stato di disoccupazione e dei relativi diritti), costituita dall'art. 1, composto da tre commi.

Essa conterrebbe, secondo il ricorrente, una disciplina della conservazione dello *status* di disoccupato in situazioni (instaurazione di un certo tipo di rapporti di lavoro, reddito da essi conseguito) nelle quali la legislazione statale, che determina i principi fondamentali della materia, prevede invece la perdita di tale condizione (decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e successive modificazioni).

Secondo il ricorrente, la legge regionale suddetta è in contrasto con la competenza esclusiva statale in materia di previdenza sociale, nonché con l'attribuzione allo Stato del potere di determinare i principi fondamentali nella materia «tutela e sicurezza del lavoro»; infine, essa determina disequaglianze tra lavoratori di diverse Regioni e viola i canoni della buona amministrazione.

2. — La questione proposta con riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera o), Cost., non è fondata. Infatti, il comma 1 dell'art. 1 della legge impugnata, espressamente stabilisce che «è escluso ogni effetto delle norme di cui alla presente legge sull'accesso alle prestazioni previdenziali».

La questione è, invece, fondata in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., perché le norme regionali impuginate attengono anche alla tutela e sicurezza del lavoro e ledono le prerogative dello Stato riguardo alla determinazione dei principi fondamentali in materia di competenza legislativa concorrente.

È principio più volte affermato da questa Corte che le disposizioni dirette a regolare, favorendolo, l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro attengono appunto alla tutela del lavoro (*ex plurimis*, sentenze n. 50, n. 219 e n. 384 del 2005).

Non vi è dubbio che, nell'ambito di siffatta disciplina, la parte attinente alla definizione dello stato di disoccupazione o di inoccupazione, alle regole per acquisire la qualifica di disoccupato, nonché alle evenienze cui si ricollega la perdita della qualifica o la sospensione dei suoi effetti ha rilevante importanza (art. 4 del d.lgs. n. 181 del 2000, nel testo sostituito dall'art. 5 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297).

È in questo ordine di idee che il legislatore statale, in attuazione della delega di cui all'art. 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144, ha adottato il d.lgs. n. 181 del 2000, ampiamente modificato dal d.lgs. n. 297 del 2002, con il quale ha voluto, come espressamente dichiarato, stabilire «i principi fondamentali per l'esercizio della potestà legislativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di revisione e razionalizzazione delle procedure di collocamento, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, in funzione del miglioramento dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro e con la valorizzazione degli strumenti di informatizzazione» (art. 1, comma 1, lettera a).

Di conseguenza, il legislatore ha definito lo «stato di disoccupazione» nonché le qualità, ai fini della disciplina sull'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, di «adolescenti», «giovani», «disoccupati di lunga durata», «inoc-

cupati di lunga durata», «donne in reinserimento lavorativo» (art. 1 del d.lgs. n. 181 del 2000 e successive modificazioni), prevedendo poi le evenienze che conducono alla perdita dello stato di disoccupazione (art. 4 d.lgs. n. 181 del 2000) e, *a contrario*, le condizioni necessarie per conservarlo.

È vero che questa Corte ha ritenuto che la qualificazione che la legge statale opera del contenuto di determinate disposizioni come principi fondamentali di una materia di competenza legislativa concorrente non può essere decisiva, perché altrimenti si attribuirebbe allo Stato la potestà di comprimere senza alcun limite il potere legislativo regionale, dovendosi invece aver riguardo al contenuto delle disposizioni ed alla loro funzione nel sistema; tuttavia, nel caso in scrutinio, la definizione dello stato di disoccupazione, con la fissazione delle evenienze che ne comportano la perdita, ha carattere polivalente e costituisce il presupposto di un numero indefinito e virtualmente indefinibile di regole attinenti alle varie ipotesi e modalità di regolamentazione dell'incontro tra domanda ed offerta di lavoro (come pure si verifica nel diverso ambito delle liste di mobilità: v. sentenza n. 413 del 1995).

La qualificazione in termini di principi fondamentali non è, quindi, per nulla smentita dal riscontro del loro effettivo contenuto, e non a caso l'art. 4 del d.lgs. n. 181 del 2000 usa l'espressione «stato di disoccupazione».

Ne consegue che la disciplina regionale impugnata, il cui ambito di applicazione non ha altro limite se non quello della sua inefficacia ai fini dell'accesso alle prestazioni previdenziali, e che della disciplina statale ribadisce soltanto l'applicazione della sospensione dello stato di disoccupazione di cui all'art. 4, comma 1, lettera *d*), del d.lgs. n. 181 del 2000 — mentre per il resto ha la generale efficacia propria delle norme inerenti ad uno «stato» — contrasta con il riparto costituzionale delle competenze legislative tra lo Stato e le Regioni.

Resta assorbito ogni altro profilo di censura.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Puglia 9 febbraio 2006, n. 4 (Conservazione dello stato di disoccupazione e dei relativi diritti).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2007.

Il Presidente: BILE

Il redattore: AMIRANTE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 luglio 2007.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

07C0948

n. 269

Sentenza 4 - 13 luglio 2007

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Ricorso dello Stato - Norma impugnata - Individuazione erronea dell'Avvocatura dello Stato (e prima ancora dal Dipartimento degli affari regionali nella relazione allegata alle delibere del Consiglio dei ministri) - Desumibilità della disposizione censurata dal contenuto del ricorso.

Edilizia e urbanistica - Norme della Provincia di Trento in materia di compensazione urbanistica - Realizzazione diretta, da parte dei proprietari delle aree gravate da vincolo preordinato all'espropriazione, di attrezzature e servizi pubblici previsti dal «Piano regolatore generale» previa convenzione con il Comune - Mancata previsione di una procedura di gara - Ricorso del Governo della Repubblica - Sopravvenuta modifica della norma impugnata, successivamente alla proposizione del ricorso, con legge della Provincia di Trento 29 dicembre 2006, n. 11, art. 52, comma 1 - Vigenza della norma impugnata, con possibilità applicative, nel periodo di tempo intercorrente tra i due atti legislativi - Sindacabilità da parte della Corte costituzionale del testo originario limitatamente a tale periodo.

- Legge della Provincia di Trento 5 settembre 1991, n. 22, art. 18-*quater*, comma 5, inserito dall'art. 3, comma 1, della legge provinciale 11 novembre 2005, n. 16.
- Costituzione, art. 117, primo comma; statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, art. 4.

Edilizia e urbanistica - Norme della Provincia di Trento in materia di compensazione urbanistica - Realizzazione diretta, da parte dei proprietari delle aree gravate da vincolo preordinato all'espropriazione, di attrezzature e servizi pubblici previsti dal «Piano regolatore generale» previa convenzione con il Comune - Ricorso del Governo della Repubblica - Mancata previsione dell'obbligo di procedure ad evidenza pubblica per tutti i lavori, da chiunque effettuati, di importo pari o superiore alla soglia comunitaria - Contrasto con la normativa comunitaria - Illegittimità costituzionale in parte qua.

- Legge della Provincia di Trento 5 settembre 1991, n. 22, art. 18-*quater*, comma 5, inserito dall'art. 3, comma 1, della legge provinciale 11 novembre 2005, n. 16, nel testo in vigore fino alle modifiche apportate dall'art. 52, comma 1, della legge della Provincia di Trento 29 dicembre 2006, n. 11.
- Costituzione, artt. 117, primo comma e 11 (statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, art. 4).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18-*quater*, comma 5, della legge della Provincia di Trento 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio), inserito dall'art. 3, comma 1, della legge 11 novembre 2005, n. 16 (Modificazioni della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 - Ordinamento urbanistico

e tutela del territorio. Disciplina della perequazione, della residenza ordinaria e per vacanze e altre disposizioni in materia di urbanistica), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 12 gennaio 2006, depositato in cancelleria il 21 gennaio 2006 ed iscritto al n. 2 del registro ricorsi 2006;

Visto l'atto di costituzione della Provincia autonoma di Trento;

Udito nell'udienza pubblica del 5 giugno 2007 il giudice relatore Gaetano Silvestri;

Uditi l'avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Franco Mastragostino per la Provincia autonoma di Trento.

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso notificato il 12 gennaio 2006 e depositato il successivo 21 gennaio, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 5, della legge della Provincia di Trento 11 novembre 2005, n. 16 (Modificazioni della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 - Ordinamento urbanistico e tutela del territorio. Disciplina della perequazione, della residenza ordinaria e per vacanze e altre disposizioni in materia di urbanistica), — *recte*: dell'art. 18-*quater*, comma 5, della legge della Provincia di Trento 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio), inserito dall'art. 3, comma 1, della legge prov. Trento n. 16 del 2005 — in riferimento all'art. 4 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), ed all'art. 117, primo comma, della Costituzione.

L'Avvocatura dello Stato, dopo aver illustrato il contenuto della disposizione impugnata — secondo cui «Le attrezzature e i servizi pubblici previsti dal piano regolatore generale possono essere realizzati direttamente dai proprietari delle aree gravate da vincolo preordinato all'espropriazione, previa convenzione con il comune volta ad assicurare l'effettiva realizzazione e destinazione pubblica delle attrezzature e dei servizi, nonché le loro modalità di realizzazione e gestione» — sottolinea che la Provincia di Trento, pur essendo titolare della potestà legislativa primaria in materia di urbanistica, lavori pubblici ed espropriazioni, è «tenuta comunque ad osservare i vincoli posti dalla Costituzione e dal diritto comunitario ed internazionale ai sensi dell'art. 4 dello statuto speciale».

In particolare, l'art. 18-*quater*, comma 5, della legge prov. Trento n. 22 del 1991, inserito dall'art. 3, comma 1, della legge prov. Trento n. 16 del 2005, è censurato in quanto, prevedendo un sistema di realizzazione diretta di opere pubbliche, contrasterebbe «con la normativa comunitaria e statale di recepimento che disciplina le modalità di affidamento degli appalti pubblici di lavori e servizi, specie per i lavori che superano la soglia comunitaria».

Sarebbero, dunque, violati i principi generali del Trattato sull'Unione europea in materia di tutela della concorrenza e, nell'ambito specifico degli appalti, le direttive 92/50/CEE del 18 giugno 1992 (Direttiva del Consiglio che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi), 93/36/CEE del 14 giugno 1993 (Direttiva del Consiglio che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture), 93/37/CEE del 14 giugno 1993 (Direttiva del Consiglio che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori), 93/38/CEE del 14 giugno 1993 (Direttiva del Consiglio che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni), e le relative norme statali di attuazione, che prevedono il ricorso a procedure di aggiudicazione ad evidenza pubblica per la realizzazione degli interventi in questione.

Il diritto nazionale in materia di lavori pubblici sarebbe, inoltre, violato in quanto l'art. 19, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici) stabilisce che la realizzazione di opere pubbliche può avvenire esclusivamente mediante contratto di appalto o di concessione. Ed ancora, l'art. 2, comma 5, della legge n. 109 del 1994 dispone che, per le singole opere d'importo superiore alla soglia comunitaria, i soggetti privati sono tenuti ad affidare le stesse nel rispetto delle procedure di gara previste dalla menzionata direttiva 93/37/CEE.

Il ricorrente sostiene che «l'applicazione di tale fonte legislativa [è] innegabile», se si considera che, nell'ipotesi regolata dalla norma impugnata, sono in gioco «valori e diritti di stretta pertinenza pubblica, in relazione ai quali il soggetto privato acquista connotazioni tipiche di “organismo di diritto pubblico”, tali da non poterlo sottrarre alle procedure di evidenza pubblica».

Richiama, in proposito, la sentenza della Corte di giustizia delle comunità europee, sez. VI, 12 luglio 2001, in causa C-399/1998, secondo cui, qualora il titolare di una concessione edilizia o di un piano di lottizzazione realizzi direttamente le opere di urbanizzazione, a scomputo totale o parziale dei contributi dovuti per il rilascio della concessione, si è in presenza in ogni caso di un appalto di lavori secondo la normativa comunitaria, con il conseguente ricorso alle procedure ad evidenza pubblica allorché il valore dell'opera eguagli o superi la soglia comunitaria.

Per queste ragioni il Presidente del Consiglio dei ministri chiede che sia dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma impugnata «nella parte in cui consente la realizzazione di lavori pubblici senza ricorrere a procedure di gara ad evidenza pubblica» e «confida che, prima della discussione del ricorso la Provincia Autonoma di Trento faccia autonomamente cessare la materia del contendere».

2. — Con atto depositato l'8 febbraio 2006, la Provincia di Trento si è costituita in giudizio, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile ed infondato, per le ragioni esposte con separata memoria nel corso del giudizio.

3. — In prossimità dell'udienza del 5 dicembre 2006, la Provincia di Trento ha depositato una memoria con la quale insiste affinché la questione sia dichiarata infondata.

In particolare, dopo aver sinteticamente riportato le conclusioni cui la Corte costituzionale è pervenuta con la sentenza n. 129 del 2006, precisa che la norma oggetto dell'odierna impugnazione avrebbe «una *ratio* completamente diversa» da quella delle norme dichiarate illegittime con la citata sentenza n. 129 del 2006.

Al riguardo, la resistente ritiene che la norma impugnata si inserisce «in un contesto del tutto sganciato dalle misure di compensazione e perequazione urbanistica», come invece avveniva per le norme annullate con la sentenza n. 129 del 2006. Mentre in queste ultime l'iniziativa privata avrebbe «alla base una situazione di “debenza” nei confronti della Amministrazione, da estinguere con la realizzazione di opere di urbanizzazione, anziché con pagamenti in denaro», o costituirebbe un «valore di scambio» per assicurare al privato la gestione del servizio pubblico previsto, nel caso oggetto del presente giudizio la norma impugnata esprimerebbe «l'intenzione di evitare l'espropriazione [...] soddisfacendo pur sempre l'interesse pubblico, in vista del quale era stato imposto il vincolo». Le opere realizzate rimangono, infatti, «in proprietà del soggetto privato che, a sue spese, le realizza, con l'obbligo di garantire comunque la fruizione ad uso pubblico, secondo modalità da definire in apposita convenzione».

Pertanto, secondo la difesa provinciale, lo scopo della norma sarebbe «soltanto quello di consentire al privato, in cambio della realizzazione a proprie spese delle attrezzature pubbliche ivi previste, di evitare di essere espropriato dell'area, con il corrispondente onere di consentirne la finalizzazione e l'uso pubblico». In questa prospettiva, la convenzione da stipularsi con l'amministrazione comunale «non attiene tanto alla gestione del servizio pubblico, quanto piuttosto è preordinata ad assicurare l'effettiva realizzazione e destinazione pubblica delle attrezzature e dei servizi e a regolare gli aspetti di gestione delle attrezzature medesime, stabilendo i reciproci obblighi».

In tal senso si spiegherebbe, a detta della resistente, la previsione secondo cui la norma impugnata riguarda tutte le attrezzature e i servizi pubblici previsti dal piano regolatore e non soltanto le opere di urbanizzazione.

Per quanto detto, la Provincia di Trento ritiene di dover sottolineare le differenze dell'odierna questione di legittimità costituzionale rispetto alla fattispecie che sta alla base della sentenza della Corte di Giustizia del 12 luglio 2001, in causa C-399/1998, richiamata dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 129 del 2006. In particolare, la difesa provinciale insiste nel sostenere che, nel presente caso, ci si trova «al di fuori del campo di applicazione della normativa, nazionale e comunitaria, sugli appalti di lavori pubblici, essendo evidente che la realizzazione da parte del privato di infrastrutture [...] non dà luogo all'esecuzione di un'opera pubblica, ma rimane intervento privato».

Questa interpretazione troverebbe conforto, «sia pure *a contrario*», nell'art. 32, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attua-

zione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), che assoggetta alle procedure ad evidenza pubblica i lavori affidati da soggetti privati, per la cui realizzazione sia previsto un contributo pubblico, diretto e specifico, che superi il 50 per cento dell'importo dei lavori.

Si ritiene, quindi, che la norma censurata «sia di per sé suscettibile di superare il vaglio di costituzionalità»; essa, infatti, non eccederebbe le competenze statutarie ma sarebbe diretta a dare seguito, «in materia pienamente rientrante nella competenza esclusiva provinciale di governo del territorio ed opere pubbliche», al principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118, quarto comma, Cost.

Se anche si dovesse accedere alla tesi della natura pubblica dell'opera realizzata dal privato, non vi sarebbe comunque, secondo la resistente, alcuna illegittimità costituzionale, in quanto «la normativa comunitaria è sempre direttamente applicabile e la legge provinciale non deroga alla sua applicabilità».

In ogni caso, la difesa della resistente precisa che ha ritenuto di predisporre una modifica al testo della norma censurata, sottolineando l'obbligo, per i proprietari delle aree, di rispettare la normativa comunitaria in materia di appalti pubblici, qualora gli importi per la realizzazione di attrezzature e servizi superino la soglia comunitaria. Questa modifica è contenuta nell'art. 46 del disegno di legge provinciale n. 198 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2007 e pluriennale 2007-2009 della provincia autonoma di Trento. Legge finanziaria 2007), d'iniziativa della Giunta provinciale, presentato il 31 ottobre 2006 e la cui approvazione — secondo quanto affermato dalla resistente — deve avvenire entro il 23 dicembre 2006.

4. — In pari data, la difesa provinciale ha depositato un'istanza — cui ha aderito il ricorrente — con la quale, premesso che, a seguito della sentenza n. 129 del 2006 di questa Corte, la Provincia di Trento ha ritenuto di predisporre la modifica sopra illustrata al testo della norma censurata, chiede il rinvio della discussione del ricorso.

5. — In prossimità dell'udienza del 5 giugno 2007, la Provincia autonoma di Trento ha depositato il testo dell'art. 18-*quater*, comma 5, della legge prov. n. 22 del 1991, introdotto dall'art. 3, comma 1, della legge prov. n. 16 del 2005, come modificato dall'art. 52, comma 1, della legge della Provincia di Trento 29 dicembre 2006, n. 11 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2007 e pluriennale 2007-2009 della Provincia autonoma di Trento - legge finanziaria 2007).

Considerato in diritto

1. — Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimità costituzionale dell'art. 18-*quater*, comma 5, della legge della Provincia di Trento 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio), inserito dall'art. 3, comma 1, della legge 11 novembre 2005, n. 16 (Modificazioni della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 - Ordinamento urbanistico e tutela del territorio. Disciplina della perequazione, della residenza ordinaria e per vacanze e altre disposizioni in materia di urbanistica), in riferimento all'art. 4 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), ed all'art. 117, primo comma, della Costituzione.

2. — Va rilevato, in via preliminare, che la norma impugnata è stata erroneamente individuata dall'Avvocatura (e prima ancora dal Dipartimento per gli Affari regionali nella relazione allegata alla delibera del Consiglio dei ministri) nell'art. 3, comma 5, della legge prov. Trento n. 16 del 2005.

In realtà, dal contenuto del ricorso si comprende chiaramente che il ricorrente intende censurare l'art. 18-*quater*, comma 5, della legge prov. Trento n. 22 del 1991, introdotto dall'art. 3, comma 1, della legge prov. Trento n. 16 del 2005.

3. — La norma impugnata, successivamente alla proposizione del presente ricorso, è stata modificata dall'art. 52, comma 1, della legge della Provincia di Trento 29 dicembre 2006, n. 11 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2007 e pluriennale 2007-2009 della Provincia autonoma di Trento - legge finanziaria 2007), che così dispone: «Alla fine del comma 5 dell'articolo 18-*quater* della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, è

aggiunto il seguente periodo: “Resta fermo in capo ai proprietari delle aree l’obbligo di rispettare la normativa comunitaria in materia di appalti, quando gli importi per la realizzazione di attrezzature e servizi superano le soglie comunitarie”».

Siffatta modifica, ai sensi dell’art. 80 della legge prov. Trento n. 11 del 2006, è entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige, cioè il 3 gennaio 2007. Pertanto, non solo la norma impugnata, nella sua formulazione originaria, è rimasta in vigore dal 16 novembre 2005 fino al 2 gennaio 2007, ma non può neppure escludersi che essa, nel periodo sopraindicato, abbia trovato applicazione. Per tale ragione la suddetta modifica non impedisce il sindacato di questa Corte, che dunque deve essere limitato al periodo di vigenza dell’originario testo dell’art. 18-*quater*, comma 5, della legge prov. Trento n. 22 del 1991, introdotto dall’art. 3, comma 1, della legge prov. Trento n. 16 del 2005.

4. — La questione è fondata.

4.1. — Al riguardo, possono svolgersi considerazioni analoghe a quelle già esposte da questa Corte nella sentenza n. 129 del 2006. Infatti, nel giudizio definito con tale pronuncia la questione di legittimità costituzionale aveva ad oggetto, tra l’altro, la norma di cui all’art. 9, comma 12, della legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), secondo cui «È comunque ammessa, da parte del proprietario dell’area, entro il predetto termine quinquennale, la realizzazione diretta di attrezzature e servizi per la cui attuazione è preordinato il vincolo espropriativo, a condizione che la Giunta comunale espliciti con proprio atto la volontà di consentire tale realizzazione diretta ovvero, in caso contrario, ne motivi con argomentazioni di interesse pubblico il rifiuto. La realizzazione diretta è subordinata alla stipula di apposita convenzione intesa a disciplinare le modalità attuative e gestionali».

La norma della Provincia di Trento, oggetto dell’odierna impugnazione, stabilisce invece che «Le attrezzature e i servizi pubblici previsti dal piano regolatore generale possono essere realizzati direttamente dai proprietari delle aree gravate da vincolo preordinato all’espropriazione, previa convenzione con il comune volta ad assicurare l’effettiva realizzazione e destinazione pubblica delle attrezzature e dei servizi, nonché le loro modalità di realizzazione e gestione».

Sia nel giudizio definito con la sentenza n. 129 del 2006, sia nell’odierno giudizio, la norma impugnata prevede la possibilità per i proprietari di un’area, gravata da vincolo preordinato all’espropriazione, di realizzare direttamente le attrezzature ed i servizi pubblici per la cui attuazione è posto il vincolo espropriativo. In entrambi i casi, è prevista, inoltre, la stipula di un’apposita convenzione intesa a disciplinare le modalità di realizzazione e di gestione dell’opera.

Deve essere disattesa, pertanto, l’eccezione mossa dalla difesa provinciale, che rinviene nella norma oggetto dell’odierna impugnazione «una *ratio* completamente diversa» da quella delle norme dichiarate illegittime con la sentenza n. 129 del 2006.

Infatti, a prescindere dalle evidenti analogie nella formulazione testuale delle due disposizioni (art. 9, comma 12, della legge della Regione Lombardia n. 12 del 2005, e art. 18-*quater*, comma 5, della legge della Provincia di Trento n. 22 del 1991), le argomentazioni addotte dalla resistente a sostegno della presunta diversità di *ratio* riguardano semmai la sola norma di cui all’art. 11, comma 3, della citata legge lombarda, anch’essa dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza n. 129 del 2006.

4.2. — Deve essere ribadito, dunque, quanto già affermato da questa Corte nella pronuncia da ultimo citata. Anche nel presente giudizio, infatti, la fattispecie configurata dalla norma provinciale impugnata è assimilabile a quella oggetto delle direttive comunitarie che impongono al soggetto che procede all’appalto l’adozione di una procedura ad evidenza pubblica per la scelta del contraente, nel caso in cui l’opera da realizzarsi sia di importo pari o superiore ad un certo valore. In particolare, la pertinente normativa comunitaria prevede quest’obbligo sia nel caso in cui l’attribuzione dell’appalto spetti ad un ente pubblico territoriale o ad altro «organismo di diritto pubblico», sia quando l’opera venga realizzata da un privato, il quale in tal caso assume — come chiarito dalla Corte di giustizia delle comunità europee e confermato da questa Corte — la veste di «titolare di un mandato espresso», conferito dall’ente pubblico che intende realizzare l’opera o il servizio (rispettivamente, sentenza 12 luglio 2001, in causa C-399/1998, e sentenza n. 129 del 2006).

Nel caso di specie, la norma provinciale impugnata prevede la stipula di accordi a titolo oneroso, dai quali derivano per le parti contraenti diritti e obblighi reciproci, che consentono al proprietario espropriando, in particolare, di mantenere la proprietà dell'area e di ottenere la gestione del servizio previsto in cambio della realizzazione diretta degli interventi necessari.

4.3. — Sulla scorta delle considerazioni che precedono, deve essere riaffermato che le direttive comunitarie in materia di procedure ad evidenza pubblica per l'attribuzione di lavori, forniture e servizi, si applicano anche nell'ipotesi che sia conferito ad un privato il compito di realizzare direttamente l'opera necessaria per la successiva prestazione del servizio pubblico, la cui gestione può essere affidata, mediante convenzione, al privato medesimo. Le direttive comunitarie, infatti, fungono da norme interposte atte ad integrare il parametro per la valutazione di conformità della normativa regionale (nel caso di specie, della normativa della Provincia autonoma di Trento) all'ordinamento comunitario, in base agli artt. 117, primo comma, e 11 Cost., quest'ultimo inteso quale principio fondamentale.

Pertanto, la mancata previsione, nella norma provinciale impugnata, dell'obbligo di adottare procedure ad evidenza pubblica in ogni caso in cui l'appalto sia di importo uguale o superiore alla soglia comunitaria, determina la sua illegittimità costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 18-quater, comma 5, della legge della Provincia di Trento 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio), inserito dall'art. 3, comma 1, della legge 11 novembre 2005, n. 16 (Modificazioni della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 - Ordinamento urbanistico e tutela del territorio. Disciplina della perequazione, della residenza ordinaria e per vacanze e altre disposizioni in materia di urbanistica), nel testo in vigore fino alle modifiche apportate dall'art. 52, comma 1, della legge della Provincia di Trento 29 dicembre 2006, n. 11 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2007 e pluriennale 2007-2009 della Provincia autonoma di Trento - legge finanziaria 2007), nella parte in cui non prevede l'obbligo di procedure ad evidenza pubblica per tutti i lavori, da chiunque effettuati, di importo pari o superiore alla soglia comunitaria.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2007.

Il Presidente: BILE

Il redattore: SILVESTRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 luglio 2007.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 270

Sentenza 4 - 13 luglio 2007

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte e tasse - Definizione automatica dei debiti di imposta relativi ad anni pregressi (cd. condono fiscale) - Estensione dell'agevolazione al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002 - Impossibilità di accedere alla definizione automatica per i contribuenti aventi un esercizio sociale non coincidente con l'anno solare - Denunciata lesione dei principi di uguaglianza, di ragionevolezza, di solidarietà sociale e di capacità contributiva - Eccepite inammissibilità della questione per difetto di rilevanza - Reiezione.

- Legge 23 dicembre 2003, n. 350, art. 2, comma 44.
- Costituzione, artt. 3 e 53.

Imposte e tasse - Definizione automatica dei debiti di imposta relativi ad anni pregressi (cd. condono fiscale) - Estensione dell'agevolazione al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002 - Impossibilità di accedere alla definizione automatica per i contribuenti aventi un esercizio sociale non coincidente con l'anno solare - Ingiustificata disparità di trattamento in danno dei contribuenti per i quali l'esercizio sociale, non coincidente con l'anno solare, è stato chiuso anteriormente al 31 dicembre 2002 - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento di ulteriori profili.

- Legge 23 dicembre 2003, n. 350, art. 2, comma 44.
- Costituzione, artt. 3 (e 53).

Imposte e tasse - Omessa estensione delle agevolazioni di cui agli artt. 7 e 8 della legge n. 289 del 2002 ai contribuenti aventi un esercizio sociale non coincidente con l'anno solare - Illegittimità costituzionale consequenziale in parte qua.

- Legge 23 dicembre 2003, n. 350, art. 2, comma 44.
- Costituzione, art. 3; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 27.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 44, della legge 23 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2004), promosso con ordinanza depositata il 6 febbraio 2006 dalla Commissione tributaria provinciale di Milano nel corso di un giudizio tributario vertente tra la s.r.l. Biomet Italia, l'Agenzia delle entrate - Ufficio di Milano 5 e la s.p.a. Esatri - Esazione Tributi, iscritta al n. 148 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 13, 1^a serie speciale, dell'anno 2007;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 20 giugno 2007 il giudice relatore Franco Gallo.

Ritenuto in fatto

1. — Con ordinanza pronunciata il 19 febbraio 2005 e depositata il 6 febbraio 2006, la Commissione tributaria provinciale di Milano, nel corso di un giudizio tributario promosso da una società di capitali nei confronti dell'Agenzia delle entrate, ufficio di Milano 5, avverso un avviso di accertamento in rettifica concernente l'IRPEG, l'IRAP e l'IVA relative al periodo d'imposta corrispondente all'esercizio sociale dal 1° maggio 2001 al 30 aprile 2002, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 44, della legge 23 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004), nella parte in cui — nel prevedere che le disposizioni sul condono fiscale di cui agli «articoli 7, 8 e 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano, con le medesime modalità ivi rispettivamente indicate, anche relativamente al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002, per il quale le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2003» — esclude dal condono fiscale previsto dalla legge n. 289 del 2002 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003) i contribuenti aventi un esercizio sociale (e, quindi, un periodo d'imposta) non coincidente con l'anno solare.

1.1. — Il giudice *a quo* premette, in punto di fatto, che la società ricorrente aveva provveduto a perfezionare la «definizione automatica per gli anni pregressi» prevista dall'art. 9 della legge n. 289 del 2002, con riferimento all'IRPEG, all'IRAP ed all'IVA relative ai periodi d'imposta dal 1997 al 2002; che, tuttavia, l'Agenzia delle entrate aveva emesso l'impugnato avviso di accertamento, non ritenendo applicabile detta definizione automatica al periodo d'imposta compreso tra il 1° maggio 2001 e il 30 aprile 2002, corrispondente all'esercizio sociale della contribuente; che la medesima Agenzia delle entrate, in pendenza del giudizio promosso dalla società e nel quale era stata chiamata la società concessionaria del servizio di esazione dei tributi, aveva successivamente rettificato l'avviso di accertamento, ritenendo applicabile la menzionata definizione automatica limitatamente all'IVA relativa all'indicato periodo d'imposta.

1.2. — Il rimettente, richiamando la circolare ministeriale n. 7/E del 18 febbraio 2004, interpretativa della disposizione censurata, premette altresì, in punto di diritto, che l'art. 9 della legge n. 289 del 2002 (in vigore dal 1° gennaio 2003) non consente la definizione automatica del periodo d'imposta oggetto del giudizio principale (compreso tra il 1° maggio 2001 e il 30 aprile 2002) e che la suddetta disposizione censurata (in vigore dal 1° gennaio 2004) estende l'applicabilità di tale definizione automatica al periodo d'imposta «in corso alla data del 31 dicembre 2002» e, quindi, la esclude per il periodo d'imposta 1° maggio 2001 - 30 aprile 2002, perché questo non era più «in corso» al 31 dicembre 2002.

1.3. — Il giudice *a quo*, su tali premesse di fatto e di diritto, afferma che la norma denunciata, «omettendo la previsione dei periodi cosiddetti "esercizi a cavallo dell'anno solare"», viola: *a*) l'art. 3 Cost., sia perché esclude dal condono fiscale i soggetti che hanno un esercizio sociale legittimamente non coincidente con l'anno solare e, pertanto, crea una ingiustificata disparità di trattamento di situazioni sostanzialmente uguali, sottoponendo i contribuenti ad un regime differenziato di condono fiscale esclusivamente in ragione della irrilevante circostanza che l'esercizio sociale, per disposizione di legge o dell'atto costitutivo, non coincide con l'anno solare; sia perché «la facoltà di regolamentare diversamente non può manifestarsi con un'omissione od un silenzio legislativo»; sia perché — impedendo l'accesso ad una modalità definitoria dei carichi fiscali soltanto alle società con esercizio non coincidente con l'anno solare — si pone in contraddizione con la complessiva finalità perseguita dal legislatore del condono di incentivare i pagamenti; *b*) l'art. 53 Cost., sia perché si pone in contrasto con la «finalità di concessione di benefici a fronte d'incentivazione di pagamenti non ancora effettuati», nonché con i principi di uguaglianza sostanziale e di solidarietà sociale di cui lo stesso art. 53 Cost. costituisce proiezione; sia perché compromette la libertà del contribuente di aderire al condono fiscale (istituto, questo, la cui natura procedimentale è funzionale alla libertà del contribuente di chiedere il beneficio).

2. — È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la sollevata questione sia dichiarata inammissibile e comunque infondata.

2.1. — L'Avvocatura generale concorda sulla premessa in punto di diritto del rimettente — secondo cui al periodo d'imposta compreso tra il 1° maggio 2001 e il 30 aprile 2002 non sono applicabili né la definizione automatica prevista dall'art. 9 della legge n. 289 del 2002, né quella prevista dalla norma denunciata —, ma dalla medesima premessa fa derivare l'inammissibilità della sollevata questione per difetto di motivazione sulla rilevanza. Ad avviso della difesa erariale, infatti, il giudice non ha evidenziato le ragioni per le quali la sollecitata pronuncia della Corte costituzionale, avente ad oggetto una disposizione riguardante «il solo periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002», potrebbe incidere nel giudizio principale, riguardante, invece, un periodo d'imposta non più in corso a tale data.

2.2. — L'Avvocatura generale dello Stato deduce, in via subordinata, l'infondatezza della questione: *a)* con riferimento all'art. 3 Cost., perché rientrerebbe nella non irragionevole scelta discrezionale del legislatore determinare confini certi di applicabilità della definizione dei carichi fiscali, in particolare limitandola al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2002, per il quale «la relativa dichiarazione sia stata già presentata entro il pregresso 31 ottobre 2003, senza che possa ritenersi ingiustificatamente discriminatoria la conseguente non definibilità del periodo d'imposta anche per i contribuenti con esercizio c.d. "a cavallo" (non coincidente cioè con l'anno solare), in relazione al quale la dichiarazione sia stata presentata successivamente»; *b)* sempre con riferimento all'art. 3 Cost., perché la finalità di incentivazione dei pagamenti, propria del condono, «non può [...] non essere coniugata, secondo la evidentemente non arbitraria valutazione discrezionale del legislatore, con la [...] esigenza di prefissare i termini certi di operatività della definizione»; *c)* con riferimento all'art. 53 Cost., perché il principio di capacità contributiva non può essere invocato per contrasto con la disciplina del condono, istituto eccezionale ed atipico, a carattere procedimentale, diretto a definire il rapporto tributario su richiesta del contribuente ed a prescindere dalla verifica dell'effettiva consistenza della materia imponibile.

Considerato in diritto

1. — La Commissione tributaria provinciale di Milano dubita, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, della legittimità dell'art. 2, comma 44, della legge 23 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004), nella parte in cui — nel prevedere che le disposizioni sul condono fiscale di cui agli «articoli 7, 8 e 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano, con le medesime modalità ivi rispettivamente indicate, anche relativamente al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002, per il quale le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2003» — esclude dal condono fiscale cosiddetto «tombale», previsto dal citato art. 9 della legge n. 289 del 2002 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003) i contribuenti aventi un esercizio sociale (e, quindi, un periodo d'imposta) non coincidente con l'anno solare e chiuso anteriormente al 31 dicembre 2002.

Per il giudice rimettente, la disposizione censurata si pone in contrasto con: *a)* l'art. 3 Cost., perché (a.1) crea una ingiustificata disparità di trattamento di situazioni sostanzialmente uguali, sottoponendo i contribuenti ad un regime differenziato di condono fiscale esclusivamente in ragione della irrilevante circostanza che l'esercizio sociale, per disposizione di legge o dell'atto costitutivo, non coincida con l'anno solare e, quindi, sia già chiuso al 31 dicembre 2002; (a.2) «la facoltà di regolamentare diversamente non può manifestarsi con un'omissione od un silenzio legislativo», cioè «omettendo la previsione dei periodi cosiddetti "esercizi a cavallo dell'anno solare"», (a.3) è in contraddizione con la complessiva finalità perseguita dal legislatore del condono di incentivare i pagamenti; *b)* l'art. 53 Cost., perché (b.1) contraddice la «finalità di concessione di benefici a fronte d'incentivazione di pagamenti non ancora effettuati», nonché i principi di uguaglianza sostanziale e di solidarietà sociale di cui lo stesso art. 53 Cost. costituisce proiezione; (b.2) compromette la libertà del contribuente di aderire al condono fiscale.

3. — Il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza, perché il giudice *a quo* non avrebbe chiarito le ragioni per le quali la disposizione denunciata, riguardante l'applicabilità del condono fiscale al «periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002», inciderebbe nel giudizio principale, riguardante, invece, un periodo d'imposta non più in corso a tale data, in quanto già chiuso al 30 aprile 2002.

L'eccezione è infondata.

Il rimettente ha precisato che la società contribuente, con riferimento all'IRPEG, all'IRAP e all'IVA relative ai periodi d'imposta dal 1997 al 2002, ha provveduto a perfezionare la «definizione automatica per gli anni pregressi» prevista dal combinato disposto degli artt. 9 della legge n. 289 del 2002 e 2, comma 44, della legge n. 350 del 2003 e che il giudizio principale ha ad oggetto l'applicabilità di detta definizione automatica all'IRPEG ed all'IRAP relative al periodo d'imposta dal 1° maggio 2001 al 30 aprile 2002. Tali precisazioni del rimettente sono sufficienti a dar conto della rilevanza della questione, perché questa riguarda proprio la norma che esclude l'applicabilità del suddetto condono fiscale ai periodi di imposta chiusi anteriormente al 31 dicembre 2002 e, quindi, anche a quello oggetto del giudizio *a quo*. L'ordinanza di rimessione, pertanto, chiarisce adeguatamente che la domanda della contribuente potrebbe essere accolta solo per effetto dell'accoglimento della sollevata questione di legittimità costituzionale.

4. — Nel merito, la questione è fondata, in riferimento alla denunciata violazione dell'art. 3 Cost., per ingiustificata disparità di trattamento di situazioni sostanzialmente uguali.

4.1. — Va innanzitutto rilevato che il presupposto interpretativo del rimettente — secondo cui al periodo d'imposta compreso tra il 1° maggio 2001 e il 30 aprile 2002, oggetto di controversia nel giudizio principale, non è applicabile il condono fiscale cosiddetto «tombale» di cui all'art. 9 della legge n. 289 del 2002 né in forza di quest'ultima disposizione né in forza dell'estensione del medesimo condono stabilita dalla norma censurata — è coerente con la lettera della disposizione denunciata ed è conforme alla prassi seguita dagli uffici finanziari (Agenzia delle entrate, Direzione normativa e contenzioso, circolari n. 12/E del 21 febbraio 2003, § 2.2., e n. 7/E del 18 febbraio 2004, § 3.3.). Non consente, pertanto, un'interpretazione che estenda il condono alla fattispecie oggetto del giudizio *a quo*.

Il citato art. 9 della legge n. 289 del 2002, nell'estendere il condono a «tutti i periodi d'imposta per i quali i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni sono scaduti entro il 31 ottobre 2002», esclude infatti la condonabilità del suddetto periodo d'imposta, perché il termine di presentazione in via telematica della dichiarazione ad esso relativa non era ancora scaduto in tale data, ma sarebbe scaduto solo il 28 febbraio 2003, cioè «l'ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta» (art. 2, comma 2, lettera *b*, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, concernente il «Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662», nel testo modificato, con effetto dal 1° gennaio 2002, dall'art. 2, comma 1, lettera *a*, del d.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, applicabile al caso di specie *ratione temporis*).

La disposizione censurata esige poi, per la menzionata estensione del condono fiscale, il concorso di due condizioni temporali: in primo luogo, che l'ultimo periodo d'imposta condonabile sia ancora in corso al 31 dicembre 2002; in secondo luogo, che, in relazione a detto periodo, la dichiarazione sia stata presentata entro il 31 ottobre 2003. La prima di tali condizioni non ricorre per il periodo d'imposta compreso tra il 1° maggio 2001 e il 30 aprile 2002, perché detto periodo non è più in corso al 31 dicembre 2002 e, pertanto, non è condonabile, anche se il termine per la presentazione della relativa dichiarazione, scaduto già in data 28 febbraio 2003, è compatibile con la indicata seconda condizione (cioè con la presentazione della dichiarazione entro il 31 ottobre 2003).

4.2. — Da quanto sopra considerato, discende dunque che la disposizione denunciata consente l'applicazione del condono solo ove sia ancora in corso al 31 dicembre 2002 un periodo d'imposta per il quale la dichiarazione sia stata presentata entro il 31 ottobre 2003, mentre esclude tale applicazione ove il periodo d'imposta, non coincidente con l'anno solare e per il quale la dichiarazione sia stata presentata entro tale ultima data, risulti già chiuso — come nella specie — al 31 dicembre 2002.

La descritta normativa — riguardante soltanto i periodi d'imposta per i quali non è applicabile, *ratione temporis*, il condono di cui ai richiamati artt. 7, 8 e 9 della legge n. 289 del 2002 — comporta un'ingiustificata disparità di trattamento, perché sottopone i contribuenti che hanno presentato entro il 31 ottobre 2003 dichiarazioni dei redditi tempestive (nel rispetto, cioè, dei termini fissati dal citato art. 2 del d.P.R. n. 322 del 1998) ad un regime differenziato, in ragione della sola irrilevante circostanza che l'esercizio sociale coincida o no con l'anno solare e che, quindi, il periodo di imposta corrispondente all'esercizio sia già chiuso o no al 31 dicembre 2002. Tale circostanza non costituisce una idonea giustificazione della menzionata diversità di disciplina, essendo del tutto neutra e, di fatto, contingente e casuale rispetto al perseguimento della finalità dell'estensione temporale del beneficio del condono; tanto più che il periodo d'imposta ai fini dell'IRPEG «è costituito dall'esercizio o periodo di gestione della società o dell'ente, determinato dalla legge o dall'atto costitutivo» e solo in via sussidiaria, in caso di mancata determinazione della durata da parte della legge o dell'atto costitutivo, «è costituito dall'anno solare» (art. 90, comma 2, del d.P.R. 23 dicembre 1986, n. 917, nel testo applicabile nel giudizio *a quo*).

Né la ragione della rilevata discriminazione può consistere — come sostenuto dalla difesa erariale — nell'esigenza del legislatore di fissare un termine certo per l'attribuzione dell'agevolazione, perché tale esigenza risulta pienamente soddisfatta già dalla previsione della condonabilità dei soli periodi d'imposta per i quali sia stata presentata dichiarazione entro il 31 ottobre 2003.

La denunciata disparità di trattamento non verrebbe meno neppure ove si affermasse che le suddette condizioni temporali di condonabilità sono state apposte dal legislatore al solo fine di escludere dal condono i contribuenti che, con verosimile intento elusivo e confidando nella futura reiterazione del provvedimento straordinario di condono, hanno presentato la dichiarazione dei redditi entro il termine del 31 ottobre 2003 fissato ai fini del condono, ma oltre i termini stabiliti in via generale per le imposte sui redditi e l'IRAP dal citato art. 2 del d.P.R. n. 322 del 1998. A prescindere dalla considerazione che non è dato comprendere per quali ragioni la tardività di detta dichiarazione sia nella specie valido sintomo di un intento elusivo del contribuente, resta il fatto che la norma censurata non costituirebbe comunque strumento per raggiungere una finalità antielusiva, trattandosi di

una fattispecie — quella dell'esclusione dall'estensione del condono del periodo di imposta che non coincida con l'anno solare — in cui la dichiarazione medesima è stata presentata entro la data del 31 ottobre 2003 e, dunque, tempestivamente.

In conclusione, la mera non coincidenza del periodo d'imposta con l'anno solare non giustifica la limitazione dell'estensione del condono disposta dalla norma censurata. Ne conseguono la violazione del principio di uguaglianza e, pertanto, l'illegittimità costituzionale della norma censurata, nella parte in cui non consente l'applicazione dell'art. 9 della legge n. 289 del 2002 anche a quei soggetti IRPEG e IRAP che hanno presentato tempestivamente la dichiarazione dei redditi entro il 31 ottobre 2003 e riguardo ai quali il periodo di imposta non è coincidente con l'anno solare, non è condonabile ai sensi dell'originaria disciplina della legge n. 289 del 2002 e corrisponde ad un esercizio sociale chiuso anteriormente al 31 dicembre 2002.

4.3. — Le indicate ragioni di illegittimità costituzionale della norma denunciata valgono non solo per la parte di essa che richiama il cosiddetto condono «tombale» di cui all'art. 9 della legge n. 289 del 2002, oggetto del giudizio principale, ma — data l'identità del meccanismo di estensione del condono — anche per la parte che richiama le agevolazioni di cui agli artt. 7 e 8 della medesima legge n. 289 del 2002. Ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la pronuncia di illegittimità costituzionale deve pertanto estendersi, in via consequenziale, a quella parte del comma 44 dell'art. 2 della legge n. 350 del 2003 della quale il rimettente non deve fare applicazione nel giudizio *a quo*.

5. — Per effetto dell'accoglimento della questione sotto l'esaminato profilo, restano assorbiti gli altri profili di censura prospettati dal rimettente.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 44, della legge 23 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004), nella parte in cui non consente l'applicazione dell'art. 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003), anche ai periodi di imposta non coincidenti con l'anno solare, chiusi anteriormente al 31 dicembre 2002, ai quali non è applicabile la suddetta disposizione della legge n. 289 del 2002 e per i quali, entro il 31 ottobre 2003, sono state presentate dichiarazioni dei redditi tempestive, ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 (Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), nel testo all'epoca vigente;

Dichiara, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 44, della legge n. 350 del 2003, nella parte in cui non consente l'applicazione degli artt. 7 e 8 della legge n. 289 del 2002, anche ai periodi di imposta non coincidenti con l'anno solare, chiusi anteriormente al 31 dicembre 2002, ai quali non sono applicabili le suddette disposizioni della legge n. 289 del 2002 e per i quali, entro il 31 ottobre 2003, sono state presentate dichiarazioni dei redditi tempestive, ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. n. 322 del 1998, nel testo all'epoca vigente.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2007.

Il Presidente: BILE

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 luglio 2007.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 271

Sentenza 4 - 13 luglio 2007

Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento civile promosso nei confronti di un parlamentare per dichiarazioni ritenute diffamatorie - Deliberazione di insindacabilità della Camera dei deputati - Ricorso proposto dal Tribunale di Monza, sezione distaccata di Desio - Eccezione di inammissibilità per omessa integrale riproduzione delle dichiarazioni del parlamentare - Reiezione.

- Deliberazione della Camera dei deputati, 4 febbraio 2004 (doc. IV-*quater*, n. 85).
- Costituzione, art. 68, primo comma.

Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento civile promosso nei confronti di un parlamentare per dichiarazioni ritenute diffamatorie - Deliberazione di insindacabilità della Camera dei deputati - Ricorso proposto dal Tribunale di Monza, sezione distaccata di Desio - Insussistenza di atti parlamentari tipici anteriori o contestuali alle dichiarazioni per le quali pende procedimento civile - Non spettanza alla Camera dei deputati della potestà esercitata - Conseguente annullamento della deliberazione di insindacabilità.

- Deliberazione della Camera dei deputati, 4 febbraio 2004 (doc. IV-*quater*, n. 85).
- Costituzione, art. 68, primo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del 4 febbraio 2004 (doc. IV-*quater*, n. 85) relativa alla insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dall'on. Umberto Bossi nei confronti del dott. Vittorio Feltri, promosso dal Tribunale di Monza, sezione distaccata di Desio, con ricorso notificato il 18 febbraio 2005, depositato in cancelleria il 26 febbraio 2005 ed iscritto al n. 13 del registro conflitti 2005;

Visto l'atto di costituzione della Camera dei deputati;

Udito nell'udienza pubblica del 22 maggio 2007 il giudice relatore Francesco Amirante;

Udito l'avvocato Roberto Nania per la Camera dei deputati.

Ritenuto in fatto

1. — Il Tribunale di Monza, sezione distaccata di Desio, con ordinanza del 13 luglio 2004, ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla delibera adottata il 4 febbraio 2004 (doc. IV-*quater*, n. 85), con la quale è stato dichiarato che i fatti per i quali è stato instaurato «procedimento penale» a carico del deputato Umberto Bossi (*recte*: i fatti per i quali Vittorio Feltri ed altri hanno instaurato un procedimento civile nei confronti del deputato Umberto Bossi) riguardano opinioni espresse da quest'ultimo nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari e sono, quindi, insindacabili ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.

Premette in fatto il Tribunale che il giornalista Vittorio Feltri e la Cooperativa editoriale Libero hanno convenuto in giudizio il suddetto deputato ed altri lamentando che sul numero del quotidiano «La Padania» del 16 febbraio 2002 era stata pubblicata un'intervista rilasciata dall'onorevole Bossi contenente svariate affermazioni, ad avviso degli attori, diffamatorie. Il Tribunale, dopo aver deciso e definito, con sentenza del 19 novembre 2003, la controversia tra gli attori e i convenuti diversi dal parlamentare, ha disposto, in relazione a quest'ultimo, la prosecuzione e la contestuale sospensione del giudizio rimettendo gli atti alla Camera dei deputati che ha, poi, adottato la delibera cui si riferisce il presente conflitto.

Il Tribunale ricorda, in primo luogo, che in più occasioni questa Corte ha escluso l'esistenza del nesso funzionale tra le dichiarazioni del parlamentare e le funzioni da questo svolte per le affermazioni proferite nel corso di interviste, in assenza di riscontro in opinioni espresse nel corso di regolari interventi durante le sedute parlamentari. Inoltre, nella sentenza n. 120 del 2004 — nella quale l'intera materia dell'insindacabilità è stata riesaminata alla luce dell'entrata in vigore della legge 20 giugno 2003, n. 140 — è stato, conclusivamente, affermato che, anche dopo l'emanazione della suddetta legge, permane l'esigenza che vi sia un collegamento necessario tra il comportamento del parlamentare e l'ambito funzionale nel quale esso va inserito, nel senso che in ogni caso si deve trattare di esercizio in concreto delle funzioni proprie dei membri delle Camere.

Nel caso di specie, mentre alcune delle risposte del parlamentare all'intervistatore, «ancorché caratterizzate da connotazioni forti» costituiscono senz'altro, ad avviso del Tribunale, «opinioni di un politico e rientrano anche nell'esimente del diritto di critica», due dichiarazioni, entrambe relative a Vittorio Feltri, «travalicano il limite della continenza verbale e trasmodano nell'espressione ingiuriosa, priva di finalità diversa da quella di svilire e indicare a disprezzo pubblico la persona oggetto della critica medesima, mera denigrazione fine a sé medesima». Tali ultime dichiarazioni, oltre a non rientrare nel diritto di critica, sembrano esulare anche dalla garanzia di cui all'art. 68, primo comma, Cost., perché pronunciate *extra moenia* e del tutto estranee all'attività parlamentare, non potendosi ricollegare al dibattito parlamentare sul cosiddetto caso Telekom-Serbia, dato il loro carattere di valutazioni personali e offensive del tutto svincolate dai fatti in questione.

Per il Tribunale, tali considerazioni, ancorché ampiamente illustrate nell'ordinanza di richiesta di deliberazione, non sembra siano state esaminate né dalla Giunta per le autorizzazioni né dalla Camera dei deputati, visto che dai resoconti delle rispettive sedute risulta che la valutazione di insindacabilità è stata adottata in riferimento a dichiarazioni diverse da quelle indicate dallo stesso Tribunale come diffamatorie, senza alcuna considerazione di queste ultime, le quali anzi, in particolare negli interventi in Assemblea, non sono state neppure menzionate.

Ciò induce a ritenere che la suddetta valutazione sia stata effettuata violando le prerogative del potere giurisdizionale perché, in contrasto con l'orientamento più volte espresso da questa Corte, essa è stata assunta sulla premessa che sia da considerare insindacabile «qualsiasi espressione proferita da un parlamentare, in virtù della mera veste di quest'ultimo, così esponendo qualunque cittadino alla possibilità di essere diffamato senza poter neppure tutelare i propri diritti in base all'art. 24 Cost.».

Il Tribunale ritiene, pertanto, necessario promuovere il presente conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato — che considera ammissibile sia sotto il profilo soggettivo sia sotto il profilo oggettivo — e chiede che questa Corte dichiari che non spettava alla Camera dei deputati il potere di qualificare come insindacabili le dichiarazioni di cui si tratta, annullando la relativa delibera della Camera.

2. — Il conflitto così proposto è stato dichiarato ammissibile da questa Corte con ordinanza n. 5 del 2005, depositata in data 11 gennaio 2005. Tale provvedimento, comunicato al ricorrente, è stato a cura di questi notificato alla Camera dei deputati, unitamente al ricorso, il 18 febbraio 2005, ed il successivo deposito presso la cancelleria di questa Corte è avvenuto, a mezzo posta, il 26 febbraio 2005.

3. — Si è costituita in giudizio la Camera dei deputati, chiedendo che il conflitto venga preliminarmente dichiarato irricevibile, inammissibile e/o improcedibile e che, nel merito, si affermi la spettanza alla medesima del potere di dichiarare l'insindacabilità in relazione alle espressioni usate dal parlamentare oggetto del giudizio civile pendente davanti al Tribunale di Monza, sezione distaccata di Desio.

La Camera afferma, innanzitutto, che il giudice ricorrente ha prospettato l'inidoneità della delibera impugnata a ledere le proprie attribuzioni, il che dovrebbe determinare l'inammissibilità e/o improcedibilità del conflitto. Premesso che le frasi del deputato riportate nell'atto introduttivo sono state arbitrariamente estrapolate dal contesto nel quale si inseriscono, la Camera rileva che non si può sollevare conflitto nei confronti di una delibera «di insindacabilità della cui idoneità lesiva, ancorché infondatamente, si mostri di dubitare». Lo stesso Tribunale, del resto, riconosce che alcuni passi dell'intervista di cui si tratta sono da ritenere legittimamente insindacabili, in quanto manifestazione tipica dell'attività parlamentare; tali frasi, secondo la parte costituita, sarebbero di contenuto critico pressoché analogo, se non di maggiore intensità, rispetto a quelle impuginate.

Il conflitto, inoltre, sarebbe inammissibile in quanto l'atto introduttivo è ritenuto carente per ciò che riguarda l'individuazione del *thema decidendum*, poiché aver riportato solo in parte il contenuto dell'intervista contestata renderebbe il conflitto stesso privo dei necessari connotati di oggettività. Analogamente inammissibili, poi, sarebbero le censure contenute nel ricorso, secondo cui la Giunta per le autorizzazioni e la Camera dei deputati non avrebbero tenuto conto delle considerazioni espresse dal Tribunale nell'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 3 della legge n. 140 del 2003, in occasione dei loro pronunciamenti sul contenuto delle dichiarazioni: il giudizio per conflitto di attribuzione, infatti, ha per oggetto la sussistenza o meno dei presupposti di cui all'art. 68, primo comma, Cost., e non l'adeguatezza e la congruità della motivazione fornita dalla Camera di appartenenza.

Quanto al merito, la difesa della Camera dei deputati sostiene che il ricorrente fonda il proprio erroneo assunto sulla base di una valutazione parziale delle dichiarazioni rese dal parlamentare, dichiarazioni che vanno lette, invece, nella loro globalità. Esse si connotano per il tentativo di contrastare un attacco politico nei confronti del partito della Lega Nord che avrebbe visto nel quotidiano «Liberò», diretto appunto da Vittorio Feltri, uno dei protagonisti. Dopo aver riportato per intero le frasi pronunciate dal deputato nel corso dell'intervista, la parte costituita precisa trattarsi di «affermazioni polemiche che nulla hanno di gratuito», in quanto finalizzate a sostenere la linea politica del proprio partito in riferimento ad alcune tematiche di rilievo (il federalismo e la tutela della famiglia tradizionale). Di questo avrebbe dato atto la Giunta per le autorizzazioni dalla cui relazione risulta che il quotidiano «Liberò» era ritenuto responsabile di una campagna di delegittimazione nei confronti della Lega Nord, svolta tramite articoli relativi anche alla vicenda della guerra nel Kosovo ed ai rapporti tra l'onorevole Bossi ed il Presidente serbo Milosevic.

A sostegno della propria linea difensiva, la Camera dei deputati richiama una serie di atti di funzione tesi a dimostrare non solo l'impegno, da parte del parlamentare di cui si tratta, nel senso di una riforma federalista dello Stato, ma anche a rammentare le iniziative politiche assunte dalla Lega Nord contro la pedofilia e contro l'intervento militare dell'Italia nel Kosovo. Tali atti dovrebbero dare conto del fatto che le dichiarazioni oggetto della causa civile nel corso della quale è stato proposto il presente conflitto trovano, in realtà, pieno riscontro nell'attività parlamentare del deputato.

A tale scopo, la memoria cita alcune audizioni del deputato (17 gennaio, 20 febbraio e 26 giugno 2002) presso le Commissioni della Camera e del Senato, tenute nella sua qualità di Ministro per le riforme istituzionali, dalle quali emerge tutto il suo impegno per la riforma federalista. Quanto alle iniziative intraprese contro la prostituzione e la pedofilia, vengono richiamati numerosi atti, fra i quali la mozione dell'onorevole Francesca Martini, capogruppo del partito della Lega Nord nella Commissione parlamentare per l'infanzia, contro la pedofilia, nonché un'interrogazione del 5 ottobre 2000 nella quale veniva proprio criticato l'atteggiamento seguito in questa materia dal quotidiano «Liberò».

Quanto, poi, alla questione dell'intervento militare nel Kosovo, la difesa della Camera ricorda come anch'essa sia stata oggetto di specifico impegno parlamentare, da parte della Lega Nord e del deputato di cui si tratta. Si citano, a questo proposito, numerosi atti, a cominciare dall'intervento del medesimo alla Camera in data 26 marzo 1999, aggiungendo anche che tale vicenda si collega a quella oggetto dell'inchiesta parlamentare sull'affare Telekom-Serbia, in relazione al quale vengono pure richiamati numerosi atti di funzione, provenienti da vari deputati, sia della maggioranza che dell'opposizione (primo fra tutti, l'intervento in aula dell'onorevole Pagliarini, della Lega Nord, in data 28 febbraio 2001).

Considerato in diritto

1. — La Corte è chiamata a pronunciarsi sul conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale di Monza, sezione distaccata di Desio, nei confronti della Camera dei deputati che, con deliberazione del 4 febbraio 2004 (doc.

IV-*quater*, n. 85), ha approvato la proposta della Giunta per le autorizzazioni di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento civile per risarcimento dei danni promosso dal giornalista Vittorio Feltri e dalla Cooperativa editoriale Libero nei confronti del deputato Umberto Bossi, per le dichiarazioni da questo rese alla stampa, concernono opinioni espresse dal parlamentare nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.

Il ricorrente espone che davanti a lui pende il suindicato processo avente ad oggetto la natura asseritamente diffamatoria di alcune frasi pronunciate dal deputato nel corso di un'intervista rilasciata al quotidiano «La Padania» il 16 febbraio 2002. In particolare, mentre per una parte i giudizi del deputato nei confronti del giornalista, nonostante l'asprezza dei toni, possono considerarsi espressione del diritto di critica, altre frasi, riportate testualmente, travalicano non solo il limite del diritto di critica, ma anche l'esercizio della funzione parlamentare. Il ricorrente attribuisce siffatte considerazioni alle seguenti frasi: «è soltanto un topolino con la barbetta bianca senza alcuno scrupolo»; «guardi, molti di noi non hanno dimenticato che pubblicò le foto orrende della pedofilia»; «con la scusa di condannarla, suscitava apposta la morbosità della gente. D'altra parte la divisione vera non è quella che si dice: è un'altra. C'è chi è convinto che il potere venga dall'alto, che ci sono i diritti artificiali, che va coltivata la "famiglia orizzontale" (compresa quella omosessuale) la dose minima di pedofilia e Feltri sta proprio da quella parte».

2. — Il conflitto è ammissibile.

Si rileva, anzitutto, che il principio di completezza e autosufficienza del ricorso non comporta — in particolare per quanto concerne i ricorsi per conflitti insorti in tema di applicazione dell'art. 68, primo comma, Cost. — che debbano essere riportate tutte le dichiarazioni rese nella medesima occasione in cui furono espresse le opinioni addebitate al parlamentare come illecite e lesive. Il principio di autosufficienza esige, invece, che siano esposti tutti i fatti idonei a giustificare la proposizione del conflitto e richiede specificamente, per i conflitti del tipo di quello in esame, che l'esposizione del ricorrente sia tale da consentire alla Corte di raffrontare le dichiarazioni *extra moenia* con il contenuto di atti tipici della funzione parlamentare. Una volta soddisfatto tale requisito, il ricorso non può essere ritenuto viziato da insufficienza se la controparte adduce che le opinioni nel medesimo riportate, pur fedeli nel loro tenore letterale a quelle espresse dal parlamentare, valutate tuttavia in un più ampio contesto assumano un significato tale da poter essere ricondotte a specifici atti di esercizio della funzione parlamentare. Ciò, infatti, può dar luogo a una questione di merito e non di ammissibilità (sentenza n. 246 del 2004) ed è, comunque, ipotesi non ricorrente nel caso in esame, come si dirà in seguito.

Nel presente conflitto, l'atto introduttivo del procedimento riporta letteralmente le espressioni ritenute lesive oggetto del giudizio per risarcimento dei danni, con ciò delineando anche i termini del giudizio costituzionale.

Neppure decisiva ai fini dell'eccezione di inammissibilità è l'osservazione secondo la quale il Tribunale di Monza, nell'affermare che altre espressioni contenute nell'intervista, pur aspre nei toni, non esorbitano dall'esercizio del diritto di critica, avrebbe anticipato il giudizio di merito. Infatti, le considerazioni svolte sul punto dall'Autorità giudiziaria sono funzionali alla individuazione dell'oggetto del conflitto e non si comprende sotto quale profilo dovrebbero negativamente incidere sull'ammissibilità del medesimo.

Infine, per concludere sull'ammissibilità, il Tribunale si duole che la Camera non abbia dato alcun rilievo alle motivazioni dallo stesso svolte, nel trasmetterle gli atti, circa l'estraneità delle espressioni sopra riportate alla funzione parlamentare, non per dedurre un vizio di motivazione della delibera di insindacabilità — certamente irrilevante ai fini del presente giudizio — quanto, piuttosto, per trarne conferma della propria valutazione di estraneità delle opinioni asseritamente diffamatorie alla funzione parlamentare.

3. — Nel merito, il ricorso è fondato.

Non sono stati indicati, infatti, atti parlamentari tipici anteriori o contestuali alla intervista suddetta, compiuti dallo stesso deputato, ai quali per il loro contenuto possano essere riferite le opinioni oggetto del giudizio di merito. E, come questa Corte ha più volte affermato, è insufficiente la comunanza di temi politici tra tali opinioni e atti della funzione parlamentare.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che non spettava alla Camera dei deputati affermare che le dichiarazioni rese dal deputato Umberto Bossi, per le quali è pendente davanti al Tribunale di Monza, sezione distaccata di Desio, il giudizio per il risarcimento dei danni indicato in epigrafe riguardano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;

Annulla, per l'effetto, la delibera di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 4 febbraio 2004 (doc. IV-quater, n. 85).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2007.

Il Presidente: BILE

Il redattore: AMIRANTE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 luglio 2007.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 272

Sentenza 4 - 13 luglio 2007

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Responsabilità amministrativa e contabile - Giudizio di responsabilità per danno erariale innanzi alla Corte dei conti - Sospensione, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, costituente «diritto vivente», in caso di sentenza penale di primo grado che abbia pronunciato anche sulla domanda risarcitoria proposta dall'amministrazione costituitasi parte civile - Denunciata lesione della giurisdizione della Corte dei conti - Eccezione di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta irrilevanza, atteso il passaggio in giudicato della sentenza penale relativa al medesimo fatto, statuente pure sugli effetti civili - Reiezione.

- Cod. proc. pen., art. 75, comma 3.
- Costituzione, art. 103, comma secondo.

Responsabilità amministrativa e contabile - Giudizio di responsabilità per danno erariale innanzi alla Corte dei conti - Sospensione, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, costituente «diritto vivente», in caso di sentenza penale di primo grado che abbia pronunciato anche sulla domanda risarcitoria proposta dall'amministrazione costituitasi parte civile - Denunciata lesione della giurisdizione della Corte dei conti - Eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di rilevanza sull'assunto dell'avvenuta prescrizione dell'azione di responsabilità erariale - Reiezione.

- Cod. proc. pen., art. 75, comma 3.
- Costituzione, art. 103, comma secondo.

Responsabilità amministrativa e contabile - Giudizio di responsabilità per danno erariale innanzi alla Corte dei conti - Sospensione, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, costituente «diritto vivente», in caso di sentenza penale di primo grado che abbia pronunciato anche sulla domanda risarcitoria proposta dall'amministrazione costituitasi parte civile - Denunciata lesione della giurisdizione della Corte dei conti - Questione meramente interpretativa, fondata su erronea lettura della disposizione censurata - Inammissibilità.

- Cod. proc. pen., art. 75, comma 3.
- Costituzione, art. 103, comma secondo.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 75, comma 3, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza del 30 marzo 2006 dalla Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia, nel giudizio di responsabilità amministrativa promosso dal Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia nei confronti di Facchini Carlo, iscritta al n. 170 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, n. 24, 1^a serie speciale, dell'anno 2006;

Visto l'atto di costituzione di Facchini Carlo;

Udito nell'udienza pubblica del 5 giugno 2007 il giudice relatore Paolo Maddalena;

Udito l'avvocato Mario Viviani per Facchini Carlo.

Ritenuto in fatto

1. — Con ordinanza del 30 marzo 2006, la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'articolo 103, secondo comma, della Costituzione, dell'articolo 75, comma 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui, applicato «in conformità all'indirizzo interpretativo delle Sezioni unite della Corte di cassazione in ordine ai rapporti fra giudizi di competenza del giudice ordinario e quelli devoluti al giudice contabile», comporterebbe la sospensione del processo contabile instaurato, nei confronti delle medesime persone e per i medesimi fatti, dopo l'emanazione della sentenza penale di primo grado che abbia pronunciato sulla domanda civile proposta in quella sede dalla amministrazione pubblica.

2. — La rimettente Corte dei conti riferisce che, nel corso di un giudizio di responsabilità, il convenuto ha eccepito, tra l'altro, l'inammissibilità dell'atto di citazione della Procura regionale per essere stato questo emanato nonostante la già intervenuta condanna per gli stessi fatti, emessa dal giudice penale di primo grado, al risarcimento del danno in favore della amministrazione pubblica danneggiata (Consorzio interprovinciale per la tutela e la salvaguardia delle acque del lago di Varese) ivi costituitasi parte civile ovvero, in via subordinata, la sospensione dell'azione contabile sino alla definizione del pendente giudizio penale.

2.1. — In ordine alla rilevanza della questione, il giudice rimettente evidenzia che «effettivamente» la Procura regionale agisce per il risarcimento del medesimo danno all'immagine già richiesto, in relazione ai medesimi fatti, dal predetto Consorzio, costituitosi parte civile nel giudizio penale.

Il rimettente riferisce, inoltre, che, prima della proposizione della azione di responsabilità in sede contabile, è stata emanata la sentenza penale di primo grado, la quale ha condannato l'imputato al risarcimento pure di questo danno, rinviandone però a separata sede la liquidazione, e che, per quanto gli consta, sarebbe allo stato pendente il giudizio penale di appello.

2.2. — Il giudice rimettente, aderendo alla prospettazione in via subordinata del convenuto, ritiene che nella fattispecie debba trovare applicazione la sospensione prevista dall'articolo 75, comma 3, cod. proc. pen.; sennonché egli dubita della legittimità costituzionale di questa disposizione, in riferimento all'articolo 103, secondo comma, della Costituzione per le ragioni appresso indicate.

2.3. — Quanto alla applicabilità alla fattispecie *de qua* della sospensione prevista dal predetto articolo 75, comma 3, il giudice rimettente sostiene:

a) che la norma censurata comporta necessariamente la sospensione del giudizio civile instaurato dopo la sentenza penale di condanna di primo grado, che abbia pronunciato anche sulla domanda civile in esso proposta, giacché l'azione proposta nelle due sedi è la medesima e si intende evitare la duplicazione dei giudizi;

b) che se, come affermato dalla giurisprudenza costante (costituente «diritto vivente») della Corte di cassazione, l'esercizio dell'azione civile in sede penale da parte dell'amministrazione danneggiata esclude, una volta formatosi il giudicato, la proponibilità dell'azione di responsabilità esercitabile innanzi alla Corte dei conti per danno erariale, ne deriva che ammettere la procedibilità di tale azione (dopo che, nel definire il processo penale di primo grado, il relativo giudice abbia pronunciato anche sulla domanda civile in esso proposta) comporterebbe parimenti un problema di duplicazione dei giudizi;

c) che se, come affermato sempre dalla giurisprudenza delle sezioni unite della Corte di cassazione, l'azione erariale non è (neppure) proponibile (solo) una volta formatosi il giudicato sulla sentenza penale che abbia pronunciato anche sulla domanda civile proposta in quella sede, *medio tempore*, la prima va considerata evidentemente proponibile e procedibile;

d) che, una volta intervenuta la decisione penale di primo grado che, in via non definitiva, abbia pronunciato sulla domanda civile proposta in quella sede, il processo contabile così instaurato va sospeso ai sensi dell'articolo 75, comma 3, cod. proc. pen., perché il rischio di duplicazione è lo stesso che si dà tra l'azione civile esercitata nel processo penale e quella invece esercitata nel processo civile dopo l'emanazione della sentenza penale di primo grado che abbia pronunciato sulla domanda civile proposta in quella sede;

e) che, ove non si ritenesse applicabile l'articolo 75, comma 3, risulterebbe vulnerato il principio di economia processuale, poiché il convenuto (a fronte della domanda civile proposta nel processo penale e, contemporaneamente, della citazione nel processo contabile) sarebbe esposto al rischio di doversi difendere in due sedi distinte, dinanzi a due giudici diversi, per i medesimi fatti;

f) che, inoltre, se l'azione erariale fosse considerata realmente procedibile, a dispetto dell'articolo 75, comma 3, lo svolgimento del processo contabile — fra il momento in cui detta azione viene esercitata e quello (successivo) in cui diviene definitiva la decisione penale di secondo grado che pronunci sulla domanda civile proposta dall'amministrazione danneggiata in quella sede (con conseguente improcedibilità dell'azione erariale) — determinerebbe il paradossale effetto di una inutile attivazione dell'organizzazione giudiziaria con accollo alla parte privata di oneri difensivi duplicati.

2.4. — Il giudice rimettente, pertanto, ritiene che, «presupponendo un rapporto di concorrenza fra azioni risarcitorie omogenee proposte in sedi distinte, l'articolo 75, comma 3, c.p.p. da intendersi» — onde uniformarsi all'orientamento «delle Sezioni unite della corte di Cassazione in ordine ai rapporti fra giudizi di competenza del giudice ordinario e quelli devoluti al giudice contabile — come riferito anche ai giudizi di responsabilità che si svolgono dinanzi alla Corte dei conti, si pone [...] in contrasto con l'art. 103, comma secondo, Cost., nell'interpretazione che, parimenti in ordine ai rapporti fra giudizi di competenza dell'uno e dell'altro, ne ha sino ad oggi dato la Corte costituzionale, che ha viceversa escluso l'esistenza di un rapporto di concorrenza tra le due giurisdizioni».

Il rimettente, più specificamente, dubita «della legittimità costituzionale dell'articolo 75, comma 3, c.p.p., testo vigente, nella parte in cui obbliga la sospensione del processo civile — ma anche, per quanto qui interessa, dei processi nei quali può, secondo il richiamato orientamento delle Sezioni unite, proporsi analoga domanda risarcitoria — se questi vengano iniziati dopo l'emanazione della sentenza penale di primo grado».

«Detto altrimenti», continua il rimettente, «dubita questo giudice — nello specifico caso di risarcimento dei danni, anche non patrimoniali, cagionati ad una amministrazione pubblica da amministratori e dipendenti mediante comportamenti costituenti reato — della legittimazione, che l'articolo 75, comma 3, c.p.p., testo vigente, presuppone, (se inteso coerentemente al predetto orientamento delle Sezioni unite, e quindi del giudice regolatore della giurisdizione), dell'ente pubblico danneggiato a costituirsi parte civile nel processo penale instaurato nei confronti degli autori del reato medesimo, per fare valere in quella sede il diritto di credito di cui assuma di essere titolare, derivandone, in caso di definitivo accoglimento della domanda proposta con l'azione civile, l'improponibilità della domanda che venisse esercitata successivamente dal p.m. contabile dinanzi alla competente Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti (e, *medio tempore*, l'improcedibilità del giudizio contabile instaurato dopo l'emanazione della sentenza penale di primo grado che abbia pronunciato anche sulla domanda civile proposta in quella sede dall'amministrazione danneggiata)».

Infine, precisa ancora il giudice rimettente, «in ragione di quanto precede, il Collegio ritiene, pertanto, di dovere sollevare d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 75, comma 3, c.p.p., essendo la stessa rilevante ai fini della definizione della specifica controversia sottoposta al suo esame, nella parte in cui prevede la necessaria sospensione del giudizio contabile nel quale venga esercitata l'azione risarcitoria già esperita vittoriosamente nel giudizio penale di primo grado».

2.5. — In ordine alla non manifesta infondatezza della questione, il giudice rimettente sviluppa anzitutto una articolata analisi della giurisprudenza costituzionale intervenuta in merito all'articolo 103, secondo comma, della Costituzione, dallo stesso evocato quale parametro del presente giudizio.

Alla luce delle sentenze numeri 33 del 1968, 102 del 1977, 641 del 1987, 24 del 1993 e 385 del 1996, il rimettente individua quale rilevante ai fini della valutazione della prospettata questione, il principio della necessaria *interpo-*

sitio legislatoris, in tali pronunce affermato quale presupposto necessario, al fine di radicare concretamente la giurisdizione, solo tendenzialmente generale, attribuita dall'articolo 103, secondo comma, della Costituzione alla Corte di conti sulle materie di contabilità pubblica.

Per il rimettente, in questa (e, più in generale, nella) giurisprudenza costituzionale l'*interpositio legislatoris* parrebbe «declinarsi» come «possibilità per il legislatore di enucleare — nell'ambito in cui opera, con carattere tendenzialmente generale, quella giurisdizione della Corte dei conti che funge da limite alla giurisdizione del giudice ordinario — materie in cui si giustifichi, nei limiti del parametro costituzionale della non manifesta irragionevolezza della scelta legislativa, l'attribuzione della giurisdizione ad un giudice diverso da quello contabile», mentre «se di questa possibilità il legislatore non fa uso, opererà appunto «la espansione tendenziale della giurisdizione della Corte dei conti, ove sussista identità di materia e di interesse tutelato [...]» (sent. n. 641 del 1987), nei termini specificati dalla sentenza 385 del 1996».

«In base a tali premesse», il rimettente ritiene che si sia affermato e consolidato nella giurisprudenza della Corte costituzionale una «lettura» dell'articolo 103, secondo comma, della Costituzione che escluderebbe «la possibilità di configurare i rapporti fra giurisdizione del giudice ordinario» (sia esso quello civile, sia esso quello penale, che pronunci sulle questioni civili) e «quella del giudice contabile in termini di concorrenza» e che «muovendo dalla premessa che — a parità di materia e di interesse tutelato (nel senso specificato dalla già citata sentenza n. 385 del 1996) — laddove manchi l'attribuzione da parte del legislatore della giurisdizione ad un giudice diverso questa spetta, nell'ambito in cui opera quella tendenziale espansività della quale si è detto, alla Corte dei conti, ne discende invariabilmente che nei corrispondenti casi non è rinvenibile uno spazio di azione — di tipo concorrente — per un giudice diverso da quello contabile».

Dalla giurisprudenza costituzionale, in definitiva, a dire del rimettente, deriverebbe il principio della esclusività della competenza della Corte dei conti nelle materie di contabilità pubblica attribuite alla propria giurisdizione.

2.6. — Il rimettente evidenzia, poi, come la giurisprudenza costituzionale, da un lato (sentenza n. 211 del 1972), abbia escluso che l'amministrazione avesse autonomia di decisione nella proposizione delle azioni nei confronti dei propri dipendenti autori di comportamenti fonte di danno, ribadendo, in via generale, il potere del Procuratore generale della Corte dei conti di agire d'ufficio, dall'altro (sentenza n. 102 del 1977), abbia escluso la assoluta (affermando piuttosto la tendenziale) generalità di tale potere e la sua immediata operatività, facendo salva la legge regionale siciliana, la quale attribuiva, invece, il promuovimento della azione di responsabilità agli organi dell'ente danneggiato.

In particolare, il rimettente rimarca che in entrambe queste richiamate pronunce «la necessità della *interpositio legislatoris* ai fini del radicamento della giurisdizione del giudice contabile viene chiaramente affermata dalla Corte costituzionale non già in assoluto, bensì con specifico riferimento a particolari ipotesi (*rectius*, a particolari settori/materie) “originariamente sottratti alla giurisdizione della Corte dei conti”».

Conforme a tale indirizzo interpretativo sarebbe, a dire del rimettente, anche la successiva sentenza n. 773 del 1988, per la quale «la “tendenziale generalità” della giurisdizione della Corte dei conti, al di là dei casi già in essa espressamente o istituzionalmente ricompresi, necessita normalmente di apposite previsioni legislative e non può sortire un effetto invalidante di norme che — come nella specie — facciano ricadere la materia nell'ambito della giurisdizione generale del giudice ordinario».

«Anche in tale caso», per il rimettente, sarebbe «confermato l'orientamento della Corte costituzionale incline a ritenere necessaria l'*interpositio legislatoris* solamente per attribuire al giudice contabile materie prima attribuite espressamente dalla legge ad un giudice diverso, e non anche per radicare la giurisdizione del primo nelle ipotesi di “carenza di regolamentazione specifica da parte del legislatore”, perché in questa seconda ipotesi è destinata ad operare la espansione tendenziale della giurisdizione della Corte dei Conti».

Il giudice rimettente ricorda, inoltre, che la predetta sentenza n. 773 del 1988 ha definito, nel senso della infondatezza, una questione di legittimità costituzionale riferita all'articolo 26 dell'allora vigente codice di procedura penale, il quale precludeva l'azione di responsabilità amministrativa nei confronti del pubblico dipendente, in presenza del giudicato penale che avesse provveduto alla liquidazione del danno in favore della pubblica amministrazione costituitasi parte civile.

A tale riguardo, il rimettente rammenta che nell'ordinanza di rimessione la Corte dei conti aveva prospettato un contrasto tra il richiamato articolo 26 e l'articolo 489, comma 2, del medesimo previgente codice di procedura penale, a termini del quale, in caso di costituzione di parte civile, il giudice penale decideva sulla liquidazione dei danni «salvo che sia stabilita la competenza di un altro giudice» (norma oggi riprodotta dall'articolo 538, comma 2, del vigente codice di procedura penale) e sostiene che, nel dichiarare non fondata tale questione, la Corte costituzionale ha «fatto puntuale applicazione dell'indirizzo consolidatosi a partire dalla sentenza n. 110 del 1970, ritenendo che le norme sopraindicate valessero a fondare la giurisdizione del giudice ordinario e che, di contro, in difetto di *interpositio legislatoris*, non potesse valere ad escludere quella giurisdizione (*rectius* a "toglierla" al giudice ordinario per attribuirla a quello contabile) "la generica previsione di cui all'art. 52 del T.U. n. 1214 del 1934 delle leggi sulla Corte dei Conti, che non contiene alcuna espressa disposizione in materia di danno derivante da reato né alcuna esplicita deroga alla generale competenza spettante in materia al giudice penale in caso di costituzione di parte civile"».

2.7. — La rimettente Sezione giurisdizionale per la Lombardia della Corte dei conti riferisce, poi, l'indirizzo giurisprudenziale delle sezioni unite della Corte di cassazione «alla stregua del quale, con riguardo all'esplicazione della giurisdizione della Corte dei Conti in materia di responsabilità contabile, il ricorso alle sezioni unite della suprema Corte, che sia rivolto a denunciare, come ragione preclusiva dell'affermazione di detta responsabilità, la circostanza che la Pubblica Amministrazione, costituendosi parte civile in sede penale, abbia chiesto ed ottenuto sentenza definitiva di condanna al risarcimento dei danni per il medesimo fatto, deve essere dichiarato inammissibile».

Tale questione, specifica il giudice rimettente, nell'ottica della Cassazione, non atterrebbe alla sussistenza delle giurisdizione del giudice contabile, ma alla proponibilità dinanzi ad esso dell'azione di responsabilità e, quindi, si tradurrebbe «nella deduzione di un errore *in iudicando*, esorbitante dalle previsioni degli articoli 111 della Costituzione e 362 c.p.c. (Cass., sez. un., 23 novembre 1999, n. 822; Cass., sez. un., ord. 21 maggio 1991, n. 369), giacché la giurisdizione penale e quella civile risarcitoria, da un lato, e la giurisdizione amministrativa-contabile, dall'altro, sono reciprocamente indipendenti nei profili istituzionali, anche quando investono un medesimo fatto materiale, dal momento che l'interferenza può avvenire tra i giudizi ma non tra le giurisdizioni (Cass. 3 febbraio 1989, n. 664)».

Più specificamente, in quest'ottica, l'impossibilità di proporre l'azione di responsabilità esercitabile innanzi alla Corte dei conti per fatti dannosi in conseguenza dell'esercizio, in altra sede, di analoga azione esercitata dalla pubblica amministrazione, sulla quale si sia formato il giudicato, non rileva in termini di riparto della giurisdizione, bensì in termini di limiti alla proponibilità della domanda risarcitoria erariale e, quindi, concerne la eventuale violazione dei limiti interni della giurisdizione stessa.

Il giudice rimettente richiama, sempre come espressiva di questo indirizzo interpretativo, pure la ordinanza 8 marzo 2005, n. 4957 delle sezioni unite, la quale espressamente afferma che non può essere seguita la tesi secondo la quale la violazione del principio del *ne bis in idem* potrebbe essere evitata solo ammettendo l'esistenza di una giurisdizione alternativa, «in quanto finisce con il trasformare una questione di merito di conoscibilità della domanda in una questione di giurisdizione».

Secondo il rimettente tale indirizzo interpretativo si fonda dichiaratamente (viene richiamata la sentenza delle sezioni unite 24 ottobre 2005, n. 20476) ed essenzialmente su una «lettura» erronea della sentenza n. 773 del 1988, affatto distorsiva del principio della *interpositio legislatoris*.

Sostiene, al riguardo, il rimettente che, se tale intervento del legislatore è necessario, come sarebbe desumibile dalla giurisprudenza costituzionale, al fine di attribuire al giudice contabile una materia sino a quel momento devoluta ad un giudice diverso, una volta operata tale *interpositio*, dovrebbe escludersi la concorrenza delle giurisdizioni né sarebbe possibile, come invece opina la Corte di cassazione, risolvere la questione sotto il profilo della mera proponibilità o improponibilità della domanda della Procura contabile, una volta che la amministrazione, costituendosi parte civile, abbia ottenuto sentenza definitiva di condanna al risarcimento dei danni per il medesimo fatto.

2.8. — Il giudice rimettente aggiunge, poi, che la sentenza n. 773 del 1988 della Corte costituzionale è stata adottata con riferimento ad un quadro normativo profondamente differente da quello attuale, essendo, successivamente, stato approvato il «nuovo» codice di procedura penale.

Ad opinione del rimettente, tre argomenti varrebbero a dimostrare che sia, «ormai», venuta meno la possibilità per la pubblica amministrazione di costituirsi parte civile nel processo penale e, quindi, la concorrenza tra le giurisdizioni che la contestata giurisprudenza della Corte di cassazione presuppone. Specificamente, comproverebbero tale tesi:

a) la mancata riproduzione nel vigente codice del rito penale, dell'articolo 26 del codice precedente (ovvero la disposizione che è stata oggetto della sentenza n. 773 del 1988 e che espressamente fondava la competenza del giudice penale sui danni conseguenti da reato, in caso di costituzione di parte civile della amministrazione pubblica danneggiata), a fronte della «conferma» dell'articolo 489 (ora riprodotto dall'articolo 538, comma 2, del nuovo codice);

b) la introduzione *ex novo* dell'articolo 129, comma 3, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, per il quale quando esercita l'azione penale per un reato che ha cagionato un danno per l'erario, il pubblico ministero informa il procuratore generale presso la Corte dei conti, dando notizia dell'imputazione);

c) il disposto dell'articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97 (Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche), per il quale la sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei dipendenti indicati nell'articolo 3 per i delitti contro la pubblica amministrazione previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale è comunicata al competente procuratore regionale della Corte dei conti affinché promuova entro trenta giorni l'eventuale procedimento di responsabilità per danno erariale nei confronti del condannato.

2.9. — In questo senso, per la Corte rimettente, resterebbe in capo alla sola Procura regionale della Corte dei conti la legittimazione all'esercizio della azione risarcitoria.

E questo sarebbe ulteriormente (seppure indirettamente) avvalorato dalla disposizione dell'articolo 1, comma 174, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), per il quale, al fine di realizzare una più efficace tutela dei crediti erariali, l'articolo 26 del regolamento di procedura di cui al regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, si interpreta nel senso che il procuratore regionale della Corte dei conti dispone di tutte le azioni a tutela delle ragioni del creditore previste dalla procedura civile, ivi compresi i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale di cui al libro VI, titolo III, capo V, del codice civile.

Questa previsione, non difformemente, sul piano della *ratio*, da quella recata dall'articolo 5, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 19, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti) — che già legittimava il Procuratore contabile ad agire per ottenere il sequestro conservativo, anche *ante causam*, dei beni del presunto responsabile del danno erariale — confermerebbe, secondo il rimettente, che, nell'attuale normativa, l'azione risarcitoria spetta alla sola Procura contabile e non più alla amministrazione danneggiata.

Tale norma, in sostanza, confermerebbe, ulteriormente, «quel fenomeno di scissione in base al quale, una volta verificatosi un danno erariale, se l'amministrazione è titolare del diritto sostanziale di credito (indisponibile, in ragione della necessaria integrità della finanza pubblica), non lo è invece delle relative facoltà processuali (essenzialmente, il diritto di azione, esperibile anche ai fini della conservazione della garanzia patrimoniale), il cui esercizio è rimesso dalla legge ad un organo pubblico appositamente costituito, la Procura presso la Corte dei conti».

2.10. — Il giudice rimettente, sempre nell'ottica di confermare la proposta tesi della assoluta alternatività tra giurisdizione ordinaria e contabile, richiama, infine, l'indirizzo delle sezioni unite della Corte di cassazione (sentenze 22 dicembre 1999, n. 933 e 4 dicembre 2001, n. 15288), che ha più volte escluso che l'amministrazione pubblica danneggiata possa esercitare l'azione civile contro i propri dipendenti autori del danno, in base all'argomento che la Corte dei conti ha, in materia, giurisdizione esclusiva.

In particolare il rimettente richiama un passaggio della sentenza n. 933 del 1999 delle sezioni unite della Corte di cassazione per la quale, «se si tiene conto che costituisce principio pacifico che la giurisdizione della Corte dei

Conti è esclusiva, nel senso che è l'unico organo giudiziario che può decidere nelle materie devolute alla sua cognizione, ne consegue che va esclusa una concorrente giurisdizione del giudice ordinario, adito secondo le regole normali applicabili in tema di responsabilità e di rivalsa».

Il giudice rimettente sottolinea che «trattandosi allora della medesima azione civile, se essa non viene considerata esperibile in sede civile in ragione dell'esclusività della giurisdizione del giudice contabile, questo giudice ritiene implausibile una diversa conclusione sol che la stessa azione venga invece esercitata, come nella specie, in sede penale».

2.11. — Il giudice rimettente sostiene, infine, come non sia nemmeno possibile dare una interpretazione costituzionalmente orientata dell'articolo 75, comma 3, cod. proc. pen., stante il costante orientamento (costituente «diritto vivente») delle sezioni unite della Corte di cassazione.

Alla luce di ciò ed, in particolare, «onde uniformarsi al principio di concorrenza e, quindi, di sostanziale fungibilità delle giurisdizioni ordinaria e contabile (affermato dal giudice regolatore della giurisdizione in caso di danno erariale derivante da reati attribuibili a pubblici dipendenti), quale ineluttabilmente presupposto dal criterio della proponibilità o improponibilità dell'azione erariale in presenza del giudicato penale anche sulla domanda civile», per il rimettente, sarebbe infatti inevitabile la sospensione del giudizio ai sensi del censurato articolo 75, comma 3, cod. proc. pen., a fronte della intervenuta decisione penale di primo grado che, come nel caso di specie, abbia condannato il pubblico dipendente al risarcimento del danno nei confronti della pubblica amministrazione, costituitasi parte civile.

Sospensione che, tuttavia, per le ragioni indicate, sarebbe in contrasto con l'articolo 103, secondo comma, della Costituzione.

3. — Si è costituito in giudizio Carlo Facchini, convenuto del giudizio contabile di responsabilità, chiedendo che sia dichiarata la inammissibilità della questione per irrilevanza, nonché per «l'assenza di una vera e propria questione di legittimità costituzionale» e, nel merito, la infondatezza della stessa.

3.1. — Il Facchini ricostruisce, anzitutto, i fatti del processo *a quo*, segnalando che l'amministrazione danneggiata ha mutato denominazione (da Consorzio interprovinciale per la tutela e la salvaguardia delle acque del lago di Varese a Società per la tutela e la salvaguardia delle acque del lago di Varese e di Comabbio per azioni) e che il giudizio davanti alla Corte di appello di Milano, Sezione III penale, si è concluso con sentenza del 24 maggio 2006, n. 1359 (che ha confermato la condanna dell'imputato anche al risarcimento del danno in favore della predetta società).

Il Facchini, nella ricostruzione del contenuto dell'ordinanza di rimessione, rileva anzitutto la contraddizione della tesi, in essa prospettata, della assoluta alternatività tra giudizio ordinario e contabile con il consolidato indirizzo della Corte dei conti, per il quale la costituzione di parte civile nel processo penale sospende la prescrizione per l'intera durata del giudizio.

3.2. — La parte costituita sostiene, poi, la prescrizione dell'azione esercitata dalla Procura contabile nel processo *a quo* e, conseguentemente, la irrilevanza della questione proposta dal rimettente, dovendo il relativo giudizio non essere sospeso per la pendenza del processo penale, bensì concluso con declaratoria di prescrizione del diritto ovvero della nullità dell'atto di citazione.

3.3. — Il Facchini ritiene, poi, che la questione, nei termini in cui è sollevata, concernerebbe non il contrasto del censurato articolo 75, comma 3, cod. proc. pen. con l'articolo 103, secondo comma, della Costituzione, bensì la portata, i limiti e i modi di attuazione di tale disposizione costituzionale da parte del legislatore ordinario. Di qui l'inammissibilità della questione.

3.4. — Il Facchini afferma, infine, che la tesi del rimettente si fonda su due argomenti:

a) la sussistenza di una giurisdizione esclusiva del giudice contabile in tema di responsabilità dei pubblici amministratori per danno alla pubblica amministrazione;

b) la legittimazione esclusiva della Procura presso la Corte dei conti all'esercizio dell'azione risarcitoria in nome e per conto della pubblica amministrazione.

Il Facchini ritiene, tuttavia, infondati entrambi questi argomenti.

A sua opinione, infatti, la giurisprudenza costituzionale (ed in particolare la sentenza n. 773 del 1988), lungi dal confermare le prospettazioni dell'ordinanza di rimessione, confermerebbe, invece, la concorrenza delle giurisdizioni ordinaria e contabile. Soluzione, questa, che troverebbe riscontro nel pacifico indirizzo della giurisprudenza della Corte di cassazione (vengono richiamate le sentenze delle sezioni unite 23 novembre 1999, n. 822 e 26 novembre 2004, n. 1012), che risolve le relative interferenze non in termini di sussistenza o meno della giurisdizione, bensì in termini di proponibilità o meno della domanda, a seconda della esistenza o meno di un giudicato in merito.

Né dalle invocate previsioni dell'articolo 7 della legge n. 97 del 2001 e dell'articolo 1, comma 174, della legge n. 266 del 2005 sarebbe desumibile alcun indizio del prospettato fenomeno di «scissione» tra la titolarità del credito e le relative facoltà di tutela processuale. Per la parte privata, sarebbe, semmai palesemente irragionevole limitare la facoltà di esercizio diretto da parte dell'amministrazione pubblica dell'azione risarcitoria in sede penale, dacché ciò varrebbe a porre la amministrazione stessa in una immotivata posizione deteriore rispetto a quella di ogni altro soggetto di diritto, con impossibilità di partecipare all'accertamento dei fatti ed alle responsabilità relative ad un evento dannoso subito.

Per la parte privata, il potenziale pericolo di duplicazione del giudizio potrebbe essere scongiurato, riconoscendosi che la previa proposizione della azione civile in sede penale esclude l'esercizio concreto della giurisdizione contabile, con conseguente inammissibilità della azione esercitata dalla Procura contabile.

4. — In prossimità dell'udienza pubblica la difesa della parte privata ha depositato una memoria, nella quale deduce che, essendo nella specie passata in giudicato la sentenza penale, statuente pure sugli effetti civili, nelle more del giudizio di costituzionalità, si sarebbe verificata una circostanza che rende del tutto inapplicabile il denunciato articolo 75, comma 3, cod. proc. pen., nel giudizio *a quo*. Con conseguente inammissibilità della questione sollevata dal rimettente, per irrilevanza.

Il Facchini svolge, poi, ulteriori considerazioni sostanzialmente riproduttive degli argomenti sviluppati nell'atto di intervento.

Considerato in diritto

1. — La Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Lombardia ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'articolo 103, secondo comma, della Costituzione, dell'articolo 75, comma 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui, applicato «in conformità all'indirizzo interpretativo delle Sezioni unite della Corte di cassazione in ordine ai rapporti fra giudizi di competenza del giudice ordinario e quelli devoluti al giudice contabile», comporterebbe la sospensione del processo contabile instaurato, nei confronti delle medesime persone e per i medesimi fatti, dopo l'emanazione della sentenza penale di primo grado che abbia pronunciato sulla domanda civile proposta in quella sede dalla amministrazione.

1.1. — La rimettente sezione giurisdizionale della Corte dei conti svolge un ampio ed articolato ragionamento, che può essere sintetizzato in quattro fondamentali proposizioni:

a) la *ratio* dell'articolo 75, comma 3, cod. proc. pen. è quella di evitare la duplicazione tra l'azione risarcitoria proposta in sede civile e la medesima azione proposta in sede penale, e, pertanto, esso dispone che il giudizio civile, instaurato dopo la sentenza penale di primo grado che abbia pronunciato anche sulla domanda civile proposta in quella sede, è sospeso fino alla pronuncia penale irrevocabile;

b) il «diritto vivente» delle sezioni unite della Corte di cassazione (sentenza 23 novembre 1999, n. 822; ordinanza 21 maggio 1991, n. 369) ritiene concorrenti l'azione civile proposta in sede penale e l'azione di responsabilità amministrativa, dacché risolve la loro contemporanea pendenza non in termini di conflitto positivo di giurisdizione, bensì in termini di proponibilità della domanda, nel senso che, una volta formatosi il giudicato su una delle due domande, non è possibile proporre (o proseguire) l'azione nell'altra sede;

c) a fronte di tale «diritto vivente», che afferma la sostanziale fungibilità tra le due giurisdizioni, l'articolo 75, comma 3, cod. proc. pen., deve essere applicato anche al giudizio di responsabilità amministrativa, il quale deve pertanto anch'esso essere necessariamente sospeso, se proposto dopo la sentenza penale di primo grado che abbia pronunciato anche sulla domanda civile proposta in quella sede dall'amministrazione che si sia costituita parte civile;

d) questo obbligo di sospensione del giudizio di responsabilità amministrativa, derivante dalla ritenuta concorrenza delle azioni civile e contabile, contrasta con l'articolo 103, secondo comma, della Costituzione, in quanto in base a tale norma, alla luce della interpretazione datane dalla giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenze nn. 33 del 1968, 211 del 1972, 102 del 1977, 641 del 1987, 773 del 1988, 24 del 1993 e 385 del 1996), una volta intervenuta la attribuzione legislativa della materia della responsabilità amministrativa alla giurisdizione della Corte dei conti, tale giurisdizione è esclusiva ed alternativa a quelle ordinaria.

1.2. — Per rafforzare tali argomentazioni, il rimettente richiama, poi, quella giurisprudenza delle sezioni unite della Corte di cassazione (sentenze 22 dicembre 1999, n. 933 e 4 dicembre 2001, n. 15288), che ha più volte escluso che l'amministrazione pubblica danneggiata possa esercitare (al di fuori della costituzione di parte civile nel processo penale) l'azione civile contro i propri dipendenti, in base all'argomento che la Corte dei conti ha, in materia, giurisdizione esclusiva.

Il giudice rimettente sottolinea che «trattandosi allora della medesima azione civile, se essa non viene considerata esperibile in sede civile in ragione dell'esclusività della giurisdizione del giudice contabile» sarebbe «implausibile una diversa conclusione sol che la stessa azione venga invece esercitata, come nella specie, in sede penale».

1.3. — Il rimettente sviluppa, infine, una ulteriore ampia serie di argomenti tesi ad avvalorare, alla luce delle evoluzioni della materia della responsabilità amministrativa, una sostanziale scissione tra la titolarità del diritto (sostanziale) al risarcimento e quella del conseguente diritto (processuale) di azione risarcitoria, la cui legittimazione spetterebbe alla sola Procura della Corte dei conti (ed in nessun caso alla amministrazione pubblica danneggiata, con conseguente difetto di legittimazione della stessa alla costituzione di parte civile nel processo penale).

2. — Prima di esaminare la questione proposta dal rimettente, devono essere valutate le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla parte privata costituita.

Il convenuto del giudizio *a quo* sostiene, anzitutto, la sopravvenuta irrilevanza della questione proposta in riferimento alla sospensione del giudizio contabile ai sensi dell'articolo 75, comma 3, cod. proc. pen., per essere ormai passata in giudicato la sentenza penale relativa al medesimo fatto, statuente pure sugli effetti civili e, quindi, venuta meno, anche in astratto, ogni possibilità di sospensione.

La parte privata prospetta, poi, l'irrilevanza della questione anche sull'assunto che l'azione di responsabilità erariale sarebbe prescritta e che, pertanto, a fronte della relativa eccezione sollevata dalla stessa parte nel giudizio *a quo*, il giudice rimettente avrebbe dovuto dichiarare la prescrizione del credito risarcitorio azionato e non sollevare la questione di legittimità costituzionale.

Le eccezioni non sono fondate.

2.1. — Quanto alla prima, è pacifica la giurisprudenza di questa Corte nel riconoscere la irrilevanza dei successivi sviluppi del giudizio *a quo*, dopo una valida introduzione del giudizio di costituzionalità.

2.2. — Quanto alla seconda, è sufficiente osservare che la questione, pregiudiziale in senso tecnico, sulla sospensione del giudizio per pendenza di un processo penale interferente, cui è riferita la ordinanza di rimessione, è logicamente precedente rispetto a quella, preliminare di merito, relativa alla prescrizione del diritto. A tacer poi del fatto che, come costantemente ritenuto dalla giurisprudenza di questa Corte (*ex plurimis*, sentenza n. 100 del 1993), spetterebbe, comunque, al giudice rimettente la individuazione dell'ordine logico delle questioni sottoposte al proprio giudizio.

3. — La questione è, peraltro, inammissibile sotto diverso profilo.

3.1. — Il rimettente, sulla base di una assimilazione del giudizio contabile a quello civile, che egli fa derivare dal «diritto vivente» della Corte di cassazione (la quale considera concorrenti i due giudizi), ritiene che il giudizio contabile debba essere sospeso in caso di pronuncia del giudice penale anche sugli effetti civili del reato.

La tesi è tuttavia contraddittoria ed è fondata su una erronea interpretazione della disposizione censurata.

Infatti l'articolo 75, comma 3, cod. proc. pen., collega l'effetto sospensivo del giudizio civile non alla circostanza che la decisione penale verta anche sugli effetti civili, ma alla proposizione dell'azione civile, alternativamente, dopo la costituzione di parte civile in sede penale ovvero dopo la sentenza penale di primo grado (indipendentemente dal fatto che essa statuisca o meno sugli effetti civili).

Pertanto il rimettente censura una norma non enucleabile, ed anzi affatto diversa da quella dettata dalla disposizione impugnata.

A ben vedere, però, l'errore di prospettiva, in cui incorre il rimettente, è più in radice.

Questo, infatti, nel suo ragionamento trascura, anzitutto, di considerare che, non solo non sussiste un «diritto vivente» nel senso della sospensione del processo contabile, ma sussistono anzi diverse posizioni della Corte dei conti al riguardo, essendo state da questa affermate tanto la obbligatorietà quanto la impossibilità della sospensione del giudizio.

Accanto ad una lettura (data evidentemente per pacifica dal rimettente) che assimila giudizio civile e amministrativo sul danno ai fini dell'applicazione dell'articolo 75 cod. proc. pen., ne è stata, infatti, sostenuta una affatto diversa che, facendo leva sul tenore letterale di questa disposizione, ne esclude la riferibilità all'ambito di cognizione della Corte dei conti (*cf. ex multis* Corte dei conti, sez. III, 4 novembre 2005, n. 651, e sez. I, 30 giugno 2004, n. 244)

In effetti l'articolo 75 cod. proc. pen. (espressemente intitolato ai rapporti tra azione civile e penale) si riferisce puntualmente e solo al giudizio civile. Il che, a fronte delle logicamente collegate previsioni degli articoli 651 e 652 del medesimo codice (i quali si riferiscono, espressemente, tanto nel titolo, quanto nel testo, sia al giudizio civile sia al giudizio amministrativo di danno), potrebbe costituire (e, per la sopra riferita giurisprudenza, ha costituito) argomento a favore della inapplicabilità di questa previsione al giudice contabile; la cui cognizione resterebbe, allora, del tutto autonoma da quella ordinaria (salvo che già sussista un giudicato penale sul punto).

Inoltre il rimettente omette di valutare l'applicabilità alla fattispecie in questione, come riconosce la dottrina, dell'articolo 538 del codice di procedura penale, il quale limita la giurisdizione del giudice penale in sede di pronuncia sul risarcimento del danno, alla sola condanna generica dell'imputato senza porre problemi di pregiudizialità, essendo questa venuta meno, con l'abrogazione dell'art. 3 del vecchio codice di procedura penale.

3.2. — Il rimettente, dunque, non dà conto della pluralità di soluzioni date dalla giustizia contabile alla questione della sospensione del processo ai sensi dell'articolo 75, comma 3, cod. proc. pen., non valuta la possibile idoneità dell'articolo 538, comma 2, del medesimo codice a risolvere il prospettato problema di raccordo tra la giurisdizione ordinaria e contabile, né, soprattutto, svolge argomenti atti a comprovare che il censurato orientamento della Corte di cassazione in ordine alla concorrenza delle giurisdizioni confermi o, addirittura, imponga la sospensione del processo contabile.

Alla luce di tale incerto indirizzo giurisprudenziale e a fronte del delineato quadro normativo, invece, proprio quelle ragioni che il rimettente individua a fondamento delle sue censure avverso la disposizione impugnata, avrebbero potuto direttamente condurre lo stesso a non sospendere il giudizio, risolvendo così, nell'esercizio della sua cognizione, una questione, in definitiva, meramente interpretativa, come tale inammissibile, in quanto estranea alla logica del proposto giudizio di costituzionalità.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 75, comma 3, del codice di procedura penale sollevata, in riferimento all'articolo 103, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Lombardia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 4 luglio 2007.

Il Presidente: BILE

Il redattore: MADDALENA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 luglio 2007.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 273

Sentenza 4 - 13 luglio 2007

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Enti.

Impiego pubblico - Assunzione di personale a tempo indeterminato da parte delle Camere di Commercio - Decreto del Ministro per le attività produttive di attuazione della legge n. 311 del 2004 contenente indicatori di equilibrio economico-finanziario, criteri, limiti e modalità attuative per il triennio 2005-2007 - Prevista applicabilità dello stesso alle Regioni ad autonomia speciale ed alle Province autonome - Conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Trentino-Alto Adige - Atto statale lesivo della potestà legislativa esclusiva della Regione in materia di ordinamento delle Camere di commercio - Annullamento del provvedimento impugnato *in parte qua* - Assorbimento degli ulteriori profili di censura.

- Decreto del Ministro per le attività produttive 8 febbraio 2006, artt. 1, comma 2, 4 e 5.
- Statuto Regione Trentino-Alto Adige, artt. 4, n. 8, e 16; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, artt. 2, 3 e 4.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;*Giudici:* Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto in relazione all'art. 1, comma 2, ed agli artt. 4 e 5 del decreto del Ministro delle attività produttive 8 febbraio 2006 (Definizione ai sensi dell'art. 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e per l'Unioncamere, degli indicatori di equilibrio economico-finanziario, volti a fissare criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato, per il triennio 2005-2007), promosso con ricorso della Regione Trentino-Alto Adige Südtirol notificato il 10 maggio 2006, depositato in cancelleria il 16 maggio 2006, ed iscritto al n. 7 del registro conflitti tra enti 2006.

Udito nell'udienza pubblica del 5 giugno 2007 il giudice relatore Luigi Mazzella;

Udito l'avvocato Giandomenico Falcon per la Regione Trentino-Alto Adige.

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso notificato il 10 maggio 2006 e depositato il 16 maggio successivo, la Regione autonoma Trentino-Alto Adige Südtirol, ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, in relazione all'art. 1, comma 2, ed agli artt. 4 e 5 del decreto del Ministro delle attività produttive 8 febbraio 2006 (Definizione, ai sensi dell'art. 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e per l'Unioncamere, degli indicatori di equilibrio economico-finanziario, volti a fissare criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato, per il triennio 2005-2007), per violazione degli artt. 4, numero 8, e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Sta-

tuto speciale per il Trentino-Alto Adige), nonché degli artt. 2, 3 e 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento).

Premessa la propria titolarità della potestà legislativa primaria in materia di ordinamento delle Camere di commercio, rileva la ricorrente che il citato decreto ministeriale è volto a dare attuazione all'art. 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato — legge finanziaria 2005) secondo cui «Per le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e l'Unioncamere, con decreto del Ministero delle attività produttive, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuati specifici indicatori di equilibrio economico-finanziario, volti a fissare criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato, nel rispetto delle previsioni di cui al presente comma».

L'art. 2 del decreto impugnato — che, per espressa previsione del precedente art. 1, comma 2, si applica anche nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province di Trento e di Bolzano — dispone che: «Per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 le Camere di commercio che, secondo la disciplina dell'art. 5, presentano un indice generale di equilibrio economico finanziario inferiore a 41 possono assumere personale in ragione di una unità per ogni tre cessate dal servizio al 31 dicembre dell'anno precedente. Le Camere di commercio che [...] presentano un indice generale di equilibrio economico finanziario superiore a 41 possono assumere personale in ragione di una unità ogni cinque cessate cumulativamente dal servizio nel triennio 2004-2006» (commi 1 e 2).

Il successivo art. 3 prevede i criteri per l'assegnazione delle eventuali quote residue, mentre l'art. 4 istituisce un «gruppo di lavoro presso il Ministero delle attività produttive», composto da due rappresentanti di quest'ultimo Ministero, da uno del Ministero dell'economia e finanze, da uno del Dipartimento della funzione pubblica e da uno dell'Unioncamere, con il compito di formulare pareri sulle richieste di accesso all'utilizzo delle quote residue, presentate dalle singole Camere di commercio.

Ai sensi dell'art. 5 dello stesso decreto ministeriale, l'indice medio di equilibrio economico-strutturale per il triennio 2001-2003 risulta dal rapporto tra spese per il personale a tempo indeterminato ed entrate correnti (comma 1), mentre l'indice medio di equilibrio dimensionale si ricava dal rapporto, espresso in millesimi, tra personale a tempo indeterminato in servizio presso ciascuna Camera di commercio ed il numero delle imprese iscritte nel registro delle imprese (di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580). Il gruppo di lavoro di cui all'art. 4 determina l'indice generale di equilibrio economico-finanziario di ciascuna Camera di commercio, risultante dalla somma dei due indici precedenti, e quindi l'indice medio nazionale.

Osserva la Regione ricorrente che l'applicazione di tale decreto ministeriale «nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano», (ai sensi dell'art. 1, comma 2 cit.) contraddice apertamente quanto disposto dal precedente omologo decreto ministeriale 27 maggio 2003 il quale, in piena coerenza con gli artt. 34, comma 11 e 95, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato — legge finanziaria 2003), non ne aveva previsto l'applicazione nelle Regioni a statuto speciale, non ritenendo detta applicazione compatibile con le norme dei rispettivi statuti.

Secondo la ricorrente, l'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale impugnato è lesivo delle sue attribuzioni costituzionali, in quanto include nel proprio ambito di applicazione le camere di commercio, il cui ordinamento rientra nella sua competenza legislativa esclusiva (art. 4, n. 8, dello Statuto).

Quanto ai successivi artt. 4 e 5, la Regione ne denuncia due profili di incostituzionalità. In primo luogo, il decreto impugnato non si limita a fissare criteri ed indici, ma istituisce un intero sistema di gestione amministrativa delle Camere di commercio, nel cui quadro le stesse Camere di commercio della Regione sarebbero per una parte significativa soggette al potere amministrativo del Ministero delle attività produttive, con conseguente violazione dell'art. 16 dello Statuto. In secondo luogo, anche se tali funzioni amministrative fossero legittimamente affidate allo Stato, esse dovrebbero comunque svolgersi secondo procedure di leale collaborazione di cui non vi è nel decreto la minima traccia: il gruppo di lavoro, infatti, è composto di funzionari esclusivamente statali, né si prevede l'intesa con la Regione interessata o con la Conferenza Stato-Regioni.

Secondo la Regione ricorrente, infine, il decreto ministeriale 8 febbraio 2006, ove dovesse qualificarsi come espressione della funzione di indirizzo e di coordinamento, sarebbe illegittimo anche per vizio procedurale, poiché, contrariamente a quanto disposto dall'art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 266 del 1992, non risulta preceduto dalla richiesta di parere della Regione in merito.

2. — Non vi è stata costituzione in giudizio del Presidente del Consiglio dei ministri.

3. — In prossimità dell'udienza pubblica, la Regione Trentino-Alto Adige ha depositato memoria, richiamando dettagliatamente i suoi numerosi interventi normativi concernenti il finanziamento delle Camere di commercio, in gran parte a carico della Regione, alla quale, proprio per questo, spetta porre limiti alla spesa o demandare questo compito alle Province, nell'esercizio delle proprie competenze statutarie.

Ciò spiega anche la necessità — per le autonomie speciali — dell'accordo con il Ministero dell'economia e delle finanze allo scopo di determinare il livello delle spese di ciascun anno. In questa direzione si muove anche il comma 39 dell'art. 1 della legge n. 311 del 2004 ai sensi del quale: «Per gli enti locali dei rispettivi territori provvedono alle finalità di cui ai commi da 21 a 53 le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione».

In conclusione, secondo la ricorrente, l'art. 1, comma 98, della legge n. 311 del 2004, attuato dal decreto ministeriale impugnato, prevedendo limiti alle «assunzioni a tempo indeterminato», cioè ad una specifica voce di spesa, comprime illegittimamente l'autonomia regionale, sicché deve affermarsi che «non spetta allo Stato» di fissare, anche in relazione alle Regioni a statuto speciale, criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato da parte delle Camere di commercio, con conseguente annullamento degli artt. 1, comma 2, 4 e 5 del d.m. 8 febbraio 2006.

Considerato in diritto

1. — Il ricorso per conflitto di attribuzioni è proposto dalla Regione Trentino-Alto Adige Südtirol «per la dichiarazione che non spetta allo Stato di fissare anche in relazione alle Regioni a statuto speciale, ed in particolare alla ricorrente Regione, criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato da parte delle Camere di commercio, e per l'annullamento degli artt. 1, comma 2, 4 e 5 del decreto del Ministro per le attività produttive 8 febbraio 2006 (Definizione, ai sensi dell'art. 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e per l'Unioncamere, degli indicatori di equilibrio economico-finanziario, volti a fissare criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato, per il triennio 2005-2007), nella parte in cui prevedono l'applicazione di specifici indicatori, criteri, limiti e modalità attuative anche nella Regione Trentino-Alto Adige.

In particolare, la Regione Trentino-Alto Adige lamenta l'illegittimità delle impuginate disposizioni del citato decreto ministeriale, per violazione degli artt. 4, numero 8, e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), nonché degli artt. 2, 3 e 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento).

2. — Il ricorso è fondato.

3. — L'ordinamento delle Camere di commercio rientra nella competenza legislativa esclusiva della Regione ricorrente (art. 4, n. 8 dello Statuto), alla quale è riconosciuta altresì la titolarità delle funzioni amministrative nelle materie rientranti nella sua potestà legislativa (art. 16 dello Statuto). Le Camere di commercio sono parte del sistema complessivo della finanza regionale, essendo a carico del bilancio regionale una parte consistente delle relative spese correnti, comprese quelle per il personale (sentenza n. 477 del 2000).

Sulla base di tale quadro normativo di riferimento vanno esaminate le norme oggetto del conflitto ed in particolare, l'ultimo periodo dell'art. 1, comma 98, della legge n. 311 del 2004, che prevede l'individuazione ministeriale di «specifici indicatori di equilibrio economico-finanziario, volti a fissare criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato» nelle Camere di commercio.

Orbene, se il comma 569 dell'art. 1 della stessa legge, con una formulazione sostanzialmente identica all'art. 95, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge finanziaria 2003), sottopone l'applicabilità della disposizione «nelle Regioni a statuto

speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano alla sua compatibilità con le norme dei rispettivi statuti», il decreto ministeriale 8 febbraio 2006, emanato in attuazione dell'art. 1, comma 98, della legge n. 311 del 2004, differenziandosi dal precedente decreto ministeriale del 2003 (attuativo dell'art. 34 della citata legge n. 289 del 2002), afferma l'applicabilità della norma alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e Bolzano (art. 1, comma 2).

Conseguentemente gli artt. 4 e 5 dello stesso decreto prevedono, rispettivamente, l'istituzione di un «gruppo di lavoro» presso il Ministero delle attività produttive, volto ad esaminare le richieste di accesso all'utilizzo delle quote residue ed i criteri di calcolo per ciascuna Camera di commercio, individuando l'indice medio di equilibrio economico-strutturale per il triennio 2001/2003, l'indice economico-finanziario di ciascuna Camera di commercio e, quindi, l'indice medio nazionale.

La complessiva disciplina appena descritta e la giurisprudenza di questa Corte inducono a ritenere che l'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale sia lesivo delle prerogative costituzionali della Regione ricorrente. Le Camere di commercio, il cui ordinamento, come già sottolineato, rientra nella competenza esclusiva regionale per effetto della previsione statutaria (art. 4, n. 8), devono ritenersi sottratte all'applicabilità delle norme statali in materia.

La competenza statutaria esclusiva può essere limitata solo da norme fondamentali di riforma economico-sociale, tra le quali non può certo annoverarsi l'art. 1, comma 98, ultimo periodo, della legge n. 311 del 2004, che non detta norme di principio dirette a fissare criteri generali di spesa, ma pone limiti puntuali a specifiche voci tra cui questa Corte ha, anche di recente (sentenze n. 169 del 2007, n. 88 del 2006 e n. 390 del 2004), ricompreso quelle per assunzioni a tempo indeterminato.

Esclusa, per le ragioni esposte, l'applicabilità nella Regione Trentino-Alto Adige dell'art. 1, comma 98 ultimo periodo, della legge n. 311 del 2004, viene meno la legittimità dell'art. 1, comma 2 del decreto ministeriale del 2006 che quella applicabilità ha espressamente dichiarato e conseguentemente restano assorbite le censure mosse agli artt. 4 e 5 del medesimo decreto ministeriale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che non spettava allo Stato, e per esso al Ministro delle attività produttive, di fissare alla Regione Trentino-Alto Adige Südtirol criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato da parte delle Camere di commercio;

Annulla, per l'effetto, l'art. 1, comma 2, del decreto del Ministro delle attività produttive 8 febbraio 2006 (Definizione, ai sensi dell'art. 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e per l'Unioncamere, degli indicatori di equilibrio economico-finanziario, volti a fissare criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato, per il triennio 2005-2007), nella parte in cui prevede che le disposizioni del decreto medesimo si applicano nella Regione Trentino-Alto Adige Südtirol.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2007.

Il Presidente: BILE

Il redattore: MAZZELLA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 luglio 2007.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 274

Sentenza 4 - 13 luglio 2007

Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale nei confronti di un parlamentare per il reato di diffamazione aggravata - Deliberazione di insindacabilità della Camera dei deputati - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Bologna - Intervento della persona offesa dal reato, costituita parte civile nel procedimento penale - Ammissibilità - Fondamento.

- Deliberazione della Camera dei deputati, 27 maggio 2003 (doc. IV-*quater*, n. 73).
- Costituzione, art. 68, primo comma.

Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale nei confronti di un parlamentare per il reato di diffamazione aggravata - Deliberazione di insindacabilità della Camera dei deputati - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Bologna - Lamentata non riconducibilità di alcune delle dichiarazioni ad atti tipici della funzione parlamentare - Sussistenza del nesso funzionale per tutte le dichiarazioni comprese nel capo di imputazione - Spettanza alla Camera dei deputati della potestà esercitata.

- Deliberazione della Camera dei deputati, 27 maggio 2003 (doc. IV-*quater*, n. 73).
- Costituzione, art. 68, primo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del 27 maggio 2003 (doc. IV-*quater*, n. 73) relativa alla insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dall'on. Vittorio Sgarbi nei confronti del dott. Giancarlo Caselli, promosso dal Tribunale di Bologna con ricorso notificato il 24 marzo 2005, depositato in cancelleria il 7 aprile 2005 ed iscritto al n. 19 del registro conflitti 2005.

Visti l'atto di costituzione della Camera dei deputati nonché l'atto di intervento di Giancarlo Caselli;

Udito nell'udienza pubblica del 5 giugno 2007 il giudice relatore Francesco Amirante;

Uditi gli avvocati Giuseppe Giampaolo per Giancarlo Caselli e Roberto Nania per la Camera dei deputati.

Ritenuto in fatto

1. — Con ordinanza del 27 ottobre 2004 il Tribunale di Bologna ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla delibera adottata il 27 maggio 2003 (doc. IV-*quater*, n. 73) con la quale — in conformità alla proposta della Giunta per le autorizzazioni — è stato dichiarato che i fatti per i quali il deputato Vittorio Sgarbi è sottoposto a procedimento penale per il delitto di diffamazione a mezzo stampa riguardano opinioni espresse da quest'ultimo nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari e sono, quindi, insindacabili ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.

Premette il Tribunale che il deputato Sgarbi è stato rinviato a giudizio, assieme al direttore del quotidiano «Il Resto del Carlino», per aver offeso — con dichiarazioni asseritamente diffamatorie contenute in un articolo apparso sul menzionato quotidiano in data 31 dicembre 1998 — la reputazione del dott. Giancarlo Caselli, all'epoca Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, indicandolo espressamente quale causa della morte del magistrato Luigi Lombardini, avvenuta per suicidio in data 11 agosto 1998, in quanto avrebbe tenuto nei confronti di quest'ultimo un comportamento di violenza intollerabile, tale da condurlo alla disperazione e, quindi, al suicidio.

Instauratosi, a seguito di querela da parte del dott. Caselli, il procedimento penale nei confronti del parlamentare, la Camera dei deputati, con la delibera oggetto di conflitto, ha affermato che le dichiarazioni sopra riportate devono ritenersi rientranti nella prerogativa di cui all'art. 68, primo comma, Cost., facendo proprie le conclusioni cui era pervenuta la Giunta per le autorizzazioni secondo cui tali dichiarazioni, oltre ad inserirsi nel contesto di una perdurante polemica politica condotta dal deputato nei confronti dell'operato di alcuni magistrati, trovavano anche una sostanziale corrispondenza nell'interrogazione a risposta orale presentata dal medesimo in data 15 settembre 1998 (Atto Camera n. 3-02843).

Il giudice *a quo* rammenta poi che, nelle more del procedimento, è entrata in vigore la legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l'attuazione dell'art. 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), precisando di aver sollevato, nel corso del medesimo giudizio, una questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 di detta legge, ritenuto esorbitante rispetto ai limiti fissati dall'art. 68, primo comma, Cost. per l'immunità parlamentare. A seguito della decisione da parte della Corte costituzionale, con la sentenza n. 120 del 2004, della menzionata questione incidentale, il Tribunale di Bologna ritiene di aver conservato intatto il proprio potere di sollevare conflitto di attribuzione nei confronti della delibera di insindacabilità, in quanto nella citata sentenza è stato sostanzialmente ribadito il precedente orientamento della Corte secondo cui non tutte le affermazioni rese dai componenti del Parlamento possono godere della prerogativa costituzionale dell'insindacabilità, essendo invece sempre necessario che le opinioni rese siano legate dal citato nesso con l'attività di funzione. Da tanto — ad avviso del rimettente — consegue che, nel pensiero della Corte costituzionale, le attività di ispezione, divulgazione, critica e denuncia politica — che l'art. 3, comma 1, della legge n. 140 del 2003 riconduce all'art. 68, primo comma, Cost. — non rappresentano un indebito ampliamento della prerogativa costituzionale, perché devono comunque essere connesse con l'esercizio delle funzioni parlamentari. Tale nesso funzionale costituisce il punto di equilibrio tra le garanzie dei parlamentari, il principio di uguaglianza ed i diritti dei terzi oggetto delle dichiarazioni contestate.

Questi principi sono stati ulteriormente confermati dalla più recente sentenza n. 246 del 2004, nella quale è stato ribadito che la portata del nesso funzionale deve essere valutata caso per caso.

Nella fattispecie, la delibera di insindacabilità si fonda, secondo il Tribunale, su due presupposti: la sostanziale corrispondenza tra le dichiarazioni oggetto del processo penale e l'interrogazione parlamentare sopra richiamata, nonché l'interpretazione dell'art. 68, primo comma, Cost., fornita dalla Camera dei deputati, secondo la quale la prerogativa in questione ricomprende l'attività di denuncia e di critica da parte del parlamentare. Tali presupposti, però, appaiono al Tribunale in netto contrasto con la giurisprudenza costituzionale, e ciò da un lato perché non c'è corrispondenza tra le dichiarazioni rese alla stampa e l'atto di funzione invocato, dall'altro perché tali dichiarazioni solo genericamente possono ricondursi ad un'attività di denuncia e di critica.

La non piena corrispondenza tra contenuto dell'interrogazione e dichiarazioni pubblicate dalla stampa emerge nella parte dell'articolo di giornale in cui il parlamentare prova ad immaginare una situazione opposta rispetto a quella da lui criticata, ossia immagina «Caselli a Palermo che, indagato per avere sequestrato innocenti con indagini insufficienti, come è realmente accaduto (Musotto, Lombardo, Scalone), viene interrogato da un pool di magistrati cagliaritari ... guidati da Lombardini. Quale sarebbe stato l'umore di Caselli?». Queste ulteriori dichiarazioni, secondo il Tribunale di Bologna, non possono in alcun modo essere considerate divulgazione del contenuto dell'interrogazione parlamentare richiamata nella delibera della Camera, in quanto «assumono valenza di significato autonomo, ancorché riconducibile solo in parte alla medesima vicenda, nonché ricollegabili al medesimo oggetto di critica, ovvero l'operato di taluni magistrati». Richiamando le già citate sentenze n. 10 e n. 420 del 2000 della Corte costituzionale, il Tribunale rammenta che, quando vi sia una corrispondenza solo parziale e generica tra l'atto di funzione e le successive dichiarazioni, l'art. 68, primo comma, Cost. non può essere invocato. Nel caso di specie, l'interrogazione presentata dal deputato Sgarbi in data 15 settembre 1998 muoveva specifici rilievi sull'operato dei magistrati della Procura di Palermo, tra i quali il dott. Caselli, in ordine a presunte irregolarità che avrebbero caratterizzato l'interrogatorio del dott. Lombardini, all'epoca Procuratore della Repubblica presso la Pretura di Cagliari; secondo l'interrogante, infatti, i metodi tenuti nell'interrogatorio avrebbero costituito la causa determinante del suicidio del dott. Lombardini. Nell'articolo dal contenuto asseritamente diffama-

torio, invece, la vicenda del magistrato cagliaritano viene affiancata ad una serie di considerazioni diverse, in particolare riguardanti una responsabilità del dott. Caselli «per avere sequestrato innocenti con indagini insufficienti», punto che non avrebbe nulla a che vedere con la vicenda del dott. Lombardini, ove è predominante il richiamo generico ad un uso distorto della custodia cautelare come strumento di pressione per indurre l'indagato a fornire la propria collaborazione (solo su questo punto, infatti, sussisterebbe un collegamento tra l'interrogazione parlamentare ed il contenuto dell'articolo contestato). E la semplice comunanza di argomento, come s'è detto, non potrebbe essere sufficiente per invocare la prerogativa costituzionale dell'insindacabilità.

L'interrogazione parlamentare, d'altra parte, precede di circa tre mesi l'articolo di giornale oggetto del processo penale, pubblicato in un contesto in cui manca ogni riferimento all'attività svolta dal parlamentare nella specifica qualità.

Precisa, poi, l'Autorità giudiziaria di essere legittimata a sollevare conflitto di attribuzione, essendo organo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere di appartenenza, a nulla rilevando che il ricorso abbia la forma dell'ordinanza.

Conclude il Tribunale di Bologna, quindi, nel senso che la delibera di insindacabilità opposta dalla Camera dei deputati è da ritenere lesiva delle attribuzioni costituzionali dell'autorità giudiziaria, chiedendo alla Corte di dichiarare che non spetta alla Camera emettere una simile deliberazione, con conseguente annullamento della medesima.

2. — Il conflitto così proposto è stato dichiarato ammissibile da questa Corte con ordinanza n. 94 del 2005, depositata in data 8 marzo 2005. Tale provvedimento, comunicato al ricorrente, è stato, a cura di questi, notificato alla Camera dei deputati, unitamente al ricorso, il 24 marzo 2005, ed il successivo deposito presso la cancelleria di questa Corte è avvenuto, a mezzo posta, il 7 aprile 2005.

3. — Si è costituita in giudizio la Camera dei deputati chiedendo che il conflitto venga preliminarmente dichiarato inammissibile e che, nel merito, si affermi la spettanza alla medesima del potere di dichiarare l'insindacabilità in relazione alle opinioni espresse dal deputato, oggetto del giudizio penale pendente dinanzi al Tribunale di Bologna.

La Camera afferma che alla prima conclusione potrebbe pervenirsi sul rilievo che la proposizione del conflitto potrebbe essere considerata una «modalità surrettizia» per riproporre, dopo la chiara sentenza n. 120 del 2004 di segno contrario, la tesi — da cui muove l'atto introduttivo del presente giudizio — secondo cui le dichiarazioni rese *extra moenia*, per essere coperte dalla garanzia della insindacabilità, debbano riprodurre alla lettera gli atti posti in essere in sede parlamentare.

Quanto al merito, la Camera sostiene che le dichiarazioni di cui si tratta sono coincidenti con le opinioni espresse dallo stesso deputato nell'interrogazione a risposta orale presentata il 15 settembre 1998 (atto Camera n. 3-02843), cui ha fatto espresso riferimento la delibera di insindacabilità in argomento. In entrambe, infatti, si sostiene che la tragica fine del dottor Lombardini sia da collegare alle modalità di conduzione del procedimento penale a suo carico e, in particolare, alla disposta perquisizione e al lungo interrogatorio effettuato da parte di componenti dell'ufficio del pubblico ministero.

Va, inoltre, considerato che in molte altre interrogazioni il medesimo deputato ha manifestato critiche all'operato di alcuni uffici giudiziari e, in particolare, della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo. Al riguardo si citano l'interrogazione n. 3/01624 del 28 ottobre 1997, l'interrogazione n. 3/02476 dell'8 giugno 1998, l'interrogazione n. 3/02766 del 30 luglio 1998, le interrogazioni n. 3/00009 e n. 3/00010 del 29 aprile 1994.

In sintesi, ad avviso della Camera, vi è assoluta coincidenza tra le opinioni esterne e la prima delle richiamate interrogazioni, ma anche nelle altre vengono usate le stesse formule polemiche nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo e ci si sofferma sulle «armi di pressione» utilizzate dai magistrati di tale ufficio per acquisire informazioni dai soggetti sottoposti ad indagine e si paventano epiloghi analoghi a quello che si è avuto nel caso del dottor Lombardini.

A fronte di tale situazione non vale opporre che nelle dichiarazioni contenute nell'articolo di cui si tratta manca qualsiasi riferimento ad attività parlamentari, dal momento che tale menzione non è richiesta né nell'art. 3, primo comma, della legge n. 140 del 2003, né nella giurisprudenza della Corte costituzionale in materia (e, in particolare, nella sentenza n. 120 del 2004).

D'altra parte, non assumono alcun rilievo, ai fini dell'applicazione della garanzia costituzionale dell'insindacabilità, neppure le motivazioni — a detta del Tribunale di Bologna polemiche nei confronti di taluni magistrati, tra i quali il dottor Caselli — che avrebbero spinto il parlamentare a rilasciare le dichiarazioni, come si desume da quanto affermato da questa Corte nelle sentenze n. 320 e n. 321 del 2000.

Va, inoltre, sottolineato che, secondo quanto precisato nella prima delle due richiamate sentenze, è del tutto ininfluenza la circostanza che nelle dichiarazioni esterne vi sia una «descrizione esemplificativa» dei metodi investigativi adottati nei confronti del dottor Lombardini che non figura nella corrispondente interrogazione n. 3/02843.

Né, infine, ha importanza che non vi sia tra dichiarazioni rese alla stampa e attività parlamentare una esatta corrispondenza testuale.

4. — È intervenuto il dott. Caselli che ha concluso per l'accoglimento del conflitto, sostenendo l'ammissibilità del proprio «atto di costituzione», sul rilievo, che in caso contrario, «finirebbe per risultare in concreto compromessa la stessa possibilità per la parte di agire in giudizio a tutela dei propri diritti», sicché ricorrerebbe una situazione analoga a quella che ha indotto questa Corte ad ammettere l'intervento di soggetti diversi da quelli legittimati a promuovere il conflitto o a resistervi nelle sentenze n. 76 del 2001 e n. 154 del 2004.

Nel merito, l'interveniente aderisce alle argomentazioni poste a fondamento dell'atto introduttivo del presente conflitto, sottolineando, in particolare, che l'interrogazione parlamentare presentata dal deputato Sgarbi il 15 settembre 1998 ha un significato non sovrapponibile a quello dell'articolo contestato nell'imputazione, dal momento che, mentre nell'atto parlamentare ci si limita ad avanzare forti sospetti sull'operato del dottor Caselli nella vicenda Lombardini, nell'articolo — di oltre tre mesi successivo e pubblicato dopo che il Consiglio superiore della magistratura aveva disposto l'archiviazione del procedimento disciplinare iniziato a carico del magistrato — non si usano più toni dubitativi o interrogativi, ma si passa dai sospetti alle certezze, oltretutto non riferendosi al solo caso Lombardini, ma anche alle vicende di Musotto, Lombardo e Scalone.

Considerato in diritto

1. — Il Tribunale di Bologna ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato in riferimento alla deliberazione del 27 maggio 2003 (doc. IV-*quater*, n. 73) con la quale la Camera dei deputati ha approvato la proposta della Giunta per le autorizzazioni di dichiarare che i fatti per i quali si procede penalmente a carico del deputato Vittorio Sgarbi per il delitto di diffamazione aggravata a mezzo stampa concernono opinioni espresse dal parlamentare nell'esercizio delle sue funzioni ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.

Il ricorrente riferisce che il fatto per il quale è stato disposto il rinvio a giudizio del deputato (e di un giornalista) è costituito da frasi ritenute diffamatorie dell'onore del dott. Giancarlo Caselli, all'epoca Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, pubblicate sul quotidiano «Il resto del Carlino» del 31 dicembre 1998. Con riguardo a tali frasi è stata elevata a carico del deputato l'accusa di diffamazione aggravata per il seguente capo di imputazione: aver offeso la reputazione del dott. Giancarlo Caselli, all'epoca Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, a «causa dell'adempimento delle sue funzioni e nell'atto di esercitarle, indicandolo espressamente come causa della morte del dott. Luigi Lombardini, verificatasi per suicidio a Cagliari il giorno 11 agosto 1998, in quanto avrebbe posto in essere nei suoi confronti una violenza intollerabile così da condurlo alla disperazione e al suicidio, il tutto in un contesto generale di iniziative giudiziarie caratterizzate dal sequestro di innocenti».

Il ricorrente dà atto che lo scritto giornalistico contenente le frasi incriminate è stato preceduto da atti tipici di funzione e, in particolare, dall'interrogazione con risposta orale presentata dal medesimo deputato avente ad oggetto proprio le modalità dell'accesso degli inquirenti siciliani a Cagliari e la morte per suicidio dell'inquisito magistrato dott. Lombardini, ma sostiene che una parte dello scritto giornalistico è estranea all'atto tipico suddetto. In particolare, il ricorrente denuncia la diversità rispetto al contenuto dell'interrogazione della seguente frase: «voglio immaginare una situazione ribaltata: Caselli a Palermo che, indagato per aver sequestrato innocenti con indagini insufficienti, come è realmente accaduto (Musotto, Lombardo, Scalone), viene interrogato da un pool di magistrati cagliaritari ... guidata da Lombardini. Quale sarebbe stato l'umore di Caselli? Non voglio aggiungere altro».

2. — In via preliminare deve essere dichiarata l'ammissibilità dell'intervento del dott. Giancarlo Caselli nel presente giudizio costituzionale per risoluzione di conflitto di attribuzione tra poteri.

Infatti, il principio generale, secondo il quale legittimati ad essere parti di siffatto tipo di giudizio sono soltanto coloro che possono promuoverlo o resistervi in quanto titolari di attribuzioni costituzionalmente riconosciute, trova deroga a favore dei soggetti titolari di una posizione soggettiva suscettibile di essere definitivamente sacrificata dalla decisione sul conflitto. Ed è questa l'ipotesi che si verifica nella specie, in quanto il diritto al risarcimento del danno fatto valere dalla parte civile nel giudizio penale per diffamazione aggravata a mezzo stampa

potrebbe rimanere definitivamente non soddisfatto nell'eventualità di una decisione d'infondatezza del ricorso perché le opinioni espresse dal parlamentare rientrano nella previsione dell'art. 68, primo comma, Cost. (sentenze n. 76 del 2001; n. 225 del 2001; n. 154 del 2004; n. 329 del 2006; n. 13 del 2007).

3. — Nel merito, il ricorso non è fondato.

È ormai costante l'orientamento di questa Corte secondo il quale le opinioni espresse *extra moenia* da un parlamentare rientrano nella previsione di cui all'art. 68, primo comma, Cost. qualora costituiscano la sostanziale divulgazione del contenuto di atti tipici della funzione.

Nel caso in esame, a prescindere da altri atti, lo stesso ricorrente ha fatto riferimento all'interrogazione con risposta orale presentata dal parlamentare imputato il cui contenuto è costituito dalla critica per le modalità con le quali si è proceduto in Sardegna all'interrogatorio del magistrato e dalla riconduzione del suicidio dell'indagato alla violenza connessa alle modalità di svolgimento dell'atto istruttorio.

Il medesimo Tribunale ricorrente non contesta la sostanziale identità tra l'atto divulgativo e l'atto tipico per quanto concerne l'episodio di Cagliari ed il suicidio di Lombardini, ma sostiene che vi è una parte delle opinioni manifestate fuori della sede parlamentare che non trova riscontri né nella suindicata interrogazione, né in altri atti. Tale parte sarebbe costituita dall'accusa al magistrato Caselli di privazione della libertà nei confronti di innocenti, che il deputato definisce sequestro, tra i quali indica i nomi di Musotto, Lombardo, Scalone.

A tal proposito si osserva che l'aver formulato siffatta accusa, dal capo d'imputazione come riportato nell'atto introduttivo del conflitto, non risulta addebitato al deputato, non potendo ad essa riferirsi l'espressione del tutto generica con la quale si chiude il capo d'imputazione stesso: «il tutto in un contesto generale di iniziative giudiziarie caratterizzate dal sequestro di innocenti». Espressione che, nella sua mancanza di specificità, può ricollegarsi all'altra, contenuta nell'interrogazione, di «aver fatto ventilare la possibilità di arresto per la mancata collaborazione».

Anche ammesso, quindi, che il riferimento alla indebita privazione della libertà dei suddetti Musotto, Lombardo, Scalone non trovi riscontri in atti tipici, si tratterebbe comunque di un fatto estraneo al conflitto, dal momento che il ricorrente non espone che il deputato viene perseguito per aver formulato siffatta accusa. Un conflitto del tipo di quello in esame presuppone che il giudice, per effetto della delibera di insindacabilità, non abbia la possibilità di giudicare sul merito dei fatti per cui è processo. Ma se in concreto, per determinati fatti, non pende il procedimento, la delibera d'insindacabilità non produce alcuna lesione delle prerogative costituzionali dell'organo giudicante.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che spettava alla Camera dei deputati affermare che i fatti per i quali il deputato Vittorio Sgarbi è sottoposto a procedimento penale, pendente davanti al Tribunale di Bologna, per il reato di diffamazione aggravata, riguardano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2007.

Il Presidente: BILE

Il redattore: AMIRANTE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 luglio 2007.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

07C0954

N. 275

Sentenza 4 - 13 luglio 2007

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Legge finanziaria della Regione Sardegna per il 2006 - Ricorso del Governo - Questioni sollevate in riferimento a parametri non evocati nella delibera di autorizzazione del Consiglio dei ministri - Inammissibilità.

- Legge della Regione Sardegna 24 febbraio 2006, n. 1, art. 1, commi 4 e 9.
- Costituzione, artt. 117, comma secondo, lettere *a)* ed *e)*, e 119, comma sesto.

Finanza regionale - Legge finanziaria della Regione Sardegna per il 2006 - Copertura del «disavanzo di amministrazione a tutto il 31 dicembre 2005» con indebitamento (in quota parte) - Ricorso del Governo - Mancata attuazione della disposizione censurata avente efficacia per il solo esercizio finanziario 2006 - Carezza di interesse al ricorso - Cessazione della materia del contendere.

- Legge della Regione Sardegna 24 febbraio 2006, n. 1, art. 1, comma 4.
- Costituzione, art. 119, comma sesto; statuto speciale per la Regione Sardegna, art. 11.

Finanza regionale - Legge finanziaria della Regione Sardegna per il 2006 - Spese in conto capitale, soggette al limite di crescita per il 2006, degli enti locali - Computo differenziato rispetto a quanto stabilito dalla legislazione statale - Ricorso del Governo - Ritenuta violazione dei principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica nonché delle disposizioni statutarie in materia - Esclusione - Legittimazione a porre limiti ulteriori alla spesa in conto capitale degli enti locali - Non fondatezza della questione.

- Legge della Regione Sardegna 24 febbraio 2006, n. 1, art. 1, comma 9.
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, ultimo periodo, e 119, comma secondo; statuto speciale per la Regione Sardegna, art. 7.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 4 e 9, della legge della Regione Sardegna 24 febbraio 2006, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - legge finanziaria 2006), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 28 aprile 2006, depositato in cancelleria il 2 maggio 2006 ed iscritto al n. 57 del registro ricorsi 2006.

Visto l'atto di costituzione della Regione Sardegna;

Udito nell'udienza pubblica del 19 giugno 2007 il giudice relatore Luigi Mazzella;

Uditi l'avvocato dello Stato Antonio Tallarida per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Graziano Campus e Paolo Carrozza per la Regione Sardegna.

Ritenuto in fatto

Con ricorso depositato il 2 maggio 2006 il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale dei commi 4 e 9 dell'art. 1 della legge regionale sarda 24 febbraio 2006, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - legge finanziaria 2006), con riferimento, rispettivamente, agli artt. 117, secondo comma, lettere *a)* ed *e)*, e 119, sesto comma, della Costituzione e 11 dello statuto speciale per la Regione Sardegna da un lato ed agli artt. 117, secondo comma, lettere *a)* ed *e)*, e terzo comma, ultimo periodo, 119, secondo e sesto comma, della Costituzione e 7 dello statuto speciale per la Regione Sardegna, dall'altro.

Riferisce il ricorrente che l'art. 1, comma 4, della legge regionale impugnata prevede che al «disavanzo di amministrazione a tutto il 31 dicembre 2005» sia data copertura «mediante ricorso all'indebitamento per euro 1.316.598.000», con oneri valutati in euro 76.139.000 per ciascuno degli anni dal 2007 al 2035. Questa disposizione, secondo il ricorrente, contrasterebbe palesemente, oltre che con gli articoli sopra citati, anche con la giurisprudenza di questa Corte, contenuta nella sentenza n. 425 del 2004.

Secondo l'Avvocatura, infatti, la copertura del menzionato «disavanzo di amministrazione» non può di certo essere considerata un investimento ai sensi dell'art. 119, sesto comma, Cost. e dell'ancora più rigoroso art. 11 dello statuto speciale. Tanto determinerebbe l'incompatibilità della norma impugnata anche con l'art. 117, secondo comma, lettere *a)* ed *e)*, Cost.

Quanto all'art. 1, comma 9, l'Avvocatura prende le mosse dall'art. 1, comma 138 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il quale dispone che per il 2006 i «principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica», determinati nei commi successivi, devono essere osservati (anche) dalle province e dai comuni con popolazione «fino a 5000 abitanti». I principi relativi al complesso delle spese in conto capitale, prosegue l'Avvocatura, sono recati dai commi 139 (secondo periodo), 141 e 143 della predetta legge n. 266 del 2005; nonché, per gli enti locali siti in regioni a statuto speciale, dal successivo comma 148 (escluso il primo periodo). Il predetto comma 143 — che recita «a netto delle» — elenca le tipologie di spese che devono essere sottratte dal calcolo del limite massimo di spesa per gli enti locali.

Ebbene, secondo l'Avvocatura, l'art. 1, comma 9 in esame, nel prevedere «sottraendi» aggiuntivi e, comunque, sensibilmente diversi da quelli indicati nel comma 143 citato, altererebbe il dato assunto a base del calcolo e quindi il limite massimo delle possibilità di spesa e di indebitamento, che risulterebbe non coerente con quanto consentito dagli anzidetti principi fondamentali. Sarebbe dunque palese la violazione dell'art. 117, secondo comma, lettere *a)* ed *e)*, e terzo comma, ultimo periodo, nonché dell'art. 119, secondo e sesto comma, Cost., e dell'art. 7 dello statuto speciale per la Sardegna, anche perché la finanza locale è materia non elencata negli artt. 3, 4 e 5 del menzionato statuto speciale, e certamente diversa dalla materia «ordinamento degli enti locali» attribuita alla competenza legislativa della Regione.

Con atto depositato in data 25 maggio 2006 si è costituita la Regione autonoma della Sardegna, in persona del suo Presidente ed ha eccepito l'inammissibilità delle questioni sollevate in relazione ai due commi impugnati, con riferimento al parametro di cui all'art. 117, secondo comma, lettere *a)* ed *e)*, per difetto di autorizzazione da parte del Governo in sede di delibera del Consiglio dei ministri del 27 aprile 2006.

Le censure governative sarebbero inoltre infondate. Sulla prima censura la Regione Sardegna riferisce che ogni anno la legge finanziaria regionale autorizza la contrazione di uno o più mutui per garantire il perseguimento del pareggio del bilancio di previsione, e ciò nel rispetto della normativa regionale vigente e del sesto comma dell'art. 119 Cost. e dell'art. 11 dello statuto speciale per la Sardegna. La legge finanziaria regionale, inoltre, provvede con le stesse modalità — per il tramite dell'autorizzazione alla contrazione di uno o più mutui — a dare copertura al disavanzo di amministrazione dell'anno precedente mediante ricorso all'indebitamento, ma sempre per spese di investimento.

Sulla seconda censura (riferita al comma terzo, ultimo periodo, dell'art. 117, Cost., all'art. 119, secondo comma, della Costituzione, e all'art. 7 dello statuto speciale per la Sardegna, anche con riferimento alle norme interposte di cui alla legge 23 dicembre 2005, n. 266 - legge finanziaria statale 2006), la Regione deduce che l'art. 1, comma 9, non avrebbe efficacia «sostitutiva» delle tipologie sottraibili dalla spesa 2004 al fine di determinare il tetto di spesa 2006-2008, ma «aggiuntiva». Di conseguenza, la previsione di cui all'art. 1, comma 9, della legge regionale n. 1 del 2006 censurata avrebbe effetti per così dire «peggiorativi» per i comuni sardi. Nessun danno, dunque, potrebbe derivarne ai principi generali di stabilità finanziaria.

Nella memoria depositata in data 22 maggio 2007 il Presidente del Consiglio ha insistito per l'accoglimento del ricorso, deducendone l'ammissibilità e la fondatezza.

Con memoria depositata il 6 giugno 2007 la Regione Sardegna ha sviluppato e illustrato ulteriormente le proprie precedenti argomentazioni difensive, chiedendo tuttavia in via preliminare la dichiarazione di cessazione della materia del contendere per entrambe le questioni sollevate dallo Stato. La Regione, infatti, deduce che la successiva legge regionale 23 maggio 2007, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale delle Regioni - legge finanziaria 2007), ha introdotto per l'anno in corso norme immuni dalle censure di costituzionalità sollevate dallo Stato ed attesta che nell'anno 2006 le norme impugnate non hanno mai avuto applicazione.

Considerato in diritto

Con ricorso depositato il 2 maggio 2006, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale dei commi 4 e 9 dell'art. 1 della legge della Regione Sardegna 24 febbraio 2006, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - legge finanziaria 2006), con riferimento rispettivamente agli artt. 117, secondo comma, lettere *a)* ed *e)*, e 119, sesto comma, della Costituzione e 11 dello statuto speciale per la Regione Sardegna ed agli artt. 117, secondo comma, lettere *a)* ed *e)*, e terzo comma, ultimo periodo, 119, secondo e sesto comma, della Costituzione e 7 dello statuto speciale per la Regione Sardegna.

Preliminarmente, deve rilevarsi che la questione relativa al comma 4 dell'art. 1 con riferimento al parametro di cui all'art. 117, secondo comma, lettere *a)* ed *e)*, e la questione relativa al comma 9, con riferimento agli artt. 117, comma secondo, lettere *a)* ed *e)*, e 119, sesto comma, Cost., sono state sollevate nonostante la mancanza, nella delibera di autorizzazione del Consiglio dei ministri del 27 aprile 2006, di ogni riferimento a tali parametri. Dette questioni, pertanto, in accoglimento dell'eccezione sollevata dalla Regione resistente, devono essere dichiarate inammissibili, dato che deve escludersi la volontà dello Stato ricorrente di promuoverle.

Nel merito, il comma 4 dell'art. 1 della legge regionale impugnata prevede che la copertura del «disavanzo di amministrazione» a tutto il 31 dicembre 2005 avvenga mediante ricorso all'indebitamento. L'Avvocatura deduce che tale norma violi palesemente l'art. 119, sesto comma, della Costituzione e l'art. 11 dello statuto speciale per la Sardegna perché, in contrasto con il principio della cosiddetta *golden rule*, in base al quale Regioni ed enti locali possono contrarre mutui solo per far fronte a spese di investimento, essa dispone la copertura mediante indebitamento del disavanzo di amministrazione maturato fino al 31 dicembre 2005, utilizzando un concetto, quello di disavanzo, che, in mancanza di specificazioni, non può in alcun modo essere considerato una spesa di investimento.

Deve peraltro rilevarsi che con l'art. 1, comma 3, della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - legge finanziaria 2007), la Regione Sardegna ha emanato una disposizione destinata ad aver effetto nell'esercizio finanziario in corso. In tale disposizione, analogamente a quanto avviene nella disposizione censurata, inserita nella precedente finanziaria, si prevede che l'Amministrazione regionale provveda a dare copertura al disavanzo di amministrazione a tutto il 31 dicembre, mediante rinnovo, anche per quota parte, delle autorizzazioni alla contrazione dei mutui o prestiti obbligazionari medesimi; ma, diversamente da quanto previsto nella norma censurata, precisa che tale disavanzo sia esclusivamente quello derivante dalla mancata contrazione dei mutui già autorizzati. La Regione inoltre ha attestato, con propria dichiarazione, sottoscritta dal direttore del Servizio bilancio e dal direttore del servizio credito, che nel corso dell'esercizio finanziario 2006, cui la stessa unicamente si riferisce, non si è provveduto alla contrazione effettiva, anche per quote parti, dei mutui ivi autorizzati. Lo Stato non ha dunque alcun residuo interesse a coltivare il ricorso avente ad oggetto il comma 4 dell'art. 1, in relazione al quale deve dunque essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Lo Stato impugna altresì il comma 9 dello stesso art. 1 della medesima legge regionale sarda. Tale norma stabilisce, per gli enti locali operanti nella Regione Sardegna, un diverso sistema di calcolo del tetto massimo delle spese in conto capitale, che secondo lo Stato risulterebbe non coerente rispetto a quanto disposto dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006). Secondo il Presidente del Consiglio, l'art. 1, comma 9, censurato, nel disciplinare autonomamente due categorie di spese deducibili, prevederebbe un sistema alternativo di calcolo, introducendo delle categorie di spese da dedurre dal calcolo del tetto massimo non previste dalla citata legge statale. Il ricorrente deduce che tale norma violerebbe da un lato gli artt. 117, terzo comma, ultimo periodo, e 119, secondo comma, della Costituzione e, dall'altro, l'art. 7 dello Statuto speciale della Regione Sardegna.

La questione non è fondata.

È incontrovertibile che le categorie di spese, contenute nella legge regionale, destinate ad abbattere il tetto massimo delle spese sostenibili dagli enti locali, abbiano carattere aggiuntivo e non sostitutivo rispetto all'elencazione contenuta nella disposizione di legge statale invocata come parametro. L'effetto pratico della disposizione censu-

rata è dunque quello di contenere ulteriormente la finanza locale, con effetti per così dire «peggiorativi» per i comuni sardi rispetto agli altri enti locali italiani. Né può dirsi che qualsiasi interferenza regionale nella determinazione del tetto massimo di crescita della spesa pubblica sarebbe lesiva della prerogativa statale di determinare, in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, tale tetto, perché la competenza statale concorrente in materia di finanza pubblica regionale e locale, sancita dall'art. 119, secondo comma, Cost. e, per la Regione sarda, dall'art. 7 dello statuto speciale, se legittima la possibilità di stabilire dei limiti massimi, non si traduce anche in una preclusione alle Regioni di adottare norme che, nell'ambito di tali limiti di crescita, siano finalizzate ad attuare gli stessi obiettivi di contenimento. In altri termini, l'introduzione da parte dello Stato di un limite complessivo alla crescita della spesa corrente degli enti autonomi, per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali e comunitari (si vedano le sentenze n. 390 del 2004, n. 37 del 2004, n. 36 del 2004, n. 4 del 2004, n. 376 del 2003), è certamente legittima ma non può comportare che lo Stato entri nelle scelte finanziarie, del tutto discrezionali, delle Regioni, ad esempio stabilendo vincoli che hanno ad oggetto singole voci di spesa. Nei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica (si veda in tal senso la sentenza n. 417 del 2005) non possono rientrare, cioè, limiti al potere discrezionale delle Regioni di decidere come utilizzare le somme a loro disposizione, per quali tipologie di spese e di investimenti. Questo potere di scelta, in ultima analisi, include anche quello di decidere se avvalersi in tutto o in parte delle disponibilità concesse e di ritoccare al ribasso i limiti massimi, non spendendo, o spendendo meno, rispetto al tetto stabilito da parte dello Stato.

Tale principio, per quanto attiene alle Regioni a statuto speciale, esplica la sua efficacia anche nella materia della finanza locale, la quale, per la Regione sarda, è devoluta alla competenza legislativa esclusiva della Regione in forza dell'art. 3, lettera b), del relativo statuto speciale. In ossequio a siffatta attribuzione di competenza, l'art. 1, comma 148, della legge statale n. 266 del 2005, stabilisce il metodo da seguire per la determinazione del tetto massimo delle spese degli enti locali, siti nel territorio delle Regioni a statuto speciale, attribuendo esplicitamente alle Regioni il compito di determinare in concreto e unilateralmente, entro il 31 marzo di ogni anno, il tetto massimo. Conseguentemente, in base alla stessa legge statale invocata, deve ritenersi consentito alle Regioni di porre limiti ulteriori alla spesa pubblica degli enti locali, anche attraverso la previsione di un tetto massimo più basso di quello nazionale.

La questione sollevata con riferimento all'art. 1, comma 9, non è dunque fondata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, della legge della Regione Sardegna 24 febbraio 2006, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - legge finanziaria 2006), in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere a) ed e), della Costituzione e dell'art. 1, comma 9, della medesima legge, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettere a) ed e), e 119, sesto comma, della Costituzione, sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe;

Dichiara cessata la materia del contendere quanto alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, della legge della Regione Sardegna n. 1 del 2006, in riferimento all'art. 119, sesto comma, della Costituzione e all'art. 11 dello statuto speciale per la Sardegna, sollevata dal Presidente del Consiglio con il ricorso indicato in epigrafe;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 9, della legge della Regione Sardegna n. 1 del 2006, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, ultimo periodo, e 119, secondo comma, della Costituzione e all'art. 7 dello statuto speciale per la Regione Sardegna, sollevata, con il ricorso in epigrafe, dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2007.

Il Presidente: BILE

Il redattore: MAZZELLA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 luglio 2007.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 276

Sentenza 4 - 13 luglio 2007

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Enti.

Imposte e tasse - Regione Siciliana - Richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'acquisizione al bilancio regionale di tributi di pertinenza regionale - Mancata risposta da parte degli organi interpellati - Conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Siciliana - Denunciata lesione delle attribuzioni regionali in materia finanziaria e del principio di leale collaborazione - Inidoneità dell'inerzia delle Amministrazioni statali a ledere le attribuzioni costituzionali della ricorrente - Inammissibilità del conflitto.

- Silenzio del Ministero dell'economia e delle finanze e della Presidenza del Consiglio dei ministri a fronte delle note prot. nn. 4792, 4793, 4794 e 4796 del 6 aprile 2006 e delle note prot. nn. 8377, 8370, 8361 e 8367 del 15 giugno successivo, dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - Dipartimento finanze e credito della Regione siciliana.
- Statuto Regione Siciliana, artt. 36 e 37; d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto a séguito del silenzio-rifiuto del Ministero dell'economia e delle finanze e della Presidenza del Consiglio dei ministri in relazione alle note dell'Assessorato del bilancio e delle finanze della Regione Siciliana protocollo n. 4792, n. 4793, n. 4794 e n. 4796 del 6 aprile 2006, integrate con le note protocollo n. 8377, n. 8370, n. 8361 e n. 8367 del 15 giugno 2006, promosso con ricorso della Regione Siciliana notificato il 31 agosto 2006, depositato in cancelleria l'8 settembre 2006 ed iscritto al n. 12 del registro conflitti tra enti 2006.

Visto l'atto di costituzione di Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 19 giugno 2007 il giudice relatore Franco Gallo;

Uditi gli avvocati Michele Arcadipane e Giovanni Carapezza Figlia per la Regione Siciliana e l'avvocato dello Stato Alessandro De Stefano per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso notificato il 31 agosto 2006 e depositato l'8 settembre successivo, la Regione Siciliana ha sollevato — in riferimento agli artt. 36 e 37 del proprio statuto, al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia finanziaria), e al principio di leale collaborazione — conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, in relazione al silenzio del Ministero dell'economia e delle finanze e della Presidenza del Consiglio dei ministri a fronte delle note prot. nn. 4792, 4793, 4794 e 4796, emesse il 6 aprile 2006, e delle note prot. nn. 8377, 8370, 8361 e 8367, emesse il 15 giugno successivo, del proprio Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - Dipartimento finanze e credito.

1.1. — Riferisce la ricorrente che, con le citate note prot. nn. 4792, 4793, 4794 e 4796 del 6 aprile 2006, trasmesse a mezzo raccomandate con avviso di ricevimento spedite l'11 aprile 2006, aveva avanzato al Ministero dell'economia e delle finanze, oltretutto alla Presidenza del Consiglio dei ministri, «assegnando un termine di trenta giorni per il riscontro», «formale richiesta a provvedere a voler impartire le opportune disposizioni e adottare i provvedimenti necessari al fine di consentire l'acquisizione al bilancio regionale del gettito [...]: a) dell'imposta sulle assicurazioni di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216 («Nuove disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi») versata e dovuta dagli assicuratori che hanno il domicilio fiscale o la rappresentanza fuori dal territorio regionale nell'ipotesi in cui i premi riscossi siano relativi a polizze assicurative rilasciate per fattispecie contrattuali assicurative (non solo R.C.A.) maturate nell'ambito regionale; b) dell'imposta sul valore aggiunto versata dai depositi periferici di vendita dei generi di monopolio ubicati in Sicilia, e, più in generale, del gettito di tale imposta sulle operazioni imponibili il cui presupposto si realizzi in Sicilia; c) dell'imposta sugli interessi, premi ed altri frutti e proventi che, a termine dell'art. 26, comma 2, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, è applicata nei confronti dei titolari di conti correnti o di deposito, con ritenuta da parte dell'Ente poste italiane e dagli istituti di credito che hanno il domicilio fiscale fuori dal territorio regionale, nell'ipotesi in cui le ritenute eseguite dai sostituti di imposta siano relative a interessi e altri proventi corrisposti a depositanti e correntisti di uffici postali e dipendenze bancarie operanti nella Regione; d) delle ritenute d'acconto operate dalle Amministrazioni dello Stato o da altri Enti pubblici, con sede centrale fuori dal territorio regionale, su stipendi ed altri emolumenti corrisposti in favore di dipendenti o altri soggetti che abbiano espletato stabilmente la propria attività lavorativa nel territorio della Regione».

Riferisce inoltre di avere successivamente inviato, a mezzo raccomandate con avviso di ricevimento spedite il 16 giugno 2006, le ricordate note prot. nn. 8377, 8370, 8361 e 8367 del 15 giugno 2006, con le quali, «nel reiterare le predette richieste e sollecitarne l'evasione, veniva precisato che il termine a provvedere doveva intendersi di novanta giorni dalla data di ricezione delle originarie istanze, in ossequio e ai sensi del disposto dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241».

1.2. — La ricorrente lamenta che il silenzio dei destinatari in ordine alle istanze presentate costituisce un comportamento lesivo delle sue attribuzioni e della sua autonomia finanziaria e formula due distinti motivi di doglianza.

1.2.1. — Il primo motivo ha per oggetto la violazione degli artt. 36 e 37 dello statuto della Regione Siciliana e del d.P.R. n. 1074 del 1965, sulla premessa che tali norme attribuiscono alla Regione Siciliana tutti i tributi erariali, in qualsiasi modo denominati, il cui presupposto d'imposta si sia verificato nell'ambito della stessa Regione, con le eccezioni previste dal secondo comma dell'art. 36 dello statuto, nonché, ai sensi dell'art. 2 del menzionato d.P.R. n. 1074 del 1965, con l'esclusione delle nuove entrate tributarie il cui gettito sia destinato con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello Stato specificate nelle leggi medesime.

Rileva, in particolare, la ricorrente che «l'art. 2 delle norme di attuazione di cui al d.P.R. n. 1074 del 1965 [...], che sancisce la spettanza alla Regione delle entrate tributarie erariali "riscosse nell'ambito" del territorio regionale, non va inteso nel senso che sia sempre decisivo il luogo fisico in cui avviene l'operazione contabile della riscossione. Esso tende infatti ad assicurare alla Regione il gettito derivante dalla "capacità fiscale" che si manife-

sta nel territorio della Regione stessa, quindi dai rapporti tributari che hanno in tale territorio il loro radicamento, vuoi in ragione della residenza fiscale del soggetto produttore del reddito colpito (come nelle imposte sui redditi), vuoi in ragione della collocazione nell'ambito territoriale regionale del fatto cui si collega il sorgere dell'obbligazione tributaria». Tale interpretazione troverebbe conferma nel tenore letterale dell'art. 4 delle stesse norme di attuazione — il quale precisa che nelle entrate spettanti alla Regione «sono comprese anche quelle che, sebbene relative a fattispecie tributarie maturate nell'ambito regionale, affluiscono, per esigenze amministrative, ad uffici finanziari situati fuori del territorio della Regione» — e nella previsione, da parte dell'art. 37 dello statuto e dell'art. 7 delle norme di attuazione, «di meccanismi di riparto dei redditi assoggettati a imposizione nel caso di imprese operanti nel territorio siciliano», che hanno sede al di fuori di esso. Ne conseguirebbe che «il criterio della territorialità della riscossione nell'ambito regionale al fine di identificare la quota del gettito tributario che costituisce attribuzione della Regione siciliana, è da ritenersi mero criterio suppletivo, utilizzato di fatto nell'impossibilità di elementi sufficienti per conoscere il luogo in cui si sia verificato il relativo presupposto d'imposta, ed in particolare, se lo stesso si sia verificato in ambito regionale».

Ad avviso della Regione, in riferimento ai parametri evocati, «il comportamento omissivo, evidenziatosi, platealmente, con l'assoluto silenzio tenuto su tutte le specifiche richieste regionali — a nessuna delle quali, e in nessuna forma, è stato dato riscontro, neppure interlocutorio — non riconoscendo, invero, indebitamente ed illegittimamente, entrate tributarie spettanti alla Regione, determina una compressione delle risorse alla stessa spettanti».

La ricorrente espone poi le ragioni a sostegno delle suddette richieste, con riferimento ai singoli tributi che ne sono oggetto.

In primo luogo, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 306 del 2004, sostiene, in relazione all'imposta sulle assicurazioni di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, che: *a)* il presupposto, è «sostanzialmente ancorato alla sussistenza di un contratto di assicurazione stipulato da soggetti domiciliati in Italia o che in Italia abbiano beni o dipendenti assicurati, ovvero ancora in ragione della localizzazione, immatricolazione o registrazione dei beni considerati nel territorio della Repubblica»; *b)* pur essendo l'assicuratore il soggetto passivo dell'imposta, l'effettivo «titolare della capacità fiscale» è il contraente; *c)* in base ai criteri di collegamento previsti dalla legge per le varie tipologie di assicurazione (domicilio del contraente, iscrizione in registri, ubicazione dei beni, localizzazione degli stabilimenti cui sono addette le persone assicurate), «è possibile anche [...] individuare il radicamento nel territorio regionale della capacità fiscale, e della sua manifestazione».

In secondo luogo, in relazione all'imposta sul valore aggiunto, osserva che: *a)* «la condizione della territorialità, necessaria per il verificarsi del presupposto impositivo, si realizza [...] allorché la cessione sia effettuata nello Stato (e per le energie se è effettuata a soggetti residenti o domiciliati nello Stato)»; *b)* se per i servizi, in via generale, la prestazione si considera effettuata nello Stato laddove sia resa da soggetto ivi domiciliato o residente, «tuttavia in una rilevante serie di servizi rendibili «a distanza», e cioè che non richiedono necessariamente una organizzazione localizzata, il momento di collegamento è sostanzialmente fissato in quello del luogo di utilizzazione del servizio»; *c)* ne consegue che «nella maggior parte delle ipotesi riguardate dall'imposizione sul valore aggiunto è individuabile il radicamento nel territorio regionale della capacità fiscale, in quanto in esso il presupposto [...] viene a realizzarsi»; *d)* anche per l'IVA sui generi di monopolio è «individuabile il radicamento nel territorio regionale della capacità fiscale, allorché il relativo presupposto (specificamente: cessione dei beni attraverso le rivendite di monopolio) quivi si perfezioni».

In terzo luogo, in relazione all'imposta sugli interessi e sui redditi di capitale, di cui all'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, osserva che: *a)* «ancorché il prelievo sia effettuato dall'Ente poste italiane e dagli istituti bancari quali sostituti d'imposta, mediante il meccanismo della ritenuta «con obbligo di rivalsa», i soggetti passivi del tributo sono gli intestatari di conti correnti e di depositi, percettori dei detti redditi di capitale»; *b)* il presupposto dell'imposta è «sostanzialmente ancorato alla sussistenza di un deposito o di un rapporto di conto corrente produttivi d'interessi»; *c)* «la sussistenza e la localizzazione del rapporto di deposito o di conto corrente assumono valenza essenziale quale criterio di collegamento, rendendo possibile individuare il radicamento nel territorio

regionale della capacità fiscale, e della sua manifestazione», anche perché i soggetti passivi sono i titolari dei depositi o conti correnti percettori di interessi o proventi, sui quali gli istituti di credito sostituiti di imposta sono obbligati a rivalersi.

In quarto luogo, in relazione alle ritenute d'acconto operate dalle amministrazioni dello Stato o da altri Enti pubblici, con sede centrale fuori dal territorio regionale, su stipendi ed altri emolumenti corrisposti in favore di dipendenti o altri soggetti che abbiano espletato stabilmente la propria attività lavorativa nel territorio della Regione, rileva che: *a)* esse «costituiscono solo un meccanismo di prelievo dell'imposta sul reddito mediante sostituzione dell'obbligato al versamento»; *b)* «la ritenuta, invero, costituisce parte indifferenziata di una imposta unitariamente dovuta da ciascun contribuente, persona fisica, in relazione al presupposto del possesso di redditi in denaro o in natura, la cui base imponibile è costituita dal reddito complessivo»; *c)* spetta, conseguentemente, alla Regione il gettito delle ritenute erariali sui redditi di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato che prestino servizio in Sicilia, perché «l'apprensione diretta da parte dello Stato delle entrate in questione [...] non costituisce invero ostacolo al successivo riversamento al bilancio regionale delle somme in questione, certamente costituenti gettito derivante da quella capacità fiscale correlabile al territorio regionale cui [...] va riferita la spettanza regionale».

1.2.2. — Il secondo motivo di doglianza formulato dalla ricorrente ha per oggetto la «violazione del principio costituzionale di leale cooperazione».

Lamenta la ricorrente che, nella fattispecie: *a)* lo Stato, «nelle sue diverse articolazioni, [...] non solo non ha provveduto in ordine alle richieste formulate dalla Regione siciliana [...], ma a seguito del ricevimento delle richieste regionali, non ha neppure avviato interlocuzioni, espresso riserve, addotto argomentazioni, ancorché di diniego, neppure su una di tali richieste, con ciò manifestando un unitario comportamento di sostanziale diniego delle ragioni della Regione»; *b)* «il perdurante silenzio dell'Amministrazione centrale comporta di fatto il disconoscimento delle attribuzioni regionali in materia finanziaria, e lede l'integrità dell'ambito di competenza della Regione siciliana, non consentendo alla stessa di acquisire tutte le entrate correlate al proprio territorio, riguardate in maniera indifferenziata ed omnicomprensiva dalle norme statutarie e di attuazione»; *d)* «l'idoneità del preservato silenzio a costituire atto idoneo a provocare l'insorgere del conflitto — dal tono indubitabilmente costituzionale in ragione della natura delle attribuzioni vantate, e negate dal comportamento omissivo dello Stato — risulta palese, [...] configurando invero uno di quei “comportamenti concludenti non estrinsecantisi in atti formali”, assolutamente adeguati, tuttavia, a determinare lesioni dell'ordine di attribuzioni costituzionalmente sancite»; *e)* poiché la «procedura del silenzio-rifiuto, come peraltro, a seconda dei casi, del silenzio-inadempimento, va considerata [...] quale istituto di carattere generale costituente espressione di un generale principio dell'ordinamento, va ritenuta l'ammissibilità del conflitto sulla (mera) omissione, dal valore sostanzialmente negativo, idonea a comprimere le spettanze regionali».

2. — Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile o comunque rigettato.

Quanto all'eccezione di inammissibilità, la difesa erariale sostiene che: *a)* il silenzio censurato, essendo un mero comportamento omissivo, è privo di attitudine lesiva delle attribuzioni regionali; *b)* in base ai principi in materia di silenzio dell'amministrazione desumibili dall'art. 21-*bis* della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei Tribunali amministrativi regionali), «il giudice adito avverso il comportamento omissivo dell'Amministrazione deve limitarsi ad accertare e dichiarare l'illegittimità dell'inerzia a provvedere, senza sostituirsi ad essa nell'adozione dei provvedimenti invocati»; *c)* occorre verificare se il silenzio sulle istanze della Regione relative al gettito dei tributi «dipenda dal convincimento che trattasi di tributi di competenza statale (così che si possa effettivamente configurare l'ipotizzato conflitto) o dipenda piuttosto da eventuali inadeguatezze dell'apparato amministrativo (e cioè da fattori riconducibili a semplici inadempimenti nella gestione del sistema della riscossione, che non sembrano integrare — come tali — gli estremi di una controversia costituzionale».

Nel merito, la difesa erariale sostiene che, a norma dell'art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965, il criterio in base al quale deve avvenire la destinazione del gettito dei tributi erariali alla Regione Siciliana è quello del luogo della riscossione dei tributi stessi e non — come sostenuto dalla ricorrente — quello del luogo in cui si è verificato il pre-

supposto dell'obbligazione tributaria. Osserva l'Avvocatura generale che, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 306 del 2004, il criterio del luogo della riscossione «può subire deroga a favore di altri criteri alternativi previsti e disciplinati da norme di legge a carattere speciale, riguardanti particolari tributi [...] che per mere ragioni amministrative sono riscossi altrove» e che «il criterio alternativo deve essere comunque certo, obiettivo ed univoco». Rileva poi, con particolare riferimento al gettito dell'IVA, che il criterio proposto dalla ricorrente comporta la necessità di accertare caso per caso il luogo in cui è avvenuta la cessione del bene o «il luogo in cui debba ritenersi insorto il presupposto dell'IVA su una prestazione del servizio» ed appare, perciò, manifestamente irrazionale «se riferito all'esigenza di individuare con obiettività ed immediatezza l'Ente titolare dell'introito tributario». Osserva infine, in via subordinata, che i criteri alternativi a quello del luogo della riscossione, ai quali la ricorrente fa riferimento, dovrebbero essere applicati integralmente e non solo a favore della Regione, con la conseguenza che spetterebbero allo Stato i tributi riscossi in Sicilia i cui presupposti si siano verificati al di fuori del territorio siciliano.

3. — In prossimità dell'udienza, la ricorrente ha depositato memoria, con la quale ribadisce le proprie conclusioni.

In particolare, sulle eccezioni proposte dalla difesa erariale, rileva che: *a)* la Regione «ha utilizzato lo schema proposto dall'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241» per la mancanza «di altre specifiche procedure — costituzionali e ordinarie — attuative, nei rapporti costituzionali, di quello che ormai costituisce principio generale dell'ordinamento, espresso anche dal predetto art. 2, legge n. 241/1990, che attribuisce un significato — anche nella sua portata minima di mero comportamento indebitamente omissivo — al silenzio serbato da un soggetto pubblico che ha [...] l'obbligo di attivarsi per attuare l'ordinamento stesso»; *b)* oggetto del ricorso non è il silenzio-inadempimento in quanto tale, ma il perdurante comportamento omissivo dello Stato, che determina una compressione delle attribuzioni costituzionali regionali, perché «è pienamente significante della volontà di negare alla Regione siciliana la spettanza dei gettiti tributari in questione».

Considerato in diritto

1. — La Regione Siciliana ha proposto — in riferimento agli artt. 36 e 37 del proprio statuto, al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia finanziaria), e al principio di leale collaborazione — ricorso per conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, in relazione al silenzio serbato dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri a fronte delle note «prot. nn. 4792, 4793, 4794 e 4796», emesse il 6 aprile 2006, e delle note «prot. nn. 8377, 8370, 8361 e 8367», emesse il 15 giugno successivo, del proprio Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - Dipartimento finanze e credito.

La ricorrente riferisce, in particolare, che: *a)* con le citate note del 6 aprile 2006, trasmesse a mezzo raccomandate con avviso di ricevimento spedite l'11 aprile 2006, aveva avanzato al Ministero dell'economia e delle finanze, oltre che alla Presidenza del Consiglio dei ministri, «formale richiesta a provvedere a voler impartire le opportune disposizioni e adottare i provvedimenti necessari al fine di consentire l'acquisizione al bilancio regionale» del gettito dei tributi indicati nelle note stesse, «assegnando un termine di trenta giorni per il riscontro»; *b)* con le successive note del 15 giugno 2006 aveva rinnovato la richiesta, assegnando un termine a provvedere di novanta giorni.

La ricorrente conclude chiedendo che la Corte dichiari «l'illegittimità costituzionale del comportamento omissivo statale», perché ad esso è sotteso il «disconoscimento delle spettanze tributarie regionali conseguenti alle attribuzioni» garantite dagli evocati parametri, precisando, peraltro, che, con il ricorso, «non si è inteso applicare al procedimento costituzionale un istituto giuridico squisitamente proprio del procedimento (e processo) amministrativo» quale quello previsto dall'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. — L'Avvocatura generale dello Stato ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione, perché il silenzio censurato, essendo un mero comportamento omissivo, è privo di attitudine lesiva delle attribuzioni regionali.

3. — L'eccezione della difesa erariale è fondata.

Nella giurisprudenza di questa Corte in tema di conflitti di attribuzione è affermato il principio per cui, perché un comportamento omissivo possa essere qualificato come atto lesivo, esso deve essere «idoneo a produrre un'immediata violazione o menomazione di attribuzioni, come, ad esempio, l'indebito rifiuto di adottare un provvedimento necessario affinché una Regione sia posta in grado di esplicitare un'attribuzione costituzionalmente ad essa spettante» (sentenze n. 187 del 1984 e n. 111 del 1976).

Nel caso di specie, contrariamente a quanto affermato nel ricorso, l'inerzia delle amministrazioni statali a fronte delle istanze loro rivolte può essere interpretata solo come una mancata risposta ad una sollecitazione non vincolante che fa permanere lo stato di incertezza, ma non come un comportamento omissivo concludente volto a negare le attribuzioni costituzionali della Regione Siciliana. Nessuna norma dell'ordinamento attribuisce, infatti, a tale inerzia il significato di diniego della spettanza del gettito dei tributi oggetto delle istanze regionali. La stessa ricorrente ammette, del resto, che questo significato di silenzio-diniego non può discendere dall'applicazione nel caso di specie delle norme dettate dall'art. 2 della legge n. 241 del 1990 per la formazione del silenzio-inadempimento nel procedimento amministrativo; e ciò ancorché, nella fase antecedente l'instaurazione del giudizio costituzionale, essa abbia fatto ricorso a tali norme per assegnare alla pubblica amministrazione il termine di novanta giorni per provvedere. Ne consegue l'inidoneità, nella specie, della mancata risposta del Ministero dell'economia e delle finanze e della Presidenza del Consiglio dei ministri a determinare una diretta menomazione delle attribuzioni della Regione nella materia dei prelievi tributari cui si riferisce il ricorso.

Il conflitto è, dunque, inammissibile, perché privo di tono costituzionale, rimanendo, peraltro, impregiudicato il diritto della Regione Siciliana di soddisfare, di fronte al giudice comune, le proprie pretese relative alle somme in questione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Siciliana nei confronti dello Stato — in relazione al silenzio del Ministero dell'economia e delle finanze e della Presidenza del Consiglio dei ministri, a fronte delle note prot. nn. 4792, 4793, 4794 e 4796 del 6 aprile 2006 e delle note prot. nn. 8377, 8370, 8361 e 8367 del 15 giugno successivo, dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - Dipartimento finanze e credito della Regione Siciliana — con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2007.

Il Presidente: BILE

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 luglio 2007.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 277

Sentenza 4 - 13 luglio 2007

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Circolazione stradale - Violazioni del limite di velocità - Rilevamento mediante apparecchiature elettroniche - Omessa previsione di verifiche periodiche di funzionalità - Denunciata irragionevole disuguaglianza rispetto agli strumenti di misura nelle transazioni commerciali, nonché violazione del diritto di difesa e del principio di parità delle parti processuali - Erronea individuazione della norma indicata come *tertium comparationis* - Non fondatezza della questione.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 45.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promosso con ordinanza del 19 settembre 2006 dal giudice di pace di Dolo nel procedimento civile vertente tra Mischiatti Antonio ed il Prefetto di Venezia, iscritta al n. 210 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 15, 1^a serie speciale, dell'anno 2007.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 20 giugno 2007 il giudice relatore Sabino Cassese.

Ritenuto in fatto

1. — Il giudice di pace di Dolo ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), «nella parte in cui non prevede che le apparecchiature destinate all'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche della funzionalità (taratura)».

Il rimettente premette di essere chiamato a giudicare dell'opposizione proposta avverso un verbale di contestazione di infrazione stradale, relativo alla violazione dell'art. 142, commi 1 e 9, del medesimo codice della strada; infrazione accertata a mezzo di apposito apparecchio elettronico di rilevamento della velocità (telelaser), dotato di fotocamera digitale, regolarmente omologato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Aggiunge che il ricorrente ha dedotto l'illegittimità dell'accertamento in mancanza della taratura periodica del telelaser, prescritta dalla norma internazionale UNI 30012, e che, in subordine, ha eccepito l'illegittimità costituzionale dell'art. 45 suddetto nella parte in cui non prevede verifiche periodiche di detto apparecchio.

In punto di rilevanza, il giudice *a quo* sostiene che dalla decisione della questione di costituzionalità dipende la legittimità o meno dell'accertamento e delle conseguenti sanzioni, atteso che la normativa vigente non prevede la necessità della taratura degli strumenti di rilevazione della velocità. Infatti, secondo il giudice — il quale riferisce che dello stesso avviso è il Ministero delle attività produttive — la verifica metrologica periodica presso i centri di taratura prevista dalla legge 11 agosto 1991, n. 273 (Istituzione del sistema nazionale di taratura), non concerne

gli apparecchi di misurazione della velocità ma quelli di misura del tempo, della distanza e della massa. Né l'obbligo può scaturire da norme tecniche internazionali generali, in mancanza di specifico recepimento o richiamo da parte di norme nazionali.

Quanto alla non manifesta infondatezza, sul presupposto che la verifica periodica non è prevista per i misuratori di velocità, il giudice rimettente ipotizza il contrasto della norma censurata con più parametri costituzionali.

L'art. 3 Cost. sarebbe violato, sotto il profilo del difetto di ragionevolezza, perché, senza giustificazioni, la revisione è prevista solo per gli strumenti di misura nelle transazioni commerciali (d.m. 28 marzo 2000, n. 182) e non per gli strumenti di rilevazione della velocità, che sono comunque strumenti di misura (velocità=spazio/tempo).

Inoltre, poiché l'apparecchio, una volta omologato, è soggetto ad una presunzione di buon funzionamento non verificabile in alcun modo, data anche l'irripetibilità dell'accertamento, e mancando uno strumento che *a posteriori* permetta di risalire alla sua corretta funzionalità, la persona assoggettata all'accertamento si troverebbe «nell'impossibilità di esercitare il proprio diritto di difesa», con conseguente lesione dell'art. 24 Cost.

Infine, l'irripetibilità dell'accertamento e l'impossibilità per l'interessato di verificare successivamente il corretto funzionamento dell'apparecchio lederebbero il principio della parità tra le parti processuali sancito dall'art. 111 Cost., godendo l'amministrazione di una presunzione di verità dell'accertamento, nonostante l'assenza dell'obbligo di un controllo periodico circa la funzionalità dell'apparecchio di rilevazione.

2. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione di costituzionalità sia dichiarata inammissibile, prima che infondata.

La questione sarebbe inammissibile, perché la taratura degli strumenti utilizzati nelle transazioni commerciali è imposta per la necessità di garantire la maggiore certezza possibile ai commerci, mentre nel caso di specie la «tutela concerne profili di incolumità pubblica».

Secondo la difesa erariale, la questione sarebbe infondata sotto il profilo della dedotta violazione dell'art. 3 Cost., in presenza di una specifica disciplina concernente i misuratori di velocità e relativa all'approvazione dei prototipi e alle modalità di impiego (decreto del Ministro dei lavori pubblici 29 ottobre 1997). Sulla base di tale normativa (art. 4), aggiunge l'Avvocatura, gli organi di polizia stradale sono tenuti a «rispettare le modalità di installazione e di impiego previste nei manuali d'uso» ed è perciò esclusa la necessità di un controllo periodico, se non espressamente richiesto dal costruttore nel manuale d'uso depositato presso il Ministero dei trasporti. Quindi, per le apparecchiature destinate ad essere impiegate solo in presenza di un operatore, la verifica della loro corretta funzionalità è realizzata dagli stessi operatori di polizia che, prima di metterle in uso, devono verificarne la corretta installazione secondo le istruzioni del costruttore e, durante il servizio, devono vigilare su eventuali anomalie e malfunzionamenti. Invece, i misuratori di velocità automatici, utilizzati senza la presenza dell'operatore di polizia, devono essere sottoposti ad una verifica metrologica presso la casa costruttrice, ovvero presso uno dei soggetti accreditati presso i centri di taratura ai sensi della legge n. 273 del 1991, con cadenza annuale o conformemente alle indicazioni contenute nel certificato di approvazione e nelle istruzioni di funzionamento fornite dal costruttore.

Quanto alla lesione dell'art. 24 Cost., l'Avvocatura ricorda che la giurisprudenza di legittimità ha più volte precisato che il verbale di accertamento prova, sino a querela di falso, che lo strumento rilevatore ha fornito all'agente i dati nel luogo e nel tempo indicato, mentre il regolare funzionamento dello strumento è certo sino a prova contraria, «che può essere data dall'opponente, anche a mezzo di testimoni, in base alla dimostrazione del difetto di funzionamento di tali dispositivi, da fornirsi in base a concrete circostanze di fatto» (Cass. n. 13591 del 2006). Infine, conclude la difesa del Governo, il giudice di merito può disporre eventuali controlli tecnici sulla funzionalità e, in caso di dubbio, annullare la sanzione.

Considerato in diritto

1. — È all'esame della Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dell'art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), «nella parte in cui non prevede che le apparecchiature destinate all'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche della funzionalità (taratura)». La disposizione censurata prevede, tra l'altro, solo l'omologazione degli strumenti di rilevamento automatico delle violazioni alle norme sulla circolazione stradale.

La Corte è chiamata a decidere se la mancata previsione delle revisioni periodiche di dette apparecchiature, violi: *a*) l'art. 3 Cost., sotto il profilo del difetto di ragionevolezza, perché — senza giustificazioni — la verifica (taratura) periodica è prevista nell'ordinamento solo per gli strumenti di misura nelle transazioni commerciali e non per gli strumenti di rilevazione della velocità, che sono comunque strumenti di misura; *b*) l'art. 24 Cost., poiché la persona assoggettata all'accertamento si troverebbe «nell'impossibilità di esercitare il proprio diritto di difesa», essendo l'apparecchio, una volta omologato, soggetto ad una presunzione di buon funzionamento non verificabile in alcun modo, data anche l'irripetibilità dell'accertamento, e mancando uno strumento che a posteriori permetta di risalire alla sua corretta funzionalità; *c*) l'art. 111 Cost., atteso che l'irripetibilità dell'accertamento e l'impossibilità per l'interessato di verificare successivamente il corretto funzionamento dell'apparecchio, lederebbero il principio della parità tra le parti processuali, godendo l'amministrazione di una presunzione di verità dell'accertamento, nonostante l'assenza dell'obbligo di un controllo periodico della funzionalità dello strumento di rilevazione.

La questione non è fondata.

Il giudice rimettente, dopo aver escluso l'applicazione della legge 11 agosto 1991, n. 273 (Istituzione del sistema nazionale di taratura), ha erroneamente individuato nel decreto ministeriale 28 marzo 2000, n. 182, il termine di comparazione.

Il d.m. n. 182 del 2000 si riferisce ad altra materia (gli strumenti di misura utilizzati per la determinazione della quantità e/o del prezzo nelle transazioni commerciali), non comparabile con la misurazione della velocità ai fini dell'accertamento delle violazioni del codice della strada.

Invece, l'art. 2, comma 1, della legge n. 273 del 1991, al fine di consentire la taratura (art. 4), prevede la «realizzazione dei campioni primari» sia per le «unità di misura di base» e «supplementari», sia per le unità di misura «derivate» del sistema internazionale delle unità di misura SI. Quest'ultimo comprende la velocità come unità derivata.

Il rimettente, nella ricostruzione del quadro normativo e nella individuazione della norma rispetto alla quale lamenta una irragionevole disuguaglianza, ha indicato la disciplina secondaria concernente gli strumenti di misura utilizzati nei rapporti commerciali e non ha, invece, sperimentato l'applicazione della normativa generale del 1991 alla luce del sistema internazionale delle unità di misura SI, che comprende la velocità come unità derivata (tale normativa l'amministrazione aveva dichiarato nel 2000 di volere attuare: nota 27 settembre, n. 6050, del Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale).

L'erronea individuazione della norma indicata come termine di comparazione non consente al giudice rimettente di affermare che, data l'irripetibilità dell'accertamento, la mancata previsione di tarature periodiche per assicurare la funzionalità dello strumento di rilevazione della velocità violi gli artt. 24 e 111 Cost.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal giudice di pace di Dolo con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2007.

Il Presidente: BILE

Il redattore: CASSESE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 luglio 2007.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 278

Ordinanza 4 - 13 luglio 2007

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Istruzione pubblica - Abilitazione all'insegnamento - Accesso agevolato nelle graduatorie permanenti - Limitazione ai soli concorrenti inseriti con riserva nella graduatoria relativa al concorso di cui all'ordinanza ministeriale 2 gennaio 2001, n. 1, del beneficio dello slittamento al 29 ottobre 2000 del termine finale per il computo del requisito di servizio - Mancata estensione, a parità di condizioni, ai partecipanti al concorso bandito con ordinanza ministeriale 7 febbraio 2000, n. 33 - Lamentata violazione dei principi di uguaglianza e del buon andamento della P.A. nonché indebita incidenza sul diritto al lavoro - Carente descrizione della fattispecie concreta con conseguente difetto di motivazione sulla rilevanza - Generica richiesta di pronuncia additiva, peraltro in assenza di soluzioni costituzionalmente obbligate - Manifesta inammissibilità della questione.

- D.L. 7 aprile 2004, n. 97, art. 2, comma 7-bis, come modificato dalla legge di conversione 4 giugno 2004, n. 143.
- Costituzione, artt. 3, 4 e 97.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 7-bis, del decreto legge 7 aprile 2004, n. 97 (Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università), nel testo risultante dalle modifiche di cui alla legge di conversione 4 giugno 2004 n. 143, promosso dal Tribunale amministrativo regionale della Campania, sede di Napoli, sul ricorso proposto da C. A. contro il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con ordinanza del 21 luglio 2006, iscritta al n. 44 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 9, 1^a serie speciale, dell'anno 2007.

Visto l'atto di costituzione di C. A.;

Udito nell'udienza pubblica del 5 giugno 2007 il giudice relatore Maria Rita Saulle;

Udito l'avvocato Nicola Di Prisco per C. A..

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale della Campania, sede di Napoli, con ordinanza del 21 luglio 2006, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 7-bis, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97 (Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, per violazione degli articoli 3, 4 e 97 della Costituzione;

che il giudizio *a quo* ha ad oggetto il ricorso presentato da un insegnante, il quale aveva partecipato alla sessione riservata di esami indetta con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione 7 febbraio 2000, n. 33 (Integrazioni e modificazioni all'ordinanza ministeriale n. 153 del 15 giugno 1999 concernente la sessione riservata di esami, preceduta dalla frequenza di un corso, finalizzata, rispettivamente al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola materna o nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica, ovvero dell'idoneità per gli insegnanti tecnico pratici, per gli insegnanti di arte applicata e per il personale educativo delle istituzioni educative), avverso il provvedimento di diniego opposto dall'Amministrazione scolastica di Napoli «allo scioglimento della riserva in ordine alla abilitazione all'insegnamento relativamente alla classe di concorso C500»;

che, in particolare, il ricorrente nel giudizio *a quo* era stato inserito con riserva nella graduatoria relativa a tale sessione di esami in quanto sprovvisto del requisito di servizio, consistente nell'aver prestato attività di insegnamento per almeno 360 giorni a decorrere dall'anno 1989/1990, di cui almeno 180 giorni dall'anno scolastico 1994/1995, entro il termine prescritto dalla citata ordinanza ministeriale (25 maggio 1999);

che, secondo il T.a.r. rimettente, «a cagione della partecipazione alla suddetta sessione riservata», egli non avrebbe potuto concorrere alla sessione speciale di esami indetta con la successiva ordinanza del Ministro della pubblica istruzione 2 gennaio 2001, n. 1 (Sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione/idoneità, per la scuola materna, elementare, secondaria e per le istituzioni educative), la quale differiva al 27 aprile 2000 il termine utile per il conseguimento del requisito di servizio in questione;

che, infatti, ad avviso del T.a.r., l'art. 2, comma 4, della medesima ordinanza ministeriale avrebbe impedito espressamente «l'ammissione al concorso *de quo* di quei candidati che, come il ricorrente, avessero già partecipato ai corsi attivati ai sensi, tra l'altro, dell'o.m. n. 33/2000, sostenendo l'esame finale»;

che, al contempo, precisa ancora il T.a.r. rimettente, il ricorrente non avrebbe potuto fruire dello scioglimento della riserva previsto ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza ministeriale n. 1 del 2001, poiché non ancora in possesso del prescritto requisito di servizio, entro il termine del 27 aprile 2000;

che, prosegue il T.a.r. della Campania, l'art. 2, comma 7-bis, del d.l. n. 97 del 2004, ha ulteriormente differito il termine entro il quale conseguire il requisito di servizio in questione, prevedendo che «a decorrere dall'anno scolastico 2005-2006, è valida l'abilitazione all'insegnamento conseguita con il superamento dell'esame finale da parte di coloro che sono stati ammessi con riserva ai concorsi banditi con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione 2 gennaio 2001, n. 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 15 del 20 febbraio 2001, purché abbiano maturato il requisito sulla durata del servizio prestato di cui all'art. 1, comma 6-bis, del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306, entro la data di entrata in vigore della medesima legge n. 306»;

che, secondo quanto riferito dal giudice *a quo*, l'Amministrazione scolastica intimata ha rigettato la richiesta del ricorrente di poter beneficiare della sanatoria introdotta dal citato art. 2, comma 7-bis, del d.l. n. 97 del 2004, il quale ha prorogato alla data del 29 ottobre 2000 il termine finale per il computo del requisito di servizio, in considerazione del fatto che detta disposizione, in quanto espressamente riferita solo a coloro che hanno partecipato alla sessione riservata stabilita con ordinanza ministeriale n. 1 del 2001, risulterebbe insuscettibile di estensione a casi in essa non previsti;

che, tanto premesso, il T.a.r. rimettente ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 7-bis, del d.l. n. 97 del 2004, nella parte in cui «limita ai soli concorrenti ammessi con riserva ai concorsi banditi con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione 2 gennaio 2001, n. 1, il beneficio dello slittamento al 29 ottobre 2000 del termine ultimo per la maturazione del requisito di servizio»;

che, infatti, ad avviso del T.a.r. della Campania, le procedure concorsuali attivate in attuazione della legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico), sarebbero «espressione di un medesimo criterio di reclutamento, introdotto, in via transitoria, per creare un percorso selettivo agevolato a beneficio di una determinata categoria di docenti», nell'ambito del quale l'ordinanza ministeriale n. 1 del 2001 si atterrebbe quale «segmento di completamento delle medesime procedure iniziate con l'o.m. n. 153/1999 e proseguite con l'o.m. integrativa n. 33/2000»;

che, pertanto, a parere del rimettente, la disposizione impugnata avrebbe irragionevolmente circoscritto il beneficio da essa introdotto a favore solo di una tipologia di concorrenti, in violazione dell'art. 3 della Costituzione;

che, inoltre, la norma impugnata determinerebbe una «compressione del diritto di accedere in condizioni di parità al mercato del lavoro, costruita in relazione a situazioni che non sono in alcun modo riconducibili a requisiti negativi di capacità e di merito», comportando una «selezione del personale docente certamente non idonea a garantire il miglior andamento dell'amministrazione scolastica», in violazione, altresì, degli artt. 4 e 97 Cost.;

che, con atto depositato il 20 marzo 2007, si è costituita in giudizio la parte ricorrente nel giudizio *a quo*, chiedendo che la questione di legittimità sollevata sia accolta e richiamando le medesime argomentazioni prospettate nell'ordinanza di rimessione.

Considerato che il Tribunale amministrativo regionale della Campania dubita, in riferimento agli artt. 3, 4 e 97 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 7-bis, del decreto legge 7 aprile 2004 n. 97 (Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università), nel testo risultante dalle modifiche di cui alla legge di conversione 4 giugno 2004,

n. 143, nella parte in cui «limita ai soli concorrenti ammessi con riserva ai concorsi banditi con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione 2 gennaio 2001, n. 1, il beneficio dello slittamento al 29 ottobre 2000 del termine ultimo per la maturazione dei requisiti di servizio»;

che il T.a.r. rimettente muove dal presupposto secondo il quale l'art. 2, comma 4, dell'ordinanza ministeriale n. 1 del 2001, prevedendo che «in nessun caso può essere ammesso il personale che ha già partecipato ai corsi per il conseguimento dell'abilitazione o idoneità, attivati ai sensi delle ordinanze ministeriali» n. 153 del 2000 e n. 33 del 2000, avrebbe precluso l'ammissione al concorso indetto con la suddetta ordinanza n. 1 del 2001 di coloro i quali, «come il ricorrente, avessero già partecipato ai corsi attivati ai sensi, tra l'altro, dell'o.m. n. 33/2000, sostenendo l'esame finale»;

che, tuttavia, il T.a.r. rimettente omette di descrivere adeguatamente la fattispecie sottoposta al suo esame;

che, in particolare, nell'ordinanza di rimessione non risulta precisato né in che data il ricorrente abbia in concreto sostenuto gli esami, né se il ricorrente abbia o meno proposto domanda di ammissione alla successiva procedura concorsuale indetta con l'ordinanza ministeriale n. 1 del 2001;

che entrambe le circostanze risultano, invece, essenziali al fine di verificare la rilevanza della questione sollevata, in quanto consentirebbero, da un lato, di appurare se costui si trovasse o meno, all'epoca dell'entrata in vigore dell'ordinanza ministeriale n. 1 del 2001, nelle condizioni richieste per poter beneficiare della sanatoria, in essa prevista (all'art. 3), delle situazioni di coloro che avessero partecipato senza titolo alle sessioni riservate di esami indette con le ordinanze ministeriali precedenti, dall'altro, di valutare con esattezza la posizione dell'interessato in relazione alla ulteriore sanatoria introdotta dalla disposizione oggetto delle censure;

che l'insufficiente descrizione della fattispecie si risolve in carenza della motivazione sulla rilevanza della questione proposta, determinandone la manifesta inammissibilità;

che, inoltre, risulta generica la stessa formulazione della questione di legittimità costituzionale sottoposta al giudizio di questa Corte;

che, infatti, dall'ordinanza di rimessione non emergono i termini esatti dell'intervento additivo che dovrebbe essere effettuato da questa Corte per superare i dubbi di legittimità costituzionale denunciati dal T.a.r. rimettente;

che comunque, in linea astratta, la rimozione del limite che il giudice *a quo* individua nella disposizione censurata potrebbe essere realizzata attraverso una pluralità di soluzioni, in quanto manca una soluzione costituzionalmente obbligata idonea a risolvere i dubbi prospettati dal T.a.r. rimettente.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 7-bis, del decreto legge 7 aprile 2004 n. 97 (Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università), nel testo risultante dalle modifiche di cui alla legge di conversione 4 giugno 2004, n. 143, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 4 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Campania, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2007.

Il Presidente: BILE

Il redattore: SAULLE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 luglio 2007.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

07C00958

N. 279

Ordinanza 4 - 13 luglio 2007

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Straniero e apolide - Espulsione amministrativa - Delitto di trattenimento nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento impartito dal questore - Arresto e contestuale giudizio direttissimo - Previsione dell'obbligo per il giudice di rilasciare il nulla osta all'espulsione all'atto di convalida dell'arresto anziché all'esito del giudizio - In subordine: mancata previsione della possibilità per il giudice di negare il nulla osta per assicurare all'imputato l'effettivo esercizio del suo diritto di difesa - Lamentata violazione del diritto di difesa e del principio del giusto processo - Insufficiente descrizione della fattispecie - Manifesta inammissibilità della questione

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 3-*bis*, come inserito dall'art. 12, comma 1, lettera *b*), della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 24, comma secondo, e 111, comma terzo.

Straniero e apolide - Espulsione amministrativa - Delitto di trattenimento nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento impartito dal questore - Arresto e contestuale giudizio direttissimo - Previsione dell'obbligo per il giudice di rilasciare il nulla osta all'espulsione - Lamentata violazione del diritto di difesa e del principio del giusto processo - Omessa formulazione di un *petitum* specifico - Manifesta inammissibilità delle questioni.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 3-*bis*, come inserito dall'art. 12, comma 1, lettera *b*), della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 24 e 111.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come inserito dall'art. 12, comma 1, lettera *b*), della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), promossi con ordinanza dell'11 aprile 2005 dal Tribunale di Cagliari e con ordinanze del 22 febbraio, del 4 e del 21 aprile, del 19 maggio e del 12 aprile 2006 dal Tribunale di Castrovillari, rispettivamente iscritte al n. 329 del registro ordinanze 2005, ai nn. 309, 497 e 498 del registro ordinanze 2006 ed ai nn. 7 e 12 del registro ordinanze 2007, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 27, 1^a serie speciale, dell'anno 2005, nn. 37 e 46, 1^a serie speciale, dell'anno 2006 e n. 7, 1^a serie speciale, dell'anno 2007.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 6 giugno 2007 il giudice relatore Gaetano Silvestri.

Ritenuto che il Tribunale di Cagliari in composizione monocratica, con ordinanza dell'11 aprile 2005, ha sollevato — in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 111, terzo comma, della Costituzione — questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come inserito dall'art. 12, comma 1, lettera *b*), della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), nella parte in cui prevede che il giudice debba accordare il nulla osta all'espulsione dello straniero all'atto della convalida dell'arresto o del fermo, anziché all'esito del giudizio, o, quanto meno, nella parte in cui non prevede che il giudice possa negare detto nulla osta per assicurare all'imputato, nel suo nucleo essenziale, l'effettivo esercizio del diritto di difesa;

che il Tribunale rimettente, in data 3 marzo 2005, ha convalidato l'arresto di uno straniero imputato del reato di cui all'art. 14, comma 5-*ter*, del d.lgs. n. 286 del 1998, contestualmente disponendone la scarcerazione, e, dopo l'introduzione del giudizio direttissimo, ha accordato il richiesto termine a difesa, con conseguente rinvio ad una successiva udienza per la celebrazione del dibattimento;

che lo stesso Tribunale, in esordio della nuova udienza, si considera tenuto, per l'effetto combinato delle varie disposizioni in materia (cioè i commi 3, 3-*bis* e 3-*sexies* dell'art. 13 del citato testo unico in materia di immigrazione), a rilasciare il nulla osta per l'espulsione dell'imputato dal territorio dello Stato;

che infatti tale nulla osta, a parere del rimettente, può essere negato dall'autorità giudiziaria solo in presenza di situazioni particolari (titolo del reato in contestazione, condizione detentiva dell'interessato, inderogabili esigenze processuali connesse all'accertamento della responsabilità di terzi od all'interesse della persona offesa), nessuna delle quali ricorrente nel caso di specie;

che, secondo il Tribunale, il rilascio del nulla osta all'espulsione in esordio del processo comporta che l'imputato resti privo del tempo necessario per preparare la sua difesa, per interrogare o far interrogare persone latrici di dichiarazioni a suo carico, di procedere o far procedere all'acquisizione di elementi a suo favore;

che non casualmente, sul piano generale, nei casi di espulsione dell'interessato il legislatore avrebbe optato per una rinuncia al processo penale, prescrivendo, quando ancora non sia stato adottato un provvedimento che dispone il giudizio, la pronuncia d'una sentenza di non luogo a procedere (comma 3-*quater* dell'art. 13 citato);

che tale soluzione sarebbe per altro inefficace proprio riguardo ai reati in materia di immigrazione, posto che per molti tra essi la legge prescrive l'arresto obbligatorio ed il giudizio direttissimo, così comportando l'immediata instaurazione del processo e la conseguente preclusione della sentenza di non luogo a procedere;

che i parametri costituzionali evocati, a parere del rimettente, impongono di consentire all'imputato «una effettiva relazione con il proprio difensore, prima e durante il processo», relazione di fatto esclusa in forza dei descritti automatismi;

che la piena partecipazione al processo dell'imputato espulso non sarebbe assicurata, in particolare, attraverso la speciale autorizzazione a rientrare nel territorio dello Stato prevista dall'art. 17 del d.lgs. n. 286 del 1998, poiché i tempi del procedimento amministrativo di rilascio sarebbero comunque incompatibili con quelli, particolarmente ristretti, del giudizio direttissimo;

che la norma censurata dovrebbe quindi essere dichiarata illegittima nella parte in cui non prevede che il nulla osta all'espulsione dell'imputato straniero sia rilasciato solo «all'esito del giudizio» o, «quanto meno», nella parte in cui non consente al giudice il diniego del nulla osta anche a fini di garanzia dell'esercizio effettivo del diritto di difesa;

che la questione sarebbe rilevante nel giudizio *a quo*, secondo il Tribunale, perché dovrebbe necessariamente essere rilasciato il nulla osta all'espulsione e dovrebbe procedersi, al tempo stesso, alla celebrazione del giudizio direttissimo;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, si è costituito nel giudizio con atto depositato il 26 luglio 2005, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o manifestamente infondata;

che il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica — con ordinanze di analogo tenore deliberate rispettivamente il 22 febbraio 2006 (r.o. n. 309 del 2006), il 4 aprile 2006 (r.o. n. 497 del 2006), il 21 aprile

2006 (r.o. n. 498 del 2006), il 19 maggio 2006 (r.o. n. 7 del 2007) ed il 12 aprile 2006 (r.o. n. 12 del 2007) — ha sollevato in cinque distinti giudizi, con riferimento agli artt. 24 e 111 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 3-*bis*, del d.lgs. n. 286 del 1998, come inserito dall'art. 12, comma 1, lettera *b*) della legge n. 189 del 2002;

che avanti al rimettente, in tutti i procedimenti *a quibus*, sono stati presentati cittadini stranieri imputati del reato di cui all'art. 14, comma 5-*ter*, del d.lgs. n. 286 del 1998, a fini di convalida dell'arresto e di celebrazione del giudizio direttissimo, e che nel corso delle relative udienze il pubblico ministero ha sollecitato la convalida dei provvedimenti restrittivi ed il rilascio del nulla osta all'espulsione amministrativa;

che il Tribunale osserva che, per il combinato disposto delle varie disposizioni in materia, «il nulla osta all'espulsione è provvedimento pressoché automatico nel caso di giudizio instaurato per effetto di arresto per i reati di cui all'art. 14» del testo unico in materia di immigrazione;

che l'immediata esecuzione dell'ordine di espulsione, conseguente al rilascio del nulla osta, implicherebbe una lesione dei diritti difensivi dell'imputato quando questi deve essere processato con rito direttissimo, posto che i tempi ristretti tipici di tale forma di giudizio non consentirebbero di conseguire in tempo utile la speciale autorizzazione al rientro prevista dall'art. 17 del d.lgs. n. 286 del 1998;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, si è costituito nel primo dei giudizi indicati (r.o. n. 309 del 2006) con atto depositato il 3 ottobre 2006, e in due degli ulteriori giudizi (r.o. numeri 7 e 12 del 2007) con atti depositati il 6 marzo 2007;

che nei due atti citati da ultimo, di identico tenore, la difesa erariale sostiene in particolare che il rimettente non avrebbe in alcun modo illustrato le ragioni di rilevanza nei giudizi *a quibus* della questione sollevata, la quale, di conseguenza, sarebbe inammissibile;

che, comunque, il dubbio di incostituzionalità sarebbe manifestamente infondato in quanto: l'ordinamento garantirebbe allo straniero la possibilità di organizzare in concreto la propria difesa, assicurandogli (anche mediante il patrocinio a spese dello Stato) una adeguata assistenza tecnica, e consentendogli di rientrare nel territorio nazionale per assistere al giudizio; l'espulsione immediata sarebbe imposta dalla necessità di rimuovere senza ritardo una situazione illegale (la presenza dell'interessato sul territorio italiano); il nulla osta, per altro, potrebbe anche essere negato dal giudice, sia pure nelle sole situazioni indicate dalla legge; lo straniero, infine, sarebbe posto in grado di ricorrere personalmente contro il provvedimento espulsivo, sempre con l'assistenza tecnica di un difensore, così ottenendo facilmente, ed in tempi rapidi, un controllo sulla effettiva legalità della sua espulsione.

Considerato che il Tribunale di Cagliari ha sollevato — in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 111, terzo comma, della Costituzione — questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) — come inserito dall'art. 12, comma 1, lettera *b*), della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo) — nella parte in cui prevede che il giudice debba accordare il nulla osta all'espulsione dello straniero all'atto della convalida dell'arresto o del fermo, anziché all'esito del giudizio, o, quanto meno, nella parte in cui non prevede che il giudice possa negare il nulla osta per assicurare all'imputato, nel suo nucleo essenziale, l'effettivo esercizio del diritto di difesa;

che il Tribunale di Castrovillari, con cinque distinte ordinanze di analogo tenore, ha sollevato — con riferimento agli artt. 24 e 111 Cost. — questione di legittimità costituzionale dello stesso comma 3-*bis* dell'art. 13 del d.lgs. n. 286 del 1998;

che le questioni sollevate riguardano tutte la stessa norma, e prospettano censure analoghe con riferimento ai medesimi parametri costituzionali, cosicché può procedersi alla trattazione congiunta dei relativi giudizi;

che la questione proposta dal Tribunale di Cagliari è manifestamente inammissibile, in ragione delle gravi carenze che segnano la descrizione della fattispecie sottoposta a giudizio;

che il rimettente infatti, pur ponendo in evidenza la prescritta contestualità tra provvedimento di convalida dell'arresto e rilascio del nulla osta all'espulsione, ha posticipato tale ultimo adempimento fino all'udienza fissata per l'intervenuta concessione del termine a difesa, ad oltre un mese dalla convalida del provvedimento restrittivo e dalla liberazione dell'arrestato;

che il Tribunale, di conseguenza, si è posto nella condizione di condurre il giudizio direttissimo senza che la disciplina censurata incidesse in alcun modo sulla possibilità di partecipazione dell'interessato;

che dal testo dell'ordinanza di rimessione, inoltre, non è dato desumere se l'imputato fosse presente alla nuova udienza e, per altro verso, se il giudice *a quo* avesse a suo tempo ricevuto dall'autorità amministrativa una formale richiesta di rilascio del nulla osta all'espulsione;

che la questione risulterebbe manifestamente irrilevante per l'ipotesi della presenza dell'imputato, dopo l'effettiva fruizione di un lungo termine a difesa, ad una udienza utile per la celebrazione del giudizio;

che, nell'ipotesi contraria, il giudice *a quo* avrebbe dovuto escludere che l'assenza dell'imputato conseguisse ad una sua libera scelta, non potendosi certo presumere, specie in mancanza del prescritto nulla osta, che detta assenza dipendesse invece dall'intervenuta esecuzione di un provvedimento espulsivo;

che per altro, alla luce della disposizione secondo la quale il nulla osta richiesto dal questore deve intendersi accordato nel caso che il giudice non provveda entro quindici giorni dalla richiesta (comma 3 dell'art. 13 del d.lgs. n. 286 del 1998), l'espulsione potrebbe anche essere stata eseguita in base ad un nulla osta maturato per l'inutile scadenza del termine di legge;

che, nell'eventualità appena descritta, la questione sarebbe manifestamente inammissibile per il suo carattere tardivo, avendo il giudice già fatto applicazione della disciplina censurata, e comunque non essendovi più necessità di provvedere in materia di nulla osta all'espulsione;

che le indicate carenze di descrizione della fattispecie precludono a questa Corte le necessaria verifica circa l'effettiva rilevanza della questione sollevata nel giudizio principale, con conseguente manifesta inammissibilità della questione medesima (*ex multis*, ordinanze nn. 101, 42 e 31 del 2007);

che anche le questioni proposte dal Tribunale di Castrovillari sono manifestamente inammissibili, posto che il rimettente si è limitato a denunciare una presunta situazione di contrasto tra la disciplina censurata e gli evocati parametri costituzionali, senza formulare un *petitum* specifico, e comunque senza precisare quale intervento di questa Corte, tra i molti astrattamente concepibili, potrebbe assicurare la compatibilità di tale disciplina con le norme costituzionali evocate (*ex multis*, ordinanze n. 35 del 2007, nn. 98 e 23 del 2006).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 3-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come inserito dall'art. 12, comma 1, lettera b), della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), sollevate, in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Cagliari e dal Tribunale di Castrovillari con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2007.

Il Presidente: BILE

Il redattore: SILVESTRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 luglio 2007.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 280

Ordinanza 4 - 13 luglio 2007

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Procedimento dinanzi al giudice di pace - Prevista facoltà dell'imputato di presentare domanda di oblazione sino alla dichiarazione di apertura del dibattimento - Denunciata compressione del diritto di difesa e violazione dei principi del giusto processo e dell'obbligatorietà dell'azione penale, nonché eccesso di delega - Questione sollevata da giudice che aveva esaurito la propria cognizione in relazione alla disposizione censurata e priva di motivazione in ordine alla rilevanza - Manifesta inammissibilità.

- D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 29, comma 6.
- Costituzione, artt. 24, comma secondo, 76, 111, primo e quinto comma, e 112.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 6, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace a norma dell'art. 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), promosso con ordinanza del 27 aprile 2005 dal Giudice di pace di Osimo nel procedimento penale a carico di Proietti Matteo, iscritta al n. 475 del registro ordinanze del 2005 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 40, 1^a serie speciale, dell'anno 2005.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 6 giugno 2007 il giudice relatore Sabino Cassese.

Ritenuto che il Giudice di pace di Osimo ha sollevato, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, 76, 111, commi primo e quinto, e 112 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 6, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace a norma dell'art. 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), «nella parte in cui limita la facoltà dell'imputato di presentare domanda di oblazione alla fase precedente la dichiarazione di apertura del dibattimento e non la differisce, quanto meno, a quella immediatamente precedente l'istruzione dibattimentale»;

che il rimettente premette di procedere, nel giudizio principale, per una contravvenzione di guida in stato di ebbrezza a norma dell'art. 186, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e di aver ammesso l'imputato al beneficio dell'oblazione, benché lo stesso avesse presentato l'istanza di ammissione, in udienza, dopo l'apertura del dibattimento;

che il giudice di pace, dopo aver ricostruito il quadro normativo in tema di oblazione, osserva che la «normativa evidenziata» contrasterebbe, in primo luogo, con l'art. 24, comma secondo, Cost., poiché il diritto di chiedere — mediante oblazione — una pronuncia di improcedibilità conseguente all'estinzione del reato non può essere compresso dal mero decorso del termine previsto dall'art. 162-*bis* del codice penale e, in secondo luogo, con l'art. 111, commi primo e quinto, Cost., atteso che la norma è finalizzata «ad assicurare una ragionevole durata del processo ma, anche e soprattutto, ad offrire una giustizia sostanziale nella quale il diritto del cittadino» di chiedere l'oblazione, non può «essere subordinato ad un termine nel suo esercizio» e ad una limitazione temporale così restrittiva; inoltre, contrasterebbe con l'art. 112 Cost., atteso che la norma denunciata non terrebbe in alcun conto la volontà del pubblico ministero il quale, come avvenuto nel caso di specie, abbia espresso il proprio consenso ad una definizione anticipata del processo; infine, con l'art. 76 Cost., atteso che il legislatore delegato, riproducendo nella norma censurata quanto previsto dall'art. 162-*bis* cod. pen. (istituto dell'oblazione discrezionale), non avrebbe attuato, con riferimento al procedimento dinanzi al giudice di pace, il criterio direttivo della «massima semplificazione» di cui all'art. 17 della legge di delega 24 novembre 1999, n. 468 (Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374, recante istituzione del giudice di pace. Delega al Governo in materia di competenza penale del giudice di pace e modifica dell'art. 593 del codice di procedura penale), per attuare il quale, avuto riguardo alla specifica finalità dell'udienza di comparizione dinanzi al predetto giudice, il legislatore delegato avrebbe dovuto prevedere l'eliminazione del limite temporale per chiedere l'oblazione, anche perché in tale procedimento (a differenza della disciplina relativa alla citazione diretta contenuta nell'art. 555 del codice di procedura penale) l'apertura del dibattimento costituisce il momento ultimo soltanto per chiedere di essere ammessi all'oblazione;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, sostenendo l'inammissibilità e l'infondatezza della questione proposta;

che in particolare, per la difesa erariale, la questione sarebbe infondata in relazione all'art. 24 Cost., atteso che la *ratio* dell'istituto dell'oblazione, misura premiale, è coerente con la previsione di un termine perentorio, tenuto conto, in primo luogo, che mantenere la facoltà in capo all'imputato di richiedere l'oblazione anche oltre la soglia dell'apertura del dibattimento equivarrebbe a frustrare l'efficacia deflattiva della misura premiale, in secondo luogo, che, non a caso, la riapertura del termine è consentita nelle ipotesi (modificazione dell'originaria imputazione o contestazione suppletiva) in cui la richiesta di oblazione non poteva essere esercitata nel previsto termine di legge, ed infine che la giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 57 del 2004) e quella di legittimità (sentenza n. 4851 del 1998) hanno affermato la piena coerenza con l'ordinamento della previsione del termine perentorio in esame;

che ad avviso dell'Avvocatura generale dello Stato, poi, non sarebbe fondato il dubbio di costituzionalità prospettato in relazione all'art. 111 Cost., atteso che il diritto al giusto e breve processo non appare in alcun modo inciso dalla previsione del termine processuale in esame;

che non sarebbe fondato neppure il dubbio di costituzionalità riferito all'art. 112 Cost., poiché il principio di obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale non ha nulla a che vedere con le ipotesi di estinzione del reato, e poiché la circostanza che il pubblico ministero abbia espresso il proprio consenso alla richiesta di oblazione formulata oltre il previsto termine è solo accidentale e, in ogni caso, non può essere considerata come una rinuncia all'azione;

che neppure fondato sarebbe il dubbio riferito ad un preteso eccesso di delega, atteso che gli intenti di semplificazione e di deflazione del processo penale non sono incisi dalla previsione di termini perentori, essendo inoltre rimesso al legislatore di individuare in concreto le modalità di perseguimento dello scopo.

Considerato che il Giudice di pace di Osimo ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 6, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace a norma dell'art. 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), «nella parte in cui limita la facoltà dell'imputato di presentare domanda di oblazione alla fase precedente la dichiarazione di apertura del dibattimento e non la differisce, quanto meno, a quella immediatamente precedente l'istruzione dibattimentale»;

che lo stesso giudice, nell'ordinanza di rimessione, precisa di aver già ammesso l'imputato, su parere conforme del pubblico ministero, al beneficio dell'oblazione, sebbene lo stesso avesse presentato l'istanza di ammissione in udienza dopo l'apertura del dibattimento;

che, quindi, il giudice di pace afferma di aver già fatto applicazione della norma della cui legittimità dubita, con ciò esaurendo la propria cognizione in relazione alla norma oggetto di censura;

che, inoltre, il rimettente omette qualsiasi motivazione sulla rilevanza della questione;

che la questione di costituzionalità deve, pertanto, dichiararsi manifestamente inammissibile, sia per difetto di pregiudizialità (tra le molte e da ultimo, ordinanze n. 388 del 2006, n. 370 del 2005 e n. 405 del 2004), sia per omessa motivazione sulla rilevanza (ordinanze n. 127 del 2007 e n. 183 del 2005).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 6, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace a norma dell'art. 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), «nella parte in cui limita la facoltà dell'imputato di presentare domanda di oblazione alla fase precedente la dichiarazione di apertura del dibattimento e non la differisce, quanto meno, a quella immediatamente precedente l'istruzione dibattimentale», sollevata, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, 76, 111, primo e quinto comma, e 112 della Costituzione, dal Giudice di pace di Osimo, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2007.

Il Presidente: BILE

Il redattore: CASSESE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 luglio 2007.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 281

Ordinanza 4 - 13 luglio 2007

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Imputato minorenne - Custodia cautelare - Applicabilità per il reato di tentato furto aggravato da violenza sulle cose e non per il reato di tentato furto in abitazione, aggravato dalla medesima circostanza - Denunciata irragionevolezza e violazione del principio di eguaglianza - Omessa verifica, da parte del rimettente, della possibilità di altre opzioni interpretative - Manifesta inammissibilità della questione.

- D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 23; cod. proc. pen., art. 380, comma 2, lettera e).
- Costituzione, art. 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni) e 380, comma 2, lettera e), del codice di procedura penale, promosso con ordinanza del 18 agosto 2005 dal Tribunale per i minorenni di Firenze nel procedimento penale a carico di B. F., iscritta al n. 46 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 9, 1^a serie speciale, dell'anno 2006.

Udito nella Camera di consiglio del 20 giugno 2007 il giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che, con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni di Firenze ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni) e dell'art. 380, comma 2, lettera e), del codice di procedura penale, nella parte in cui ammettono l'applicazione della custodia cautelare per il reato di cui agli artt. 56, 624 e 625, primo comma, n. 2, prima ipotesi, del codice penale, «confrontati con la disciplina cautelare penale prevista dall'art. 23 d.P.R. 448/1988 per il tentativo di furto in abitazione aggravato»; reato, quest'ultimo, in ordine al quale — ancorché «sicuramente più grave» del primo — non potrebbe essere applicata la misura della custodia «in istituto penale minorile»;

che il giudice *a quo* premette di essere stato investito della richiesta di convalida dell'arresto e di applicazione della misura della custodia cautelare nei confronti di un minorenne, tratto in arresto nella quasi flagranza del delitto di tentato furto in concorso di una autovettura, aggravato anche dalla violenza esercitata sulle cose; e che, nella specie, sussisterebbero tutti i presupposti per l'applicazione della più grave misura coercitiva;

che, tuttavia, ponendo a raffronto la fattispecie oggetto di delibazione cautelare con quella del furto in abitazione previsto dall'art. 624-*bis* cod. pen. (in ipotesi, anch'esso aggravato dalla violenza sulle cose), se ne dovrebbe dedurre — a parere del giudice rimettente — che, malgrado la maggiore gravità di quest'ultima figura criminosa, la stessa non sarebbe prevista fra le ipotesi di reato richiamate dall'art. 23, comma 1, del citato d.P.R. n. 448 del 1988; quest'ultima previsione, infatti, consente la applicazione della custodia cautelare, in tema di furto, nel caso previsto dall'art. 380, comma 2, lettera *e*), cod. proc. pen.: vale a dire quando ricorre la circostanza aggravante della violenza sulle cose, prevista dall'art. 625, primo comma, numero 2), prima ipotesi, cod. pen., e non invece nel caso del furto in abitazione;

che tale conclusione deriverebbe dal rilievo, non esplicitato dal giudice *a quo*, ma implicitamente desumibile dal suo percorso argomentativo, per il quale — a seguito della introduzione, come figure autonome di reato, del furto in abitazione e del furto con strappo di cui all'art. 624-*bis*, ad opera dell'art. 2, comma 2, della legge 26 marzo 2001, n. 128 (Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini); nonché a seguito della correlativa introduzione, nell'art. 380, comma 2, cod. proc. pen., della lettera *e-bis*), destinata appunto ad inserire, fra i casi di arresto obbligatorio in flagranza, anche le «nuove» figure di reato, introdotte dal richiamato art. 624-*bis* cod. pen. («innesto», quello testè citato, effettuato ad opera dell'art. 10, comma 2, della già citata legge n. 128 del 2001) — il mancato contestuale «adeguamento» dei richiami all'art. 380 cod. proc. pen., che compare nel testo dell'art. 23 del d.P.R. n. 448 del 1988, equivarrebbe ad una esclusione delle nuove figure autonome di furto dal novero dei reati per i quali nel processo a carico degli imputati minorenni è consentita l'applicazione della custodia cautelare;

che, pertanto, la disciplina oggetto di censura si porrebbe in contrasto con il principio di eguaglianza e di ragionevolezza, in quanto, alla stregua dei riferiti rilievi, «dovrebbe applicarsi un trattamento cautelare più pesante per un reato più lieve»;

che nel giudizio non vi è stata costituzione delle parti private né ha svolto atto di intervento il Presidente del Consiglio dei ministri .

Considerato che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni di Firenze ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 23 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni) e 380, comma 2, lettera *e*), del codice di procedura penale, nella parte in cui consentono l'applicazione della misura della custodia cautelare nei confronti degli imputati minorenni in ordine al reato di cui agli artt. 56, 624 e 625, primo comma, numero 2), prima ipotesi, cod. pen., mentre escludono l'applicabilità della stessa misura in riferimento al più grave reato di tentato furto in abitazione, parimenti aggravato dalla violenza sulle cose;

che tale conseguenza deriverebbe dalla introduzione della figura autonoma di furto in appartamento a norma dell'art. 624-*bis* cod. pen. e dalla correlativa previsione, fra i casi di arresto obbligatorio in flagranza, della lettera *e-bis*), nel comma 2 dell'art. 380 cod. proc. pen., giacché — non risultando essere stato simmetricamente modificato l'art. 23 del d.P.R. n. 448 del 1988, nella parte in cui prevede la possibilità di applicare la custodia cautelare in taluni casi di arresto obbligatorio in flagranza — la più grave misura custodiale può trovare applicazione nelle ipotesi di furto disciplinate dalla lettera *e*) dell'art. 380 cod. proc. pen., (espressamente richiamata dallo stesso art. 23 del d.P.R. n. 448 del 1988), ma non nella più grave (e nuova) figura di furto in appartamento, ora autonomamente prevista nella lettera *e-bis*) del citato art. 380 cod. proc. pen;

che tale lettura del quadro normativo di riferimento — per di più, neppure esplicitata con chiarezza nella scarna ordinanza di rimessione — evidentemente si fonda sul presupposto di ritenere che il richiamo all'art. 380 cod. proc. pen., effettuato dal più volte citato art. 23 del d.P.R. n. 448 del 1988, operi quale rinvio cosiddetto formale o mobile, e come tale sia suscettibile di trovare applicazione anche in rapporto alle eventuali successive modifiche apportate alla norma richiamata;

che, peraltro, è del tutto evidente come l'intendimento perseguito dal legislatore nell'introdurre, quali figure autonome di furto, le ipotesi del furto in appartamento e del furto con strappo, sia stato quello di inasprire il relativo trattamento sanzionatorio in ragione della peculiare pericolosità di tali condotte criminose: con l'ovvia conseguenza che la relativa previsione fra i casi di arresto obbligatorio in flagranza, sotto la nuova lettera *e-bis* dell'art. 380 cod. proc. pen., lungi dal rappresentare una scelta innovativa, ha costituito lo strumento «tecnico» destinato a soddisfare esclusivamente una esigenza formale di coordinamento normativo;

che, pertanto, risulta di conseguenza evidente come il mancato «adeguamento» dell'art. 23 del d.P.R. n. 448 del 1988 alla nuova «rassegna» delle ipotesi di furto enunciate dall'art. 380 cod. proc. pen., come novellato, non risulti affatto denotare una sorta di *voluntas excludendi* delle più gravi ipotesi di cui all'art. 624-*bis* cod. pen. dal panorama delle fattispecie in ordine alle quali è consentita l'applicazione della custodia cautelare nei confronti degli imputati minorenni; apparendo, anzi, un siffatto epilogo ermeneutico come una obiettiva «eterogenesi dei fini» dichiaratamente perseguiti dal legislatore, attraverso l'opera di novellazione di cui innanzi si è detto;

che, di conseguenza — attesa anche la mancanza, *in parte qua*, di un consolidato quadro di «diritto vivente» poiché, anzi, si registra un contrasto di giurisprudenza sul punto; e non appalesandosi argomenti di ordine testuale o sistematico dirimenti in senso contrario (essendo ipotizzabile che la disciplina censurata «possa essere frutto di una svista del legislatore»: si vede l'ordinanza n. 137 del 2003) — era compito del giudice *a quo* verificare se, nella specie, non fosse possibile interpretare il richiamo all'art. 380, comma 2, lettera *e*), cod. proc. pen., contenuto nell'art. 23 del d.P.R. n. 448 del 1988, alla stregua di un rinvio cosiddetto recettizio: vale a dire come richiamo testuale — e normativamente «cristallizzato» — alla disposizione in vigore a quel momento, la quale prevedeva l'arresto obbligatorio (e, dunque, la custodia cautelare per i minorenni) per il delitto di furto, quando ricorresse, fra le altre, taluna delle circostanze aggravanti previste dall'art. 625, primo comma, numeri 1) e 4), seconda ipotesi, cod. pen., nella formulazione all'epoca vigente e suscettibile, dunque, di ricomprendere anche le figure del furto in appartamento e del furto con strappo, ora autonome;

che, pertanto, la mancata verifica preliminare, da parte del giudice rimettente, della praticabilità di una soluzione interpretativa diversa da quella posta a base del dubbio di legittimità costituzionale e tale da dirimere il fondamento stesso di quel dubbio, comporta — in conformità alla costante giurisprudenza di questa Corte (*ex plurimis*, tra le ultime, ordinanze n. 32 del 2007, n. 244, n. 64 e n. 34 del 2006) — la inammissibilità della questione proposta.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 23 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), e 380, comma 2, lettera e), del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni di Firenze con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2007.

Il Presidente: BILE

Il redattore: FLICK

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 luglio 2007.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 282

Ordinanza 4 - 13 luglio 2007

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Infortunati sul lavoro e malattie professionali - Infortuni causati da fatti costituenti reato commessi dal datore di lavoro - Azione di regresso da parte dell'INAIL - Sottoposizione al termine di decadenza triennale in ipotesi di procedimento penale concluso con sentenza di patteggiamento - Mancata previsione - Dedotta ingiustificata disparità di trattamento, in danno del responsabile civile, rispetto alle ipotesi di procedimento penale concluso con sentenza di non doversi procedere e lamentata lesione del diritto di difesa - Eccepita inammissibilità per il carattere interpretativo della questione proposta - Reiezione.

- D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 112, quinto comma.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

Infortunati sul lavoro e malattie professionali - Infortuni causati da fatti costituenti reato commessi dal datore di lavoro - Azione di regresso da parte dell'INAIL - Sottoposizione al termine di decadenza triennale in ipotesi di procedimento penale concluso con sentenza di patteggiamento - Mancata previsione - Dedotta ingiustificata disparità di trattamento, in danno del responsabile civile, rispetto alle ipotesi di procedimento penale concluso con sentenza di non doversi procedere, e lamentata lesione del diritto di difesa - Diversità delle situazioni poste a raffronto - Non incidenza sul diritto di difesa della prevista soggezione di una parte alla protrazione nel tempo del diritto di azione del creditore - Manifesta infondatezza della questione.

- D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 112, quinto comma.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 112, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), promosso con ordinanza del 3 gennaio 2006 dal Tribunale di Piacenza nel procedimento civile vertente tra l'I.N.A.I.L. e Gian Carlo Carini, iscritta al n. 54 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 10, 1^a serie speciale, dell'anno 2006.

Visti l'atto di costituzione dell'I.N.A.I.L. nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 3 luglio 2007 il giudice relatore Luigi Mazzella;

Uditi l'avvocato Andrea Rossi per l'I.N.A.I.L. e l'avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio civile promosso in via di regresso, ai sensi degli artt. 10 ed 11 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) contro un datore di lavoro, il Tribunale di Piacenza ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 112, quinto comma, del d.P.R. n. 1124 del 1965, «in relazione all'art. 444 c.p.p.»;

che il rimettente deduce che la norma censurata contiene due distinti precetti: la prima parte (secondo cui «il giudizio di cui all'art. 11 non può istituirsi dopo trascorsi tre anni dalla sentenza penale che ha dichiarato non doversi procedere per le cause indicate nello stesso articolo») configura infatti un'ipotesi di decadenza dall'azione e disciplina il caso in cui, mancando un accertamento del fatto reato in sede penale, l'INAIL chieda al giudice civile di accertare l'esistenza del fatto medesimo e la responsabilità del datore di lavoro; la seconda parte (secondo la quale «l'azione di regresso di cui all'art. 11 si prescrive in ogni caso nel termine di tre anni dal giorno nel quale la sentenza penale è divenuta irrevocabile») prevede invece un'ipotesi di prescrizione che si applica quando in sede penale sia stata pronunciata una sentenza penale di condanna;

che, ad avviso del Tribunale di Piacenza, la differente natura dei termini previsti dall'art. 112, quinto comma, del d.P.R. n. 112 del 1965, si spiegherebbe perché, nell'ipotesi della mancanza dell'accertamento del fatto reato e della responsabilità dell'imputato in sede penale, la previsione di un termine decadenziale è posta a tutela della posizione del datore di lavoro che ha interesse a vedere definita rapidamente la propria posizione e ad evitare il procrastinarsi dello stato di incertezza conseguente al compimento di atti interruttivi del corso della prescrizione, mentre, nell'ipotesi in cui in sede penale vi sia stato l'accertamento del fatto reato e della responsabilità dell'imputato, non sussisterebbero le suddette esigenze;

che il giudice *a quo* ricorda, poi, che la Corte di cassazione ha affermato che, nel caso in cui il procedimento penale si sia concluso con una sentenza di patteggiamento, è applicabile il termine di prescrizione, poiché, con quella sentenza, il giudice penale compie comunque, in forza della disciplina dettata dall'art. 444 del codice di procedura penale, un giudizio ed un «accertamento parziale implicito»;

che, ad avviso del rimettente, la mancata previsione della sentenza di patteggiamento fra le ipotesi in cui, in assenza di un accertamento del fatto, deve essere applicato il termine di decadenza, contrasta con i diritti costituzionali ad una efficace difesa in giudizio (art. 24 Cost.) e ad un ugual trattamento di situazioni giuridiche consimili (art. 3 Cost.);

che, in particolare, per quanto riguarda il primo profilo, a parere del Tribunale il datore di lavoro, restando esposto per anni all'azione dell'istituto assicuratore, può essere seriamente pregiudicato nell'esercizio di un'efficace difesa, in una materia in cui è a suo carico l'onere probatorio derivante dall'art. 2087 del codice civile, mentre, per quel che concerne il secondo aspetto, sarebbe riscontrabile «una disparità di trattamento fra situazioni analoghe (sentenza di non doversi procedere per amnistia e morte del reo e sentenza di patteggiamento, o tra questa e quella di condanna)»;

che, circa la rilevanza della questione, il rimettente deduce che il giudizio *a quo* trae origine da un infortunio verificatosi l'11 marzo 1991, la sentenza di patteggiamento è stata pronunciata il 16 dicembre 1992 e l'azione di regresso dell'INAIL è stata promossa con ricorso depositato in data 16 aprile 2003;

che l'INAIL si è costituito e, in via preliminare, ha dedotto due profili di inammissibilità: in primo luogo, l'ente previdenziale eccepisce che il rimettente non adduce argomenti nuovi rispetto a quelli già esaminati da questa Corte nell'ordinanza n. 152 del 2002, con la quale è stata dichiarata inammissibile un'ana-

loga questione; in secondo luogo, l'Istituto assicuratore sostiene che anche nella presente fattispecie, come in quella decisa dalla menzionata ordinanza n. 152 del 2002, il giudice *a quo* asserisce, nell'ordinanza di rimessione, di non condividere l'interpretazione della norma censurata fornita dalla Corte di cassazione, così palesando quale sia l'interpretazione che egli predilige e che reputa conforme al dettato costituzionale, onde il rimettente utilizzerebbe il giudizio di costituzionalità allo scopo di ottenere da questa Corte un avallo all'opzione interpretativa ritenuta preferibile e, dunque, per un fine estraneo a detto giudizio;

che, nel merito, l'INAIL deduce che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti non è equiparabile ad una sentenza assolutoria o di non doversi procedere per morte del reo o per amnistia perché, mentre in queste ultime ipotesi non è riscontrabile alcun accertamento del fatto reato, nel caso della sentenza di applicazione della pena su richiesta il giudice può rilevare sia l'esistenza di prove positive dell'innocenza dell'imputato, sia la mancanza di prove della colpevolezza dello stesso, cosicché, trattandosi di fattispecie diverse, ad avviso dell'INAIL non può ravvisarsi alcuna violazione dell'art. 3 Cost.;

che, con riferimento alla prospettata lesione dell'art. 24 Cost., l'ente previdenziale espone che l'accertamento compiuto dal giudice nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti, sebbene non equivalga ad una pronuncia positiva di responsabilità, sicuramente la presuppone e l'accettazione della pena da parte dell'imputato implicherebbe l'ammissione del fatto storico costituente reato, onde non sussisterebbe alcuna lesione del diritto di difesa del datore di lavoro;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri il quale ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata;

che, in prossimità dell'udienza di discussione, l'INAIL ed il Presidente del Consiglio dei ministri hanno depositato memorie nelle quali hanno ulteriormente argomentato a sostegno delle conclusioni già rassegnate.

Considerato che il Tribunale di Piacenza dubita, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 112, quinto comma, del d. P. R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), «in relazione all'art. 444 c.p.p.»;

che, ad avviso del giudice *a quo*, la norma censurata, nel prevedere (secondo l'interpretazione fornita dalla Corte di cassazione, da considerare diritto vivente) l'applicazione del termine prescrizione di tre anni all'azione di regresso promossa dall'INAIL ai sensi dell'art. 11 dello stesso d. P. R. n. 1124 del 1965 anche nel caso in cui il procedimento penale promosso in relazione al fatto dal quale è derivato l'infortunio si sia concluso con una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, violerebbe l'art. 3 Cost., in quanto fonte di «disparità di trattamento fra situazioni analoghe (sentenza di non doversi procedere per amnistia e morte del reo e sentenza di patteggiamento o tra questa e quella di condanna)», e l'art. 24 Cost., perché il datore di lavoro, restando esposto per anni all'azione dell'Istituto assicuratore, può essere pregiudicato nell'esercizio di un'efficace difesa;

che l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'INAIL e dal Presidente del Consiglio dei ministri sul presupposto secondo cui il giudice *a quo* avrebbe dichiarato di non condividere l'interpretazione della norma censurata fornita dalla Corte di cassazione, così palesando quale sia l'interpretazione che egli reputa conforme al dettato costituzionale, non è fondata, perché il rimettente si è limitato ad esporre i motivi per i quali egli ritiene che la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti non conterrebbe un accertamento parziale implicito della responsabilità dell'imputato, per poi affermare che l'esclusione di questa categoria di sentenze dal novero di quelle che fanno scattare l'applicabilità del termine di decadenza sarebbe costituzionalmente illegittima;

che, dunque, il giudice *a quo*, lungi dal sottoporre alla Corte una mera questione interpretativa, del tutto ritualmente ha, dapprima, ricostruito il significato della norma e, poi, sostenuto che essa contrasterebbe con alcuni precetti costituzionali;

che la questione sollevata con riferimento all'art. 3 Cost. — a prescindere dall'ambiguità della sua formulazione, fonte di dubbi circa le situazioni analoghe che, a parere del rimettente, la norma censurata tratterebbe in modo diverso — è manifestamente infondata, perché disciplinare in maniera diversa — al fine di individuare il regime (di decadenza o di prescrizione) applicabile all'azione di regresso esercitabile dall'INAIL — la sentenza di patteggiamento rispetto a quelle di non doversi procedere per morte del reo o per amnistia non è ingiustificato, se si tiene presente l'ambito dell'accertamento compiuto dal giudice penale in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti;

che, infatti, come riconosciuto da questa Corte, la sentenza di patteggiamento presuppone pur sempre la responsabilità dell'imputato (sent. n. 155 del 1996) e contiene un accertamento del fatto lesivo dell'interesse pubblico (ord. n. 106 del 2000 e n. 264 del 1999), onde le caratteristiche proprie di tale categoria di sentenze giustificano, con riferimento al regime di prescrizione dell'azione di regresso, la loro assimilazione alle sentenze di condanna;

che anche la questione sollevata con riferimento all'art. 24 Cost. è manifestamente infondata, perché la conseguenza paventata dal rimettente (l'esposizione del datore di lavoro per lungo periodo di tempo all'esercizio dell'azione di regresso da parte dell'INAIL) è tipica di qualsiasi termine di prescrizione (per sua natura suscettibile di interruzione anche con atti diversi da quello introduttivo del giudizio) e questa Corte ha già affermato che la posizione di soggezione rispetto alla protrazione nel tempo del diritto di azione del creditore deve essere considerata alla stregua di un mero inconveniente pratico, come tale inidoneo a far ritenere compromesso o menomato il diritto di difesa del debitore (sent. n. 354 del 2006).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 112, quinto comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Piacenza con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2007.

Il Presidente: BILE

Il redattore: MAZZELLA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 luglio 2007.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 283

Ordinanza 4 - 13 luglio 2007

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Circolazione stradale - Patente a punti - Decurtazione del punteggio per violazione del codice della strada - Imputazione al proprietario del veicolo, salva comunicazione dei dati del trasgressore non identificato al momento dell'infrazione - Denunciata disparità di trattamento nonché violazione del principio della personalità della responsabilità penale, estensibile alle sanzioni amministrative, e lesione del diritto di difesa - Sopravvenuta modifica legislativa a seguito della dichiarazione di incostituzionalità della norma impugnata - Necessità di una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-*bis*, comma 2, introdotto dall'art. 7, comma 1, del d.lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, così come modificato dall'art. 7, comma 3, lettera *b*), del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1^o agosto 2003, n. 214.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 27.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 126-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85), nel testo risultante all'esito della modifica apportata dall'art. 7, comma 3, lettera *b*), del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1^o agosto 2003, n. 214, promosso con ordinanza del 20 gennaio 2005 dal Giudice di pace di Cairo Montenotte, iscritta al n. 322 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 38, 1^a serie speciale, dell'anno 2006.

Udito nella Camera di consiglio del 4 luglio 2007 il giudice relatore Alfonso Quaranta.

Ritenuto che il Giudice di pace di Cairo Montenotte, con ordinanza del 20 gennaio 2005 (pervenuta alla cancelleria della Corte costituzionale il 15 luglio 2006), ha sollevato — in riferimento agli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione — questione di legittimità costituzionale dell'art. 126-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85), nel testo risultante all'esito della modifica apportata dall'art. 7, comma 3, lettera *b*), del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214;

che tale norma è censurata dal giudice rimettente «nella parte in cui prevede che il proprietario dell'autoveicolo debba fornire le generalità del conducente qualora lo stesso non venga identificato, subendo in mancanza la decurtazione di punti di patente»;

che il giudice *a quo* — nel premettere di dover giudicare dell'opposizione proposta avverso un verbale di accertamento relativo all'infrazione di cui all'art. 142, comma 8, del codice della strada, infrazione comportante l'applicazione, oltre che di una sanzione pecuniaria, anche della misura della decurtazione del punteggio dalla patente di guida — evidenzia che, nel caso di specie, la misura suddetta «si dovrebbe applicare», in caso di rigetto della proposta opposizione, al ricorrente nel giudizio *a quo* quale «responsabile in solido» dell'accertata violazione;

che, pertanto, motivata su tali basi la rilevanza della sollevata questione di legittimità costituzionale, il rimettente illustra le ragioni della non manifesta infondatezza della stessa;

che la norma censurata — a suo dire — sarebbe innanzitutto in contrasto con l'art. 3 Cost., realizzando una «disparità di trattamento tra proprietari di autovettura», in quanto la sanzione da essa prevista risulta non applicabile tanto a carico di chi «non sia in possesso della patente di guida», quanto nel caso in cui «proprietaria dell'autoveicolo sia una società con personalità giuridica»;

che, difatti, nella prima ipotesi, la decurtazione dei punti dalla patente di guida non può, per definizione, essere applicata ad alcuno, mentre nella seconda non potrebbe essere applicata al rappresentante legale della società o ad un suo delegato, in quanto costoro «non possono considerarsi proprietari del veicolo»;

che la norma censurata, inoltre, darebbe luogo ad «una sorta di responsabilità oggettiva, in contrasto con l'art. 27 della Costituzione che sancisce la personalità della responsabilità penale», principio «da ritenere estensibile a tutte le violazioni per le quali siano previste sanzioni che vadano a colpire la persona»;

che, infine, l'art. 126-*bis*, comma 2, del codice della strada, imponendo al proprietario di rivelare le generalità del conducente, determinerebbe «una compressione al diritto di difesa», violando «il diritto a tacere, a non essere costretti ad agire contro se stessi», giacché, in particolare, ove il medesimo individuo rivesta le qualità di proprietario e conducente del veicolo, costui «sarebbe obbligato a confessare la propria responsabilità».

Considerato che il Giudice di pace di Cairo Montenotte, con ordinanza del 20 gennaio 2005 (pervenuta alla cancelleria di questa Corte il 15 luglio 2006), ha sollevato — in riferimento agli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione — questione di legittimità costituzionale dell'art. 126-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85), nel testo risultante all'esito della modifica apportata dall'art. 7, comma 3, lettera *b*), del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214;

che, tuttavia, questa Corte, chiamata *medio tempore* a giudicare della conformità a Costituzione dell'art. 126-*bis*, comma 2, del d.lgs. n. 285 del 1992, ha già concluso nel senso dell'illegittimità costituzionale di tale disposizione, affermando in particolare che essa «dà vita ad una sanzione assolutamente *sui generis*, giacché la stessa — pur essendo di natura personale — non appare riconducibile ad un contegno direttamente posto dal proprietario del veicolo e consistente nella trasgressione di una specifica norma relativa alla circolazione stradale» (sentenza n. 27 del 2005);

che, pertanto, è stato affermato che «la peculiare natura della sanzione prevista dall'art. 126-*bis*» (e segnatamente la sua incidenza sulla «legittimazione soggettiva alla conduzione di ogni veicolo») «fa emergere l'irragionevolezza della scelta legislativa di porre la stessa a carico del proprietario del veicolo che non sia anche il responsabile dell'infrazione stradale» (così nuovamente la citata sentenza n. 27 del 2005);

che, infine, a seguito della citata sentenza pronunciata da questa Corte, il testo della norma censurata dal Giudice di pace di Cairo Montenotte ha subito una modificazione legislativa ad opera dell'art. 2, comma 164, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), nel testo integrato dalla relativa legge di conversione 24 novembre 2006, n. 286;

che, quindi, alla luce di tale duplice circostanza si impone la restituzione degli atti al giudice rimettente, per una rinnovata valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione dallo stesso sollevata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Giudice di pace di Cairo Montenotte.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2007.

Il Presidente: BILE

Il redattore: QUARANTA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 luglio 2007.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 284

Sentenza 4 - 13 luglio 2007

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Gioco e scommesse - Reato di esercizio abusivo in assenza di licenza rilasciata dallo Stato italiano - Denunciato contrasto con le norme comunitarie in materia di libertà di stabilimento e prestazione di servizi - Questione priva di motivazione in ordine ad uno dei parametri evocati - Inammissibilità.

- Legge 13 dicembre 1989, n. 401, art. 4, in relazione all'art. 88 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773.
- Costituzione, art. 10, primo e secondo comma.

Gioco e scommesse - Reato di esercizio abusivo in assenza di licenza rilasciata dallo Stato italiano - Denunciata disparità di trattamento ai danni degli operatori economici stranieri, violazione del principio di libertà di iniziativa economica privata nonché contrasto con le norme comunitarie in materia di libertà di stabilimento e prestazione di servizi - Questione concernente norme interne ritenute dal giudice *a quo*, in dissenso dall'interpretazione data dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione alle pronunce della Corte comunitaria, incompatibili con le norme del Trattato dotate di efficacia diretta - Competenza del giudice rimettente e non della Corte costituzionale ad accertare l'eventuale incompatibilità comunitaria - Inammissibilità della questione.

- Legge 13 dicembre 1989, n. 401, art. 4, in relazione all'art. 88 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773.
- Costituzione artt. 3, 11 e 41; trattato CE, artt. 43 e 49.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive), in relazione all'art. 88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), promosso dal Tribunale di Macerata con ordinanza del 20 marzo 2006, nel procedimento penale a carico di B.M., iscritta al n. 294 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 37, 1^a serie speciale, dell'anno 2006.

Visti l'atto di costituzione di B.M. e l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 19 giugno 2007 il giudice relatore Giuseppe Tesauero;

Uditi gli avvocati Daniela Agnello, Roberto A. Jacchia, Alberto M. Quaglia e Antonella Terranova per B.M. e l'avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Il Tribunale di Macerata, con ordinanza del 20 marzo 2006, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 10, 11 e 41 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive), in relazione all'art. 88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).

Il rimettente riferisce di essere investito della richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo di alcuni locali, emesso dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Macerata in un procedimento penale a carico di persona indagata in ordine al reato di cui agli artt. 4 e 4-bis della legge n. 401 del 1989 (*recte*: art. 4, comma 4-bis, della legge n. 401 del 1989), per aver esercitato in forma organizzata, in assenza di licenza, attività di raccolta di scommesse su eventi sportivi nazionali ed esteri, per conto di un *bookmaker* stabilito nel Regno Unito, con trasmissione dei dati a quest'ultimo tramite la rete telematica.

A fronte delle deduzioni svolte dal soggetto passivo del sequestro preventivo circa l'incompatibilità della disciplina italiana in materia di gestione delle scommesse con i principi sanciti dagli artt. 43 e 49 del Trattato che istituisce la comunità europea del 25 marzo 1957, reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203 (come modificato dal Trattato di Amsterdam del 2 ottobre 1997, reso esecutivo con legge 16 giugno 1998, n. 209), il giudice *a quo* rileva che la Corte di giustizia si è già pronunciata in proposito. In particolare, il giudice comunitario ha affermato che la normativa nazionale contenente divieti — penalmente sanzionati — di svolgere attività di raccolta, accettazione, prenotazione e trasmissione di proposte di scommessa, relative a eventi sportivi, in assenza di concessione o autorizzazione rilasciata dallo Stato membro interessato, costituisce una restrizione alla libertà di stabilimento ed alla libera prestazione dei servizi, spettando, tuttavia, al giudice nazionale verificare se la normativa anzidetta, alla luce delle sue concrete modalità di applicazione, risponda realmente ad obiettivi tali da giustificarla e se le restrizioni che essa impone non risultino sproporzionate rispetto a detti obiettivi (sentenza della Corte di giustizia, 6 novembre 2003, in causa C-243/2001, Gambelli).

Dopo tale pronuncia, osserva ancora il rimettente, sono intervenute le Sezioni unite della Corte di cassazione a ribadire la compatibilità con l'ordinamento comunitario delle misure restrittive adottate dallo Stato italiano, sul rilievo che la normativa interna persegue lo scopo di canalizzare la domanda e l'offerta del giuoco in circuiti controllabili, onde prevenire la possibile degenerazione criminale; pertanto, la restrizione sarebbe giustificata ai sensi dell'art. 46 del Trattato CE (Corte di cassazione, Sezioni unite penali, 26 aprile 2004, n. 23271).

Diversamente, il giudice *a quo* ritiene che la politica di espansione nel settore dei giochi e delle scommesse perseguita dallo Stato italiano crei maggiori occasioni di infiltrazione criminale e, per questo, contraddica le ragioni di ordine pubblico identificate dalla Suprema Corte. Invero, l'orientamento assunto dalla Corte di cassazione, che egli considera «portato del c.d. diritto vivente», risolvendo solo «apparentemente» tutte le questioni nascenti dalla sentenza Gambelli, «pone all'evidenza non soltanto un problema di compatibilità della normativa citata con il Trattato CE, ma anche un problema di legittimità costituzionale della prima, in quanto interpretata nei termini sopra richiamati».

Dubita, dunque, il giudice rimettente della legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge n. 401 del 1989, in relazione all'art. 88 del r.d. n. 773 del 1931, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, in quanto stabilisce sanzioni penali per l'esercizio abusivo dell'attività di scommessa, eccessive rispetto alle esigenze tutelate, e introduce di fatto limitazioni alla libertà d'impresa, istituendo «un regime di sostanziale monopolio con irragionevole esclusione di altri operatori»; nonché, in riferimento all'art. 10, primo e secondo comma, ed all'art. 11 della Costituzione, in quanto pone una limitazione ai diritti di stabilimento e di prestazione di servizi dell'operatore economico straniero, in virtù della non dimostrata necessità di un regime di concessione e autorizzazione che di fatto avvantaggia esclusivamente lo Stato.

La questione di costituzionalità è, a parere del giudice *a quo*, rilevante, nonostante che, con essa, si chieda di sindacare la compatibilità della normativa impugnata con disposizioni comunitarie, dal momento che spetterebbe al giudice nazionale un tale giudizio «involgente il diritto interno». Ferma restando la natura vincolante dell'interpretazione del diritto comunitario operata dalla Corte di giustizia, verrebbe a ledersi il «principio di esclusività della competenza del giudice nazionale nell'interpretazione del diritto interno», se il giudice di merito, insoddisfatto dell'esegesi della Corte di cassazione, piuttosto che adeguarvisi in ossequio al «concetto di uniformità del diritto nazionale», potesse «direttamente richiamarsi all'ordinamento comunitario e questo applicare».

2. — Si è costituita B.M., indagata nel procedimento *a quo*, concludendo per l'accoglimento della questione, in base ad osservazioni analoghe a quelle dedotte dal rimettente, e ciò anche nella memoria depositata in prossimità dell'udienza.

3. — È altresì intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo di dichiarare la questione inammissibile o infondata.

In via preliminare, infatti, secondo la difesa erariale, la questione sarebbe stata sollevata «in modo irrilevante, contraddittorio», poiché, se le censure riferite agli artt. 3 e 41 della Costituzione presuppongono l'applicabilità delle disposizioni interne, l'asserito *vulnus* al Trattato CE comporterebbe piuttosto la loro disapplicazione.

Nel merito, l'infondatezza delle doglianze del rimettente sarebbe dimostrata dalle argomentazioni svolte dalla Suprema Corte nella sentenza delle Sezioni unite penali sopra citata, condivise dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato ed immotivatamente criticate dal rimettente.

Considerato in diritto

1. — La questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Macerata ha ad oggetto l'art. 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive), in relazione all'art. 88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), nella parte in cui sanziona penalmente l'esercizio in Italia dell'attività di scommessa da parte di chi sia privo di concessione, autorizzazione o licenza.

Per il giudice rimettente, il combinato disposto delle due norme si porrebbe in contrasto con gli artt. 3 e 41 della Costituzione, prevedendo sanzioni eccessive rispetto alle esigenze tutelate ed introducendo di fatto limitazioni alla libertà d'impresa, mediante l'istituzione di «un regime di sostanziale monopolio con irragionevole esclusione di altri operatori»; al contempo, riservando un diverso trattamento all'operatore economico straniero, confliggerebbe con le prescrizioni del diritto comunitario in materia di libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi e, perciò, violerebbe gli artt. 10, primo e secondo comma, e 11 della Costituzione.

2. — Il Tribunale di Macerata dubita con ogni evidenza della compatibilità delle denunciate norme con i principi sanciti dagli artt. 43 e 49 del Trattato CE.

Va subito rilevata l'inammissibilità della questione posta rispetto all'art. 10, primo e secondo comma, della Costituzione, non sorretta da motivazione specifica.

Peraltro, è giurisprudenza costante di questa Corte che il parametro dell'art. 10 non è utilizzabile per le norme internazionali convenzionali rilevanti nella specie, diverse da quelle di cui al secondo comma. Dato da tempo altrettanto costante della giurisprudenza di questa Corte è che l'esigenza di coerenza con l'ordinamento comunitario trova collocazione adeguata nell'art. 11 della Costituzione; ulteriore conferma di tale esigenza, poi, a seguito della riforma del titolo V, risulta dall'art. 117, primo comma, della Costituzione.

3. — Anche in riferimento agli altri parametri la questione è inammissibile.

All'indomani della sentenza della Corte di giustizia del 6 novembre 2003 (in causa C-243/2001, Gambelli, di recente confermata dalla sentenza del 6 marzo 2007, cause riunite C-338/2004, C-359/2004, C-360/2004, Placanna ed altri) — in base alla quale il giudice nazionale avrebbe dovuto verificare, alla stregua di criteri puntualmente indicati dal giudice comunitario, la rispondenza ad obiettivi dotati di valenza giustificativa delle restrizioni alla libertà di stabilimento ed alla libera prestazione dei servizi imposte dal legislatore italiano in materia di esercizio delle scommesse — il rimettente nega che le norme impugnate siano sorrette da motivi imperativi d'interesse generale, rilevanti per il diritto comunitario.

Egli considera implausibile, infatti, il seguito interpretativo e applicativo alla sentenza Gambelli della Corte di giustizia dato dalla Corte di cassazione, secondo la quale le misure restrittive in questione sarebbero adeguatamente giustificate ai sensi dell'art. 46 del Trattato CE, perseguendo lo scopo di canalizzare la domanda e l'offerta del giuoco in circuiti controllabili, per prevenire la possibile degenerazione criminale (sentenza della Corte di cassazione, Sezioni unite penali, 26 aprile 2004, n. 23271). In particolare, onde confutare tale orientamento, assunto a «portato del diritto vivente» (ma in senso diverso Corte di cassazione, sezione terza penale, 4 maggio 2007, n. 16928 e n. 16969), il rimettente richiama «l'affermazione della Corte di giustizia circa l'impossibilità per lo Stato membro di invocare esigenze di ordine pubblico a giustificazione di una normativa di limitazione, dopo che esso Stato abbia fatto molto per espandere le occasioni di giuoco e, quindi, [...] le occasioni di infiltrazione criminale».

Il giudice rimettente, pertanto, non prospetta una questione di compatibilità tra norme interne e norme comunitarie prive di effetto diretto, ipotesi nella quale, come in precedenza affermato da questa Corte, la fonte statale serberebbe intatto il suo valore e soggiacerebbe al controllo di costituzionalità (sentenza n. 170 del 1984, nonché sentenza n. 317 del 1996 e ordinanza n. 267 del 1999), ma si duole che la normativa in esame confligga con norme comunitarie pacificamente provviste di effetto diretto.

Ora, nel sistema dei rapporti tra ordinamento interno e ordinamento comunitario, quale risulta dalla giurisprudenza di questa Corte, consolidatasi, in forza dell'art. 11 della Costituzione, soprattutto a partire dalla sentenza n. 170 del 1984, le norme comunitarie provviste di efficacia diretta precludono al giudice comune l'applicazione di contrastanti disposizioni del diritto interno, quando egli non abbia dubbi — come si è verificato nella

specie — in ordine all'esistenza del conflitto. La non applicazione deve essere evitata solo quando venga in rilievo il limite, sindacabile unicamente da questa Corte, del rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale e dei diritti inalienabili della persona (da ultimo, ordinanza n. 454 del 2006).

Il giudice *a quo* non ignora tale principio, ma, una volta rappresentato il suo sicuro convincimento sull'antinomia tra l'art. 4 della legge n. 401 del 1989, in relazione all'art. 88 del r.d. n. 773 del 1931, e gli artt. 43 e 49 del Trattato CE, esclude che gli sia consentita la «disapplicazione» delle norme censurate, con l'argomento della vincolatività per il giudice di merito dell'orientamento, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, nel senso della sussistenza di esigenze di ordine pubblico a fondamento delle misure restrittive delle libertà comunitarie in esame.

Tuttavia, l'asserita esistenza nell'ordinamento interno di un diritto vivente, formatosi, secondo il rimettente, in conseguenza di un'erronea applicazione dei parametri di valutazione forniti dalla Corte di giustizia nella citata sentenza Gambelli, non vale certo a trasformare in questione di costituzionalità una questione di compatibilità della legge nazionale con norme comunitarie provviste di effetto diretto.

Le statuizioni della Corte di Giustizia delle comunità europee hanno, al pari delle norme comunitarie direttamente applicabili cui ineriscono, operatività immediata negli ordinamenti interni (sentenze n. 389 del 1989 e n. 113 del 1985). Nel caso in cui, in ordine alla portata di dette statuizioni, i giudici nazionali chiamati ad interpretare il diritto comunitario, al fine di verificare la compatibilità delle norme interne, conservino dei dubbi rilevanti, va utilizzato il rinvio pregiudiziale prefigurato dall'art. 234 del Trattato CE quale fondamentale garanzia di uniformità di applicazione del diritto comunitario nell'insieme degli Stati membri. Vale appena ribadire che la questione di compatibilità comunitaria costituisce un *prius* logico e giuridico rispetto alla questione di costituzionalità, poiché investe la stessa applicabilità della norma censurata e pertanto la rilevanza di detta ultima questione.

In conclusione, la questione dev'essere dichiarata inammissibile, in quanto non compete a questa Corte, ma al giudice comune accertare — eventualmente avvalendosi dell'ausilio del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia — se le disposizioni del diritto interno, rilevanti nella specie, confliggano con le evocate norme del diritto comunitario provviste di effetto diretto e trarne le conseguenze qui precisate.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive), in relazione all'art. 88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) sollevata, in riferimento agli artt. 3, 10, 11 e 41 della Costituzione, dal Tribunale di Macerata con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2007.

Il Presidente: BILE

Il redattore: TESAURO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 luglio 2007.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 285

Ordinanza 4 - 13 luglio 2007

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Corte dei conti - Controllo contabile giurisdizionale sugli enti locali - Limitazione del controllo al solo conto della gestione di cassa del Tesoriere e non anche all'intera gestione dell'ente - Conseguente abrogazione della norma che demandava al giudice contabile la pronuncia sul conto sia dell'Ente che del tesoriere ed in particolare del merito giuridico e contabile delle poste in bilancio - Lamentato contrasto con il principio di ragionevolezza e dedotta violazione degli obblighi internazionali derivanti dalla normativa comunitaria - Pretesa violazione delle attribuzioni della Corte dei conti in materia di giudizio contabile nonché dei principi del raccordo della finanza statale con quella degli enti locali - Eccezione di inammissibilità per difetto di rilevanza - Reiezione.

- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, artt. 93, comma 2, 226 e 274.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 11, 103, comma secondo, e 119.

Corte dei conti - Controllo contabile giurisdizionale sugli enti locali - Limitazione del controllo al solo conto della gestione di cassa del Tesoriere e non anche all'intera gestione dell'ente - Conseguente abrogazione della norma che demandava al giudice contabile la pronuncia sul conto sia dell'Ente che del tesoriere ed in particolare del merito giuridico e contabile delle poste in bilancio - Lamentato contrasto con il principio di ragionevolezza e dedotta violazione degli obblighi internazionali derivanti dalla normativa comunitaria - Pretesa violazione delle attribuzioni della Corte dei conti in materia di giudizio contabile nonché dei principi del raccordo della finanza statale con quella degli enti locali - Esclusione - Manifesta infondatezza delle questioni.

- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, artt. 93, comma 2, 226 e 274.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 11, 103, comma secondo, e 119.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 93, comma 2, 226 e 274 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), promossi con tre ordinanze del 1° giugno 2006 dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, rispettivamente iscritte ai numeri 660, 661 e 662 del registro ordinanze 2006 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 3, 1^a serie speciale, dell'anno 2007.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 6 giugno 2007 il giudice relatore Paolo Maddalena.

Ritenuto che, con tre distinte ordinanze, emesse in pari data (1° giugno 2006, pervenute a questa Corte il successivo 30 novembre) e analogamente motivate in punto di diritto, la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, ha sollevato — in riferimento agli artt. 3, primo comma, 11, «secondo comma» (*recte*: 11), 103, secondo comma, e 119 della Costituzione — questione di legittimità costituzionale: dell'art. 93, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), «nella parte in cui limita il giudizio di conto alla gestione del Tesoriere»; dell'art. 226 dello stesso decreto legislativo n. 267 del 2000, «nella parte in cui prevede la trasmissione alla competente Sezione giurisdizionale della Corte

dei conti, ai fini del giudizio, del solo conto della propria gestione di cassa»; nonché dell'art. 274 del medesimo decreto legislativo «nella parte in cui abroga l'art. 310, comma 4, del r.d. 3/3/1934 n. 383 (confermando implicitamente l'abrogazione dell'art. 226 del r.d. n. 297 del 1911 disposta con l'art. 64, comma 1, della legge n. 142/1990) che demandava al giudice contabile la pronuncia sul conto sia dell'Ente che del tesoriere, ed in particolare del merito giuridico e contabile delle poste di bilancio»;

che gli incidenti di costituzionalità sono stati sollevati nel corso dei giudizi sul conto del tesoriere del comune di L'Aquila, per gli esercizi 2002 e 2003 (r.o. n. 660 del 2006), del tesoriere del comune di Chieti, per gli esercizi dal 1998 al 2002 (r.o. n. 661 del 2006) e del tesoriere del comune di Scanno, per gli esercizi dal 1998 al 2003 (r.o. n. 662 del 2006);

che, in tutti i casi suddetti, la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Abruzzo evidenzia specificamente i «molteplici profili di criticità nella gestione finanziaria» dei comuni interessati ai giudizi di conto, profili che, «nella misura in cui si riflettono in anomalie, riscontrate in sede di revisione nel conto del Tesoriere, sono apparsi in sede di remissione al Collegio ed anche in sede di valutazione da parte di quest'ultimo, meritevoli di approfondimento e considerazione»;

che il giudice rimettente ricorda, tuttavia, che, dall'entrata in vigore dell'art. 58 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), poi trasfuso nel denunciato art. 93, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000, l'oggetto del giudizio di conto «è stato limitato al conto del tesoriere (che rappresenta solo una parte e per di più quella di mera esecuzione del conto di bilancio dell'Ente, che è invece un bilancio misto, di competenza e di cassa)», restando con ciò precluso alla Corte dei conti «l'accertamento sul merito giuridico e contabile delle poste di bilancio e la pronuncia sulla effettività del risultato finale di bilancio, diversamente da quanto consentiva l'abrogata legislazione» e, in particolare, l'art. 226 del r.d. 12 febbraio 1911, n. 297 (Approvazione del regolamento per la esecuzione della legge comunale e provinciale), «sulla base del bilancio consuntivo», il quale era «depositato alla Corte in uno al conto del tesoriere», secondo quanto disposto dall'art. 310, quarto comma, del r.d. 3 marzo 1934, n. 383 (Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale), poi abrogato dall'art. 274 del d.lgs. n. 267 del 2000;

che, quindi, ad avviso del giudice *a quo*, la disciplina oggetto di denuncia renderebbe «la pronuncia [...] nella materia largamente inadeguata anche sotto l'aspetto della verifica del rispetto dei principi di universalità, integrità e veridicità del bilancio, nonché del rispetto delle regole poste con le leggi finanziarie in relazione al patto di stabilità interno»;

che, tanto premesso, il rimettente afferma di non ignorare che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 378 del 1996, ha dichiarato non fondata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 97, primo e secondo comma, e 103, secondo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 58, comma 2, e 64, comma 1, della legge n. 142 del 1990, cioè proprio della disciplina che limitava il giudizio di conto alla gestione del tesoriere e che, attualmente, è stata trasfusa nelle disposizioni denunciate;

che tuttavia, «alla stregua di una rilettura delle argomentazioni svolte dal giudice delle leggi alla luce delle radicali riforme intervenute successivamente alla pubblicazione» di tale pronuncia, concernenti non solo i controlli sulla finanza locale, ma anche, e soprattutto, l'assetto costituzionale siccome delineato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifica del titolo V della parte seconda della Costituzione), il giudice *a quo* sostiene che «la questione possa ed anzi debba riprospettarsi, non aparendo manifestamente infondata»;

che il giudice *a quo* sostiene, quindi, che «la sottrazione del conto consuntivo al giudizio necessario di conto appare in contrasto» con l'art. 103 Cost., che — secondo la giurisprudenza costituzionale e di legittimità — riserverebbe alla Corte dei conti le materie di contabilità pubblica sotto l'aspetto oggettivo, così da ricomprendervi il giudizio di responsabilità e il giudizio di conto;

che inoltre, prosegue il rimettente, la non manifesta infondatezza della sollevata questione sarebbe confortata anche dal fatto che «risulta mutato il quadro complessivo della disciplina dei controlli per la finanza locale»;

che, proprio in considerazione dell'art. 119 Cost., occorrerebbe «dimensionare» il raccordo della finanza statale con quella degli enti territoriali, giacché «la riforma del titolo V della Costituzione, se per un verso riconosce la piena autonomia finanziaria di entrata e di spesa delle regioni e degli enti locali, per l'altro, attribuisce espresso rilievo ai vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, che, nell'ambito della politica di bilancio, sono costituiti da regole sui saldi, alle quali si connette anche la previsione di sanzioni»;

che, dunque, ad avviso del rimettente, «la natura di bilancio misto del conto di gestione dell'Ente, la impossibilità di rilevare gli impegni o gli accertamenti, non essendo inseriti nel conto del Tesoriere, anche per la verifica di obblighi imposti normativamente allo stesso (rispetto dei limiti di pagamento, limiti alle anticipazioni di tesoreria etc.) oltre che gli scostamenti anomali tra riscossioni ed accertamenti o ritardi od omissioni nei pagamenti al fine di creare artificialmente un avanzo di cassa tale da influenzare il risultato di amministrazione (anche attraverso la allocazione fuori del bilancio di spese cui non si può far fronte) rende le citate norme limitative contrastanti con ogni principio di ragionevolezza e quindi con l'art. 3 della Costituzione, dato che il conto del tesoriere è solo la parte esecutiva del bilancio»;

che, peraltro, argomenta ancora il giudice *a quo*, non potrebbe reputarsi «equivalente l'attribuzione con l'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (recante «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3») alla Corte dei conti della funzione di referto (arricchita con le accresciute competenze conferite dalla legge finanziaria del 2006, artt. 166 e seguenti) in ordine agli andamenti complessivi della finanza locale ed al rispetto del patto di stabilità e dei vincoli U.E.»;

che, difatti, l'assenza di sanzioni sembrerebbe «legittimare in molti casi le Amministrazioni a non tener conto dei rilievi formulati», non essendo «un caso che la sanzione prevista dall'art. 248, comma 5 del citato decreto legislativo n. 267/2000 per gli amministratori ritenuti responsabili del dissesto finanziario non risulta sia mai stata applicata», ciò potendo imputarsi proprio alla presenza dei limiti introdotti nel giudizio di conto in questione;

che, quindi, pure «sotto tale profilo si evidenzia il contrasto con l'art. 3 della Costituzione di una normativa che, mentre vuol sanzionare il dissesto, preclude alla Corte dei conti la possibilità di verificare le poste di bilancio esercizio per esercizio, rettificando, se del caso, il risultato di amministrazione»;

che, in conclusione, secondo il giudice *a quo*, sarebbe non manifestamente infondata la questione di costituzionalità «delle norme limitative della giurisdizione della Corte dei conti sui conti giudiziali quali attualmente vigenti a seguito della sostanziale trasfusione delle disposizioni della legge n. 142/1990 nel T.U. 267 del 2000», contrastando le disposizioni denunciate «con il principio della non arbitrarietà e irragionevolezza dell'operato del legislatore ordinario (art. 3 Cost.); con il rispetto degli impegni assunti nei confronti delle organizzazioni sopranazionali alle quali lo Stato italiano ha aderito (art. 11 Cost.); con il rispetto sostanziale del limite minimo, posto al legislatore anche nell'esercizio di una sua legittima *interpositio*, nella modulazione delle attribuzioni costituzionalmente attribuite alla Corte dei conti (art. 103 Cost.); con i principi del raccordo della finanza statale con quella degli Enti territoriali (art. 119 Cost.)»;

che, nel giudizio iscritto al n. 660 del registro ordinanze dell'anno 2006, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata;

che, quanto all'eccezione di inammissibilità, la difesa erariale sostiene che nessuna delle norme censurate riguarderebbe «il conto del tesoriere», tanto che la questione, ove fosse accolta, non «avrebbe rilievo nel giudizio in corso, ma dovrebbe eventualmente comportare la proposizione di un altro giudizio e nei confronti di un soggetto diverso»;

che, nel merito, l'Avvocatura dello Stato osserva che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 378 del 1996, ha già dichiarato non fondata la questione proposta sulle norme della legge n. 142 del 1990 corrispondenti a quelle attualmente denunciate;

che, secondo la difesa dello Stato, seppure è vero che, rispetto all'epoca della citata pronuncia, la situazione normativa è in parte mutata, tuttavia «le innovazioni intervenute nel frattempo sono tutte orientate ad assicurare agli enti locali una maggiore autonomia», come dimostrato dai novellati artt. 114 e 118 Cost; sicché, una normativa, «che sottrae i comuni a certi controlli giurisdizionali, non può diventare costituzionalmente illegittima quando ai comuni viene riconosciuta una autonomia maggiore, garantita dalla Costituzione».

Considerato che, con tre distinte ordinanze analogamente motivate in punto di diritto, la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, denuncia: l'art. 93, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), «nella parte in cui limita il giudizio di conto alla gestione del Tesoriere»; l'art. 226 dello stesso decreto legislativo n. 267 del 2000, «nella parte in cui prevede la trasmissione alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti, ai fini del giudizio, del solo conto della propria gestione di cassa»; nonché l'art. 274 del medesimo decreto «nella parte in cui abroga l'art. 310,

comma 4, del r.d. 3/3/1934 n. 383 (confermando implicitamente l'abrogazione dell'art. 226 del r.d. n. 297 del 1911 disposta con l'art. 64, comma 1, della legge n. 142/1990) che demandava al giudice contabile la pronuncia sul conto sia dell'Ente che del tesoriere, ed in particolare del merito giuridico e contabile delle poste di bilancio»;

che, secondo il giudice *a quo*, le norme censurate contrasterebbero: «con il principio della non arbitrarietà e irragionevolezza dell'operato del legislatore ordinario (art. 3 Cost.)»; «con il rispetto degli impegni assunti nei confronti delle organizzazioni sopranazionali alle quali lo Stato italiano ha aderito (art. 11 Cost.)»; «con il rispetto sostanziale del limite minimo, posto al legislatore anche nell'esercizio di una sua legittima *interpositio*, nella modulazione delle attribuzioni costituzionalmente attribuite alla Corte dei conti (art. 103 Cost.)»; «con i principi del raccordo della finanza statale con quella degli Enti territoriali (art. 119 Cost.)»;

che tutte le ordinanze di rimessione denunciano le medesime norme, prospettando le stesse censure, sicché i relativi i giudizi vanno riuniti per essere decisi con un'unica pronuncia;

che, preliminarmente, non può trovare accoglimento l'eccezione di inammissibilità avanzata dalla difesa erariale sul presupposto che la questione difetterebbe di rilevanza, giacché nessuna delle norme censurate riguarderebbe «il conto del tesoriere»;

che l'inconsistenza dell'eccezione si rende palese ad una lettura soltanto delle disposizioni denunciate (e, segnatamente, degli artt. 93 e 226), le quali si riferiscono, con tutta evidenza, proprio al conto del tesoriere dell'ente locale;

che, quanto al merito della questione, il rimettente muove dalla esplicitata premessa di essere a conoscenza del fatto che, con la sentenza n. 378 del 1996, questa Corte ha già dichiarato non fondato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 97, primo e secondo comma, e 103, secondo comma, Cost., analogo dubbio di legittimità costituzionale, che investiva la disciplina limitativa del giudizio di conto alla gestione del tesoriere, dettata dagli artt. 58, comma 2, e 64, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali);

che lo stesso giudice *a quo*, nell'affermare che la normativa allora scrutinata è stata successivamente trasfusa nelle disposizioni attualmente denunciate, chiede, in definitiva, «una rilettura delle argomentazioni svolte dal giudice delle leggi alla luce delle radicali riforme intervenute successivamente alla pubblicazione» di tale pronuncia, concernenti non solo i controlli sulla finanza locale, ma anche, e soprattutto, l'assetto costituzionale siccome delineato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001;

che, diversamente da quanto opina il rimettente, le affermazioni che si rinvergono nella sentenza n. 378 del 1996 risultano ben lungi dall'essere inattuali e superate dalle successive vicende normative;

che, invero, nulla è mutato quanto al dovere di denuncia da parte dei revisori degli enti locali, essendosi semmai reso ancor più forte il collegamento tra controlli interni e giurisdizione di responsabilità, giacché, rimasto invariato l'art. 1, comma 3, della legge n. 20 del 1994, in tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno per omissione o ritardo della denuncia del fatto, la disciplina già contenuta nell'art. 105 del decreto legislativo n. 77 del 1995 è stata trasfusa nell'art. 239, comma 1, lettera *e*), del decreto legislativo n. 267 del 2000;

che, inoltre, proprio il mutato assetto dei rapporti tra i soggetti costitutivi della Repubblica, in ragione della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione, al quale ha fatto seguito una rinnovata disciplina dei controlli, resasi necessaria per l'abrogazione dell'art. 130 Cost., quale conseguenza, tra le altre, dell'aumentato spazio di autonomia degli enti territoriali (artt. 114, 117 e 118 Cost.), consente di rafforzare la considerazione allora espressa da questa Corte sulla non irragionevolezza della disciplina sul giudizio di conto recata dalla legge n. 146 del 1990 (ed ora dal d.lgs. n. 267 del 2000) e sul fatto che essa non contrastasse con l'art. 103 Cost.;

che, difatti, come già evidenziato da questa Corte (in particolare, con le sentenze n. 267 del 2006 e, da ultimo, n. 179 del 2007), in linea con le esigenze di tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, nonché del rispetto del patto di stabilità interno e del vincolo in materia di indebitamento posto dall'ultimo comma dell'art. 119 Cost., si pone il quadro di misure delineate dall'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), che spazia dal controllo sulla gestione in senso stretto, che ha ad oggetto l'azione amministrativa e serve ad assicurare che l'uso delle risorse avvenga nel modo più efficace, più economico e più efficiente, al fenomeno finanziario considerato nel suo complesso, che attiene alla allocazione delle risorse e, quindi, alla struttura ed alla gestione del bilancio;

che siffatta ultima forma di controllo ha trovato recente disciplina in forza dei commi da 166 a 169 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), avendo di mira proprio la sana gestione finanziaria degli enti locali, e, come

per il controllo sulla gestione, è stata devoluta alla Corte dei conti (dovendo gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettere alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo), quale organo imparziale dello Stato comunità;

che, peraltro, si tratta di un controllo «ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità», ma che «ha tuttavia la caratteristica, in una prospettiva non più statica (com'era il tradizionale controllo di legalità-regolarità), ma dinamica, di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo alla adozione di effettive misure correttive» (sentenza n. 179 del 2007), concorrendo, insieme al controllo sulla gestione, «alla formazione di una visione unitaria della finanza pubblica, ai fini della tutela dell'equilibrio finanziario e di osservanza del patto di stabilità interno, che la Corte dei conti può garantire (sentenza n. 267 del 2006)» (così, ancora la sentenza n. 179 del 2007);

che, dunque, si viene a realizzare un quadro complessivo in cui «il controllo sulla gestione finanziaria è complementare rispetto al controllo sulla gestione amministrativa, ed è utile per soddisfare l'esigenza degli equilibri di bilancio» (sentenza n. 179 del 2007, citata);

che tale nuovo assetto rende ancor più ragione delle affermazioni della sentenza n. 378 del 1996 in ordine all'esigenza di un «più compiuto inserimento del riscontro della gestione degli enti locali in una visione complessiva del contesto di finanza pubblica», anche al fine «di evitare improduttive duplicazioni dell'attività di controllo», così da giustificare l'attenuazione del «significato del riscontro contabile in via giurisdizionale»;

che, pertanto, non solo non vi è motivo di discostarsi da quanto ritenuto allora in ordine all'infondatezza della sollevata questione in riferimento agli artt. 3 e 103 Cost., ma risulta di tutta evidenza che anche le censure attualmente proposte in riferimento ai nuovi parametri di cui agli artt. 11 (a prescindere dal fatto che la sua evocazione non è sorretta dalla specifica indicazione della normativa di rango comunitario che si assumerebbe violata) e 119 Cost. sono prive di rilievo, giacché, da un lato, l'obiettivo delle forme di controllo innanzi ricordate è anche il rispetto dei vincoli comunitari e, dall'altro, i medesimi controlli hanno di mira, tra l'altro, il raccordo tra finanza statale, regionale e degli enti locali;

che, dunque, le questioni vanno dichiarate manifestamente infondate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 93, comma 2, 226 e 274 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 11, 103, secondo comma, e 119 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2007.

Il Presidente: BILE

Il redattore: MADDALENA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 luglio 2007.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 519

*Ordinanza del 28 febbraio 2007 emessa dal Tribunale di Novara
nel procedimento civile promosso da Filisetti Antonio contro Sestri S.p.a.*

Imposte e tasse - Riscossione delle imposte - Fermo amministrativo dei veicoli - Opposizione di terzo all'iscrizione di fermo amministrativo su veicoli non appartenenti al debitore contribuente sottoposto ad esecuzione - Giurisdizione sulle relative controversie - Attribuzione alle commissioni tributarie, anziché al giudice ordinario, delle opposizioni promosse da terzi che assumono di essere proprietari dei beni assoggettati a fermo e che non hanno alcun contenzioso pendente innanzi alle commissioni tributarie - Contrasto con l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza - Asserita lesione del diritto di difesa del terzo opponente.

- Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 1, lett. *e-ter*), aggiunta dall'art. 35, comma 26-*quinquies*, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248.
- Costituzione, artt. 24 [e artt. 3, 25, primo comma, e 102, comma secondo].

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale, in relazione agli articoli 3 e 24 della Costituzione italiana, dell'art. 35, comma 26-*quinquies*, della legge 4 agosto 2006, n. 248, nella parte in cui ha introdotto la lettera *e-ter*) all'art. 19 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, che ha attribuito alla giurisdizione delle commissioni tributarie i ricorsi contro i provvedimenti di fermo amministrativo di cui all'art. 86 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, proposti anche dai terzi opposenti, proprietari di beni mobili registrati e non aventi alcun contenzioso pendente dinanzi alle predette commissioni;

Nella causa civile iscritta al n. 3042/2006 R.G.A.C. e promossa da Filisetti Antonio, rappresentato e difeso dall'avv. Riccardo Silvestri del foro di Novara, ricorrente contro Sestri S.p.a., rappresentata e difesa dall'avv. Eugenio Novario del foro di Novara, convenuta.

Oggetto: opposizione di terzo alla iscrizione del fermo amministrativo su veicoli non di proprietà del debitore contribuente esecutato.

Letti gli atti e i documenti della causa, lette le comparse conclusionali dei difensori delle parti;

OSSERVATO QUANTO SEGUE

Il ricorrente di cui sopra, con ricorso depositato il 21 settembre 2006 presso la cancelleria del giudice della esecuzione del Tribunale di Novara, ha proposto opposizione avverso la iscrizione del fermo amministrativo su due autoveicoli di sua proprietà che erano appartenuti al debitore esecutato contribuente CET SAS e che però erano stati venduti ad un'asta pubblica del 28 febbraio 2005 a cui l'opponente aveva partecipato, aggiudicandosi detti beni mobili registrati, sui quali, in seguito, la Sestri S.p.a., concessionaria della riscossione dei tributi per la Provincia di Novara, aveva emesso in data 10 giugno 2006 i provvedimenti di fermo amministrativo (trascritti in data 25 ottobre 2006) su entrambi gli automezzi pregiudicandone il loro uso da parte del legittimo proprietario opponente.

Il g.e. sospendeva la efficacia del fermo amministrativo fissando per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 17 novembre 2006.

A tale udienza la Sestri S.p.a. si costituiva in giudizio affermando che nella fattispecie la competenza (rectius la giurisdizione) a conoscere della controversia spettava alla Commissione tributaria provinciale di Novara, ai sensi dell'art. 35, comma 26-*quinquies* introdotto dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, di conversione in legge del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, che aveva modificato l'art. 19 della d.lgs. n. 546/1992 aggiungendo la lettera *e-ter*)

con la quale veniva disposto che alle commissioni tributarie poteva essere proposto ricorso avverso il fermo amministrativo dei beni mobili registrati di cui all'art. 86 del d.P.R. n. 602/1973 e successive modificazioni, con la conseguenza che il giudice ordinario non aveva più giurisdizione in materia di fermo amministrativo.

L'opponente invece, con la presentazione del ricorso e il deposito di documentazione, insisteva implicitamente per l'affermazione della giurisdizione del giudice ordinario per la particolare fattispecie posta all'esame di quest'ultimo, ovvero perché la opposizione da parte di un terzo proprietario di beni mobili registrati, sottoposti a provvedimento di fermo pur non essendo più intestati al debitore contribuente esecutato da parte della Sestri S.p.a., non era collegata ad alcun rapporto tributario oggetto di controversia pendente dinanzi alle Commissioni tributarie: infatti il terzo opponente non contestava la legittimità della pretesa tributaria fatta valere nei confronti del debitore esecutato, ma l'applicazione del fermo a beni mobili di sua proprietà, diritto soggettivo assoluto che chiedeva di difendere dinanzi al giudice ordinario.

Il giudice, fatte precisare le conclusioni e trattenuta la causa a sentenza, con la presente ordinanza ritiene di sollevare d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35, comma 26-*quinquies*, della legge n. 248/2006, che ha introdotto la lettera *e-ter* all'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992, in relazione agli articoli 3 e 24 della Costituzione, e quindi di dover rimettere suddetta questione alla Corte costituzionale che risulta rilevante e non manifestamente infondata per i seguenti motivi.

1) Rilevanza della questione nella controversia *de quo*.

La questione della affermazione della giurisdizione del giudice ordinario risulta assolutamente rilevante nel procedimento *de quo* perché l'art. 35, comma 26-*quinquies*, della citata legge n. 248/2006, sembra deporre chiaramente per l'esclusione della giurisdizione del giudice ordinario in ogni caso di fermo amministrativo (anche non collegato ad un ricorso di natura tributaria) e quindi solo la pronuncia della illegittimità dell'articolo citato, quanto meno per la parte in cui devolve alle commissioni tributarie anche i ricorsi avverso i provvedimenti di fermo amministrativo proposti dai terzi oppositori (non aventi alcun contenzioso tributario pendente dinanzi alle commissioni tributarie), può far ritenere la giurisdizione di questo giudice, il quale potrà così pronunciarsi sul ricorso valutando tutte le prove offerte dall'opponente.

2) Non manifesta infondatezza.

La questione della illegittimità costituzionale del citato art. 35, comma 26-*quinquies* della legge n. 248/2006 non è poi manifestamente infondata per i seguenti motivi.

L'esecuzione esattoriale di cui al d.P.R. n. 602/1973 e successive modificazioni è un procedimento speciale che tuttavia non è affatto sottratto ad un controllo del giudice ordinario, tanto che gli istituti della esecuzione forzata civile, disciplinati dal processo (esecutivo) ordinario, sono ritenuti applicabili anche al procedimento esecutivo esattoriale.

In particolare gli artt. 57, 58 e 60 del d.P.R. n. 602/1973, come modificato dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, prevedono infatti che le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi, seppur in casi limitati, nonché le opposizioni dei terzi, debbano essere proposte dinanzi al giudice ordinario (giudice dell'esecuzione civile), il quale ultimo, per giurisprudenza costante, interviene anche nei casi di proposta conversione del pignoramento (*ex art. 495 c.p.c.*) e, di recente, anche prima della emanazione del decreto di trasferimento ai sensi dell'art. 586 c.p.c. per la valutazione del c.d. «giusto prezzo» di vendita (v. pronunce del g.e. di Milano).

Pertanto, sottrarre un istituto rilevante del processo esecutivo esattoriale, come il provvedimento di fermo amministrativo, al controllo del giudice ordinario non appare ragionevole dal punto di vista costituzionale, come meglio si approfondirà.

Il fermo amministrativo è infatti un provvedimento che aveva dato luogo ad un vivace dibattito dottrinale e giurisprudenziale negli anni passati e dopo varie pronunce circa la giurisdizione del giudice ordinario, di quello amministrativo e/o delle commissioni tributarie, la suprema Corte di cassazione a sezioni unite, con la ordinanza n. 2053 del 31 gennaio 2006 ha affermato, su sollecitazione del Ministero della economia e dell'Agenzia delle entrate, la giurisdizione del giudice ordinario chiarendo — sulla base delle considerazioni svolte dal ricorrente Ministero della economia (secondo cui il fermo amministrativo si caratterizza come misura cautelare diretta a creare le condizioni per l'utile seguito di una procedura esecutiva esattoriale) — che «il fermo amministrativo, dunque, è atto funzionale all'espropriazione forzata e, quindi, mezzo per la realizzazione del credito allo stesso modo con il quale la realizzazione del credito è agevolata dall'iscrizione ipotecaria del citato d.P.R. n. 602 del 1973, *ex art. 77*. Se ne ricava che la tutela giudiziaria esperibile nei confronti del fermo amministrativo si deve realizzare davanti al giudice ordinario con le forme consentite dal citato d.P.R. n. 602/1973, vigente l'art. 57 dell'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi» (v. motivazione della citata ordinanza 2053/2006).

Tali concetti sono stati di recente ribaditi nella ordinanza 17 gennaio 2007, n. 875, sempre delle Sezioni unite della suprema Corte di cassazione, nella quale si ricorda che anche il Consiglio di Stato (v. Sez. V n. 4689/2005) aveva condiviso l'orientamento affermato dalle Sezioni unite nella citata ordinanza n. 2053 del 31 gennaio 2006, relativo alla giurisdizione del giudice ordinario (sui ricorsi avverso il fermo amministrativo disposto su beni mobili registrati).

Ora il legislatore, in sede di conversione del decreto-legge n. 223 del 2006 — nonostante che l'Esecutivo non avesse proposto una simile norma, avendo sostenuto la giurisdizione del giudice ordinario sia dinanzi alle sezioni unite della suprema Corte che dinanzi alla stessa Corte costituzionale (v. ordinanza n. 149 del 2006) — ha introdotto il comma 26-*quinquies* dell'art. 35 della legge n. 248 del 2006, di conversione del d.l. n. 223/2006, consentendo la proposizione del ricorso avverso il provvedimento di fermo amministrativo dei beni mobili registrati (soltanto) dinanzi alle Commissioni tributarie (giudice speciale), così eliminando la giurisdizione del giudice ordinario, forse pensando ad una razionalizzazione dei ricorsi e delle pronunce nei casi in cui il contribuente debitore avesse già impugnato — prima del fermo amministrativo — l'atto impositivo o comunque l'atto da cui derivava la pretesa creditoria fatta valere dal concessionario alla riscossione che aveva disposto il fermo amministrativo; in tal modo dimenticando però che l'esecuzione esattoriale viene adottata non solo per la riscossione dei crediti tributari (erariali o di enti locali) ma anche per la riscossione dei contributi INPS e INAIL e delle sanzioni amministrative pecuniarie inflitte dalla pubblica amministrazione (ad es. a seguito di contravvenzioni stradali), le cui controversie di merito non sono affatto devolute alle commissioni tributarie ma al giudice ordinario (giudice del lavoro e giudice di pace).

Pertanto la scelta operata dal legislatore, circa la giurisdizione delle commissioni tributarie sui ricorsi avverso i provvedimenti di fermo amministrativo, contrasta con l'attuale ordinamento legislativo della esecuzione esattoriale nel quale, come sopra affermato, permane la giurisdizione, del giudice ordinario, a cui viene sottratto soltanto il controllo di una fase — quella relativa al fermo — che, per espresso riconoscimento della suprema Corte e dello stesso Ministero dell'economia, ha natura cautelare e prodromica al pignoramento ed è pertanto già inserita nella fase esecutiva.

Non appare quindi ragionevole e costituzionalmente legittimo che un moderno legislatore (che dovrebbe essere ispirato nella sua azione alla attuazione dei principi contenuti nella Costituzione) sottragga alla giurisdizione del giudice ordinario una «fase» del procedimento esecutivo esattoriale che, per tutto il resto, rimane sotto il controllo di quest'ultimo giudice.

Non solo, ma tale irragionevole scelta non tiene neppure conto della circostanza che la giurisdizione delle commissioni tributarie viene esercitata su atti o comportamenti omissivi della pubblica amministrazione mentre il fermo amministrativo è atto (ora di esclusiva competenza) dell'esattore, che ancora non può considerarsi facente parte della pubblica amministrazione e che incide pesantemente sul diritto soggettivo di proprietà dei beni mobili registrati dei cittadini.

Infatti i beni mobili registrati colpiti dal provvedimento di fermo amministrativo non possono circolare in quanto, ai sensi dell'art. 86, comma 3 del d.P.R. n. 602/1973 «chiunque circoli con veicoli o autoscafi sottoposti al fermo è soggetto alla sanzione prevista dall'art. 214, comma 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285» (Codice della strada).

Il quarto comma dello stesso art. 86 prevede, poi, che «con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con i Ministeri dell'interno e dei lavori pubblici, sono stabiliti le modalità, i termini e le procedure per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo». Tuttavia tale decreto attuativo non è stato ancora emanato e, nonostante la vigenza e l'applicabilità, per quanto non incompatibile, di un regolamento emanato per l'attuazione di norma superate — quello di cui al d.m. n. 503/1998, emesso in attuazione dell'art. 91-*bis* del d.P.R. n. 602/1973, poi soppresso a partire dal 1° luglio 1999 — ad oggi il fermo amministrativo non ha un sicuro termine di decadenza della sua efficacia (mentre paradossalmente il pignoramento — a cui il fermo è strumentale — ha un preciso termine di efficacia in quanto decade se entro centoventi gironi dal medesimo il bene pignorato non viene messo in vendita, v. art. 53 del d.P.R. n. 602/1973, come modificato dal d.lgs. n. 46/1999).

Pertanto il fermo amministrativo è un provvedimento che incide pesantemente sul bene mobile registrato che ne è colpito e anche se questo bene non è pignorabile *ex art.* 514 c.p.c. il suo proprietario deve comunque prima rivolgersi alle commissioni tributarie contro il fermo e poi, eventualmente, al giudice dell'esecuzione contro il successivo pignoramento.

Infatti può accadere che per lo stesso veicolo sia proposto il ricorso alle commissioni tributarie contro il fermo amministrativo disposto dal concessionario della riscossione esattoriale e, successivamente, ove il bene venga rinvenuto dalle forze dell'ordine o messo comunque a disposizione del concessionario per essere pignorato e venduto, anche il ricorso al giudice dell'esecuzione contro il pignoramento dello stesso veicolo ai sensi degli

artt. 57 e 58 del d.P.R. n. 602/1973, sia da parte del debitore esecutato (per la eventuale impignorabilità del veicolo indispensabile per la sua attività lavorativa *ex art.* 514 c.p.c.) che da parte dei terzi, con possibile difformità di pronunce e giudicati (di diversi giudici: commissione tributaria e giudice dell'esecuzione).

Inoltre dinanzi alle commissioni tributarie vi sono delle limitazioni alla facoltà di provare le proprie ragioni, dovendo pronunciarsi le predette commissioni, salva l'ammissione di C.T.U., solo su documenti e mai su testimonianze, ammesse invece, seppur in limitati casi, dall'art. 621 c.p.c.

In particolare per il terzo opponente — il quale difende il proprio diritto soggettivo di proprietà dalle conseguenze negative di un provvedimento di fermo amministrativo del suo bene mobile registrato, preso autonomamente dall'esattore, e che non ha neppure un contenzioso pendente dinanzi alle commissioni tributarie — divergono le possibilità di difesa a seconda che lo stesso si difenda dinanzi alle commissioni tributarie o davanti al giudice dell'esecuzione civile. Infatti l'art. 621 c.p.c. prevede che «il terzo opponente non può provare con testimoni il suo diritto sui beni mobili pignorati nella casa o nell'azienda del debitore, tranne che l'esistenza del diritto stesso sia resa verosimile dalla professione o dal commercio esercitato dal terzo o dal debitore». Non può quindi escludersi a priori la possibilità per il terzo opponente di provare anche per testi il proprio diritto di proprietà sul bene fermato.

Tuttavia il terzo opponente — anche se l'esistenza del suo diritto fosse resa verosimile dalla professione o dal commercio dal medesimo esercitati — non potrebbe provare per testi il suo diritto di proprietà dinanzi alle commissioni tributarie perché una tale prova orale non è ammessa nel procedimento disciplinato dal decreto legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992.

La limitazione del diritto di difesa del terzo — garantito dall'art. 24 Costituzione — a seconda che si opponga al fermo amministrativo o al pignoramento appare in tutta la sua evidenza.

Ancora di più, la scelta del legislatore di affidare un segmento del procedimento esecutivo esattoriale — quello relativo della misura cautelare del fermo amministrativo, prodromica al pignoramento — alla cognizione di un giudice speciale (commissioni tributarie, organizzate nell'ambito del Ministero delle finanze, che controlla spesso anche una delle parti in causa) non appare ispirato a ragionevolezza e contrasta con l'ordinamento vigente per quanto sopra affermato.

È bensì vero che il legislatore una volta poteva operare senza limiti (e fare *de albo nigro*) ma non nelle moderne Costituzioni, ove anche il legislatore deve ispirarsi ai principi generali in esse stabiliti tra i quali vi è anche quello di cui all'art. 25 (per cui nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge — ove nella fattispecie il giudice naturale, già previsto nella legge esecutiva esattoriale, è il giudice ordinario, la cui giurisdizione permane per tutto il resto del procedimento esecutivo esattoriale salvo che per il fermo) e quello di cui all'art. 102 (per cui non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali e, ove già vi siano, come le commissioni tributarie, ai medesimi non pare che possano essere attribuiti altri compiti del tutto diversi da quelli strettamente connessi con le loro funzioni).

Tra l'altro, pare opportuno ricordare anche che le suddette commissioni non sono mai giudice dell'esecuzione, perché per l'attuazione delle loro decisioni nei confronti della P.A. è previsto un giudizio di ottemperanza e non un procedimento esecutivo.

In conclusione situazioni giuridiche sostanzialmente analoghe (difesa del diritto soggettivo della proprietà di un bene mobile registrato contro il fermo amministrativo e contro il pignoramento) sono devolute a giudici diversi con differenti procedimenti e limiti di prova, soprattutto per quanto riguarda il terzo opponente al fermo amministrativo, che, pur non avendo alcun contenzioso pendente dinanzi alle commissioni tributarie, si vede costretto a ricorrere a queste commissioni contro un provvedimento, il fermo amministrativo, cautelare e perciò strumentale al pignoramento nei confronti del quale ha poi la possibilità di ricorrere ad un diverso giudice (ordinario) e diverse possibilità di difesa.

Tanto basta per chiedere che la adita Corte costituzionale voglia dichiarare la illegittimità costituzionale dell'art. 35, comma 26-*quinquies*, della legge 4 agosto 2006, n. 248 nella parte in cui ha introdotto la lettera *e-ter* all'art. 19 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, per violazione del principio di ragionevolezza e per violazione dell'art. 24 Cost. nella parte in cui devolve alla giurisdizione delle commissioni tributarie le opposizioni avverso i provvedimenti di fermo amministrativo di beni mobili registrati, quanto meno ad opera di terzi opposenti proprietari di beni mobili registrati che non hanno alcun contenzioso pendente dinanzi alle predette commissioni tributarie, affermando nel contempo la giurisdizione del giudice ordinario (giudice dell'esecuzione) per la decisione di detti ricorsi.

P. Q. M.

Sospende il procedimento civile n. 3042/2006 e, visto l'art. 23 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 87;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale in Roma sollevando la questione di legittimità costituzionale, in relazione all'art. 24 Costituzione, dell'art. 35, comma 26-quinquies della legge n. 248 del 4 agosto 2006 che ha inserito la lettera e-ter all'art. 19 del decreto legislativo n. 546/1992 dando la possibilità di ricorrere alle commissioni tributarie avverso il fermo amministrativo di beni mobili registrati di cui all'art. 86 del d.P.R. n. 602/1973 e successive modificazioni, nella parte in cui devolve alla giurisdizione delle predette commissioni tributarie e non a quella del giudice ordinario (giudice dell'esecuzione) anche i ricorsi dei terzi oppositori che non sono debitori esecutati e che non hanno un contenzioso pendente dinanzi alle menzionate commissioni tributarie.

Dispone che la presente ordinanza sia comunicata alle parti in causa nonché al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti delle due Camere del Parlamento italiano.

Così deciso in Novara, il 28 febbraio 2007.

Il giudice: BARELLI INNOCENTI

07C0929

N. 520

*Ordinanza del 26 settembre 2006 emessa dal Giudice di pace di Foggia
nel procedimento civile promosso da Pastore Raffaele contro Ministero dell'interno*

Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per violazioni del codice della strada - Confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 cod. strada - Denunciata violazione del principio di uguaglianza.

- Legge 17 agosto 2005, n. 168, art. 213, comma 2-*sexies* [*recte*: codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285), art. 213, comma 2-*sexies*, introdotto dall'art. 5-*bis*, lett. c), n. 2 del decreto legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168].
- Costituzione, art. 3.

IL GIUDICE DI PACE

Letti gli atti; vista la documentazione prodotta;

Letto l'art. 213, comma 2-*sexies* della legge n. 168/2005;

Letto l'art. 3 della Costituzione;

Letto l'art. 27 della Costituzione e rilevato che questo articolo disciplina la responsabilità penale e non già quella civile;

Ritenuto non manifestamente infondata l'eccepito contrasto del richiamato art. 213, comma 2-*sexies* legge n. 168/2005 con l'art. 3 della Costituzione; mentre, l'eccezione risulta infondata con riferimento all'art. 27 Cost.

P. Q. M.

*Sospende il presente processo e dispone che a cura della cancelleria vengono trasmessi gli atti alla Corte costituzionale, per manifesta infondatezza dell'art. 213, comma 2-*sexies* legge n. 168/2005 con l'art. 3 della Costituzione.*

Foggia, addì 22 febbraio 2007

Il giudice di pace: NIGLIO

07C0930

N. 521

*Ordinanza del 26 febbraio 2007 emessa dal Tribunale di Udine
sull'istanza proposta da Di Giusto Gloria*

Fallimento e procedure concorsuali - Riabilitazione civile - Non menzione nei certificati del casellario giudiziale dei provvedimenti concernenti il fallimento (in particolare, della sentenza dichiarativa di fallimento) nei casi in cui il fallito sia stato riabilitato con sentenza definitiva - Istanza di soggetto dichiarato fallito presentata in data successiva all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 5 del 2006 che ha abrogato il procedimento di riabilitazione - Omessa previsione della possibilità, per i soggetti dichiarati falliti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 5 del 2006, che alla stessa data non avessero già ottenuto la sentenza di riabilitazione civile, nonché per i soggetti dichiarati falliti successivamente all'entrata in vigore del predetto decreto, di conseguire la non menzione della sentenza dichiarativa di fallimento nei certificati del casellario giudiziale - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza - Asserita lesione del diritto di agire in giudizio.

- Decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, artt. 17, 47, 128, 129 e 150; regio decreto [recte: d.P.R.] 14 novembre 2002, n. 313, artt. 24, 25 e 26.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, e 24, primo comma.

IL TRIBUNALE

Nel procedimento per riabilitazione civile n. 18/06, ha emesso la seguente ordinanza.

Vista l'istanza presentata da Di Giusto Gloria in data 10 ottobre 2006 per ottenere la sentenza di riabilitazione civile ex art. 143, di cui al r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il parere del p.m.;

Rilevato che la ricorrente era stata dichiarata fallita con sentenza di data 5 giugno 1991 da questo tribunale e che con decreto di data 19 ottobre 2000 la procedura fallimentare veniva dichiarata chiusa, per avvenuta ripartizione finale dell'attivo;

Rilevato che la ricorrente, essendo decorso il termine fissato dall'art. 143, n. 3 legge fall., ha depositato l'istanza prevista dall'art. 142 legge fall.;

Rilevato che con l'abolizione del pubblico registro dei falliti, a seguito dell'abrogazione dell'art. 50 legge fall., disposta dall'art. 47 del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, vengono meno tutti gli aspetti sanzionatori personali connessi con l'iscrizione del fallito nel predetto registro e le conseguenti incapacità, essendo venute meno tutte le incapacità personali che colpivano il fallito, con le sole limitazioni previste dai novellati artt. 48 e 49 legge fall. in tema di corrispondenza e di libertà di circolazione, in attuazione del principio contenuto nell'art. 1, sesto comma, n. 4 della legge delega 14 maggio 2005, n. 80 («... modificare la disciplina delle conseguenze personali del fallimento, eliminando le sanzioni personali e prevedendo che le limitazioni alla libertà di residenza e di corrispondenza del fallito siano connesse alle sole esigenze della procedura») e parimenti che a seguito dell'abolizione dell'art. 2, primo comma, lettera a) del d.P.R. n. 223/1967 contenuta nell'art. 152 del d.lgs. n. 5/2006 è stata soppressa la prevista incapacità del fallito di esercitare il diritto di voto e di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, contenuta nella lettera e) dell'art. 3 della legge 8 agosto 1991, n. 264;

Rilevato in particolare che in precedenza il fallito era iscritto nel pubblico registro dei falliti tenuto presso il tribunale, disciplinato dall'art. 697 del precedente codice di commercio (non essendo le norme sul pubblico registro dei falliti previste dalla legge del 1942 mai state emanate) e tale iscrizione comportava le incapacità previste dalla legge, fino a quando non veniva cancellata per revoca del fallimento o per la pronuncia di riabilitazione;

Considerato che nel vigore della precedente disciplina dall'apertura della procedura concorsuale derivavano una serie di incapacità personali conseguenti all'iscrizione nel pubblico registro dei falliti, che aveva valore costitutivo e comportavano la perdita dell'elettorato attivo e passivo, nonché delle limitazioni alla capacità di esercitare determinate professioni, per le quali era prevista l'iscrizione in appositi albi e di assumere determinati uffici, quale quello di tutore, di curatore, di giudice popolare, di amministratore e sindaco di società per azioni, di liquidatore, di rappresentante comune degli obbligazionisti, di curatore *ex art. 28* legge fall., di arbitro, agente di cambio ecc.;

Rilevato in particolare che le incapacità derivavano indirettamente dal fatto che la legge richiedeva, al fine di poter ricoprire determinati uffici o cariche pubbliche, o per l'iscrizione in determinati elenchi o albi professionali, il requisito dell'esercizio o del pieno esercizio dei diritti civili e politici, la cui privazione, collegata alla dichiarazione di fallimento, era sancita dall'art. 2, primo comma, lettera *a*) del t. u. delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo di cui al d.P.R. n. 223/1967 (che comportava l'incapacità per il fallito di esercitare il diritto di voto per cinque anni), con la conseguenza che il fallito non poteva ad esempio esercitare l'attività di avvocato, dottore commercialista, ragioniere, mediatore, agente e rappresentante di commercio, né svolgere professioni sanitarie, di magistrato, giudice di pace, cancelliere, impiegato dello Stato, venditore di generi di monopolio, ecc..., secondo le svariate previsioni delle singole leggi speciali;

Considerato per contro che non sussiste, né sussisteva in passato, per effetto del fallimento, il divieto di esercitare la professione di imprenditore commerciale, in quanto questo divieto derivava e deriva dalla condanna penale per bancarotta, che comporta l'inabilitazione all'esercizio dell'impresa commerciale per dieci anni in caso di bancarotta fraudolenta e fino a due anni in caso di bancarotta semplice, salve specifiche previsioni di singole leggi speciali sui requisiti di «moralità» o godimento dei diritti civili e politici;

Rilevato che a seguito dell'abolizione del pubblico registro dei falliti e delle correlate incapacità previste dalla legge (art. 50 legge fall.) e del procedimento di riabilitazione previsto dagli artt. 142 - 145 del testo previgente della legge fall., oggi sostituito dal procedimento di esdebitazione, nonché dell'abolizione del richiamato art. 2, comma primo, lettera *a*) del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 (v. art. 152, d.lgs. n. 5/2006), oltre a essere venute meno tutele incapacità previste dalla legge (salve le singole ipotesi, non connesse all'iscrizione nel registro dei falliti, come ad esempio quella prevista dall'art. 28, primo comma, lettera *c*) per la nomina a curatore), le residue incapacità personali del fallito, cessano automaticamente con la semplice chiusura del fallimento;

Rilevato che parimenti anche gli aspetti sanzionatori connessi con le condizioni di «moralità» relative a non essere stati dichiarati falliti, richieste dalla normativa di settore, appaiono venute meno, dopo l'abolizione sia del registro dei falliti, sia della procedura di riabilitazione (v. ad esempio la l. r. del Friuli-Venezia Giulia, 5 dicembre 2005, n. 29, che all'art. 6, primo comma, lettera *a*) prevedeva che «... non possono esercitare l'attività commerciale in sede fissa o sulle aree pubbliche: *a*) coloro che siano stati dichiarati falliti, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione», ecc...);

Rilevato d'altro canto che la procedura di riabilitazione deve ritenersi definitivamente abrogata, anche per i fallimenti già chiusi alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 5/2006, (pur in assenza di una dichiarazione espressa del d.lgs. n. 5/2006), non solo per il venir meno degli aspetti sanzionatori prima esaminati, che devono necessariamente essere applicati a tutti i soggetti falliti, ma anche perché agli artt. 142 - 145 vecchio testo della legge fallimentare, non può certamente essere applicato il principio dell'ultrattività sancito dall'art. 150 della disciplina transitoria, che attiene ai soli procedimenti di fallimento e di concordato fallimentare pendenti alla data di entrata in vigore della nuova disciplina, che vanno definiti secondo la legge anteriore e non alla procedura di riabilitazione (ivi non menzionata) e attinente a procedure concorsuali necessariamente già definite, con l'emissione del relativo decreto di chiusura e quindi non rientranti nell'ambito dell'art. 150, atteso che il procedimento di riabilitazione presuppone la chiusura del fallimento e anche per logico coordinamento fra le norme, dato che l'abrogazione dell'art. 50, operata dall'art. 47 del d.lgs. n. 5/2006, che ne costituiva il presupposto, fa conseguentemente venir meno anche la necessità del procedimento di riabilitazione;

Rilevato, sotto tale profilo, che il legislatore ha ben chiarito nella relazione illustrativa al decreto legislativo, recante la riforma organica delle procedure concorsuali all'art. 151 (150), che in attuazione del principio della legge delega, sono stati soppressi il pubblico registro dei falliti e il propedeutico procedimento di riabilitazione,

oltre all'incapacità di esercitare il diritto di voto, con le conseguenti limitazioni legate al mancato pieno godimento dei diritti civili e politici, rendendo evidente la non necessità del procedimento di riabilitazione, anche per i fallimenti già chiusi alla data di entrata in vigore della novellata normativa;

Rilevato, tuttavia, che con la chiusura della procedura fallimentare, aperta sotto il vigore della precedente disciplina, pur cessando automaticamente tutte le residue incapacità del fallito, non è possibile cancellare (c.d. non menzione nel casellario generale e in quello civile) dal casellario giudiziale la sentenza dichiarativa di fallimento iscritta a mente degli artt. 17, secondo comma legge fall. (nel testo vigente anteriormente all'abrogazione disposta dall'art. 52 del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313) e 686, primo comma, lettera *b*), n. 2), ed oggi sulla base dell'art. 3, lettera *q*) del citato T. U. n. 313/2002, dato che tale eliminazione (o non menzione) è tutt'ora possibile solamente o per la revoca della dichiarazione di fallimento (art. 5, lettera *l*) del T. U.) o per la riabilitazione civile ottenuta con sentenza passata in giudicato (v. artt. 24, 25, lettera *n*) e 26, lettera *b*) del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 213, dettato in tema di casellario giudiziale, che ha abrogato le norme del codice di procedura penale di cui agli artt. 685 - 690, oltre che l'art. 17, secondo comma legge fall., nel testo anteriormente vigente);

Rilevato che dopo l'abrogazione dell'ultimo periodo dell'art. 17, secondo comma, legge fall., intervenuta con l'art. 52 del d.P.R. n. 313/2002, (T. U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale), la sentenza dichiarativa di fallimento deve venir iscritta nel casellario giudiziale a mente dell'art. 3, lettera *q*) del citato T. U., mentre la nuova disposizione dell'art. 17 legge fall., introdotta dal d.lgs. n. 5/2006 pur confermando, coerentemente con lo spirito della riforma, l'assenza di qualsiasi riferimento alle norme del T. U. sul casellario giudiziale, nulla innova, né precisa al riguardo;

Rilevato per contro che la non menzione della sentenza dichiarativa di fallimento, tanto nel casellario generale, quanto nel casellario penale e in quello civile a richiesta dell'interessato è tutt'ora possibile solamente nel caso in cui il fallito abbia ottenuto con sentenza definitiva la riabilitazione civile (v. i cit. artt. 24, 25, lettera *n*) e 26, lettera *b*) del T. U. n. 313/2002), con la conseguenza che anche per i fallimenti dichiarati dopo l'entrata in vigore della novella, a seguito dell'abrogazione del procedimento di riabilitazione, non è più possibile ottenere la non menzione nel casellario giudiziale, in assenza di un qualsiasi procedimento che consenta all'autorità giudiziaria di provvedere in tal senso, a seguito della chiusura del fallimento;

Considerato, pertanto, che se da un lato sono venute meno le ragioni che rendevano necessaria la procedura di riabilitazione, dall'altro lato la permanenza in vigore sia delle norme del T. U. che prevedono l'iscrizione della sentenza dichiarativa di fallimento nel casellario giudiziale, sia delle norme che prevedono la eliminazione o la non menzione della sentenza dichiarativa di fallimento, solamente in seguito o a sentenza definitiva di revoca del fallimento o a sentenza definitiva di riabilitazione civile, non consentono più la cancellazione dal casellario giudiziale di tale formalità, anche dopo la chiusura della procedura, con palese compromissione dei diritti civili delle persone sottoposte a fallimento e chiara contrarietà allo spirito della riforma, che intendeva eliminare tutte le conseguenze sanzionatorie connesse al fallimento;

Considerato in particolare che l'abolizione del procedimento di riabilitazione previsto dagli originari artt. 142 - 145, legge fall., comporta anche per i soggetti falliti dichiarati con le norme anteriormente in vigore che non avessero ancora maturato i requisiti per richiedere la riabilitazione prima dell'abolizione del relativo procedimento o che, comunque, non avessero presentato al tribunale la relativa istanza prima del 16 luglio 2006, come nel caso in esame, ove la ricorrente ha depositato l'istanza dopo l'abolizione del procedimento di riabilitazione, l'impossibilità di ottenere la cancellazione (non menzione) della sentenza dichiarativa di fallimento dal casellario giudiziale;

Considerato che tale situazione crea una palese e inammissibile disparità di trattamento, non solo fra coloro che hanno ottenuto la riabilitazione prima della data del 16 luglio 2006 e coloro che non hanno ottenuto tale pronuncia, per i fallimenti sottoposti al vigore della legge fallimentare del 1942, ma anche con coloro che vengono dichiarati falliti dopo l'entrata in vigore della novella, (nei cui confronti non è più paradossalmente possibile eliminare, una volta chiuso il fallimento, l'aspetto sanzionatorio dell'iscrizione nel casellario), con conseguente violazione dell'art. 3, primo comma e dell'art. 24, primo comma della Costituzione, non solo per disparità di trattamento, ma anche per illogicità delle predette disposizioni e violazione del diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri interessi, avendo previsto il legislatore nella legge delega che la nuova legge fallimentare, nel modificare la disciplina delle conseguenze personali del fallimento, si ispirasse al principio dell'eliminazione degli effetti sanzionatori della procedura concorsuale;

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata e pertanto solleva d'ufficio la questione di legittimità costituzionale, con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione degli artt. 17, 47, 128, 129 e 150 del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e degli artt. 24, 25 e 26 r. d. n. 313/2002, nella parte in cui non prevedono la possibilità, per i soggetti dichiarati falliti anteriormente all'entrata in vigore della riforma della legge fallimentare, che alla stessa data non avessero già ottenuto la sentenza di riabilitazione civile, nonché per i soggetti dichiarati falliti successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 5/2006, di conseguire la non menzione della sentenza dichiarativa di fallimento nel certificato generale del casellario giudiziale, nel certificato penale e in quello civile a richiesta dell'interessato a seguito della chiusura della procedura concorsuale;

Sospende il procedimento in corso;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina alla cancelleria di notificare la presente ordinanza alle parti in causa, al p. m., al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Si comunichi a cura della cancelleria.

Udine, addì 2 febbraio 2007

Il Presidente: COLA

Il giudice estensore: PELLIZZONI

07C0931

N. 522

*Ordinanza del 14 febbraio 2007 emessa dal Tribunale di Trieste
sul ricorso proposto da Kharebov David contro Prefetto di Trieste ed altro*

Straniero e apolide - Procedura per il riconoscimento dello status di rifugiato politico - Ricorso al Tribunale in composizione monocratica territorialmente competente avverso la decisione della Commissione territoriale di diniego dello status di rifugiato politico - Efficacia sospensiva sul provvedimento di allontanamento del territorio nazionale - Esclusione - Incidenza sul diritto di difesa.

- Decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, art. 1-ter, comma 6, convertito nella legge 28 febbraio 1990, n. 39.
- Costituzione, art. 24.

IL GIUDICE DI PACE

Sciogliendo la riserva formulata nel verbale dell'udienza del 9 febbraio 2007, nella causa introdotta con ricorso dal sig. Kharebov David, nato il 10 dicembre 1981 e residente o comunque domiciliato in Trieste, rappresentato e difeso, giusta delega a margine del ricorso, dall'avvocato Gianfranco Carbone, con domicilio eletto presso lo studio legale in Trieste, via Romagna, 30, ricorrente, nei confronti del «Prefetto della Provincia di Trieste», domiciliato presso, l'Avvocatura distrettuale dello Stato in Trieste, resistente, per l'annullamento del decreto di espulsione dal territorio nazionale n. 19 del 24 gennaio 2007, e nei confronti del Questore della Provincia di Trieste domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato in Trieste per l'annullamento dell'ordine di lasciare il territorio nazionale, n. 22 del 24 gennaio 2007, entrambi i provvedimenti notificati in data 24 gennaio 2007, ha pronunciato la seguente ordinanza.

Verificata la regolare costituzione del contraddittorio;

Sentite le parti in Camera di consiglio all'udienza del 9 febbraio 2007;

Esaminata la documentazione depositata dalla pubblica amministrazione;

CONSIDERATO IN FATTO

Il Prefetto della Provincia di Trieste:

esaminata la segnalazione della Questura di Trieste del 24 gennaio 2007 dalla quale risultava che il sig. David Kharebov, nato il 10 dicembre 1981 in Georgia, residente in Georgia, in Italia in via Gatteri 24 a Trieste, avente la cittadinanza georgiana, munito di passaporto ordinario rilasciato dalle competenti autorità georgiane, era entrato nel territorio dello Stato nel mese di novembre 2005 proveniente dall'Austria; che non aveva richiesto il permesso di soggiorno entro otto giorni lavorativi, come dall'art. 5, comma 2, del d.lgs n. 286/1998 e che tale omissione non era stata giustificata da alcun motivo di forza maggiore; che in data 15 giugno 2006 aveva ricevuto la notifica dalla Questura di Foggia del diniego dello *status* di rifugiato politico; che si era trattenuto nel territorio nazionale privo del permesso di soggiorno;

letto l'art. 13, comma, 2 lett. b) e comma 5 del d.lgs. n. 286/1997 come modificato dalla legge n. 189/2002. aveva decretato l'espulsione dal territorio nazionale del medesimo sig. David Kharebov.

Il Questore di Trieste, di conseguenza con provvedimento notificato in data 24 gennaio 2007, aveva ordinato al predetto sig. Kharebov David di lasciare il territorio nazionale entro cinque giorni, attraverso la frontiera di Roma Fiumicino

Contro il predetto decreto di espulsione ed il conseguente ordine del Questore di Trieste di lasciare il territorio nazionale, l'avvocato Gianfranco Carbone, in rappresentanza del sig. Kharebov David ha proposto ricorso a questo giudice di pace ai sensi dell'art. 13, comma 8, del d.lgs. n. 286/1998, così come modificato dalla legge n. 189/2002 e dal decreto-legge del 14 settembre 2004, n. 241, con il quale premesso:

che il ricorrente, cittadino georgiano di nazionalità russa, aveva chiesto il riconoscimento dello *status* di rifugiato politico ai sensi della Convenzione di Ginevra;

che la competente Commissione centrale gli aveva negato tale riconoscimento con provvedimento del 7 giugno 2006, notificato in data 15 giugno 2006 al ricorrente stesso;

che contro il provvedimento di diniego in questione aveva notificato Atto di citazione davanti al Tribunale di Trieste sin dal 1° luglio 2006, iscritto a ruolo *sub* RG 2518/06, (ultima udienza in data 25 gennaio 2007) nei confronti del Consiglio dei ministri - Commissione centrale per il riconoscimento dello *status* di rifugiato - in persona del Presidente del Consiglio in carica, e del Ministro dell'interno — Commissione centrale per il riconoscimento dello *status* di rifugiato — in persona del Ministro in carica, entrambi domiciliati presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato in Trieste;

che il Prefetto di Trieste in data 21 settembre 2006, aveva emesso il decreto di espulsione di cui si tratta seguito dall'ordine del Questore indicato in epigrafe;

che i provvedimenti impugnati sono conseguenza diretta del diniego già impugnato, ha chiesto a questo Giudice di pace in via principale l'annullamento dei provvedimenti impugnati ed in via subordinata la sospensione dell'efficacia fino alla conclusione della causa di accertamento del diritto avanti al Tribunale di Trieste.

Questo giudice, letto il ricorso ora in trattazione, ha sospeso i provvedimenti impugnati sino all'esito del presente ricorso ed ha fissato udienza di comparizione delle parti avanti a sé per l'udienza del 9 febbraio 2007 ad ore 9,30, aula 11, secondo piano, via Coroneo n. 13 di Trieste.

RITENUTO IN DIRITTO

Ritiene questo giudicante che debba essere sollevata di ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 1-ter comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 303 del 30 dicembre 1989), convertito nella legge n. 39 del 1990 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 28 febbraio 1990 e ripubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 21 marzo 1990, nella parte in cui prevede che il ricorso avverso la decisione di non riconoscere lo *status* di rifugiato, adottata dalla Commissione territoriale per il riconoscimento dello *status* di rifugiato, presentato al Tribunale civile di Trieste in composizione monocratica, entro quindici giorni dalla notifica della predetta decisione «non sospende il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale».

Ciò in quanto, a proprio giudizio, l'applicazione di tale disposizione comporta violazione del diritto di difesa garantito dall'art. 24 della Costituzione, il quale dispone che la difesa in giudizio è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. (Cfr. art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87).

Ritiene, altresì, questo giudice che la questione di legittimità costituzionale che solleva d'ufficio non è manifestamente infondata perché il diritto di difesa del ricorrente nel giudizio dinanzi al tribunale contro il diniego della qualifica di rifugiato politico è violato, data l'impossibilità dello straniero, necessariamente espulso pur in pendenza di ricorso *ex art. 1-ter*, comma 6 del decreto-legge n. 416 del 30 dicembre 1989, di essere sentito personalmente e di fornire eventuali informazioni utili all'approfondimento dell'istruttoria.

Va sottolineato in proposito che la previa audizione dell'interessato non è una mera facoltà ma un obbligo del giudice che attiene al rispetto di un valore costituzionale, l'inviolabilità del diritto alla difesa in ogni tipo di giudizio. (Cfr. Corte di cass., sez. I civile sentenza 12 febbraio/23 marzo 2004 n. 5728).

Ritiene, infine, che la questione di legittimità costituzionale sopra delineata è rilevante perché la sua decisione influisce sulla decisione della presente causa instaurata con il ricorso contro il provvedimento prefettizio di espulsione.

Infatti, ove fosse dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma di cui all'art. 1-ter, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, quest'ultima non potrebbe essere applicata (art. 30 legge n. 87 del 1953) in pendenza del ricorso al tribunale contro il rigetto della domanda di riconoscimento dello *status* di rifugiato politico, e la sospensione del provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale sarebbe rimessa allà discrezionalità del tribunale competente a conoscere del ricorso contro il diniego dello *status* di rifugiato politico. D'altra parte, tenuto conto della immediata esecutività del decreto di espulsione, anche se sottoposto a gravame o impugnativa da parte dell'interessato (art. 13, comma 3 del decreto legislativo n. 286/1998) e considerato che la decisione sul ricorso contro il decreto di espulsione dev'essere adottata entro il termine prefissato dal legislatore di venti giorni dalla data di deposito del ricorso stesso (art. 13, comma 8 del T.U. citato), appare fortemente dubbia una soluzione ermeneutica che prospetti l'ammissibilità di una misura cautelare anticipatoria della decisione sul ricorso contro il provvedimento di espulsione.

In verità, la sospensione dell'esecutività del decreto di espulsione impugnato dinanzi al giudice di pace non garantirebbe il diritto di difesa del ricorrente, perché la decisione del ricorso contro il decreto di espulsione, oltre la quale, ovviamente, non potrebbe protrarsi la sospensione dell'esecutività del medesimo decreto, deve (tendenzialmente) avvenire nel termine di 20 giorni.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Solleva d'ufficio, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1-ter, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 303 del 30 dicembre 1989), convertito nella legge n. 39 del 1990 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 1990 e ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 1990), nella parte in cui, premesso che il ricorso avverso la decisione della commissione territoriale è presentato al tribunale in composizione monocratica territorialmente competente entro quindici giorni, anche dall'estero tramite le rappresentanze diplomatiche, prescrive: «Il ricorso non sospende provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale».

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso.

Ordina che a cura della cancelleria la predetta ordinanza sia notificata alle parti in causa via fax, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Trieste, addì 13 febbraio 2007

Il giudice di pace: SIRUGO

N. 523

*Ordinanza del 7 febbraio 2007 emessa dal Tribunale di Biella
nel procedimento penale a carico di Miglietti Michele*

Reati e pene - Casi di non punibilità - Reato di favoreggiamento personale - False o reticenti informazioni assunte dalla polizia giudiziaria, fornite da chi non avrebbe potuto essere obbligato a renderle o comunque a rispondere, in quanto persona indagata di reato probatoriamente collegato, a norma dell'art. 371, comma 2, lett. b) cod. proc. pen., a quello (commesso da altri) cui le dichiarazioni stesse si riferiscono - Esclusione della punibilità - Mancata previsione - Disparità di trattamento rispetto ad ipotesi analoga - Irragionevolezza - Richiamo alla sentenza n. 416 del 1996 della Corte costituzionale.

- Codice penale, art. 384, comma secondo.
- Costituzione, art. 3.

IL TRIBUNALE

Nel procedimento penale n. 1330/05 r.g.trib., a carico di Miglietti Michele, difeso d'ufficio dall'avv. Fabio Giannotta, imputato del reato di cui all'art. 378 c.p.;

Sentiti il difensore dell'imputato e il p.m.;

Sciogliendo la riserva assunta all'udienza dibattimentale del 17 gennaio 2007 ha pronunciato la seguente ordinanza avente ad oggetto il rilievo d'ufficio della questione di legittimità costituzionale dell'art. 384 comma 2, c.p., in riferimento all'art. 3 Cost.;

In punto di fatto (e secondo la specifica delimitazione dell'ipotesi accusatoria) deve preliminarmente evidenziarsi come all'odierno imputato venga addebitata la consumazione del reato di favoreggiamento personale (art. 378 c.p.), «perché, assunto a sommarie informazioni dai militari del R.O.N.O. dei Carabinieri di Biella relativamente al possesso e all'acquisto di sostanza stupefacente di tipo hashish — in particolare di grammi 8,490 ceduti al medesimo da Muccilli Vito in data 19 aprile 2004 in Ponderano —, aiutava il medesimo ad eludere le investigazioni dell'autorità negando di conoscerlo e di essersi recato presso la sua abitazione nelle circostanze di tempo e di luogo sopra indicate».

Espletata l'istruzione dibattimentale attraverso l'acquisizione di documentazione e l'esame dei testimoni, all'udienza del 17 gennaio 2007 — all'esito della discussione (ed a fronte delle conclusioni rassegnate sia dal p.m. che dalla difesa) — questo giudice, con riferimento alla concreta fattispecie sottoposta al suo vaglio giurisdizionale, sollecitava il contraddittorio tra le parti in ordine al rilevato dubbio di legittimità costituzionale dell'art. 384, comma 2, c.p., in riferimento all'art. 3 Cost.

In punto di rilevanza della questione deve in primo luogo osservarsi come, a fronte della specifica delimitazione (art. 521 c.p.p.), in fatto, della condotta materiale contestata all'imputato — documentalmente riscontrata sia dal contenuto del «verbale di sommarie informazioni» rese dal Miglietti alla polizia giudiziaria in data 3 settembre 2004 (v. verbale/«corpo di reato») sia dagli ulteriori elementi probatori processualmente acquisiti (v. in particolare, verbale di sequestro sostanza stupefacente del 19 aprile 2004 redatto a carico del Miglietti nonché le dichiarazioni dei testi Bombaci Maurizio e Porta Gabriele, agenti di p.g. autori dell'attività di indagine da cui traeva origine anche il presente procedimento) —, alcun dubbio interpretativo si prospetti nel caso di specie in ordine alla idoneità della predetta condotta ad integrare gli elementi costitutivi della fattispecie delittuosa punita dall'art. 378 c.p. Ed invero, il contenuto «dichiarativo» del citato verbale di sommarie informazioni redatto, ai sensi dell'art. 351, comma 1 c.p.p., nei confronti dell'odierno imputato — laddove rigorosamente rapportato alle sopra richiamate risultanze probatorie dibattimentali —, risulta connotato da effettivi profili di «falsità» e «reticenza», la cui concreta potenzialità lesiva, in termini di dolosa forma di aiuto all'elusione della specifica ipotesi investigativa volta all'accertamento di singoli episodi di traffico illecito di sostanza stupefacente presso l'abitazione di tale Muccilli Vito¹⁾, può ritenersi ragionevolmente riscontrata; trovando, correlativamente, l'applicabilità

¹⁾ Ipotesi investigativa culminata nella richiesta di rinvio a giudizio (proc. n. 723/04 r.g.n.r.) per il reato di cui all'art. 73, d.P.R. n. 309/1990 avanzata dal p.m. nei confronti del Muccilli, il quale definiva la propria posizione processuale con sentenza di applicazione pena emessa dal g.i.p. di Biella in data 26 ottobre 2005 (passata in giudicato).

dell'art. 378 c.p. sicuro aggancio di plausibilità logico-giuridica negli approdi interpretativi della suprema Corte, ormai consolidati (c.d. diritto vivente) nel senso della sostanziale attribuzione al delitto di favoreggiamento personale di una funzione «repressiva» di chiusura, e cioè di norma idonea a sanzionare qualsiasi comportamento oggettivamente e finalisticamente diretto ad intralciare l'attività investigativa, compresa quindi la condotta di mendacio e reticenza alla polizia giudiziaria²⁾.

Altrettanto pacifica (e condivisibile) può ritenersi l'opzione interpretativa (patrocinata dalla più attenta dottrina in materia) secondo cui il sopra delineato ambito applicativo della fattispecie di cui all'art. 378 c.p. — «estesio», cioè, alla condotta di mendacio alla polizia giudiziaria — ha finito, inevitabilmente, per imporre una (ri)lettura in «controluce» della stessa oggettività giuridica del reato in parola, assegnando alla norma anche una specifica funzione di «tutela della verità e completezza delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria» (ancorché pur sempre in funzione della tutela delle indagini e delle ricerche dell'autore del «reato presupposto») e quindi del loro valore probatorio in senso lato (non trattandosi di dichiarazioni assunte in contraddittorio delle parti), con consequenziale valorizzazione del carattere di «complementarietà» dell'art. 378 c.p. rispetto all'ordinario (e tipicizzato) sistema di tutela della «prova dichiarativa» (formatasi dinanzi all'autorità giudiziaria) penalmente sanzionato dagli artt. 372, 371-*bis* c.p.³⁾.

Tuttavia, proprio la dimensione del favoreggiamento quale strumento di tutela (a vari fini) del valore *lato sensu* probatorio delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria non poteva non riflettersi sul problema dell'estraneità dell'art. 378 c.p. a quell'organico sottosistema di istituti (di diritto sostanziale) eccezionalmente «strumentali» alla tutela (processuale) della prova dichiarativa: si pensi alla ritrattazione disciplinata dall'art. 376 c.p. e (per quel che rileva in questa sede) alla speciale causa di esclusione della punibilità del fatto prevista dall'art. 384, comma 2 c.p., entrambe tassativamente previste (solo) per i reati di cui agli artt. 371-*bis*, 371-*ter*, 372 e 373 c.p.

In tale prospettiva argomentativa, non ignora questo giudice le oscillazioni interpretative manifestate dal Giudice delle leggi, orientato, ora nel senso della omogeneità del bene giuridico tutelato dagli artt. 378 e 372 c.p., ora nel senso della diversa obiettività giuridica dei due reati (*cf.* Corte cost. sent. n. 228/1982; ord. n. 50/1983 e, successivamente all'introduzione dell'art. 371-*bis* c.p., sent. n. 416/1996, sent. n. 101/1999; sent. n. 424/2000 e ord. n. 22/2000); tuttavia, i più recenti assetti sistematici derivanti dalle innovative integrazioni normative, sia processuali che di diritto sostanziale, apportate allo statuto della prova dichiarativa dalla legge n. 63 del 2001 — e pur mancando tuttora una figura di reato specifica, relativamente alle informazioni false o reticenti alla polizia giudiziaria — se, da un lato, hanno fornito ulteriore e (forse) definitiva conferma alla omogeneità (rispetto agli artt. 371-*bis* c.p., 372 c.p. e 371-*ter* c.p.) della *ratio* sottesa alla punibilità del favoreggiamento mediante mendacio alla polizia giudiziaria, dall'altro hanno riproposto le medesime problematiche che erano già emerse sotto il vigore del codice di rito del 1930 (in parte «additivamente» risolte dai citati interventi del Giudice delle leggi n. 416 del 1996 e n. 101 del 1999) in ordine all'inapplicabilità all'art. 378 c.p. di norme, quali l'art. 376 c.p. e l'art. 384, comma 2 c.p., previste invece per l'art. 372 c.p. (ed ora anche per l'art. 371-*bis* c.p.).

E proprio alla predetta causa di non punibilità di cui all'art. 384 c.p. hanno fatto sostanziale riferimento (in sede di discussione finale) il p.m. e la difesa dell'imputato, sia pure nell'ambito di un itinerario interpretativo non del tutto pertinente, in quanto incentrato sul richiamo dell'autonomo regime di inutilizzabilità (*ex* art. 63 c.p.p.) delle dichiarazioni non veritiere e reticenti rese dal Miglietti alla polizia giudiziaria, oggetto materiale della condotta delittuosa per cui è processo. A ben vedere, infatti, l'impostazione argomentativa del p.m. e della difesa sconta un limite logico (oltre che fattuale) di fondo, poiché confonde due profili di illiceità sostanziale, tra loro nettamente distinti (ancorché aventi indubbi riflessi in termini di collegamento probatorio processuale, rilevante ai sensi dell'art. 371, comma 2, lett. *b*, c.p.p.): da un lato quello attinente, in via diretta ed immediata, alle modalità acquisitive delle «informazioni» richieste al Miglietti in ordine ad un reato già commesso da altri (il Muccilli), dall'altro, il profilo relativo alla idoneità di dette dichiarazioni ad integrare — esse stesse — la consumazione del reato di favoreggiamento personale, con consequenziale assunzione, da tale momento «consumativo» del reato, della correlativa veste di indagato e, quindi, del diritto alle garanzie di cui all'art. 63, comma 1 c.p.p.⁴⁾. Diversamente opinando, nel senso cioè di ritenere una inutilizzabilità *tout court* delle dichiarazioni rese dal «semplice» ces-

²⁾ Amplessima sul punto la casistica giurisprudenziale: *cf.*, fra le tante, e in fattispecie del tutto speculari a quella per cui è processo, Cass., sez. I, 3 giugno 1985, Bartolini; Cass., sez. VI, 9 dicembre 1999, Ricco.

³⁾ Al riguardo, è noto come la giurisprudenza sia orientata ad escludere la configurabilità di un'ipotesi di concorso formale di reati qualora la stessa condotta dichiarativa integri la violazione di più d'una tra le citate norme di cui agli artt. 378, 372 e 371-*bis* c.p.

⁴⁾ Norma quest'ultima, nella specie, formalmente rispettata dalla p.g. (v. verbale sommarie informazioni del 3 settembre 2004 nel quale si dà atto espressamente che «... l'ufficio a questo punto, ritenuto che dall'esame della documentazione in possesso ravvisando ipotesi di reato di favoreggiamento a carico del Miglietti, sospende la redazione del verbale»).

sionario di sostanza stupefacente, si finirebbe per patrocinarne un'interpretazione di fatto «abrogatrice» dell'art. 378 c.p. nei casi di mendacio o reticenza del medesimo alla polizia giudiziaria; in tal modo, irragionevolmente sconfessando il sopra richiamato orientamento sia giurisprudenziale che dottrinario che ammette, per contro, in tali casi la configurabilità del reato in esame; configurabilità che, del resto, trova indiretta conferma anche a livello normativo nell'art. 381, comma 4-*bis* c.p.p. (introdotto dall'art. 26, legge n. 332 del 1995). Tale norma prevede infatti che «non è consentito l'arresto della persona richiesta di fornire informazioni dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero per reati concernenti il contenuto delle informazioni o il rifiuto di fornirle»: ora, posto che pacificamente il mendacio alla polizia giudiziaria non può integrare gli estremi del reato di cui all'art. 371-*bis* c.p., il riferimento ai reati concernenti il contenuto di dette dichiarazioni non può che riguardare proprio il favoreggiamento personale (ipotesi di gran lunga più frequente nella prassi applicativa).

Risalto alla radice qualsiasi dubbio sulla concreta idoneità delle mendaci dichiarazioni *de quibus* ad integrare la condotta delittuosa di favoreggiamento personale, purtuttavia emerge, in modo evidente, l'efficacia assorbente che nell'economia dell'ipotesi accusatoria riveste il profilo «patologico» intrinsecamente riconducibile alla fase genetica dell'acquisizione delle dichiarazioni medesime, nella specie assunte dalla polizia giudiziaria mediante la erronea attribuzione al Miglietti della qualifica di persona informata su fatti (concernenti la responsabilità altrui) — e quindi con l'obbligo penalmente sanzionato di rispondere secondo verità (art. 198 c.p.p.) —, ignorando completamente la formale e sostanziale qualità di indagato di reati probatoriamente collegati (*ex* art. 371, comma 2, lett. *b*, c.p.p.) già assunta dallo stesso dichiarante ed ancora attuale al momento del rilascio delle predette dichiarazioni.

Al riguardo, risulta dato processuale acquisito (art. 187, comma 2 c.p.p.) che il Miglietti a seguito delle operazioni di perquisizione personale e del consequenziale sequestro di gr. 8,490 di sostanza stupefacente eseguito nei suoi confronti il 19 aprile 2004 (quindi, nell'immediatezza e nell'ambito del più ampio contesto dell'attività investigativa di osservazione e controllo intrapresa a carico del Muccilli, individuata quale probabile «fonte» di rifornimento dello stesso stupefacente), veniva iscritto il successivo 22 aprile 2004 nel registro degli indagati in ordine ai «connessi» reati di detenzione illecita di sostanza stupefacente (art. 73, d.P.R. n. 309/1990) e di guida in stato di alterazione psico-fisica dovuta ad assunzione di stupefacente (art. 187, comma 8, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285): iscrizione che dava origine al procedimento penale n. 697/04 r.g.n.r. (successivamente «riunito» a quella n. 723/04 r.g.n.r. aperto nei confronti del Muccilli), definito per quanto riguarda l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 73, d.P.R. n. 309/1990 con decreto di archiviazione adottato dal g.i.p. in data 11 luglio 2005 e, quanto al reato di cui all'art. 187 c.d.s., con sentenza di applicazione pena del 26 ottobre 2005.

Ciò posto, il peculiare contenuto «dichiarativo» della condotta addebitata, in punto di fatto, all'odierno imputato e la sopra evidenziata qualità soggettiva (rivestita dal Miglietti medesimo al momento del rilascio delle dichiarazioni in questione) di indagato di reati probatoriamente collegati a quello ipotizzato a carico del Muccilli (individuato dallo stesso organo inquirente quale soggetto «favorito», *ex* art. 378 c.p., dalle mendaci dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria dal Miglietti il 3 settembre 2004) — rigorosamente valutati alla luce delle risultanze probatorie dibattimentali e della inequivocabile asimmetria strutturale normativa⁵⁾ esistente tra il comma 1 ed il comma 2 dell'art. 384 c.p. — inducono ad individuare in quest'ultima la disposizione in concreto applicabile alla fattispecie per cui è processo, dovendosi escludere, sulla base delle risultanze dell'espletata istruzione dibattimentale, la sussistenza di ragionevoli elementi da cui poter desumere la configurabilità in capo all'odierno imputato (tra l'altro, sottrattosi, per libera scelta, all'esame in sede dibattimentale) di una effettiva condizione psicologica in termini di «inesigibilità» rispetto ad una diversa condotta dichiarativa (veritiera), parametrata su quanto previsto, in via generale, dall'art. 54 c.p. ed eziologicamente ricollegabile alla oggettiva «necessità di salvare sé medesimo da un grave e inevitabile pregiudizio nell'onore o nella libertà» (art. 384, comma 1, c.p.).

Sotto tale preliminare profilo, è stato efficacemente evidenziato in dottrina come la disposizione di cui all'art. 384, comma 2 c.p. viva in stretta simbiosi con la disciplina processuale del nuovo statuto della prova dichiarativa (sia nella fase delle indagini preliminari che in quella dibattimentale presidiata dalla garanzia del contraddittorio tra le parti), caratterizzato — a seguito delle radicali modifiche introdotte dalla legge

⁵⁾ *Cfr.* sul punto: Corte cost. sent. n. 416 del 1996.

n. 63 del 2001 — da un articolato ed alquanto frammentario sistema (v. artt. 197, 197-*bis*, 64, comma 3, lettera *c*, c.p.p.) di tutela della genuinità del contributo probatorio potenzialmente proveniente (anche) da figure di dichiaranti (c.d. testimoni/assistiti) la cui posizione processuale presenti attuali o pregressi «collegamenti» con il reato (commesso da altri) in relazione al quale si giustifica l'acquisizione delle dichiarazioni in parola. Da un lato, l'operatività dell'esimente si cui all'art. 384, comma 2, c.p.p. dipende dal modo in cui il legislatore ha scelto di calibrare i presupposti per l'assunzione dello *status* di testimone ed i privilegi e gli obblighi ad esso relativi. Da un altro lato, specularmente, l'effettività dell'obbligo di verità posto in capo al teste dipende dalla disciplina sanzionatoria sostanziale che ne costituisce il presidio e, pertanto, anche dall'ambito operativo che si riconosce all'esimente.

Orbene, senza la pretesa di ripercorrere in questa sede i plurimi e tuttora dibattuti profili della complessa problematica in ordine alla individuazione dei presupposti, di fatto e giuridici, per una legittima assunzione della qualifica di testimone assistito e, di conseguenza, per l'insorgenza in capo al soggetto dichiarante dell'obbligo di deporre secondo verità, mette conto evidenziare come la diversa struttura normativa (ed il consequenziale diverso ambito applicativo) del comma 1 rispetto al comma 2 dell'art. 384 c.p. rifletta — assegnandole nel contempo un ruolo di autoreferenzialità scriminante — proprio la scelta di fondo del legislatore di prevedere, con la disposizione di cui al citato comma 2, uno strumento sanzionatorio (in termini di esclusione della punibilità di specifici reati contro l'amministrazione della giustizia) della illegittima acquisizione di dichiarazioni provenienti da soggetti «costretti» a deporre o comunque non informati del proprio diritto a non rispondere⁶⁾.

È noto come il comma 2 dell'art. 384 c.p. — nella parte in cui elenca le ipotesi che, in applicazione del principio generale del *nemo tenetur se detegere* e delle regole tipiche di incapacità a testimoniare o comunque di esclusione dell'obbligo dei deporre, escludono la punibilità della persona informata sui fatti (artt. 371-*bis* e 371-*ter* c.p.), del teste (art. 372 c.p.), del perito, del consulente tecnico o dell'interprete (art. 373 c.p.) che abbiano reso false dichiarazioni se per legge non avrebbero dovuto essere chiamati ad assumere tali qualifiche soggettive ovvero avrebbero dovuto essere avvertiti della facoltà di astenersi dal rendere dichiarazioni — è stato interessato da una specifica «integrazione» ad opera dell'art. 21, legge n. 63 del 2001, resasi necessaria in relazione alla speculare introduzione delle nuove figure di indagati/imputati che, in presenza di specifiche situazioni, assumano l'obbligo di rendere «testimonianza», o informazioni. In particolare la «nuova» clausola di estensione della causa di non punibilità è riferita al soggetto che «[...] non avrebbe potuto essere obbligato a deporre o comunque a rispondere [...]» e cioè al fatto di avere chiamato ad assumere l'ufficio di testimone una persona che avrebbe, invece, dovuta essere sentita come indagata o imputato, ricorrendo le incompatibilità stabilite dall'art. 197 c.p.p. ovvero non essendosi realizzate le situazioni descritte dall'art. 197-*bis* c.p.p., ovvero di avere comunque obbligato a deporre una persona su fatti che concernono (anche) la sua responsabilità in ordine al reato per cui si procede o si è proceduto nei suoi confronti e che pertanto non avrebbe potuto essere obbligato a rispondere.

In tale novellato contesto normativo la stessa volontà del legislatore di «anticipare» alla assunzione di informazioni in fase di indagini preliminari le regole in tema di incompatibilità a testimoniare — come è dato evincere dalla serie di rinvii agli artt. 197, 197-*bis*, 198 e 199 c.p.p. operati dall'art. 362 c.p.p. (quanto alle informazioni assunte dal p.m.), nonché, attraverso il citato art. 362, dall'art. 351, comma 1, seconda proposizione (quanto alle informazioni assunte dalla polizia, giudiziaria) —, appare del tutto chiara, nel senso di

⁶⁾ Sulla diversa portata applicativa e sulla giuridica impossibilità di una sorta di «osmosi» interpretativa tra il comma 1 ed il comma 2 dell'art. 384 c.p.: *cf.*, sia pure incidentalmente, Corte cost. sent. n. 416 del 1996 cit. Al riguardo, devono ritenersi condivisibili le osservazioni della più attenta dottrina in materia laddove evidenzia che l'art. 384, comma 1 c.p. prevede una causa di non punibilità in favore di chi ha commesso il reato in una determinata situazione caratterizzata dalla «necessità di salvare sé o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocimento nella libertà o nell'onore»; l'art. 384, comma 2 c.p. stabilisce, in sintesi, che non è punibile chi non avrebbe potuto essere obbligato a deporre o avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astensione. Il primo comma postula che la deposizione sia stata assunta legittimamente; il secondo comma, viceversa, concerne quelle ipotesi nelle quali la «testimonianza» è stata assunta illegittimamente. L'escussione è stata svolta *non iure*, perché l'autorità procedente ha ommesso di informare la persona della facoltà di non deporre o comunque la ha costretta a testimoniare violando la legge. In tal caso, l'art. 384, comma 2 c.p. sancisce che la condotta dichiarativa «falsa» non è punibile. Non occorre verificare lo stato di coazione psicologica del dichiarante: è sufficiente accertare la violazione della legge, di guisa che, piuttosto che una causa di non punibilità, la norma sembra escludere la tipicità del fatto, configurandosi la legittima assunzione della qualifica di «testimone» (o comunque di soggetto gravato dell'obbligo di deporre secondo verità) quale presupposto della condotta.

escludere la possibilità di «scelte strategiche» di acquisizione di contributi dichiarativi in modo «improprio» da qualsivoglia dichiarante: rilievo quest'ultimo che non contraddice, ma anzi conferma ulteriormente, gli itinerari interpretativi della giurisprudenza (sia della suprema Corte che del Giudice delle leggi) volti a rinvenire una sostanziale identità tra le ragioni di tutela del valore probatorio delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria, realizzate attraverso l'art. 378 c.p., e quelle sottese all'art. 371-*bis* c.p., riferito alle dichiarazioni rese al pubblico ministero: sia l'art. 378 che l'art. 371-*bis* c.p. tutelano infatti un'attività di indagine profondamente simile e per di più assoggettata sotto più profili alla medesima disciplina, con particolare riferimento alle forme di documentazione, all'utilizzabilità anche nella successiva fase processuale in senso stretto (dibattimento e/o riti alternativi) e agli obblighi dei dichiaranti.

Alla sopra evidenziata sostanziale convergenza di disciplina processuale, che caratterizza nell'attuale sistema del codice di rito il valore probatorio delle informazioni assunte dalla p.g. rispetto alle dichiarazioni rese dinanzi al p.m., non corrisponde — nella tassativa struttura normativa dell'art. 384, comma 2 c.p. (rimasta immutata *in parte qua* a seguito della citata novella del 2001) — una omogeneità di trattamento delle corrispondenti condotte di mendacio e/o reticenza, qualora le stesse siano in concreto riconducibili alle ipotesi di reato previste, rispettivamente, dall'art. 371-*bis* c.p. e dall'art. 378 c.p., essendo infatti non applicabile, stante il mancato richiamo di quest'ultima norma (ancorché limitato alla condotta di false o reticenti informazioni assunte dalla polizia giudiziaria), la speciale causa di non punibilità nelle ipotesi di assunzione di informazioni ad opera della polizia giudiziaria in assenza degli specifici presupposti per la configurabilità in capo al dichiarante di un «obbligo» di deporre *erga alios*: disomogeneità di trattamento la cui intrinseca irragionevolezza (art. 3 Cost.) non appare manifestamente infondata alla stregua del medesimo percorso argomentativo già posto a sostegno dell'autonomo profilo di illegittimità costituzionale dell'art. 384, comma 2 c.p., nella parte in cui non prevede(va) l'esclusione della punibilità per false o reticenti informazioni assunte dalla polizia giudiziaria, fornite da chi avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi dal renderle, a norma dell'art. 199 c.p.p. (*cfr.* sent. n. 416 del 1996), e che allo stato (a fronte del tassativo tenore letterale dell'art. 384, comma 2 c.p.) appare «sanabile» soltanto attraverso un ulteriore intervento di carattere «additivo» da parte della Corte costituzionale, all'esito del riscontro, appunto, della intrinseca irragionevolezza di scelte legislative in una materia (estensione delle cause di non punibilità) che comporta un giudizio di bilanciamento tra l'interesse tutelato da norme incriminatrici accomunate dalla *ratio* ispiratrice e disciplina processuale (nella specie, artt. 371-*bis* e 378 c.p.) e le esigenze che viceversa sorreggono le correlative disposizioni derogatorie (art. 384, comma 2 c.p.).

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 Cost.; 23 e ss., legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, per violazione dell'art. 3 Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 384, comma 2, c.p. nella parte in cui non prevede l'esclusione della punibilità per false o reticenti informazioni assunte dalla polizia giudiziaria, fornite da chi non avrebbe potuto essere obbligato a renderle o comunque a rispondere, in quanto persona indagata di reato probatoriamente collegato, a norma dell'art. 371, comma 2, lett. b) c.p.p. a quello (commesso da altri) cui le dichiarazioni stesse si riferiscono;

Sospende il processo e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché per la comunicazione al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati.

Biella, addì 7 febbraio 2007

Il giudice: TETTO

07C0933

N. 524

Ordinanza del 18 gennaio 2007 emessa dalla Corte dei conti - Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione Siciliana - Palermo, sugli appelli proposti da Maggio Paolo ed altro contro Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana.

Corte dei conti - Giudizio di responsabilità - Soggetti condannati per fatti commessi prima dell'entrata in vigore della legge censurata - Fase di appello - Possibilità di chiedere la definizione del giudizio mediante il pagamento di una somma non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado - Irrazionalità - Violazione del diritto di difesa - Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Interferenza sulla funzione giurisdizionale contabile, con specifico riguardo al principio di libero convincimento del giudice - Violazione del principio di separazione del potere legislativo dal potere giudiziario - Violazione dei principi del giusto processo.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 231.
- Costituzione, artt. 3, 24, 97, 101, 103 e 111.

Corte dei conti - Giudizio di responsabilità - Soggetti condannati per fatti commessi prima dell'entrata in vigore della legge censurata - Fase di appello - Possibilità della sezione di appello della Corte dei conti, in caso di accoglimento della richiesta di definizione del giudizio, di determinare la riduzione della somma dovuta in misura non superiore al 30 per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado - Irrazionalità - Violazione del diritto di difesa - Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Interferenza sulla funzione giurisdizionale contabile, con specifico riguardo al principio di libero convincimento del giudice - Violazione dei principi del giusto processo.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 232.
- Costituzione, artt. 3, 24, 97, 101, 103 e 111.

Corte dei conti - Giudizio di responsabilità - Soggetti condannati per fatti commessi prima dell'entrata in vigore della legge censurata - Fase di appello - Previsione che il giudizio si intende definito a decorrere dalla data di deposito della ricevuta di versamento presso la segreteria della sezione di appello della somma dovuta dal condannato - Irrazionalità - Violazione del diritto di difesa - Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Interferenza sulla funzione giurisdizionale contabile, con specifico riguardo al principio di libero convincimento del giudice - Violazione dei principi del giusto processo.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 233.
- Costituzione, artt. 3, 24, 97, 101, 103 e 111.

LA CORTE DEI CONTI

Ha emesso la seguente ordinanza n. 05/A/2007/ORD., nei giudizi in materia di responsabilità amministrativa iscritti al n. 1837/A/RESP e n. 1838/A/RESP del registro di segreteria e promossi dai signori Vito Failla e Paolo Maggio, entrambi col patrocinio degli avv. Giovanni Pitruzzella e Massimiliano Mangano, avverso la sentenza n. 2515/2005 della Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana.

Visti gli atti e i documenti di causa;

Uditi, nella Camera di consiglio del 7 dicembre 2006, il relatore, consigliere Salvatore Cilia, l'avv. Mangano e il V.P.G. Salvatore Marcinnò.

F A T T O

Con atto di citazione, depositato in segreteria l'11 febbraio 2005, la Procura regionale (a seguito della relazione 11 novembre 2004 del Comitato nucleo regionale della Polizia tributaria, che era stato appositamente delegato dalla stessa Procura) ha convenuto in giudizio i signori Francesco Passariello, Antonino Sansone, Vito Failla e Paolo Maggio, il primo *ex* presidente e gli altri *ex* direttori del Comitato provinciale della C.R.I. di Palermo,

per sentirli condannare al pagamento, in favore di tale ente, della somma complessiva di € 685.367,62, da imputarsi per € 342.638,81 al Passariello, per € 227.446,79 al Sansone, per € 71.784,92 al Failla e per € 43.452,10 al Maggio, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio. (Ma l'importo complessivo risulta indicato — sia nell'atto di citazione che nella sentenza appellata — in € 675.267,65).

La vicenda trae origine da una ispezione disposta dal Comitato centrale della C.R.I. nei confronti del Comitato provinciale di Agrigento per fatti analoghi a quelli che formano oggetto del presente giudizio, e, a conclusione degli accertamenti istruttori, il pubblico ministero ha rilevato l'illegittimità dei mandanti di pagamento emessi dal mese di ottobre 1999 al mese di luglio 2001, sottoscritti dai convenuti ed aventi oggetto rimborsi forfettari di L. 40.000 (nella prima fase) e di L. 60.000 (a partire dal mese di ottobre 2000) corrisposti, in violazione della normativa all'epoca vigente, per ogni turno superiore alle otto ore, a ciascun volontario impegnato sia nel servizio «118» che in generici «servizi d'istituto».

Il presidente Passariello ha adottato la determinazione n. 64 del 18 ottobre 1999 per estendere, ai militari richiamati senza assegni ed ai volontari del soccorso, la legge n. 21/1991, il d.P.R. n. 349/1995 e il d.P.R. n. 360/1996 a supporto delle somme corrisposte, ma il p.m. ha puntualizzato, da una parte, che la citata non era nella specie applicabile in quanto riguardava il trattamento di missione da corrispondere al personale inviato in località distanti almeno 10 chilometri dal centro abitato sede dell'ufficio (peraltro a seguito della presentazione di regolare documentazione giustificativa), e, dall'altra, che, nonostante che il consiglio direttivo avesse sospeso (in data 10 novembre 1999) la suddetta determinazione — con la motivazione dell'esigenza di rivedere il criterio dei pagamenti, previa richiesta di chiarimenti al comitato regionale — i mandati sono stati egualmente liquidati.

La Procura regionale ha riconosciuto in capo ai convenuti la colpa grave per avere disposto i pagamenti «violando le precise disposizioni in ordine al trattamento di missione e sull'eventuale attribuzione del buono-pasto», con ripartizione del danno nella misura del 50% a carico del presidente Passariello e del 50% a carico dei direttori *pro-tempore*.

Con la sentenza n. 2515/2005, la Sezione giurisdizionale — dopo aver riconosciuto l'avvenuta prescrizione (eccepita dal difensore del signor Sansone) per due mandati (pari a € 18.551,13), il cui pagamento era anteriore al quinquennio dalla data di notificazione dell'invito a dedurre (effettuata il 15 dicembre 2004) — nel condividere pienamente l'impostazione accusatoria, condanna i quattro convenuti nei termini quantitativi risultanti dall'atto di citazione, salvo per il signor Sansone, il cui addebito è stato diminuito dalla predetta somma di € 18.551,13 per l'avvenuta prescrizione.

I quattro convenuti hanno appellato la sentenza di primo grado; in particolare, i signori Maggio e Failla col patrocinio degli avv. Pitruzzella e Mangano (atti di appello in segreteria il 28 novembre 2005).

La difesa dei predetti convenuti si fonda sostanzialmente su motivazioni analoghe (salvo un aspetto specifico, concernente esclusivamente il Failla, di cui si dirà in seguito), che possono quindi essere unificate nell'esposizione, in base ai seguenti profili:

1) la sentenza di primo grado appare errata ove si consideri, da una parte, che i signori Maggio e Failla hanno agito in conformità al Regolamento di contabilità e di amministrazione della C.R.I., e, dall'altra, che, in ogni caso, la rispettiva firma apposta — nei diversi momenti — sui mandati non poteva avere un ruolo attivo nella decisione e nella realizzazione di quanto contestato; infatti, anteriormente all'adozione del nuovo Statuto della C.R.I. (approvazione con d.P.C.m. n. 208 del 5 luglio 2002), non vigeva il principio di separazione tra le funzioni di indirizzo e di controllo e le funzioni di gestione, per cui il potere decisionale (e quindi la responsabilità) spettava al presidente, con la conseguenza che le funzioni dei signori Maggio e Failla erano di mera esecuzione degli atti emanati dal presidente stesso;

2) la sentenza appellata è errata anche nella parte in cui non ha dato rilievo alla circostanza (messa in luce dalla difesa del signor Sansone) che l'ufficio di ragioneria non ha sollevato alcun rilievo sui mandati di pagamento e «non avere riconosciuto alcun valore alla fondamentale circostanza che gli appellanti sono dei militari che sono stati comandati d'urgenza a prestare servizio presso la C.R.I. al fine di “garantire la necessaria continuità logistica ed amministrativa”, essendo vacante nel comitato la figura del direttore»; da cui deriva che gli appellanti — chiamati a svolgere il proprio servizio in un'ottica meramente sostitutiva di colmare una vacanza — non potevano avere perfetta conoscenza, da subito, la normativa applicabile in materia di rimborso spese;

3) inoltre, la sentenza impugnata ha trascurato di dare rilievo all'*utilitas* derivata alla comunità dell'ergogazione delle somme in questione, tenuto conto che comunque è stato garantito lo svolgimento di un servizio che altrimenti si sarebbe bloccato, «come dimostrano le agitazioni e le contestazioni verificatesi in quei giorni». D'altra parte, «non sarebbe stato in alcun modo possibile svolgere il medesimo servizio, sulla cui efficienza nessuna contestazione è stata posta in essere, ad un costo minore», per cui si può affermare che «la gestione contestata, in realtà, non solo non ha arrecato alcun danno alla C.R.I. ma, lo si ribadisce, ha comportato, per la stessa C.R.I. un bilancio positivo», fino al punto che la sentenza di primo grado avrebbe ragionato «in una prospettiva tipica della ormai superata teoria sulla responsabilità formale»;

4) infine, viene richiamata una sentenza di questa Sezione che — in un caso analogo — si sarebbe sostanzialmente mossa nell'ottica prospettata dalla difesa.

Per quanto riguarda, in particolare, il signor Failla, i difensori mettono in rilievo che due dei mandati di pagamento (pari a L. 94.710.000 e a L. 5.360.000) che — al 50% — gli vengono addebitati (nell'atto di citazione e nella sentenza di condanna), in effetti sono privi della sottoscrizione dello stesso, tanto è vero che tali mandati sono stati ammessi a pagamento con la sola sottoscrizione del presidente.

La conclusione degli atti di appello è nel senso della totale assoluzione dei convenuti e, per il caso specifico del signor Failla, anche della declaratoria di assenza di responsabilità per i due mandati appena citati.

Per entrambi gli appelli di cui si è trattato, in data 19 giugno 2006 gli avvocati Pitruzzella e Mangano hanno depositato istanza per l'applicazione dell'art. 1, commi 231, 232 e 233, della legge n. 266/2005, chiedendo la definizione del giudizio col pagamento di una somma pari al 10% (e comunque non superiore al 20%) del danno quantificato nella sentenza.

In data 31 ottobre 2006, la Procura generale ha depositato separati atti conclusionali con riferimento ai quattro appelli chiedendo, in definitiva, la piena conferma della sentenza di primo grado, mentre, con riferimento agli appelli relativamente ai quali i difensori hanno chiesto la definizione agevolata, in data 4 dicembre 2006 ha depositato il parere previsto dalla legge, proponendo di determinare la somma dovuta dai signori Maggio e Failla in misura non inferiore al 30% del danno quantificato in sentenza.

Chiamando i quattro giudizi all'udienza del 14 novembre 2006, la Sezione ha rinviato a nuovo ruolo i giudizi recanti i numeri 1805/A/RESP e 1959/A/RESP (Passariello e Sansone), mentre fissato per gli altri due la camera di consiglio del 7 dicembre 2006, nel corso della quale, sia l'avv. Mangano che il V.P.G. hanno confermato le richieste formulate con i rispettivi atti scritti.

DIRITTO

La Sezione, dopo aver preliminarmente riunito i due giudizi indicati in epigrafe ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ., deve immediatamente rilevare che l'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, pone — ai commi 231, 232 e 233 — i seguenti (nuovi) meccanismi sostanziali e processuali applicabili nei giudizi di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti per i fatti commessi antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge stessa: 1) «i soggetti nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna possono chiedere alla competente sezione di appello, in sede di impugnazione, che il procedimento venga definito mediante il pagamento di una somma non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del danno quantificato nella sentenza»; 2) «la sezione di appello, con decreto in camera di consiglio, sentito il procuratore competente, delibera in merito alla richiesta e, in caso di accoglimento, determina la somma dovuta in misura non superiore al 30 per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado, stabilendo il termine per il versamento»; 3) «il giudizio di appello si intende definito a decorrere dalla data di deposito della ricevuta di versamento presso la segreteria della sezione di appello».

Tali disposizioni, in sostanza, introducono, nella fase di appello, un procedimento camerale diretto alla definizione «agevolata» del giudizio di responsabilità innanzi la Corte dei conti; ma la Sezione dubita della legittimità costituzionale del complesso di tali disposizioni, per violazione degli artt. 3, 24, 97, 103 e 111 della Costituzione.

Il ragionamento della Sezione prende le mosse da quella giurisprudenza costituzionale (fra le altre, sentenze n. 68/1971, n. 63/1973 e n. 1032/1988) in base alla quale la concreta garanzia dei principi costituzionali di eguaglianza, di buon andamento e del controllo contabile sia sostanzialmente affidata alla legge ordinaria, nel senso che sono riservate al discrezionale apprezzamento del legislatore non solo la determinazione e la graduazione dei tipi e dei limiti di responsabilità che — in relazione alle varie categorie di dipendenti pubblici o alle particolari

situazioni regolate — appaiono come le forme più idonee a garantire l'attuazione dei predetti principi costituzionali (sentenza n. 411/1988 e ordinanza n. 549/1988, nonché — con riferimento all'art. 28 della Costituzione — le sentenze n. 2/1968, n. 123/1972, n. 164/1982 e n. 26/1987), ma anche la possibilità di stabilire un limite patrimoniale della responsabilità amministrativa (sentenza n. 340/2001).

Ciò sta a significare, in definitiva, da una parte, che, per quanto non sia possibile trarre di taluni parametri costituzionali (in particolare, artt. 917 e 103, secondo comma, della Costituzione) un principio di inderogabilità delle comuni regole della responsabilità, si può tuttavia ricavare dagli stessi parametri la regola secondo la quale la discrezionalità del legislatore, per essere considerata corretta nel suo esercizio, deve determinare e graduare, caso per caso i tipi e i limiti della responsabilità in riferimento alle diverse categorie di dipendenti pubblici e alle diverse situazioni concrete, fissando, per ciascuna di esse, le forme più idonee a garantire i principi del buon andamento e del controllo contabile (sentenza n. 371/1998); e, dall'altra, che, in sede di giudizio di legittimità costituzionale, le leggi disciplinanti la responsabilità dei pubblici dipendenti sono sindacabili, in riferimento ai parametri invocati, solo sotto il profilo della ragionevolezza della disciplina adottata e delle diversità introdotte (cioè, relazione all'art. 3 della Costituzione).

Conseguentemente, pur non potendosi negare, in linea di principio, la possibilità di un intervento legislativo del tipo di quello esaminato in questa sede, è tuttavia pur sempre necessario che l'intervento stesso sia strettamente (e ragionevolmente) collegato alle specifiche peculiarità del caso in modo tale da escludere qualsiasi ipotesi di arbitrio nella fase di sostituzione della disciplina generale con una (successiva) eccezionale (Corte costituzionale, sentenza n. 14/1999, e altre precedenti ivi citate) sotto il profilo tanto del rispetto del principio di eguaglianza, quanto della tutela del buon andamento e della salvaguardia della funzione giurisdizionale da indebite interferenze da parte delle potere legislativo. Senonché, rispetto alle norme di cui si sta trattando, appare alquanto problematica l'individuazione della *ratio* che le sorregge, che non sia quella — puramente e semplicemente — della limitazione del risarcimento patrimoniale del soggetto condannato in primo grado, circostanza che, proprio per questo, caratterizza l'innovazione normativa per la sua irrazionalità e — conseguentemente — per la sua arbitrarietà.

In merito, potrebbe essere utile richiamare due esempi, tratti dalla normativa, che — pur eventualmente «criticabili» sul piano *lato sensu* «politico» — presentano una *ratio* che consente di superare, sul piano giuridico, i dubbi di irrazionalità e arbitrarietà: uno, concerne il c.d. «condono fiscale» che, pur attivabile «dinanzi alle commissioni tributarie od al giudice in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio» (da ultimo, art. 16 legge 27 dicembre 2002, n. 289), è chiaramente finalizzato all'incremento — e in termini brevi — delle entrate fiscali, oltre a deflazionare, in qualche misura, il contenzioso tributario; un altro, concernente la «applicazione della pena su richiesta delle parti» (ai sensi degli artt. 444 e segg. cod. proc. pen.), che, potendo essere richiesta, nel giudizio ordinario, fino alla presentazione delle conclusioni di cui agli art. 421, comma 3, e 422, comma 3 (e, in caso di giudizio direttissimo, fino alla dichiarazione di apertura di dibattimento di primo grado), è chiaramente finalizzata a deflazionare il carico di lavoro del giudice penale per i reati meno rilevanti e, al contempo, a limitare drasticamente le pene detentive e quindi limitare gli accessi alle carceri, notoriamente superaffollate.

Conseguentemente, raffrontando le citate situazioni con il caso che interessa in questa sede, a giudizio della Sezione appaiono violati gli artt. 97 (principio di buon andamento dell'amministrazione pubblica) e 103, secondo comma, della Costituzione (controllo contabile) stante che le norme sottoposte a scrutinio costituzionale, da una parte, non incidono minimamente (in senso riduttivo) sull'entità del contenzioso contabile (considerato che le norme stesse operano esclusivamente in sede di appello, nel cui ambito il sostituire una pubblica udienza con una camera di consiglio e una sentenza con un decreto è sicuramente di piccolo momento), e, dall'altra, che producono (quasi sicuramente, facendo astrazione ovviamente dall'ipotesi di condanna in sede di appello ordinario) una minore entrata (fra il 90 per cento e il 70 per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado), per cui rimane soltanto l'irrazionale e incongruo «effetto premiale» (nei confronti del convenuto condannato), che, in quanto tale, si appalesa del tutto ingiustificato.

D'altra parte, la Sezione ritiene che tali parametri costituzionali siano violati anche sotto un altro profilo. Infatti — premesso che nel sistema vigente l'attenuazione della responsabilità amministrativo-contabile è rimessa, nei singoli casi, al potere riduttivo del giudice, che, a tal fine, può tenere conto (fondamentalmente) del comportamento e del livello di responsabilità, ma anche delle capacità economiche del soggetto responsabile — appare assolutamente irragionevole (e, in questo senso, viene implicato anche l'art. 3 della Costituzione) una riduzione predefinita e pressoché automatica della responsabilità e della misura del risarcimento, lasciando al giudice una valutazione minima in ordine al comportamento complessivo dell'agente (Corte costituzionale, sentenza n. 340/2001); con la ulteriore conseguenza che il complesso normativo esaminato potrebbe incidere (limitandolo) sul principio del «libero convincimento del giudice», violando così l'art. 101 della Costituzione, limitandolo anche

nel senso che l'inciso «in caso di accoglimento» della richiesta del soggetto condannato (comma 232), non contenendo alcun criterio di orientamento per il giudice, comporta — in conclusione e in sostanza — l'assenza di qualsiasi «discrezionalità» nell'*an* (per cui il procedimento, in certo qual modo, diventa «obbligatorio»).

A sua volta, il principio di eguaglianza appare ulteriormente violato nella considerazione che la normativa è applicabile soltanto ai «soggetti nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna», con la conseguenza che la situazione concreta potrebbe rilevarsi negativa nei confronti dei soggetti che risultino assolti in primo grado nel senso che la relativa sentenza potrebbe essere appellata dal pubblico ministero e che la sentenza di appello potrebbe essere di condanna, senza che il convenuto possa fruire dei vantaggi della norma «di condono». È ben vero che, nella specie, si è in presenza di soggetti condannati in primo grado, con la conseguenza che la prospettiva che precede potrebbe apparire non rilevante, ma, nell'economia complessiva della normativa, appare comunque irrazionale una previsione legislativa che esclude dai benefici quei soggetti la cui posizione — dopo la sentenza di primo grado — appare chiaramente meno «pensante» di quella dei convenuti condannati; mentre difficilmente potrebbe pervenirsi ad una interpretazione «adeguatrice», non solo perché, in tale caso, dovrebbe superarsi la «lettera» della «condanna» in primo grado, ma anche perché si dovrebbe «creare» il criterio al quale correlare le percentuali del 10, del 20 o del 30 previste dalla legge.

Appare violato anche l'art. 24 della Costituzione (in particolare, il secondo comma: «la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento») nella parte in cui il pubblico ministero presso la Corte dei conti viene evocato nel solo comma 232 e solo per «essere sentito» in camera di consiglio quando la Sezione di appello deve deliberare «in merito alla richiesta»; infatti, per tale funzione, limitata e marginale (che si sostanzia nell'espressione di un «parere», del pubblico ministero, il procedimento regolato dai commi 231 - 233 dell'art. 1 della legge n. 266/2005 non assume, sostanzialmente, carattere bilaterale, per cui la funzione di «parte» del pubblico ministero contabile (nell'ottica — anche del «giusto processo» — dell'art. 111 della Costituzione) viene, nella specie, quasi pretermessa (con la conseguenza — fra l'altro — che, in tal modo, vengono pesantemente compressi i diritti e gli interessi della pubblica amministrazione, dei quali il pubblico ministero è chiaramente portatore, in uno all'interesse generale dell'Ordinamento).

Le questioni di legittimità costituzionale che precedono, non superabili in via interpretativa, sono non manifestamente infondate per i motivi che precedono e rilevanti in quanto le norme denunciate, ove venissero dichiarate incostituzionali, non potrebbero essere applicabili nel presente giudizio, che proseguirebbe secondo il rito ordinario.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 231, 232 e 233 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in relazione agli artt. 3, 24, 97, 101, 103 e 111 della Costituzione.

Ordina l'immediata trasmissione degli atti, a cura della segreteria, alla Corte costituzionale, sospendendo conseguentemente il processo fino all'esito del giudizio incidentale di costituzionalità.

Dispone che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e alle parti, e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Così provveduto in Palermo, nella Camera di consiglio del 7 dicembre 2006.

Il Presidente: SANCETTA

L'estensore: CILIA

N. 525

Ordinanza del 17 gennaio 2007 emessa dalla Corte dei conti - Sezione giurisdizionale d'appello per la regione Siciliana, Palermo sull'appello proposto da Di Stefano Nunzio contro Procuratore regionale presso la sezione giurisdizionale per la regione Siciliana.

Corte dei conti - Giudizio di responsabilità - Soggetti condannati per fatti commessi prima dell'entrata in vigore della legge censurata - Fase di appello - Possibilità di chiedere la definizione del giudizio mediante il pagamento di una somma non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado - Irrazionalità - Violazione del diritto di difesa - Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Interferenza sulla funzione giurisdizionale contabile, con specifico riguardo al principio di libero convincimento del giudice - Violazione del principio di separazione del potere legislativo dal potere giudiziario - Violazione dei principi del giusto processo.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 231.
- Costituzione, artt. 3, 24, 97, 101, 103 e 111.

Corte dei conti - Giudizio di responsabilità - Soggetti condannati per fatti commessi prima dell'entrata in vigore della legge censurata - Fase di appello - Possibilità della sezione di appello della Corte dei conti, in caso di accoglimento della richiesta di definizione del giudizio, di determinare la riduzione della somma dovuta in misura non superiore al 30 per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado - Irrazionalità - Violazione del diritto di difesa - Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Interferenza sulla funzione giurisdizionale contabile, con specifico riguardo al principio di libero convincimento del giudice - Violazione dei principi del giusto processo.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 232.
- Costituzione, artt. 3, 24, 97, 101, 103 e 111.

Corte dei conti - Giudizio di responsabilità - Soggetti condannati per fatti commessi prima dell'entrata in vigore della legge censurata - Fase di appello - Previsione che il giudizio si intende definito a decorrere dalla data di deposito della ricevuta di versamento presso la segreteria della sezione di appello della somma dovuta dal condannato - Irrazionalità - Violazione del diritto di difesa - Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Interferenza sulla funzione giurisdizionale contabile, con specifico riguardo al principio di libero convincimento del giudice - Violazione dei principi del giusto processo.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 233.
- Costituzione, artt. 3, 24, 97, 101, 103 e 111.

LA CORTE DEI CONTI

Ha emesso la seguente ordinanza n. 02/A/2007/ORD, nel giudizio in materia di responsabilità amministrativa iscritto al n. 1928/A/RESP del registro di segreteria e promosso dal sig. Nunzio Di Stefano, col patrocinio dell'avv. Girolamo Rubino, avverso la sentenza n. 496/2006 della sezione giurisdizionale per la regione Siciliana.

Visti gli atti e i documenti di causa;

Uditi, nella Camera di consiglio del 30 novembre 2006, il relatore, consigliere Salvatore Cilia, l'avv. Rubino e il V.P.G. Salvatore Marcinnò.

F A T T O

Con atto di citazione, depositato in segreteria il 21 gennaio 2004, la Procura regionale ha convenuto in giudizio il sig. Nunzio Di Stefano per sentirlo condannare al pagamento, in favore del comune di Agrigento, della somma di € 148.390,00 per danno patrimoniale e dell'ulteriore somma di € 74.195,00 per danno all'immagine, nonché i sigg.ri Giacomo Montalbano, Pier Remigio Rosso e Michele Bella chiedendone la condanna — in regime sussidiario e con il beneficio della preventiva esclusione del Di Stefano — al pagamento della somma di € 24.731,70 ciascuno, e in favore dello stesso comune, per danno patrimoniale; inoltre, al pagamento di interessi legali e rivalutazione monetaria sulle predette somme, e alle spese di giudizio.

La vicenda che ha indotto la procura regionale a formulare le richieste di condanna trae origine da una indagine disposta, in data 5 maggio 1994, dall'assessore comunale dei servizi demografici, a conclusione della quale emersero irregolarità ed ammanchi di proventi nel settore di competenza del Servizio demografico, che, in particolare, misero in evidenza — per gli anni 1991, 1992 e 1993 — una differenza in negativo tra gli importi incassati per il rilascio dei certificati e gli importi effettivamente versati nella cassa comunale (in totale, per l'appunto, € 148.390,00); per tale vicenda ha avuto luogo un giudizio penale (per il reato di peculato) nei riguardi dei dipendenti comunale Nunzio Di Stefano, Giacomo Montalbano, Giuseppe Pagano, Giovanni Caltagirone e Diego Sciascia, a conclusione del quale il solo Di Stefano venne condannato per tale reato, mentre gli altri imputati vennero assolti con la formula «non avere commesso i fatti». (In sede penale, il Di Stefano ha ammesso di essersi appropriato di parte della predetta somma di € 148.390,00, motivando la sua azione illecita con la necessità di coprire le spese affrontate per cure mediche apprestate, alla madre, alla figlia e alla moglie, le quali versavano tutte in cattive condizioni di salute). Il p.m. ha individuato nella fattispecie tutti gli elementi costitutivi della responsabilità contabile.

Gli altri tre convenuti sono stati convenuti in giudizio per «responsabilità di tipo sussidiario» (a livello di colpa grave) in quanto, nella specifica qualità di capo ripartizione dei servizi demografici (il Montalbano, per il periodo 1° gennaio 1990/3 novembre 1992, e il Rosso, dal 4 novembre 1992 al 6 gennaio 1994) e di capo sezione dell'ufficio anagrafe (il Bella, dal 6 novembre 1990 al 12 marzo 1993), «avevano l'obbligo di esercitare i poteri di organizzazione e di controllo per verificare il regolare funzionamento dell'ufficio cui erano preposti e la corretta gestione del pubblico denaro incassato per il rilascio dei certificati anagrafici».

Con la sentenza n. 496/2006 (successivamente ad una precedente sentenza parziale — n. 1467/2004 — con cui era stata dichiarata l'avvenuta prescrizione del diritto fatto valere dal p.m. nei confronti dei sigg.ri Rosso e Bella), la sezione giurisdizionale — affermando che non risulta dimostrata una parte del danno patrimoniale contestato e la sussistenza del danno all'immagine — condanna il Di Stefano (comportamento doloso) alla somma complessiva di € 40.283,64 (l'intero danno patrimoniale «accertato»), e il Montalbano (in regime sussidiario e con il beneficio della preventiva esclusione del Di Stefano) alla somma di € 10.000,00 in applicazione del criterio equitativo sancito dall'art. 1226 cod. civ.; oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e spese legali.

La predetta sentenza è stata appellata sia dai due convenuti, che dalla Procura regionale.

In particolare, nell'atto di appello che interessa il sig. Di Stefano, l'avv. Girolamo Rubino — dopo avere sostanzialmente lamentato il criterio adottato dal giudice di primo grado nella ripartizione del danno erariale, considerato che il suo assistito rivestiva, all'interno dell'Ufficio servizi demografici del comune di Agrigento, la qualifica di mero assistente amministrativo, per cui appaiono illogiche e incongrue alcune affermazioni (e le conclusioni) enucleabili dall'atto di citazione e dalla sentenza appellata (il Di Stefano sarebbe stato «l'unico dipendente in grado di potere attivare il sistema informatico e l'unico a possedere le chiavi di accesso a detto sistema»; i capi Sezione e i capi Ripartizione sono stati convenuti solo a titolo sussidiario, e uno solo di loro risulta condannato — e per una somma minima — a tale titolo) — chiede la definizione del giudizio ai sensi e per gli effetti dei commi 231 e 232 della legge n. 266/2005, applicando i benefici ivi previsti.

In data 5 settembre 2006, la Procura generale ha depositato in segreteria un atto conclusionale col quale chiede il rigetto dell'appello presentato dal sig. Di Stefano in quanto le argomentazioni ivi contenute appaiono del tutto infondate, e il parere *ex art. 1*, commi 231 e 232, della legge n. 266/2005, col quale chiede che l'istanza formulata venga rigettata, sia perché tali norme prevedono la facoltà del condannato, in alternativa, di scegliere tra rito ordinario (che può portare alla condanna, ma anche all'assoluzione) e rito speciale (che, comunque, comporta una condanna), mentre nella specie il convenuto ha chiesto che «il giudizio venga definito con l'applicazione dell'art. 1 della legge n. 266/2005 dopo la richiesta di accogliere l'appello», senza, cioè, fare la necessaria (ma unica) opzione; sia perché — ma in linea assolutamente subordinata — il comportamento dell'interessato «è stato caratterizzata da dolo».

Chiamando i tre giudizi all'udienza del 25 ottobre 2006, la sezione ha rinviato a nuovo ruolo quelli recanti i numeri 1951/A/RESP (appello Montalbano) e 1963/A/RESP (appello Procura), mentre ha fissato per l'altro la camera di consiglio del 30 novembre 2006, nel corso della quale sia l'avv. Rubino che il V.P.G. hanno confermato le richieste con i rispettivi atti scritti.

D I R I T T O

In via pregiudiziale, la sezione deve affrontare le eccezioni di inammissibilità, prospettata dalla Procura generale nei termini risultanti dall'ultima parte della narrativa, con riferimento alla richiesta di «definizione agevolata» del giudizio *ex art.* 1, commi 231, 232 e 233, della legge 23 dicembre 2005, n. 2006; entrambe le eccezioni sono infondate. La prima (rapporto fra atto di appello e richiesta di definizione agevolata), in quanto, tenendo conto (come risulterà dal prosieguo della motivazione) del fatto che tale richiesta può essere formulata esclusivamente in sede di proposizione dell'appello, non pare ragionevole ipotizzare che l'atto di appello, se finalizzato alla richiesta della definizione agevolata, avrebbe dovuto limitarsi ai «motivi» del gravame, pretermettendo qualsiasi richiesta conclusiva nel merito (probabilmente, nel maggiore dei casi, di assoluzione), mentre è da ritenere che, nell'ottica complessiva della legge, la richiesta di definizione agevolata, apparentemente (ma fisiologicamente) o subordinata», acquisisce poi — nell'ambito dell'esame della sezione di appello — tutte le caratteristiche della domanda «principale»; la seconda (natura dolosa del comportamento che ha prodotto il danno erariale), in quanto tale limite non si rinviene nella legge (in base alla interpretazione che la sezione ha dato alla normativa *de qua*, come è possibile evincere dalle considerazioni che saranno svolte in seguito).

A questo punto il Collegio deve rilevare che l'art. 1 della citata legge n. 266/2005, pone — ai commi 231, 232 e 233 — i seguenti (nuovi) meccanismi sostanziali e processuali applicabili nei giudizi di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti per i fatti commessi antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge stessa: 1) «i soggetti nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna possono chiedere alla competente sezione di appello, in sede di impugnazione, che il procedimento venga definito mediante il pagamento di somma non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del danno quantificato nella sentenza»; 2) «La sezione di appello, con decreto in Camera di consiglio, sentito il procuratore competente, delibera in merito alla richiesta e, in caso di accoglimento, determina la somma dovuta in misura non inferiore al 30 per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado, stabilendo il termine per il versamento»; 3) «il giudizio di appello si intende definito a decorrere dalla data di deposito della ricevuta di versamento presso la segreteria della sezione di appello».

Tali disposizioni, in sostanza, introducono, nella fase di appello, un procedimento camerale diretto alla definizione «agevolata» del giudizio di responsabilità innanzi alla Corte di conti; ma la sezione dubita della legittimità costituzionale del complesso di tali disposizioni, per violazione degli artt. 3, 24, 97, 101, 103 e 111 della Costituzione.

Il raggiungimento della sezione prende le mosse da quella giurisprudenza costituzionale (fra le altre, sentenze n. 68/1971, n. 63/1973 e n. 1032/1988) in base alla quale la concreta garanzia dei principi costituzionali di eguaglianza, di andamento e del controllo contabile sia sostanzialmente affidata alla legge ordinaria, nel senso che sono riservate al discrezionale apprezzamento del legislatore non solo la determinazione e la graduazione dei tipi e dei limiti di responsabilità che — in relazione alle varie categorie di dipendenti pubblici o alle particolari situazioni regolate — appaiono come le forme più idonee a garantire l'attuazione dei predetti principi costituzionali (sentenza n. 411/1988 e ordinanza n. 549/1988, nonché — con riferimento all'art. 28 della Costituzione — le sentenze n. 2/1968, n. 123/1972, n. 164/1982 e n. 26/1987), ma anche la possibilità di stabilire un limite patrimoniale della responsabilità amministrativa (sentenza n. 340/2001). Ciò sta a significare, in definitiva, da una parte, che, per quanto non sia possibile trarre da taluni parametri costituzionali (in particolare, artt. 97 e 103, secondo comma, della Costituzione) un principio di inderogabilità delle comuni regole della responsabilità, si può tuttavia ricavare dagli stessi parametri la regola secondo la quale la discrezionalità del legislatore, per essere considerata corretta nel suo esercizio, deve determinare e graduare, caso per caso, i tipi e i limiti della responsabilità in riferimento alle diverse categorie di dipendenti pubblici e alle diverse situazioni concrete, fissando, per ciascuna di esse, le forme più idonee a garantire i principi del buon andamento e del controllo contabile (sentenza n. 371/1998); e, dall'altra, che, in sede di giudizio di legittimità costituzionale, le leggi disciplinanti la responsabilità dei pubblici dipendenti sono sindacabili, in riferimento ai parametri invocati, solo sotto il profilo della ragionevolezza della disciplina adottata e delle diversità introdotte (cioè, in relazione all'art. 3 della Costituzione).

Conseguentemente, pur non potendosi negare, in linea di principio, la possibilità di un intervento legislativo del tipo di quello esaminato in questa sede, è tuttavia pur sempre necessario che l'intervento stesso sia strettamente (e ragionevolmente) collegato alle specifiche peculiarità del caso in modo tale da escludere qualsiasi ipotesi di arbitrio nella fase di sostituzione della disciplina generale con una (successiva) eccezione (Corte costituzionale, sentenza n. 14/1999), e altre precedenti ivi citate) sotto il profilo tanto del rispetto del principio di eguaglianza, quanto della tutela del buon andamento e della salvaguardia della funzione giurisprudenziale da indebite interferenze da parte del potere legislativo. Senonché, rispetto alle norme di cui si sta trattando, appare alquanto proble-

matica l'individuazione della *ratio* che le sorregge, che non sia quella — puramente e semplicemente — della limitazione del risarcimento patrimoniale del soggetto condannato in primo grado, circostanza che, proprio per questo, caratterizza l'innovazione normativa per la sua irrazionalità e — conseguentemente — per la sua arbitrarietà.

In merito, potrebbe essere utile richiamare due esempi, tratti dalla normativa, che — pur eventualmente «criticabili» sul piano *lato sensu* «politico» — presentano una *ratio* che consente di superare, sul piano giuridico, i dubbi di irrazionalità e arbitrarietà: uno concerne il c.d. «condono fiscale» che, pur attivabile «dinanzi alle commissioni tributarie od al giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio (da ultimo, art. 16, legge 27 dicembre 2002, n. 289), è chiaramente finalizzato all'incremento — e in termini brevi — delle entrate fiscali, oltre a deflazionare, in qualche misura, il contenzioso tributario; un altro, concernente la «applicazione della pena su richiesta delle parti» (ai sensi degli artt. 444 e segg. cod. proc. pen.), che, potendo essere richiesta, nel giudizio ordinario, fino alla presentazione delle conclusioni di cui agli artt. 421, comma 3, e 442, comma 3 (e, in caso di giudizio direttissimo, fino alla dichiarazione di apertura di dibattimento di primo grado), è chiaramente finalizzata a deflazionare il carico di lavoro del giudice penale per i reati meno rilevanti e, al contempo, a limitare drasticamente le pene detentive e quindi limitare agli accessi alle carceri, notoriamente superaffollate.

Conseguentemente, raffrontando le citate situazioni con il caso che interessa in questa sede, a giudizio della sezione appaiono violati gli artt. 97 (principio di buon andamento dell'amministrazione pubblica) e 103, secondo comma, della Costituzione (controllo contabile) stante che le norme sottoposte a scrutinio costituzionale, da una parte, non incidono minimamente (in senso riduttivo) sull'entità del contenzioso contabile (considerato che le norme stesse operano esclusivamente in sede di appello, nel cui ambito il sostituire una pubblica udienza con una Camera di consiglio e una sentenza con decreto è sicuramente di piccolo momento), e, dall'altra, che producono (quasi sicuramente, facendo astrazione ovviamente dall'ipotesi di condanna in sede di appello ordinario) una minore entrata (fra il 90 per cento e il 70 per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado), per cui rimane soltanto l'irrazionale e incongruo «effetto premiale» (nei confronti del convenuto condannato, che, in quanto tale, si appalesa del tutto ingiustificato.

D'altra parte, la sezione ritiene che tali parametri costituzionali siano violati anche sotto un altro profilo. Infatti — premesso che nel sistema vigente l'attenuazione della responsabilità amministrativo-contabile è rimessa, nei singoli casi, al potere riduttivo del giudice, che, a tal fine, può tenere conto (fondamentalmente) del comportamento e del livello di responsabilità, ma anche delle capacità economiche del soggetto responsabile — appare assolutamente irragionevole (e, in questo senso, viene implicato anche l'art. 3 della Costituzione) una riduzione predefinita e pressoché automatica della responsabilità e della misura del risarcimento, lasciando al giudice una valutazione minima in ordine al comportamento complessivo dell'agente (Corte costituzionale, sentenza n. 340/2001); con la ulteriore conseguenza che il complesso normativo esaminato potrebbe incidere (limitandolo) sul principio del «libero convincimento del giudice», violando così l'art. 101 della Costituzione, limitandolo anche nel senso che l'inciso «in caso di accoglimento» della richiesta del soggetto condannato (comma 232), non contenendo alcun criterio di orientamento per il giudice, comporta — in conclusione e in sostanza — l'assenza di qualsiasi «discrezionalità» nell'*an* (per cui il procedimento, in certo qual modo, diventa «obbligatorio».

A sua volta, il principio di eguaglianza appare ulteriormente violato nella considerazione che la normativa è applicabile soltanto ai «soggetti nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna», con la conseguenza che la situazione concreta potrebbe rilevarsi negativa nei confronti dei soggetti che risultino assolti in primo grado nel senso che la relativa sentenza potrebbe essere appellata dal pubblico ministero e che la sentenza di appello potrebbe essere di condanna, senza che il convenuto possa fruire dei vantaggi della norma «di condono». È ben vero che, nella specie, si è in presenza di soggetti condannati in primo grado, con la conseguenza che la prospettiva che precede potrebbe apparire non rilevante, ma, nell'economia complessiva della normativa, appare comunque irrazionale una previsione legislativa che esclude dai benefici quei soggetti la cui posizione — dopo la sentenza di primo grado — appare chiaramente meno «pesante» di quella dei convenuti condannati; mentre difficilmente potrebbe pervenirsi ad una interpretazione «adeguatrice», sono solo perché, in tale caso, dovrebbe superarsi la «lettera» della «condanna» in primo grado, ma anche perché si dovrebbe «creare» il criterio al quale correlare le percentuali del 10, del 20 o del 30 previste dalla legge.

Appare violato anche l'art. 24 della Costituzione (in particolare, il secondo comma: «La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento») nella parte in cui il pubblico ministero presso la Corte dei conti viene evocato nel solo comma 232 e solo per «essere sentito» in Camera di consiglio quando la sezione di appello deve deliberare «in merito alla richiesta»; infatti, per tale funzione, limitata e marginale (che si sostanzia nell'espressione di un «parere», del pubblico ministero, il procedimento regolato dai commi 231 - 233 dell'art. 1 della legge n. 266/2005 non assume, sostanzialmente, carattere bilaterale, per cui la funzione di «parte» del pubblico mini-

stero contabile (nell'ottica — anche del «giusto processo» — dell'art. 111 della Costituzione) viene, nella specie, quasi pretermessa (con la conseguenza — fra l'altro — che, in tal modo, vengono pesantemente compressi i diritti e gli interessi della pubblica amministrazione, dei quali il pubblico ministero è chiaramente portatore, in uno all'interesse generale dell'Ordinamento).

Le questioni di legittimità costituzionale che precedono, non superabili in via interpretativa, sono non manifestamente infondate per i motivi che precedono e rilevanti in quanto le norme denunciate, ove venissero dichiarate incostituzionali, non potrebbero essere applicabili nel presente giudizio, che proseguirebbe secondo il rito ordinario.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 231, 232 e 233 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in relazione agli artt. 3, 24, 97, 103 e 111 della Costituzione.

Ordina l'immediata trasmissione degli atti, a cura della segreteria, alla Corte costituzionale, sospendendo conseguentemente il processo fino all'esito del giudizio incidentale di costituzionalità.

Dispone che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e alle parti, e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Così provveduto in Palermo, nella Camera di consiglio del 30 novembre 2006.

Il Presidente: SANCETTA

L'estensore: CILIA

07C0935

N. 526

*Ordinanza del 26 febbraio 2007 emessa dal Tribunale dei minorenni di Sassari
nel procedimento relativo a D. G. ed altri*

Processo penale - Processo penale a carico di imputati minorenni - Applicazione, specialmente applicazione provvisoria, di una misura di sicurezza, anche nei confronti dei minori infraquattordicenni, senza previsione di alcun limite minimo di età - Violazione del principio di tutela dell'infanzia e della gioventù - Lesione dei diritti inviolabili dell'uomo - Violazione dell'obbligo di rimuovere gli ostacoli al pieno sviluppo della persona umana - Contrasto con il principio di conformità alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute - Disparità di trattamento rispetto ai maggiorenni sotto il profilo processuale - Lesione del diritto di difesa - Violazione del principio della tempestiva informazione sull'accusa - Contrasto con il principio del contraddittorio tra le parti.

- Codice penale, artt. 206 e 224; d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, artt. 37 e 38.
- Costituzione, artt. 2, 3, 10, 24, 31 e 111.

IL TRIBUNALE PER I MINORENNI

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento iscritto al n. 1/07 Mod. 51, per applicazione di misura di sicurezza ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 relativo ai minori: D. G., nato a Tempio Pausania il 24 maggio 1993; D. M., nato a Tempio Pausania il 15 settembre 1995; M.R.P. nato a Sassari il 6 agosto 1993, difesi: D. G. e D. M. dall'avv. Vittorio Campus del Foro di Sassari, M. R. P. dall'avv. Pietro Diaz del Foro di Sassari.

Vista la sentenza in data 22 gennaio 2007 con la quale il giudice per le indagini preliminari presso questo tribunale per i minorenni ha dichiarato, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 448/1988 non luogo a procedere nei confronti di D. G. (13 anni), D. M. (11 anni), M. R. P. (13 anni) — sottoposti ad indagini preliminari in relazione ai

reati di cui agli artt. 81 c.p.v., 110, 609-*bis*, commi 1 e 2, n. 1, 609-*ter* n. 2, 609-*octies* c.p. nei confronti della minore S.S. (nata a Tempio Pausania il 12 febbraio 1997), fatto commesso in concorso con altri quattro minori non imputabili (P. M., nato il 28 luglio 1997; P. E. nato il 26 marzo 1997; P. E. nato il 17 gennaio 1995; D. A. nato il 3 agosto 1994) — per essere gli stessi non imputabili in quanto infraquattordicenni, ed ha contestualmente, su richiesta del pubblico ministero, applicato in via provvisoria ai suddetti, ai sensi degli artt. 36 e 37 del d.P.R. n. 448/1988 la misura di sicurezza del riformatorio giudiziario da eseguirsi nelle forme del collocamento in comunità, per la durata di un anno, disponendo altresì la trasmissione degli atti al tribunale per i minorenni ai fini dell'instaurazione del procedimento di cui all'art. 38 del citato d.P.R.;

Letti gli atti del procedimento;

Dato atto che all'udienza del 20 febbraio 2007 fissata dinanzi a questo tribunale ai sensi dell'art. 38, sono comparsi il pubblico ministero, i minori, i loro difensori, i genitori, i rappresentanti dell'Ufficio di servizio sociale per i minorenni di Sassari (U.S.S.M.);

Considerato che in apertura di udienza i difensori dei tre minori hanno in via preliminare, eccetto la nullità della sentenza del g.i.p. e comunque l'inefficacia della misura di sicurezza applicata in via provvisoria chiedendone conseguentemente la revoca;

Dato atto che il pubblico ministero ha dedotto l'improponibilità delle eccezioni preliminari sollevate dalla difesa e ne ha chiesto comunque il rigetto;

O S S E R V A

I difensori dei due D. e del M. hanno sollevato una serie di eccezioni preliminari di nullità della sentenza del g.i.p. con la quale è stato dichiarato non luogo a procedere nei confronti dei tre minori per mancanza di imputabilità per essere gli stessi infraquattordicenni ed è stata loro applicata in via provvisoria, ai sensi dell'art. 37 del d.P.R. n. 448/1988, la misura di sicurezza del riformatorio giudiziario. Sintetizzando le articolate considerazioni della difesa si rileva che le eccezioni di nullità si fondano principalmente sulle seguenti deduzioni:

la sentenza sarebbe viziata da nullità insanabile ai sensi del secondo comma dell'art. 178 c.p.p. perché emessa dal g.i.p. senza una preventiva richiesta del pubblico ministero, il quale si era invece limitato a chiedere l'archiviazione del procedimento e l'applicazione provvisoria della misura di sicurezza;

il g.i.p. non avrebbe potuto disporre l'applicazione provvisoria della misura di sicurezza, in quanto il solo giudice autorizzato a farlo ai sensi dell'art. 37 del d.P.R. n. 448/1988 sarebbe il giudice del giudizio, e quindi il g.u.p. (considerati gli ampi poteri di definizione del procedimento che la legge riconosce al g.u.p. nel processo minorile) oppure il tribunale in sede dibattimentale;

il g.i.p. non avrebbe potuto applicare la misura di sicurezza senza aver preventivamente sentito i minori (dagli atti risulta che l'unico minore le cui dichiarazioni sono state assunte a verbale da parte della p.g. è D. G.) e, comunque, una volta applicata la misura in via provvisoria, avrebbe dovuto disporre l'interrogatorio ai sensi del combinato disposto degli artt. 313 e 294 c.p.p. entro cinque giorni dall'esecuzione, con la conseguenza che, dato che i minori non sono invece mai stati interrogati dal g.i.p. né prima né dopo l'esecuzione, la misura sarebbe divenuta inefficace, la misura di sicurezza sarebbe divenuta inefficace anche perché la richiesta di riesame proposta con separato ricorso dalla difesa del solo M. ai sensi degli artt. 313 e 309 c.p.p. non è stata, decisa nei termini previsti dall'art. 309 c.p.p., la nullità e comunque l'inefficacia della sentenza del g.i.p. comporterebbero l'improponibilità e l'improcedibilità del procedimento per la verifica della pericolosità dinanzi al tribunale per i minorenni;

La difesa dei due fratelli D., pur non proponendola formalmente, ha invitato il tribunale a valutare se sollevare la questione di legittimità costituzionale delle norme che prevedono l'applicazione delle misure di sicurezza in via provvisoria ai minori per contrasto con gli artt. 24 e 111 Cost., osservando che in tale materia la legge riserva ai minori garanzie inferiori di quante non ne preveda per i maggiorenni, soprattutto sotto il profilo dell'instaurazione del contraddittorio e dell'esercizio del diritto di difesa.

Entrambi i difensori hanno comunque chiesto, per tutti i motivi sopraindicati, la revoca della misura di sicurezza nei confronti di tutti i minori.

Il pubblico ministero ha invece sostenuto l'improponibilità delle eccezioni preliminari sollevate dalla difesa e, comunque, ne ha dedotto l'infondatezza sostenendo la legittimità della sentenza emessa dal g.i.p. ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 448/1988 e osservando in proposito che non è consentito al pubblico ministero promuovere l'azione penale nei confronti del minore infraquattordicenne, sicché il difetto di imputabilità per ragioni di età non potrebbe essere dichiarato dal g.u.p. né tantomeno dal tribunale a seguito di dibattimento. Ha espresso parere contrario in ordine all'eventuale proposizione della questione di legittimità costituzionale ritenendola non fondata e parere contrario sulla richiesta di revoca della misura di sicurezza.

Si ritiene innanzitutto che le eccezioni preliminari sollevate dalla difesa siano proponibili. Esse attengono infatti a questioni di nullità di ordine generale e assolute e sono pertanto rilevabili in ogni stato e grado del procedimento, anche d'ufficio, onde evitare la nullità di tutti gli atti successivi (artt. 179 e 185 c.p.p.).

Tali eccezioni appaiono però infondate. La sentenza del g.i.p. in data 22 gennaio 2007 è infatti conforme al sistema normativo attualmente vigente in materia.

Si osserva in proposito che è vero che il pubblico ministero ha presentato al g.i.p. richiesta di archiviazione del procedimento e contestualmente, con separato atto, richiesta di applicazione provvisoria della misura di sicurezza e non gli ha invece mai chiesto la pronuncia della sentenza *ex* art. 26 del d.P.R. n. 448/1988, ma correttamente il giudice per le indagini preliminari ha risposto con l'emanazione della suddetta sentenza di non luogo a procedere per difetto di imputabilità *ex* art. 97 c.p. e contestuale applicazione provvisoria della misura di sicurezza. Infatti l'art. 37 del d.P.R. n. 448/1988 dispone espressamente che l'applicazione provvisoria debba avvenire con sentenza, non prevedendo invece le norme sul processo minorile la possibilità di disporla con ordinanza, come accade per i maggiorenni in virtù dell'art. 313 del c.p.p.

Nè deve meravigliare il fatto che il g.i.p. abbia pronunciato la suddetta sentenza in difetto di richiesta del pubblico ministero perché essa, come espressamente previsto dall'art. 26 del d.P.R. n. 448/1988, può essere pronunciata anche d'ufficio, ed anzi essere pronunciata dal giudice anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento non appena egli accerti che l'imputato è minore degli anni quattordici. Ciò sia in ossequio alla rubrica dell'art. 26 che titola «Obbligo dell'immediata declaratoria della non imputabilità» e soprattutto in ossequio al principio che permea ed ispira tutto il processo minorile, in base al quale al minore (a maggior ragione se infraquattordicenne) deve essere garantita la più rapida fuoriuscita dal processo penale, a tutela della sua personalità.

Si osserva anzi che la sentenza *ex* art. 26 viene di regola pronunciata proprio dal g.i.p. perché è sufficiente l'accertamento anagrafico sul minore indagato (che si espleta sin dai primi atti del procedimento) per provocarla, costituendo invece ipotesi puramente residuale la pronuncia di tale sentenza da parte del g.u.p. o del giudice del dibattimento (in pratica cioè avviene di solito in ipotesi di minori stranieri privi di idonei documenti di identità o nell'ipotesi, pur sempre possibile anche se rara, in cui nella fase delle indagini preliminari sia sfuggita agli inquirenti al p.m., alla difesa e al g.i.p. l'età del ragazzo). Bene ha fatto dunque il g.i.p. a pronunciare tale sentenza senza espressa richiesta del pubblico ministero, in considerazione anche del fatto che la sentenza era il solo provvedimento con il quale egli avrebbe potuto rispondere alla richiesta (questa sì esistente) di applicazione della misura cautelare.

Nessuna nullità sussiste inoltre con riferimento al secondo comma dell'art. 178 c.p.p., che attribuisce al p.m. il potere di iniziativa nell'esercizio dell'azione penale, perché è pacifico che la pronuncia della sentenza di cui all'art. 26 del d.P.R. n. 448/1988 non richiede né comporta l'esercizio dell'azione penale (la quale mai potrebbe essere promossa dal p.m. consapevolmente nei confronti di un minore degli anni quattordici) ma anzi risponde all'esigenza di consentire l'immediata uscita del minore non imputabile dal procedimento penale.

Neppure si condivide la tesi sostenuta dalla difesa secondo cui, ai sensi dell'art. 37 del d.P.R. n. 448/1988, solo il g.u.p. e il tribunale avrebbero potuto disporre l'applicazione provvisoria della misura di sicurezza. Tale conclusione non è consentita né dall'interpretazione letterale della norma, che parla genericamente di «giudice», né da quella sistematica, visto che il giudice ordinariamente chiamato all'emanazione della sentenza ai sensi dell'art. 97 c.p.p. è, nel processo minorile, proprio il g.i.p. ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 448/1988. Si rimanda in proposito alle osservazioni già precedentemente svolte e si evidenzia inoltre che l'applicazione provvisoria da parte del g.u.p. nel giudizio abbreviato è prevista come ipotesi separata dal quarto comma dell'art. 37, mentre l'applicazione della misura di sicurezza nel dibattimento costituisce oggetto del successivo art. 39, sicché, a meno che non si

voglia ritenere che il primo comma dell'art. 37 non abbia quasi alcun rilievo pratico, almeno con riferimento all'ipotesi di minori infraquattordicenni che qui interessa, si deve ritenere che il giudice deputato all'applicazione provvisoria possa essere anche il g.i.p.

La difesa ha anche eccepito che il g.i.p. avrebbe dovuto procedere all'interrogatorio dei minori sottoposti alle indagini ai sensi dell'art. 313 c.p.p. o prima o, quantomeno, dopo l'esecuzione della misura, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 294 c.p.p. richiamato dal primo comma dell'art. 313 c.p.p., e che, essendo stato omesso l'interrogatorio nel termine di cinque giorni dall'esecuzione della misura, quest'ultima è ormai divenuta inefficace.

Anche tale eccezione è infondata perché muove dal presupposto, non condiviso da questo tribunale, che l'art. 313 c.p.p. sia applicabile nel procedimento minorile. In proposito si osserva che l'art. 1 del d.P.R. n. 448/1988 dispone che nel procedimento a carico di minorenni si osservano le disposizioni del suddetto decreto e, solo per quanto da esse non previsto, quelle del codice di procedura penale, le quali ultime devono comunque essere applicate in modo adeguato alla personalità e alle esigenze educative del minorenne. Orbene, la materia delle misure di sicurezza da applicare ai minori è disciplinata in maniera organica ed esaustiva dal capo IV del d.P.R. n. 448/1988, almeno per gli aspetti processuali ed esecutivi, sicché, essendo tale decreto norma speciale rispetto a quelle del codice di procedura penale ed in virtù dell'espresso principio di cui al citato art. 1, deve escludersi che la disciplina processuale prevista per l'applicazione provvisoria della misure di sicurezza all'indagato maggiorenne sia applicabile al minore e, conseguentemente, deve escludersi l'esistenza di un obbligo del g.i.p. di procedere all'interrogatorio del minore ed anche che si verifichi l'inefficacia della misura qualora il minore non venga interrogato.

Per gli stessi motivi deve dichiararsi che la misura di sicurezza applicata in via provvisoria al minore non è suscettibile di riesame ai sensi dell'art. 309 del c.p.p., così come disposto invece dall'ultimo comma dell'art. 313 c.p.p. per quella pronunciata nei confronti del maggiorenne, e conseguentemente deve affermarsi che la circostanza che non sia intervenuta nei termini di cui all'art. 309 c.p.p. la decisione sul riesame proposto dalla difesa del M. con separato ricorso non comporta alcuna inefficacia.

Quello delle impugnazioni è infatti aspetto sicuramente processuale che non può essere esteso ai minori sussistendo già in proposito una disciplina speciale organica e completa. In particolare, si osserva che l'obbligo per il giudice che ha applicato provvisoriamente la misura di sicurezza di rimettere immediatamente gli atti al tribunale per i minorenni perché promuova entro trenta giorni dalla pronuncia, a pena di inefficacia della misura, il procedimento di cui all'art. 38 del d.P.R. n. 448/1988 risponde appunto alla esigenza di avere in tempi rapidi un giudizio sulla pericolosità del minore nel contraddittorio delle parti (è infatti prevista la presenza del minore, degli esercenti la potestà, degli eventuali affidatari e dei servizi sociali) da parte dell'organo collegiale ordinariamente competente all'esame del merito. Il tribunale per i minorenni, investito di tale procedimento, verifica la pericolosità ed esercita gli stessi poteri che avrebbe esercitato in sede di riesame, potendo revocare, modificare o applicare la misura (tale procedimento è infatti previsto anche nell'ipotesi in cui l'istanza di applicazione provvisoria sia stata rigettata dal primo giudice). L'interesse pubblico alla verifica dell'organo collegiale è desumibile dalla circostanza che tale procedimento viene promosso d'ufficio in tutti i casi non solo di applicazione provvisoria ma anche di rigetto della relativa richiesta del p.m., e non è condizionato all'impulso delle parti.

Inoltre, la previsione di tempi più lunghi del procedimento *ex art. 38* rispetto a quelli dell'impugnazione *ex art. 309 c.p.p.* (trenta giorni suscettibili di rinvio, contro i dieci giorni del riesame) viene compensata dalla possibilità per il tribunale per i minorenni di modificare o revocare la misura già nel corso del procedimento e cioè prima della pronuncia finale sulla pericolosità (che potrebbe richiedere tempi anche piuttosto lunghi, soprattutto se si dispongano accertamenti specialistici), e quindi anche prima dei dieci giorni previsti dall'art. 309 c.p.p.

Consequentemente deve dichiararsi che, poiché nel caso concreto sono stati rispettati i tempi e gli adempimenti di cui agli artt. 37 e 38 del d.P.R. n. 448/1988, la misura di sicurezza è tuttora efficace ed il presente procedimento è non solo proponibile ma dovuto.

Tutte le eccezioni preliminari di nullità sollevate dalla difesa nei confronti della sentenza g.i.p. in data 22 gennaio 2007 sono dunque infondate alla luce della disciplina normativa sopra delineata.

Tuttavia, non può farsi a meno di osservare che la materia della applicazione provvisoria delle misure di sicurezza ai minori desta forti dubbi di costituzionalità, sia sotto il profilo sostanziale sia sotto quello processuale, soprattutto con riferimento alle ipotesi in cui, come nel caso concreto, siano coinvolti minori infraquattordicenni.

Pertanto questo tribunale ritiene di dover sollevare d'ufficio, avendola la difesa solo suggerita ma non formalmente proposta, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 206 e 224 del codice penale, e degli artt. 37 e 38 del d.P.R. n. 448/1988.

In particolare tali norme vengono sospettate di incostituzionalità nei limiti in cui consentono l'applicazione di una misura di sicurezza, e specialmente l'applicazione provvisoria, anche nei confronti dei minori infraquattordicenni e persino di fanciulli molto giovani senza previsione di alcun limite minimo di età.

Il procedimento in corso dinanzi a questo tribunale per i minorenni non può essere definito senza applicare tali norme e pertanto la questione appare rilevante.

Non viene affrontata invece la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39 del d.P.R. n. 448/1988 nei limiti in cui prevede l'applicazione nel dibattimento di una misura di sicurezza a carico del minore infraquattordicenne unicamente perché tale questione non è rilevante nel caso concreto, sebbene possano estendersi anche a tale norma le stesse considerazioni.

Le norme denunciate suscitano sospetto di incostituzionalità sotto molteplici profili attinenti, come già si è osservato, sia ad aspetti sostanziali che processuali, aspetti che peraltro in questo campo è difficile scindere perché anche quelli processuali rischiano di influire negativamente in maniera molto pesante sull'armonioso sviluppo della personalità del minore coinvolto, sicché l'esigenza di tutelare pienamente il fanciullo nella sua specificità, sancita dal secondo comma dell'art. 31 Cost., deve rappresentare il punto di riferimento costante nell'esame della questione.

Si osserva innanzitutto che le misure di sicurezza, e in special modo il riformatorio giudiziario (per quanto eseguita nelle forme del collocamento in comunità) comportano sempre una grave compressione della libertà personale del minore (il riformatorio viene compreso tra le misure detentive dall'art. 215 c.p.), e la prima delle due misure determina anche un repentino allontanamento dalla sua famiglia, l'affidamento a persone sconosciute e una brusca interruzione del percorso scolastico e delle abitudini e relazioni sociali. Tali circostanze possono produrre un pregiudizio molto pesante e talvolta irreparabile per lo sviluppo della personalità del minore, tanto più quanto più la sua età si allontani dall'età imputabile.

La possibilità, consentita dalla legge attualmente in vigore (e realizzatasi nel caso concreto, ove si consideri che uno dei destinatari della misura è un bambino di 11 anni), di collocare un fanciullo in una comunità, sradicandolo dalla sua famiglia in modo brusco e con tempi che non consentono un'adeguata preparazione da parte di personale specializzato, non per finalità educative e di tutela nei suoi confronti (come accade invece nel caso dell'inserimento in comunità disposto con provvedimento civile *ex* artt. 330, 333 del cod. civ.) ma al contrario per motivi di prevenzione generale, e cioè in una cornice processuale altamente stigmatizzante, laddove persino il nome «Riformatorio» evoca un concetto di devianza già strutturata, inconcepibile rispetto ad un soggetto così giovane, appare del tutto incompatibile con il disposto dell'art. 31, secondo comma Cost., secondo cui la Repubblica protegge l'infanzia e la gioventù, e con quello di cui agli artt. 2 e 3 Cost. che impongono allo Stato di garantire i diritti inviolabili della persona e di rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della personalità umana.

Solo per dare il segno degli effetti concreti che l'applicazione delle norme di cui si discute può portare si riferiscono alcuni passaggi dell'osservazione psicologica effettuata dagli specialisti del G.L.A.M.M. (Gruppo di Lavoro sugli Abusi e Maltrattamenti sui Minori, dell'ASL n. 1 di Sassari) sui fratelli D. in epoca successiva all'esecuzione della misura. Per entrambi i minori gli specialisti riferiscono di un vissuto traumatico ricollegabile alla separazione inaspettata ed improvvisa dalla famiglia, che rispetto al più piccolo dei due (M. di undici anni) «riporta ad un profilo clinico di forte disagio e stress emotivo». In particolare, «Mi ha trasmesso velocemente un vissuto di inadeguatezza emotiva, una incapacità a riconoscere qualità positive ed un pensiero ora dominante di "essere un bambino sporco e che sporca"» (relazione clinica degli specialisti del GLAMM, allegata alla relazione dell'Ufficio di servizio sociale per i minorenni di Sassari in data 16 febbraio 2007).

Le norme di legge censurate appaiono anche in contrasto con l'art. 10 Cost. secondo cui l'ordinamento giuridico italiano deve conformarsi alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. Infatti è noto che le norme internazionali hanno da anni espresso l'esigenza di una adeguata tutela dei diritti del fanciullo accusato di reato. Basti pensare che l'art. 40 della convenzione sui diritti del fanciullo di New York in data 20 novembre 1989 (resa esecutiva in Italia dalla legge 27 maggio 1991, n. 176), richiamato anche dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 324 del 14 luglio 1998, dispone:

«Gli Stati Parti riconoscono ad ogni fanciullo sospettato, accusato o riconosciuto colpevole di reato penale (il diritto) ad un trattamento tale da favorire il suo senso della dignità e del valore personale, che rafforzi il suo rispetto per i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali e che tenga conto della sua età nonché della necessità di facilitare il suo reinserimento nella società e di fargli svolgere un ruolo costruttivo in seno a quest'ultima (comma 1)»; ed ancora «Gli Stati Parti si sforzano di promuovere l'adozione di leggi, di procedure, la costituzione di autorità e istituzioni destinate specificamente ai fanciulli sospettati, accusati o riconosciuti colpevoli di aver commesso reato... (comma 3)». «Sarà prevista tutta una gamma di disposizioni concernenti in particolar modo le cure, l'orientamento, la supervisione, i consigli la libertà condizionata, il collocamento in famiglia, i programmi di formazione generale e professionale, nonché soluzioni alternative all'assistenza istituzionale, in vista di assicurare ai fanciulli un trattamento conforme al loro benessere e proporzionato sia alla loro situazione che al reato (comma 4)».

Si richiama inoltre il diritto del fanciullo sospettato o accusato di reato, sancito dalla norma internazionale appena citata «di essere informato appena possibile e direttamente, oppure se del caso tramite i suoi genitori o rappresentanti legali, delle accuse portate contro di lui e di beneficiare di un'assistenza legale o di ogni altra assistenza appropriata per la preparazione e la presentazione della sua difesa (comma 2, lett. b)» e, più in generale, si richiamano i diritti processuali del bambino enucleati dalla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei bambini di Strasburgo in data 25 gennaio 1996 (ratificata in Italia con legge 20 marzo 2003, n. 77). Tra gli altri: il diritto di ricevere tutte le informazioni pertinenti, di essere consultato e di esprimere la propria opinione, di essere informato sulle possibili conseguenze delle aspirazioni da lui manifestate e delle possibili conseguenze di ogni decisione, di chiedere di essere assistito da una persona idonea di sua scelta, per aiutarlo ad esprimere la sua opinione (artt. 3 e 5 della Convenzione di Strasburgo).

Sotto il profilo più strettamente processuale, si evidenzia invece la disparità di trattamento consentita dalle norme censurate tra le prerogative e garanzie di difesa previste nei confronti dei maggiorenni e quelle previste nei confronti dei minorenni, disparità che appare in contrasto con l'art. 3 Cost. (principio di uguaglianza). Infatti, laddove per l'applicazione provvisoria nei confronti del maggiorenne è prevista la necessità dell'interrogatorio preventivo o almeno successivo dell'accusato, da effettuarsi con le garanzie della difesa (art. 313 c.p.p. - 294 c.p.p.), al minore, ed in particolare all'infraquattordicenne prosciolto per difetto di imputabilità dal g.i.p. ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 448/1988, può accadere di diventare destinatario di una misura di sicurezza senza essere mai stato interrogato con le garanzie della difesa e senza alcun obbligo per il g.i.p. di interrogarlo o almeno di sentirlo successivamente in termini molto ristretti come quelli di cui all'art. 294 c.p.p.

Si osserva, viceversa, che un contatto tra il giudice ed il minore, con modalità appropriate alla giovane età dell'accusato e tali da tutelarne la personalità, sarebbe quanto mai necessario al fine di una ponderata decisione.

Le norme di cui si discute appaiono in contrasto anche con l'art. 24, comma secondo, Cost. in base al quale la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

La circostanza che il soggetto al quale sia attribuito il fatto di reato sia un minore infraquattordicenne e quindi non sottoponibile ad azione penale, non può giustificare un abbassamento ma anzi dovrebbe comportare un innalzamento, trattandosi di un soggetto debole, del livello delle garanzie della difesa. Infatti la misura di sicurezza, sebbene non abbia carattere sanzionatorio ma finalità di prevenzione, comporta comunque una grave restrizione della libertà personale, che può protrarsi anche per molto tempo e condizionare in maniera determinante l'evoluzione della personalità del minore coinvolto.

Esse appaiono inoltre in contrasto con l'art. 111 Cost. che impone che la persona accusata sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico e disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa. Tali diritti appaiono apertamente violati laddove la legge consente (art. 37 in relazione all'art. 26 del d.P.R. n. 448/1988) che sia il g.i.p., in una fase iniziale del procedimento e senza alcun obbligo di informare l'accusato infraquattordicenne, a disporre la misura di sicurezza *sempur* in via provvisoria.

Così pure appare violato il principio costituzionale secondo cui il processo si svolge nel contraddittorio tra le parti in condizioni di parità (art. 111, comma secondo Cost.), posto che in tali casi la misura può essere applicata provvisoriamente senza che sia stato instaurato alcun contraddittorio.

Né può ritenersi condizione sufficiente perché possa dirsi rispettato il principio costituzionale la circostanza che l'instaurazione del contraddittorio sia prevista in un momento successivo all'applicazione provvisoria della

misura di sicurezza, e cioè nel procedimento di cui all'art. 38 del d.P.R. n. 448/1988 (che si attua nelle forme del procedimento di sorveglianza). Questo, che ha visto in udienza un bambino di undici anni (ma, data l'assenza di previsione di un limite minimo di età, la stessa situazione potrebbe verificarsi anche con un bambino ancora più piccolo), non in veste di soggetto da tutelare ma in veste di accusato di un reato e di soggetto pericoloso per la collettività al fianco di un avvocato e del pubblico ministero, ritiene che non possa esserci parità di contraddittorio tra la pubblica accusa ed un soggetto incapace di scelte autonome per evidente immaturità.

Invero, nell'applicazione delle norme censurate emerge palesemente l'estrema difficoltà di conciliare l'esigenza della tutela processuale del minore infraquattordicenne, che si attua attraverso il principio del contraddittorio e le garanzie della difesa, e l'esigenza della sua tutela psicologica, che si attua garantendo la sua rapida fuoriuscita dal circuito penale (anche attraverso la pronuncia da parte del g.i.p. della sentenza *ex art.26* del d.P.R. n. 448/1988). Tale difficoltà deve essere affrontata e la questione risolta nel superiore interesse del minore.

Gli atti devono essere pertanto rimessi alla Corte costituzionale per la decisione della questione di costituzionalità ed il procedimento in corso deve essere sospeso.

Si reputa peraltro necessario, in attesa della decisione sulla questione di costituzionalità, disporre la revoca della misura di sicurezza del riformatorio giudiziario nei confronti di D. G., D. M. e M. R. P. come consentito dal primo comma dell'art. 38 del d.P.R. n. 448/1988, sia perché non appare opportuno procrastinare ulteriormente l'applicazione di una misura disposta sulla base di norme di cui si sospetta l'incostituzionalità, sia perché vi è il rischio concreto (desumibile dalle relazioni degli specialisti del G.L.A.M.M. e da quelle dell'U.S.S.M.) che l'ulteriore protrarsi della misura produca un'eccessiva stigmatizzazione dei minori ed il conseguente pericolo che questi, attraversando una fase delicata della crescita nella quale l'individuo costruisce l'immagine interna di sé, strutturino un'immagine interiore di soggetti devianti e «cattivi» che potrebbe compromettere un adeguato sviluppo della loro personalità e inficiare gli interventi di sostegno educativo e psicologico che appaiono invece opportuni.

P. Q. M.

Rigetta le eccezioni preliminari di nullità, inefficacia e improponibilità sollevate dalla difesa;

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 206 e 224 del codice penale, 37 e 38 del d.P.R. n. 448/1988, in relazione agli artt. 2, 3, 10, 24, 31, 111 della Costituzione;

Sospende il presente procedimento e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina altresì che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia previamente notificata ai minori, ai loro genitori, ai difensori e al pubblico ministero, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri, e che sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento e che la prova delle avvenute notificazioni e comunicazioni sia allegata agli atti da trasmettere alla Corte costituzionale;

Revoca la misura di sicurezza del riformatorio giudiziario nei confronti di D. G., D. M. e M. R. P. ne ordina l'immediata rimessione in libertà e dispone la trasmissione immediata della presente ordinanza al pubblico ministero per l'esecuzione e all'U.S.S.M. di Sassari.

Sassari, addì 20 febbraio 2007

Il Presidente: CASU

Il giudice estensore: PINNA

07C0936

N. 527

*Ordinanza del 9 maggio 2006 emessa dalla Corte d'appello di Cagliari
nel procedimento penale a carico di Vidili Silvia Alessandra ed altri*

Reati e pene - Ritrasmissione o diffusione, con qualsiasi mezzo, in assenza di accordo con il legittimo distributore, di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato - Configurazione quale reato - Irragionevole disparità di trattamento rispetto ad ipotesi di maggiore disvalore punite, secondo la normativa vigente all'epoca dei fatti, come illecito amministrativo.

- Legge 22 aprile 1941, n. 633, art. 171-ter, comma 1, lett. e), come sostituito dall'art. 14 della legge 18 agosto 2000, n. 248.
- Costituzione, art. 3.

LA CORTE DI APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa contro Vidili Silvia Alessandra, nata ad Oristano il 18 ottobre 1969; Pitzalis Cesare, nato ad Isili il 29 settembre 1939; Deschino Renato, nato ad Arborea il 18 dicembre 1962, appellanti.

Dalla sentenza in data 2 aprile 2004 del Giudice del Tribunale di Oristano, con la quale erano stati condannati alla pena di quattro mesi di reclusione ed euro 2000 di multa per ciascuno, pena sospesa perché riconosciuti colpevoli del reato di cui all'art. 171-ter, comma 1, lettera e) della legge n. 248/2000, in Oristano Terralba, Arborea il 25 febbraio del 2001.

Con sentenza del 2 aprile 2004 il Giudice del Tribunale di Oristano dichiarò Silvia Alessandra Vidili, Cesare Pitzalis, Renato Deschino colpevoli del reato di cui all'art. 171-ter, comma 1, lettera e) della legge n. 248/2000, per aver, nelle rispettive qualità di presidente del circolo «San Paolo» di Oristano, del circolo Aics «Arcobaleno» di Terralba, della cooperativa Ar.tu S.r.l. di Arborea, utilizzando apparati atti alla decodificazione di segnali destinati ad uso personale privato, diffuso all'interno dei circoli da essi gestiti, in assenza di accordo con il distributore, un servizio criptato per mezzo di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato, nella specie del servizio Telepiù; riconosciute le attenuanti generiche li condannò alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 2.000,00 per ciascuno, con la sospensione condizionale, nonché in solido al risarcimento dei danni in favore della Siae, costituitasi parte civile.

Nel giudizio risultò che il 25 febbraio 2001 all'interno dei circoli privati gestiti dagli imputati era in corso, per mezzo di schede e decoder destinati all'uso privato, la diffusione di una partita di calcio, programma televisivo ad accesso condizionato fornito dal canale satellitare di Telepiù, fatti che secondo il primo giudice integravano la fattispecie contestata, sicuramente fuori dall'ambito della depenalizzazione di cui al combinato disposto degli articoli 4 e 6 del decreto legislativo n. 273 del 2000, perché tale fattispecie configurava come l'illecito amministrativo... l'uso di dispositivi illeciti, condotta diversa da quella realizzata dagli imputati.

Hanno proposto appello i difensori della Vidili, del Deschino e del Pitzalis: quest'ultimo ha eccepito l'illegittimità costituzionale dell'art. 171, lettera e) della legge 18 agosto n. 248, perché in contrasto, sotto il profilo della ragionevolezza, con l'art. 3 della Costituzione, atteso che in base alla normativa all'epoca vigente la fattispecie contestata agli imputati integrava — ed integra — reato mentre la violazione della più grave ipotesi descritta all'art. 4, lettera b) e 6 del d.lgs. n. 373 del 2000 era all'epoca punita con la sola sanzione amministrativa.

Ciò premesso la Corte

O S S E R V A

L'art. 14 della legge 18 agosto 2000, n. 248, che ha sostituito integralmente l'art. 171-ter già introdotto dall'art. 17 del d.lgs. 16 novembre 1994, n. 685 e modificato dall'art. 1 del d.lgs. 15 marzo 1996, n. 204, prevedeva e prevede quale ipotesi delittuosa la ritrasmissione o la diffusione con qualsiasi mezzo, in assenza di accordo con il distributore, di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di

trasmissioni ad accesso condizionato. La condotta sussumibile nell'ipotesi citata, posta in essere nel periodo di vigenza dell'art. 4, lettera b) e 6 del d.lgs. 15 novembre 2000, n. 373 — successivamente modificato dall'art. 1 della legge 7 febbraio 2003 con la previsione di sanzioni penali in aggiunta a quelle amministrative — che configurava quale illecito amministrativo la vendita, l'installazione... a fini commerciali di un dispositivo illecito, è pacificamente esclusa secondo il condivisibile orientamento della suprema Corte (Cass. 23 settembre 2002, n. 31579; Cass. 18 maggio 2004, n. 2321) dall'ambito della depenalizzazione.

Appare pertanto evidente la rilevanza della questione di costituzionalità nel presente giudizio, atteso che i fatti ascritti agli imputati sono stati commessi il 25 febbraio del 2001 e la sua non manifesta infondatezza, avuto riguardo all'irragionevole disparità di trattamento tra chi realizza una condotta, di maggior disvalore giuridico, posta in essere a fini di lucro e mediante l'uso, la vendita, l'importazione di dispositivi illeciti e volta a privare in toto il concessionario del corrispettivo economico dovuto per il servizio, rispetto a chi pone in essere un comportamento, di «sostanziale rilievo» civilistico, che viola l'obbligazione assunta all'atto della conclusione del contratto, utilizzando apparecchi atti alla codificazione, legittimamente detenuti, in ambito diverso da quello domestico, contrattualmente previsto.

P. Q. M.

Sospende il giudizio e rimette gli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza venga notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata al Presidente del Senato della Repubblica, al Presidente della Camera dei deputati, al pubblico ministero, alla parte civile, agli imputati.

Cagliari, addì 20 aprile 2006

Il Presidente: ZAGARDO

Il consigliere estensore: LAI

07C0937

N. 528

*Ordinanza del 6 dicembre 2006 emessa dalla Corte d'appello di Torino
nel procedimento civile promosso da Condarcu Giuseppa contro I.N.P.S.*

Assistenza e solidarietà sociale - Assegno sociale - Reddito rilevante ai fini della concessione - Cumulo dei redditi coniugali - Computo della rendita INAIL percepita dal coniuge inabile - Denunciata disparità di trattamento rispetto a quanti non debbano includere nel reddito coniugale rilevante ai fini della concessione dell'assegno sociale una rendita INAIL del coniuge, nonché violazione del diritto alla prestazione assistenziale del coniuge inabile.

- Legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 6.
- Costituzione, artt. 3 e 38.

LA CORTE DI APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa di lavoro iscritta al n. 820/2006 R.G.L., promossa da Condarcu Giuseppa, appellante avv. Massimo Pozza e Giovanni Bonino, contro I.N.P.S., appellato avv. Bruno Cuomo e Adele Ollà.

Con ricorso al Tribunale di Ivrea Condarcu Giuseppa evocava in giudizio l'I.N.P.S. esponendo che a far data dal 14 novembre 2002 l'Istituto le aveva sospeso la corresponsione dell'assegno sociale in precedenza erogato

e che in data 20 marzo 2003 lo stesso Istituto le aveva chiesto la restituzione degli importi corrisposti a titolo di assegno sociale nel periodo 10 giugno 1999 - 14 novembre 2002; che la sospensione dell'erogazione e la richiesta di restituzione erano giustificati dall'I.N.P.S. con il fatto che il reddito del coniuge della sig.ra Condarcuri superava il limite previsto dalla legge per l'erogazione dell'assegno sociale; che l'Istituto aveva conteggiato nei redditi del marito anche una rendita I.N.A.I.L. che, invece, non poteva essere considerata per integrare il reddito rilevante ai fini della concessione dell'assegno sociale; concludeva pertanto chiedendo l'accertamento del suo diritto a percepire l'assegno sociale, la condanna dell'I.N.P.S. all'erogazione della prestazione sin dalla data della revoca e la declaratoria che nulla la ricorrente doveva restituire all'Istituto, in ragione del fatto che mai era venuto meno il suo diritto ad ottenere la prestazione richiesta.

Costituendosi in giudizio, l'I.N.P.S. contestava il fondamento della domanda, chiedendone il rigetto.

Con sentenza del 23 febbraio 2006 il Tribunale di Ivrea respingeva il ricorso; richiamato il testo dell'art. 3, sesto comma, della legge 8 agosto 1995, n. 335 («Con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'art. 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale»), il Giudice di primo grado ha ritenuto che anche la rendita I.N.A.I.L. contribuisca a formare il reddito rilevante ai fini della concessione dell'assegno sociale, in ragione della particolare ampiezza della nozione di reddito accolta dalla norma («redditi ... di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte») e della mancata inclusione della rendita I.N.A.I.L. tra le poste specificamente elencate dalla norma — con elencazione da ritenersi tassativa — come non integranti tale nozione di reddito («i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione ... la pensione liquidata secondo il sistema contributivo»).

Avverso detta sentenza interponeva appello la sig.ra Condarcuri, con ricorso depositato l'11 maggio 2006, chiedendone la riforma: con il primo motivo di gravame, l'appellante censurava l'interpretazione data dal primo giudice all'art. 3, sesto comma, legge n. 335/1995 e, con il secondo — subordinato — motivo, sollevava questione di legittimità costituzionale della citata disposizione, in relazione agli artt. 3 e 38 della Costituzione.

L'I.N.P.S., costituitosi, resisteva al gravame.

All'udienza del 6 dicembre 2006 la causa veniva discussa oralmente e, all'esito della camera di consiglio, la Corte pronunciava la presente ordinanza.

L'interpretazione data dal tribunale all'art. 3, sesto comma, legge n. 335/1995, condivisa da questa Corte, è stata recentemente avallata anche dalla giurisprudenza della Corte di cassazione (v. Cass. 2 febbraio 2006, n. 2312).

Se, dunque, l'unica possibile interpretazione dell'art. 3, sesto comma, cit., è quella secondo cui la rendita I.N.A.I.L. deve computarsi nel reddito rilevante ai fini della concessione dell'assegno sociale, non appare manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dall'appellante in relazione agli artt. 38 e 3 Cost.

Ed invero, la norma denunciata appare in contrasto con l'art. 38 Cost.: se il cittadino inabile al lavoro (quale è certamente il marito dell'appellante), al quale la legge ha riconosciuto il diritto alla rendita I.N.A.I.L., dovesse utilizzare tale prestazione non per le sue esigenze personali, ma per mantenere sua moglie (per effetto del cumulo

dei redditi coniugali, disposto dall'art. 3, sesto comma, legge n. 335/1995, che impedisce all'appellante di conseguire il diritto all'assegno sociale, includendo la rendita I.N.A.I.L. del coniuge tra i redditi da computare ai fini della concessione del relativo diritto), la rendita I.N.A.I.L. non sarebbe più utilizzata, quantomeno in parte, al fine previsto di fornire al cittadino inabile al lavoro i mezzi necessari per vivere, secondo il dettato dell'art. 38 Cost., ma dovrebbe essere utilizzata per un fine del tutto diverso, sia sotto il profilo della funzione sociale, sia sotto il profilo del soggetto protetto (non più il cittadino inabile, ma il suo coniuge). L'art. 3, sesto comma, legge n. 335/1995 appare, altresì, in contrasto con l'art. 3 Cost.: infatti, pur a parità di risorse patrimoniali e di grado di inabilità, il caso di un invalido con moglie a carico sarebbe disciplinato diversamente (e in senso deteriore) rispetto al caso di un invalido senza moglie a carico, in quanto il primo dovrebbe distrarre per il mantenimento della moglie risorse che il secondo potrebbe, invece, riservare alla funzione, prevista dalla legge, di compensare il proprio stato di inabilità al lavoro, con la conseguenza che solo l'invalido senza moglie a carico sarebbe integralmente indennizzato dallo Stato per la sua invalidità.

L'art. 3, sesto comma, legge n. 335/1995 appare in contrasto con gli artt. 38 e 3 Cost. anche sotto un altro profilo, cioè considerando come destinatario della tutela apprestata dall'art. 38 Cost. anche il coniuge non titolare di rendita I.N.A.I.L., il quale per vecchiaia avrebbe diritto all'assistenza sociale essendo privo dei mezzi necessari per vivere (è il caso, appunto, dell'odierna appellante): il fatto di essere coniuge di un invalido sul lavoro (ossia di un soggetto con particolari bisogni personali, economici e di assistenza) lo penalizza, sul piano patrimoniale, rispetto al coniuge di un altro soggetto, non invalido, e con il medesimo livello di reddito (esclusa la rendita I.N.A.I.L.), il quale avrebbe invece diritto ad ottenere l'assegno sociale.

La questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, sesto comma, legge n. 335/1995 è senza dubbio rilevante nel presente processo: infatti, è pacifico che il diritto della sig.ra Condarcuri ad ottenere l'assegno sociale (nonché la conseguente sussistenza o meno di un indebito connesso alla sua percezione nel periodo 10 giugno 1999 - 14 novembre 2002), dipende dalla possibilità di non dover computare tra i redditi coniugali l'importo della rendita I.N.A.I.L. percepita dal marito, non essendo contestato che, senza considerare tale importo, il reddito coniugale non avrebbe mai superato il limite stabilito dalla legge per la concessione dell'assegno sociale.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 Cost. e 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, sesto comma, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in relazione agli artt. 38 e 3 della Costituzione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti nonché al Presidente del Consiglio dei ministri, e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Sospende il giudizio in corso.

Così deciso all'udienza del 6 dicembre 2006.

Il Presidente: FIERRO

07C0938

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	ALBANO LAZIALE (RM)	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	ANCONA	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
81031	AVERSA (CE)	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	BARI	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	BARI	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	BIELLA	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	BUSTO ARSIZIO (VA)	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	CASTELVETRANO (TP)	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	CATANIA	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	CATANZARO	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	CHIETI	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	COMO	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	COSENZA	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	FIRENZE	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	FOGGIA	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
16121	GENOVA	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	GIARRE (CT)	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	LECCE	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	MARTINA FRANCA (TA)	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	MESSINA	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	MILANO	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	NAPOLI	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	NOVARA	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	PALERMO	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	PALERMO	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregorietti, 6	091	6859904	6859904
90133	PALERMO	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	PARMA	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	PERUGIA	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	PIACENZA	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	PRATO	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	ROMA	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00187	ROMA	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	ROMA	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	SANBENEDETTO D/T (AP)	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	TORINO	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
36100	VICENZA	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
 Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
 Piazza Verdi 10, 00198 Roma
 fax: 06-8508-4117
 e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Vendite
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde
 ☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04) (di cui spese di spedizione € 128,52)	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo A1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57) (di cui spese di spedizione € 66,28)	- annuale € 309,00 - semestrale € 167,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93) (di cui spese di spedizione € 191,46)	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00
Tipo F1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45) (di cui spese di spedizione € 132,22)	- annuale € 682,00 - semestrale € 357,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili **Integrando con la somma di € 80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007**.

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00) - annuale € **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00) - semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40) - annuale € **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60) - semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 5 0 0 0 7 0 7 1 8 *

€ 9,00